

Archivio di Stato di Palermo
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica

Quaderni

Studi e strumenti 4
2001-2002

PREFAZIONE

La Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Palermo aveva avviato, negli anni scorsi, una esperienza positiva con la pubblicazione dei *Quaderni*. Vorremmo continuare e, se possibile, stabilizzare quella esperienza.

Nel programmare la attività dei *Quaderni* vorremmo prefiggerci degli obiettivi. Vorremmo saperci rivolgere in modo privilegiato agli utenti diretti della Scuola, ai numerosi giovani – e anche meno giovani – che hanno scelto e scelgono di accedere alla Scuola APD di Palermo. In questa prospettiva si privilegeranno i testi di interventi “esterni”, ad integrazione delle lezioni dei docenti interni delle varie discipline.

Nell'alveo di una fortemente auspicata politica di valorizzazione del patrimonio archivistico, vorremmo potere dedicare uno spazio – auspicabilmente sempre più vasto – alla edizione di strumenti di descrizione dei fondi e/o delle serie che si conservano presso il nostro Istituto. Vorremmo, se possibile, dedicare una apposita sezione a specifiche ricerche che muovano dalla analisi dei fondi che qui si conservano. L'impegno vorrà essere a che alla composizione delle suddette sezioni concorrano, prevalentemente, competenze interne all'Archivio di Stato di Palermo ovvero competenze formatesi in attività collaborative con l'Istituto. Il che non esclude la collaborazione e l'interazione con competenze di diversa appartenenza.

Nell'avviare la ripresa di una positiva esperienza è opportuno interrogarsi circa la *missione*, oggi, delle Scuole di APD. Da anni sembrava avviata una riforma che tenesse conto di nuove esigenze, di diverse prospettive che la professione degli archivisti vive. Al di là degli aggiustamenti, di fatto integrativi, che le varie Scuole hanno introdotto, resta da analizzare la specifica strutturazione dell'offerta formativa delle stesse. Se, in origine, le Scuole miravano statutariamente alla formazione del personale interno, nel corso degli anni esse si sono opportunamente aperte ad altre e diverse utenze, e connesse aspettative. Tante le richieste di iscrizione alla Scuola al fine di approfondire le materie qualificanti e fondamentali. Risultano significative le richieste di iscrizione finalizzate alla conoscenza delle logiche di archiviazione, in relazione specifica con la documentazione contemporanea nonché all'esplicazione di specifiche e correlate attività lavorative. Altrettanto dicasi per le richieste di iscrizione finalizzate alla acquisizione di capacità di lettura e interpretazione dei testi.

Diverse richieste, diverse motivazioni, diverse sollecitazioni: una univoca offerta formativa. Risulta sempre più urgente affrontare in termini sistemici la ridefinizione non solo e non tanto dei programmi di insegnamento quanto delle differenze di livelli di formazione. Le Scuole dovrebbero potere formare il personale interno degli Archivi di Stato ma anche il personale degli archivi storici degli Enti pubblici e dei diversi soggetti privati, recuperando, aggiornandole, tradizioni e competenze specifiche. Altrettanto, secondo uno specifico percorso formativo, di pari dignità, dovrebbero potere qualificare le competenze e la professionalità di quanti si occupano di gestione dei flussi documentali. Evidentemente non solamente all'interno delle Amministrazioni statali bensì rivolgendosi – offrendo collaborazione interattiva – ai tanti soggetti, pubblici e privati, che affrontano il nodo della gestione documentaria.

Dovrebbe essere posta alla base dell'analisi formativa una consapevolezza di fondo che, spesso, viene sottaciuta ovvero dimenticata. L'archivio è tale non *dopo* bensì da subito. Non esiste cesura fra l'archivio in formazione e l'archivio storicizzato. Dal che consegue che l'archivio è ambivalente in quanto conserva in sé ciò che ancora è e ciò che non è più bensì assume valenza storica. Opportunamente, al riguardo, Filippo Valenti ci ha insegnato che: [...] *l'ambivalenza è intrinseca alla natura stessa degli archivi, e non può essere rimossa con lo spezzarli in due in forza di una norma che interponga un rigido diaframma tra ciò che è ancora soltanto amministrativo e ciò che è già soltanto storico*¹. Tale ambivalenza costituisce la pregnanza e la forza dell'archivio ed apre prospettive al ruolo ed alla professione degli archivisti. Avere contezza della fase originaria della documentazione per sapere gestire archivisticamente la fase della storicizzazione consente all'archivista di affermare specifiche competenze professionali che non sono di risulta rispetto a quelle dello storico bensì assumono una originaria ed autonoma peculiarità.

La formazione delle nuove generazioni che si occuperanno della conservazione della memoria documentaria, ne garantiranno la tutela, che è anche valorizzazione, così da consentirne la più ampia e compiuta fruizione non sembra costituire una competenza ed una funzione da sottovalutare. Si tratta di un impegno civile che abbisogna del consenso più ampio e delle correlate risorse.

Inoltre, le Scuole di Archivistica dovranno potere fornire all'utenza interessata non tanto all'aspetto archivistico quanto a quello prevalentemente documentario la possibilità di acquisire competenze e prerequisiti idonei a garantire la fruizione compiuta della documentazione, dalla più antica a quella più vicina nel tempo.

In coerenza con i criteri prefissati, il *Quaderno* che presentiamo si articola

¹ Filippo VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, XLI (1981), oggi in IDEM, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di Daniela GRANA, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 57, Roma 2000, p. 101.

in tre sezioni. Nella prima si inseriscono i saggi di Paola Carucci – *La consultabilità dei documenti* –, Daniela Grana – *La gestione informatica degli archivi correnti* – e Salvo Torre – *Gli archivi digitali* – che riprendono i loro interventi alla Scuola su specifici temi di approfondimento e di stretta valenza professionale. Nella seconda si inseriscono gli inventari redatti da Francesca Burgarella, relativo al fondo “Cappella Palatina”, frutto della attività di volontariato maturata in Istituto, e da Renata De Simone, archivista di Stato di questo Istituto, relativo al fondo “Correria”: un complesso documentario, riguardante la specifica funzione gestionale acquistata dalla famiglia Alliata, aggregato al più ampio e articolato archivio della famiglia suddetta.

L’ultima sezione si compone del saggio di Liboria Salamone, archivista di Stato di questo Istituto, dal titolo *Un viceré ed il suo notaio: Ettore Pignatelli e Giovanni De Marchisio*.

Nell’affidare alle stampe questo *Quaderno* vorremmo formulare una dedica – certamente condivisa dagli autori e da tutti i colleghi dell’Istituto –: ad Adelaide Baviera Albanese, costante e positivo punto di riferimento per tante generazioni di archivisti, ricercatori e studiosi.

CLAUDIO TORRISI

LA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI

1. - *La consultabilità dei documenti.*

L'attuale disciplina della consultabilità dei documenti discende da tre disposizioni normative, il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, approvato con d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, che agli artt. 122-127 disciplina l'accesso ai documenti per la ricerca storica, la l. 7 agosto 1990, n. 241, modificata con l. 11 febbraio 2005, n. 15, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso dei documenti amministrativi, il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, approvato con d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che regola organicamente il trattamento dei dati personali sia per quanto attiene alla documentazione amministrativa che per quella destinata alla ricerca storica. In ordine alla ricerca storica il *Codice per la protezione dei dati personali* contiene in allegato il *Codice di deontologia e di buona condotta* cui deve ispirarsi l'attività degli archivisti e dei ricercatori.

Queste tre norme costituiscono una normativa complessa, per la cui comprensione è opportuno ricostruire nelle linee essenziali l'evoluzione a partire dalla legge archivistica del 1963 (d. lgs. 30 settembre 1963, n. 1409), ora abrogata. Non si tratta, infatti di una semplice modifica delle disposizioni ma di una profonda trasformazione dei principi teorici sottesi al rapporto tra pubblica amministrazione e società, soprattutto per quel che riguarda la documentazione amministrativa e la tutela dei dati personali. Questi due aspetti hanno avuto una rilevante influenza anche su alcuni punti della disciplina della riservatezza dei documenti per la ricerca storica, per la quale permane, sostanzialmente negli stessi termini, l'esigenza di contemperare il diritto allo studio e alla ricerca con la salvaguardia della sicurezza dello Stato e il rispetto della riservatezza personale, già chiaramente delineata nella legge archivistica del 1963.

2. - *La tutela della riservatezza nella legge archivistica del 1963.*

L'art. 23 della legge archivistica del 1963, ora rifuso nell'art. 41, commi 1 e 2 del *Codice dei beni culturali*, prevede che il versamento dei documenti da parte degli organi centrali e periferici dello Stato all'Archivio centrale dello Stato e ai competenti Archivi di Stato sia effettuato 40 anni dopo l'esauri-

mento degli affari. Ove sussista pericolo di dispersione e di danneggiamento il soprintendente all'Archivio centrale dello Stato e i direttori degli Archivi di Stato possono accogliere documenti di data più recente, prassi quest'ultima ampiamente seguita dall'Archivio centrale dello Stato fin dal 1960, data del suo trasferimento nell'attuale sede dell'EUR, e solo recentemente più diffusa anche negli altri Archivi di Stato. Ne consegue che, presso l'Archivio centrale dello Stato e gli altri Archivi di Stato è cospicua la documentazione di data posteriore al quarantennio.

L'art. 21 della stessa legge stabiliva il principio fondamentale della libera consultabilità dei documenti conservati negli Archivi di Stato, prescindendo dalla loro data, salvo tre eccezioni che introducevano un limite di 50 anni dalla loro data per i documenti riservati per motivi di politica interna ed estera; di 70 anni per i documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone; di 70 anni dalla conclusione del procedimento per i documenti dei processi penali.

Era prevista la possibilità di consultazione dei documenti riservati prima dello scadere di tali termini, su autorizzazione del Ministero dell'interno previo parere della Giunta superiore degli archivi, composta di archivisti, storici e funzionari amministrativi. Le richieste di autorizzazione venivano inviate alla Giunta con il parere del direttore dell'Archivio di Stato, che individuava le serie in cui potevano trovarsi documenti la cui riservatezza risultasse attuale al momento della richiesta di consultazione.

L'art. 22 stabiliva che tali disposizioni, ove non fossero in contrasto con ordinamenti particolari, si estendevano agli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e agli archivi degli enti pubblici.

Fin quando l'Amministrazione archivistica rimase alle dipendenze del Ministero dell'interno, la disciplina in tema di riservatezza, dettata dall'art. 21, ha trovato una applicazione particolarmente efficace e liberale. L'estensione della possibilità di accesso anche ai documenti ancora conservati presso gli archivi correnti degli organi centrali e periferici dello Stato e presso gli archivi degli pubblici, di cui all'art. 22, non ha trovato invece applicazione, se non nel caso di consentire, talvolta, a qualche ricercatore la possibilità di consultare per fini di ricerca storica documentazione ancora trattenuta dall'amministrazione attiva.

Quando nel 1975 l'Amministrazione archivistica passò dal Ministero dell'interno al Ministero per i beni culturali e ambientali la competenza in materia di autorizzazioni per la consultazione anticipata dei documenti riservati rimase al Ministero dell'interno e fu attribuita esclusivamente al prefetto chiamato a dirigere l'Ispettorato generale per gli archivi, istituito presso quel dicastero. Il prefetto, però, non era più coadiuvato, come in precedenza, dall'attività consultiva di un organo tecnico-scientifico, quale era la Giunta superiore degli archivi. In base a una interpretazione estensiva delle norme, il Ministero dell'interno, con d.p.r. 30 dicembre 1975, n. 854, ha inserito un

proprio funzionario nelle Commissioni di sorveglianza, cui spetta tra l'altro la cura dei versamenti, per individuare nella fase del versamento i documenti riservati, esautorando progressivamente il ruolo degli archivisti nella procedura di autorizzazione. La valutazione della riservatezza eseguita in fase di versamento delle carte nei competenti Archivi di Stato e non più al momento in cui i documenti venivano richiesti in consultazione implica, evidentemente, una più ampia segnalazione di serie riservate.

3. - *Il diritto all'accesso e la tutela dei dati personali negli archivi amministrativi.*

Come si è detto, l'art. 22 della legge del 1963 stabiliva dei criteri per la consultabilità dei documenti presso l'amministrazione attiva, ma le disposizioni di quell'articolo non sono state applicate e, pertanto, è prevalso un principio generale di riservatezza per la documentazione della Pubblica amministrazione, rientrando esclusivamente nella sua discrezionalità la possibilità o meno di consentire la consultazione dei documenti per fini amministrativi.

Per questa ragione il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chi debba tutelare un interesse giuridicamente protetto disciplinato dalla legge 241/1990, costituisce un fatto nuovo e importante. Peraltro, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, leggi analoghe sono state approvate anche in altri Stati europei, per esempio in Francia e in Spagna. Il tema dell'accesso ai documenti della pubblica amministrazione era stato discusso nel Congresso internazionale straordinario degli archivi, tenuto a Washington nel 1976, subito dopo l'approvazione negli Stati Uniti del *Freedom of Information Act*.

La legge 241/1990 ha per titolo "la trasparenza del procedimento amministrativo" e riflette, pertanto, l'avvio di un processo inteso a considerare la Pubblica amministrazione in un'ottica di servizio per la società. Disciplina, tra l'altro, all'art. 22 il diritto all'accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, anteriormente dunque al loro versamento negli Archivi di Stato, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. All'art. 24 vengono stabiliti i limiti all'accesso. Sono ovviamente esclusi i documenti coperti dal segreto di Stato – regolato da una legge del 1977 – mentre è data facoltà al Governo di emanare uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità del diritto di accesso, la cui esclusione è possibile solo per salvaguardare:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali,
- b) la politica monetaria e finanziaria,
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità,
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la tutela dei loro interessi.

Rispetto ai limiti previsti all'art. 21 per i documenti conservati negli Archivi di Stato dalla legge sugli archivi del 1963, si rileva una formulazione

diversa nella forma ma sostanzialmente analoga nella sostanza: sicurezza dello Stato e tutela della riservatezza delle persone. Sono nuovi, invece, il riferimento esplicito alla politica valutaria e finanziaria e l'estensione del riconoscimento del diritto alla riservatezza dalle persone ai gruppi e alle imprese. Questa legge non fa riferimento alla riservatezza dei fascicoli processuali penali, in quanto si occupa esclusivamente dell'attività amministrativa. Rispetto all'art. 22 della legge archivistica del 1963, invece, risulta in maniera esplicita il riconoscimento del diritto delle persone, esteso a gruppi e imprese, di accedere ai documenti recenti per finalità giuridico-amministrative. Queste disposizioni, previste per l'amministrazione dello Stato, si estendono alle aziende autonome, agli enti pubblici e ai concessionari di pubblici servizi.

Questa estensione ha suscitato perplessità nell'interpretazione, in quanto la legge relativa alle autonomie locali (l. 8 giugno 1990, n. 142) stabilisce all'art. 7 (ora art. 10 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia quando – conformemente a quanto previsto dal regolamento – la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Il regolamento per le modalità di accesso ai documenti amministrativi e ai casi di esclusione, in esecuzione di quanto stabilito nella l. 241/1990, è stato approvato con d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, con il quale si istituisce anche una Commissione per l'accesso al fine di coordinare e garantire una uniforme applicazione della legge e approvare i regolamenti adottati dalle singole amministrazioni, ivi comprese quelle regionali e locali.

Con i regolamenti approvati dalle singole amministrazioni, come richiesto dalla l. 241/1990, si assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, in genere, il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Le leggi 142/1990 e 241/1990 hanno inciso, comunque, sull'atteggiamento della burocrazia, inducendo una maggiore attenzione alle esigenze di informazione del cittadino e di controllo sull'attività della Pubblica amministrazione. Allargando l'accesso ai documenti relativi ad affari in corso – sia pur limitato, almeno per la documentazione dello Stato, ai diretti interessati – si è, però, sviluppata una controtendenza volta a salvaguardare in maniera più incisiva la riservatezza delle persone.

Già in precedenza si era delineata la preoccupazione per violazioni della riservatezza nella prospettiva dei rischi, densi di connotazioni antidemocratiche, connessi agli sviluppi dell'automazione e alla possibilità di concentrazione dei dati personali e di un loro eventuale uso non controllato da parte del potere politico. Un progetto di legge sulla tutela dei dati personali, presentato nel 1984, non era giunto all'approvazione. Una legge del 1981, relativa alle banche dati contenenti dati personali, prevedeva l'obbligo di darne notizia alla Direzione generale della Pubblica sicurezza.

L'urgenza di una normativa in merito alla tutela della riservatezza delle persone è stata messa in evidenza dagli organismi europei fin dalla fine degli anni Sessanta e ha avuto una svolta decisiva con la convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981, sviluppandosi successivamente in una serie di raccomandazioni e di interventi dell'Unione europea, fino all'emanazione di leggi nazionali. L'Italia ha approvato la normativa sui dati personali solo sotto la pressione del vincolante accordo di Schengen del 26 marzo 1995. Di qui la l. 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela generale dei dati personali e quella in pari data, n. 676, che rinviava a un successivo decreto legislativo per la tutela dei dati personali nell'ambito della ricerca storica, della statistica e della ricerca scientifica.

La legge 675/1996 istituisce un'apposita Autorità, il Garante dei dati personali, e definisce in maniera tassativa all'art. 22 i dati sensibili e all'art. 24 i dati giudiziari che richiedono tutela. Disciplina il trattamento dei dati nell'ambito dell'attività quotidiana degli uffici centrali e periferici dello Stato, degli enti pubblici e istituzioni private. Introduce in altri articoli di più incerta interpretazione un più generale concetto di dignità della persona, ponendo specifici mezzi di tutela ove l'interessato veda un rischio di lesione alla propria dignità. Fissa principi generali e introduce disposizioni specifiche in relazione al trattamento dei dati personali, che comunque è subordinato al consenso degli interessati; stabilisce l'ambito entro cui il trattamento è ammesso, prevede obblighi di notificazione al garante e di informativa all'interessato, definisce responsabilità circa la conservazione dei dati riservati. Questa legge, attentissima al diritto alla riservatezza dei cittadini, ha creato obblighi molto pesanti per gli uffici e problemi inevitabili di interpretazione, mentre non affronta adeguatamente la tutela degli interessi della collettività rispetto all'uso dei dati personali, ovvero nella prospettiva del contemporaneo di due diritti tutelati dalla legge, quello all'informazione e alla ricerca e quello alla tutela della riservatezza delle persone, risultando fortemente sbilanciata a favore di quest'ultimo. Basti pensare – per restare al tema della ricerca storica – che all'art. 16 prevedeva, salvo il caso di analoghi usi amministrativi, la distruzione dei dati personali, cioè la distruzione dei documenti e quindi della memoria storica del Paese. Per evitare la paralisi nello svolgimento dell'attività amministrativa si è resa necessaria l'approvazione di una norma – decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 – che indica le funzioni di interesse pubblico che possono essere svolte senza il consenso degli interessati. La normativa della legge 675/1996 è stata rielaborata e ora risulta confluita, unitamente al decreto legislativo 135/1999, nel *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

Successivamente, la citata l. 15/2005 ha modificato proprio gli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, introducendo il principio generale dell'accesso ai documenti amministrativi, salvo stabilire esplicitamente che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni. L'esclusione dal diritto all'accesso è ora mo-

dificata con riferimento, in base al nuovo art. 24, comma 1, ai documenti coperti dal segreto di Stato e di altri casi di segreto e di divieto di divulgazione; ai procedimenti tributari; all'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. Le singole pubbliche amministrazioni debbono individuare quali loro documenti rientrino in questo comma e debbono determinare i tempi di esclusione dall'accesso. Con apposito regolamento il Governo può prevedere l'esclusione dall'accesso nei casi che erano previsti dal precedente art. 24, aggiungendovi i documenti relativi alle attività in corso di contrattazione collettiva nazionale. In base al *Codice di protezione dei dati personali* le pubbliche amministrazioni debbono emanare regolamenti per il trattamento dei dati sensibili per l'esercizio di funzioni riconosciute di interesse pubblico, il cui termine ultimo per l'emanazione è stato prorogato al 31 dicembre 2005. L'art. 24, come modificato dalla l. 15/2005, stabilisce che comunque deve essere garantito l'accesso per la tutela di interessi giuridici, ma, ove si tratti di dati relativi alla salute o alla vita sessuale, l'accesso può essere garantito solo per tutelare un diritto di pari rango.

4. - *La ricerca storica tra vecchia e nuova normativa.*

La legge 675/1996, pur non disciplinando la tutela dei dati personali nell'ambito della ricerca storica e prevedendo anzi in via transitoria l'applicazione della legge archivistica del 1963, aveva indotto di fatto nell'Ispettorato generale per gli archivi del Ministero dell'interno un atteggiamento particolarmente restrittivo circa le concessioni delle autorizzazioni alla consultazione anticipata dei documenti riservati per fini di ricerca storica. In questo contesto, particolarmente preoccupante per la ricerca storica vanno considerati i due decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 135, e 30 luglio 1999, n. 281.

Il decreto legislativo 135/1999, che – come si è già rilevato – individuava una serie di attività della pubblica amministrazione di interesse pubblico per le quali il trattamento dei dati personali non richiede il consenso degli interessati; include tra queste, in base all'art. 23, anche il lavoro dell'archivista di Stato per tutto ciò che attiene al trattamento dei dati personali in relazione all'acquisizione, all'ordinamento, all'inventariazione e alla comunicazione dei documenti agli studiosi. Questo provvedimento è importante perché delinea la distinzione tra la responsabilità dell'archivista nel trattamento dei dati personali dall'acquisizione della fonte fino alla comunicazione dei dati al ricercatore e quella dei ricercatori per quanto attiene all'uso e alla diffusione dei dati stessi.

Dal 1997, l'Amministrazione archivistica – che fino ad allora non si era molto impegnata per riacquistare il riconoscimento formale delle responsabilità che, in ogni caso, gravano sui suoi Istituti – aveva assunto due importanti iniziative. L'Archivio centrale dello Stato, verso la fine del 1997, aveva

provveduto a sensibilizzare il proprio ministro e il ministro dell'interno sull'opportunità di ripristinare il parere di un organo collegiale e di restituire un ruolo attivo agli archivisti nelle procedure di autorizzazione. L'Ufficio centrale per i beni archivistici aveva organizzato nel 1998 la prima Conferenza nazionale degli archivi che dedicava una sessione al tema della consultabilità dei documenti, preceduta da numerosi incontri preparatori con tutte le componenti interessate e, quindi, per la prima volta anche con un rappresentante del Garante dei dati personali. Il ministro dell'interno comprese immediatamente il senso delle preoccupazioni espresse dall'amministrazione archivistica e da alcuni storici circa le sorti della ricerca e, riconoscendo l'opportunità di coinvolgere nuovamente gli archivisti nella procedura relativa alle autorizzazioni anticipate per la consultazione dei documenti riservati, ha istituito con d. m. 2 luglio 1998 una Commissione consultiva per le questioni relative ai documenti riservati che affianca il prefetto responsabile dell'Ispettorato generale per gli archivi del Ministero dell'interno. La Commissione è costituita dal prefetto, da un rappresentante del Garante dei dati personali, da un rappresentante della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dal sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato e da uno storico contemporaneista designato dal Ministero per i beni culturali. La Commissione ha cominciato a funzionare nel settembre del 1998 e ha valutato con equilibrio e liberalità tutte le richieste pervenute.

Il decreto legislativo 281/1999 disciplina la tutela dei dati personali nell'ambito della ricerca storica, della statistica e della ricerca scientifica. In primo luogo il decreto integra l'art. 16 della legge 675/1996 con un comma che prevede la conservazione dei dati personali per scopi storici, di statistica e di ricerca scientifica, ripristinando cioè la salvaguardia delle fonti archivistiche. Modifica l'art. 21 della legge archivistica del 1963 per quanto riguarda la riservatezza delle persone, rinviando agli artt. 22 e 24 della legge 675/1996 per la definizione dei dati sensibili (ora rifusi nell'art. 4 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*), e abroga il comma relativo alla riservatezza dei processi penali. Introduce principi e criteri di intervento atti a salvaguardare, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, la ricerca storica e ogni attività di documentazione su eventi del passato, preannunciando altresì l'elaborazione di un *Codice di deontologia e di buona condotta*. Oltre all'abrogazione della disposizione che prevedeva la riservatezza dei fascicoli processuali penali, introduce, accanto al precedente limite di 70 anni per i documenti riservati per motivi puramente personali, applicabile ora per i dati relativi alla salute, alla vita sessuale e a rapporti riservati di tipo familiare, anche un limite più breve di 40 anni per i dati sensibili e per i dati giudiziari.

Tutta la normativa sui dati personali è ora rifusa nel *Codice in materia di protezione dei dati personali*, che disciplina il trattamento sia se effettuato per scopi amministrativi nell'ambito degli organi della pubblica amministrazione sia per scopi di ricerca storica, di statistica e di ricerca scientifica. Contiene, come parte integrante della normativa, i codici deontologici, tra cui anche

quello per la ricerca storica approvato il 28 febbraio 2001. Il *Codice in materia di protezione dei dati personali* stabilisce principi generali e disposizioni specifiche per settori diversi dell'amministrazione, tra cui anche quello della ricerca storica, riservando una più dettagliata disciplina all'allegato *Codice di deontologia e di buona condotta* che, di fatto, costituisce ora il testo fondamentale per la ricerca storica. Rinvia altresì al *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, come modificato dallo stesso *Codice in materia di protezione dei dati personali*. In proposito va rilevato che il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, essendo stato approvato il 30 giugno 2003, fa riferimento al *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ora sostituito dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, e pertanto ogni riferimento al *Testo unico* va inteso come riferimento all'attuale *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

5. - *La normativa in vigore.*

Una questione fondamentale, sulla quale sembra che perfino alcuni archivisti di Stato non abbiano le idee chiare, è quella per cui se presso un Istituto archivistico si trovano documenti dichiarati riservati o comunque individuati come tali, ciò non significa che l'archivista debba impedirne l'accesso agli studiosi: significa soltanto che per quei documenti lo studioso deve presentare domanda di autorizzazione. L'archivista invierà quella domanda all'Ispettorato generale per i servizi archivistici del Ministero dell'interno con il proprio parere motivato; la risposta potrà essere positiva, positiva con delle limitazioni o cautele, negativa.

Il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, che tiene conto di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio europeo relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (direttiva 95/46/CE) e al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/58/CE), stabilisce al 1° comma dell'art. 4 che sono:

- "dati personali", tutte le informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e di vita sessuale;

– “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti previsti all’art. 3, comma 1, lettere a-o e r-u dal d. p. r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o a rivelare la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.

Ai fini della ricerca storica – come si evince dall’art. 10 del *Codice di deontologia* – sono riservati i dati sensibili e giudiziari cui vanno aggiunti i rapporti riservati di tipo familiare. Va, altresì, rilevato che, in base all’art. 17 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

Infine, per quanto attiene agli atti dello Stato civile conservati negli Archivi di Stato, l’art. 63 stabilisce che sono consultabili nei limiti previsti dall’art. 107 sull’accesso agli Archivi di Stato del *Testo unico per i beni culturali*, ora trasformato in art. 122 del nuovo *Codice dei beni culturali* che si riferisce alla consultabilità dei documenti conservati non solo negli Archivi di Stato ma anche negli Archivi storici degli enti pubblici. Ciò può essere interpretato, anche in considerazione di quanto stabilito all’art. 177, comma 3, del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, come una estensione degli stessi termini cronologici anche per la consultazione degli atti dello Stato civile conservati negli Archivi storici dei comuni, tanto più che la nuova legge sullo stato civile e l’anagrafe non stabilisce termini per la consultabilità degli atti.

Ai fini della consultazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati, il *Codice in materia di protezione dei dati personali* richiama la normativa prevista dal *Codice dei beni culturali*.

Il *Codice dei beni culturali* disciplina, dunque, agli artt. 122-127, la consultabilità dei documenti. Nel 1° comma dell’art. 122, conferma il principio generale della libera consultabilità dei documenti conservati negli Archivi di Stato, negli Archivi storici regionali, provinciali e comunali e in qualunque altro Istituto pubblico, salvo due eccezioni, in base alle quali:

- a) i documenti dichiarati riservati, ai sensi dell’art 125, relativi alla politica interna ed estera dello Stato diventano liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data;
- b) i documenti contenenti i dati sensibili e i dati relativi a provvedimenti di natura penale, espressamente indicati nella normativa in materia di dati personali (vedi il citato art. 4 del *Codice in materia di tutela dei dati personali*) diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

La stessa disciplina, ai sensi del 3° comma, si applica ai fondi archivistici privati acquisiti per dono, lascito, deposito o acquisto dagli Archivi di Stato, dagli Archivi storici regionali, provinciali e comunali e da ogni altro Istituto pubblico.

In tale comma viene riportato esattamente quanto era previsto nella legge archivistica del 1963 circa la facoltà del privato che cede a qualsiasi titolo o deposita il proprio archivio a detti Istituti di stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o parte dei documenti dell'ultimo settantennio, stabilendo altresì che tale limitazione, così come quella generale stabilita al 1° comma, “non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata”; non opera neanche nei confronti degli aventi causa dei depositanti, donanti o venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. Alla luce dell'attuale normativa prevista dal *Codice in materia di dati personali* sembra incompatibile l'ipotesi che il limite di riservatezza generale previsto al citato 1° comma possa risultare inoperante nei confronti “di qualsiasi altra persona” indicata da chi ha depositato o ceduto a qualsiasi titolo il suo archivio. Possono, invece, risultare riservati, in base alla normativa generale sulla tutela dei dati personali, anche documenti che chi ha depositato o ceduto il proprio archivio non ha considerato tali. La protezione dei dati personali, infatti, va garantita ovunque i documenti siano conservati e la disciplina per accedere a documenti riservati prima dello scadere dei termini cronologici risulta per quelli che – di natura pubblica o privata sotto il profilo diplomatistico – siano conservati presso Istituti archivistici pubblici, esclusivamente secondo la procedura che si fonda sul conferimento al Ministero dell'interno della competenza in materia di autorizzazioni.

In base al 2° comma dell'art. 122 del *Codice dei beni culturali*, i documenti riservati per cui non siano ancora decorsi i termini di 50, 40 o 70 anni, conservati negli Archivi di Stato, negli Archivi storici delle Regioni e degli enti locali, nonché in ogni altro ente ed istituto pubblico restano accessibili per fini amministrativi ai sensi della legge 241/1990. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o deposito.

La consultazione anticipata dei documenti riservati conservati negli Archivi pubblici può essere autorizzata per “scopi storici”, cioè finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. La competenza in merito è affidata al Ministero dell'interno secondo la procedura indicata all'art. 10 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici*, ora allegato al *Codice in materia di protezione dei dati personali*. Tale disciplina è riportata nell'art. 123 del *Codice dei beni culturali*. Il ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità dei documenti riservati istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare per scopi storici la consultazione

anticipata dei documenti riservati relativi alla politica interna ed estera o protetti dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Analoga disciplina è prevista per i documenti riservati conservati presso gli Archivi storici regionali, provinciali e comunali, nonché presso ogni altro ente e istituto pubblico, previo parere, in questi casi, del soprintendente archivistico competente.

L'art. 124 del *Codice per i beni culturali* stabilisce che Stato, Regioni, Province e Comuni possono disciplinare la possibilità di accesso per scopi storici dei loro archivi correnti e di deposito, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

L'accertamento dell'esistenza di documenti riservati nei fondi archivistici conservati presso gli Archivi di Stato è effettuato, in base all'art. 125, dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante declaratoria di riservatezza. A tal fine un rappresentante del Ministero dell'interno fa sempre parte delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi degli organi centrali e periferici dello Stato che hanno tra i loro compiti la valutazione per lo scarto e la cura dei versamenti negli Archivi di Stato competenti. Tale accertamento si estende anche agli archivi storici degli enti pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico.

L'art. 127 del *Codice per i beni culturali*, relativo alla consultabilità degli archivi privati, stabilisce al 1° comma che i privati proprietari, possessori o detentori di archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano richiesta tramite il competente soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con il soprintendente archivistico. In base al 2° comma sono esclusi dalla consultazione anche i singoli documenti dichiarati riservati con declaratoria del Ministero dell'interno e quelli per i quali sia stata posta la condizione della non consultabilità: manca, a proposito di quest'ultimo punto ogni chiarimento in merito a quanto prescritto al 3° comma dell'art. 122 circa i casi in cui la condizione di non consultabilità sia da considerarsi non operante, come già si è accennato in precedenza. In base al 3° comma dell'art. 127, si introduce una disposizione che sembra destituita di ogni fondamento. Si dice infatti che le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 123 dello stesso *Codice per i beni culturali*, ovvero la procedura relativa alle autorizzazioni alla consultazione anticipata dei documenti riservati conservati negli Archivi pubblici, si applicano anche agli archivi privati dichiarati o non dichiarati di notevole interesse storico. Per comprendere come sia stato possibile arrivare a tale incongrua affermazione, si deve partire dall'art. 9 del decreto legislativo 281/1999 che, nel modificare l'art. 22 della legge archivistica del 1963, prevedeva la possibilità di estendere le disposizioni dell'art. 21 di tale legge in materia di riservatezza e consultazione anticipata non solo agli archivi correnti e di deposito degli organi centrali e periferici dello Stato e agli archivi degli enti pubblici, ma anche agli archivi privati, senza distinzione tra quelli dichiarati e non dichiarati di notevole interesse storico; si prevedeva, tuttavia, che tale estensione era possibile secondo le mo-

dalità individuate dal *Codice di deontologia* che, all'epoca, non era stato ancora elaborato. Il *Codice di deontologia* disciplina soltanto l'accesso ai documenti conservati negli Archivi pubblici, ivi compresi archivi privati in proprietà o deposito, secondo una procedura che – come si è visto – si fonda sul riconoscimento al Ministero dell'interno della competenza in materia di autorizzazioni, ma non estende la competenza del Ministero dell'interno alla documentazione conservata presso privati o in istituzioni archivistiche private, anche se dichiarata di notevole interesse storico e, pertanto, non si vede come la disciplina sull'accesso anticipato ai documenti riservati, possa applicarsi agli archivi privati non dichiarati. Vero invece che la protezione dei dati personali – come si evince dal 4° comma dell'art. 1 del *Codice di deontologia*, è prevista anche per gli archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico, sebbene non risulti con chiarezza come possa essere applicata. La norma, infatti, si limita a dire che “la competente Soprintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestino l'intenzione di applicare il presente Codice nella misura per essi compatibile”.

Le disposizioni in materia di consultabilità dei documenti previste dal *Codice dei beni culturali* debbono, pertanto, essere integrate con quelle del *Codice in materia di protezione dei dati personali* e del collegato *Codice di deontologia* e interpretate alla luce dei principi e, più in generale, della filosofia sottesa alla tutela dei dati personali. Ai fini della ricerca storica sulle fonti contemporanee, ove gran parte della documentazione contiene dati personali sensibili, l'osservanza del *Codice di deontologia e di buona condotta*, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, “costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati”, senza tuttavia “pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato”.

Il *Codice in materia di protezione dei dati personali* definisce agli artt. 7-10 i diritti dell'interessato, cioè della persona cui si riferiscono i dati personali. L'art. 7 prevede tra l'altro, al 3° comma, il diritto a ottenere l'integrazione dei dati e quello a ottenere il blocco dei dati: diritti che, in base all'art. 9, ove l'interessato sia deceduto possono essere fatti valere da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Tra le regole generali per il trattamento dei dati figura anche l'obbligo dell'informativa nella fase in cui i dati personali vengono raccolti: quando i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa non si applica se il trattamento è effettuato in base a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; l'informativa non si applica nemmeno quando comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato o risulti impossibile, come si rileva anche dall'art. 11 del *Codice di deontologia*.

Per quanto riguarda il consenso dell'interessato al trattamento dei dati

personali che lo riguardano, il *Codice in materia di protezione dei dati personali* stabilisce all'art. 18 che i soggetti pubblici, con esclusione degli enti pubblici economici, non debbono chiedere il consenso degli interessati; il trattamento, in ogni caso, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Per quanto riguarda i privati l'art. 24 stabilisce che il consenso degli interessati non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte seconda ove ci si riferisce, tra gli altri, al trattamento dei dati per scopi storici, anche in una serie di casi tra cui quello in cui i dati provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque (fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati) e specificatamente quello in cui il trattamento, in conformità ai rispettivi Codici di deontologia, è necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi dichiarati di notevole interesse storico o, secondo quanto previsto dai medesimi Codici, presso altri archivi privati. Tale concetto è ripreso nel Preambolo, n. 1, del *Codice di deontologia*.

Il *Codice in materia di protezione dei dati personali* disciplina specificamente agli artt. 97-103 il trattamento dei dati per scopi storici.

Rappresenta un principio fondamentale e nuovo, rispetto alla precedente legge archivistica del 1963, la già ricordata distinzione tra la responsabilità dell'archivista e quella del ricercatore. Il trattamento dei dati, proprio degli archivisti, per quanto attiene all'acquisizione, alla conservazione, all'ordinamento, all'inventariazione e alla comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli Archivi storici degli enti pubblici è considerato di rilevante interesse pubblico. I trattamenti relativi alla ricerca e alla diffusione dei dati rientrano invece nella responsabilità dei ricercatori.

Non è possibile utilizzare per provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato (cioè alla persona citata nei documenti) i dati rilevati per scopi storici. I documenti contenenti dati personali possono essere utilizzati e diffusi solo se "pertinenti e indispensabili" alla specifica ricerca. I dati personali possono comunque essere diffusi se relativi a fatti e circostanze resi noti dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le Università e gli enti di ricerca, in base all'art. 100 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca con esclusione dei dati sensibili e giudiziari. I dati relativi all'attività di studio e di ricerca non sono considerati documenti amministrativi, ma possono essere successivamente trattati solo per gli scopi per cui sono stati comunicati o diffusi. Resta fermo il diritto dell'interessato ad opporsi per motivi legittimi. Per quanto attiene alla ricerca sulle fonti archivistiche la questione presenta interesse sia ai fini delle ricerche che vedono la collaborazione di più soggetti, sia ai fini dell'uso dello schedario degli studiosi, presso gli Archivi di

Stato, che tuttavia non può non prevedere la salvaguardia per qualche tempo dei percorsi di ricerca individuati dagli studiosi.

La tendenza a rendere consultabili *on line* strumenti di ricerca analitici, anche relativi all'età contemporanea, pone alla luce della nuova normativa, dei problemi circa la protezione dei dati personali. Non risulta una linea direttiva in merito da parte dell'Amministrazione archivistica, ma è opportuno che i direttori degli istituti affrontino consapevolmente la questione.

6. - *Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.*

Il *Codice di deontologia*, promosso dal Garante dei dati personali nel rispetto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, individua in particolare:

- a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati;
- b) le cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione dei dati;
- c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Il *Codice di deontologia* distingue le regole di condotta degli archivisti da quelle per i ricercatori. Le regole previste per gli archivisti sono in armonia con i principi concordati nel Codice deontologico approvato nel Congresso internazionale degli archivi del 1996 a Pechino.

Il *Codice di deontologia* detta per gli archivisti regole generali di condotta e fissa gli impegni prioritari per la conservazione e tutela delle fonti. Gli archivisti, in particolare, favoriscono l'acquisizione e la tutela dei documenti; tutelano l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, specie di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione e alterazione dei dati. Salvaguardano la conformità delle riproduzioni ai documenti originali ed evitano ogni azione diretta a manipolare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati. Assicurano il rispetto delle norme di sicurezza volte ad evitare la distruzione, la dispersione o l'accesso non autorizzato ai documenti. Per quanto attiene alla comunicazione, promuovono la più larga fruizione dei documenti, favorendo l'attività di ricerca e l'acquisizione di nuove fonti. Informano i ricercatori dell'eventuale estrazione temporanea di documenti sottratti alla consultazione. Gli archivisti non possono diffondere notizie e informazioni riservate, né possono usare i documenti riservati di cui sono a co-

noscenza in virtù della loro attività, a meno che non si assoggettino alle stesse regole previste per i ricercatori esterni. La tutela dei dati personali va garantita ovunque siano conservati; ove si sia proceduto alla creazione di banche dati in comune con altri enti, quegli enti debbono garantire le stesse forme di tutela dell'Istituto che conserva i documenti. Circa i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del *Codice in materia di protezione dei dati* (già art. 13 della legge 675/1996), l'archivista favorisce il diritto all'aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originali da quelle successivamente fornite dall'interessato; mette a disposizione dell'interessato gli strumenti di ricerca e le fonti. Nel caso in cui l'interessato sia deceduto e il diritto sia esercitato da chi vi abbia interesse "la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso": questa precisazione è rilevante, ai fini della ricerca storica, soprattutto in relazione al diritto dell'interessato al blocco dei dati che lo riguardano, per il quale non è previsto un limite cronologico. L'art. 9 del decreto legislativo 281/1999 stabiliva che il blocco dei dati personali può essere disposto "qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico". Il riferimento al rilevante interesse pubblico manca nel *Codice in materia di protezione dei dati personali*, che però all'art. 4 specifica che il blocco implica una sospensione "temporanea" del trattamento: il riferimento è invece opportunamente riportato all'art. 126 del *Codice dei beni culturali*, secondo le modifiche dettate dal decreto legislativo 281/1999, anche se usa scorrettamente il termine "titolare" in luogo di "interessato". Il "titolare", infatti, è il soggetto (persona fisica, giuridica, ente, associazione) cui "competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza": "titolare", "responsabile" e "incaricato" sono i soggetti che effettuano il trattamento. "Interessato" è la persona cui si riferiscono i dati personali.

Il trattamento di fonti orali richiede il consenso degli intervistati in modo esplicito, anche in forma verbale o mediante informativa semplificata. Gli Archivi che acquisiscono fonti orali chiedono all'autore delle interviste una dichiarazione scritta circa il consenso degli intervistati.

Per quanto attiene ai ricercatori il *Codice di deontologia* detta regole generali di condotta, disciplina l'accesso agli Archivi pubblici, fissa i criteri per la diffusione dei dati, raccomanda la promozione della conoscenza e dell'applicazione del codice, stabilendo infine le sanzioni in caso di violazione del Codice.

I ricercatori rispettano i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone citate nei documenti. Utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità, nel rispetto del principio della pertinenza e indispensabilità rispetto all'oggetto della ricerca. Può essere autorizzata, secondo le procedure prima indicate, la consultazione anticipata dei documenti riservati

conservati presso gli Archivi di Stato e gli Archivi storici degli enti pubblici. A tal fine lo studioso presenta un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. I documenti per cui sia stata data autorizzazione alla consultazione mantengono il carattere di riservatezza. A parità di condizioni, tuttavia, l'autorizzazione alla consultazione deve essere rilasciata ad ogni altro richiedente: la parità di condizioni si valuta in rapporto alle caratteristiche del progetto di ricerca e non in rapporto alla qualifica del ricercatore. L'autorizzazione può contenere delle cautele, ad esempio l'obbligo di non citare i nomi delle persone o solo le iniziali, oscuramento dei nomi in una banca dati, sottrazione temporanea di singoli documenti o altro.

L'interpretazione del ricercatore rientra, nel rispetto del diritto alla riservatezza, nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite. Se autorizzato a trattare dati relativi alla salute, si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. Rispetta la sfera privata di persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche se irrilevanti rispetto al loro ruolo pubblico. Nella diffusione di dati pertinenti e indispensabili alla propria ricerca non deve ledere la dignità e la riservatezza delle persone. È responsabile della riservatezza dei dati per cui ha ottenuto l'autorizzazione, ivi compresi i dati elaborati e le copie dei documenti consultati, che utilizza per le sue ricerche, ma non deve comunicare a terzi. Il ricercatore, infine, non è tenuto all'informativa nei confronti dell'interessato, se tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

La violazione delle regole di condotta richiede l'applicazione di sanzioni da parte degli Archivi che conservano i documenti e delle società e associazioni di storici tenute ad applicare il codice. Oltre alla denuncia di reato, prevista dalla legge, la segnalazione delle violazioni può essere presentata al Garante che può adottare sanzioni e provvedimenti di sua competenza.

Si può rilevare che, mentre appare più chiaramente definita la consultabilità, peraltro sostanzialmente ampia, delle fonti conservate presso gli Archivi di Stato e gli Archivi storici degli enti pubblici, l'attuale normativa mantiene problematica la consultazione anticipata dei documenti riservati conservati presso Archivi privati e, a proposito delle fonti private, non risulta evidente l'uso dell'espressione "archivi privati" quando debba intendersi riferito alla documentazione o invece a Istituzioni private che la conservano.

7. - Leggi sul segreto.

La disciplina sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione e sulla consultabilità dei documenti conservati negli archivi storici, sin qui delineata, non si applica quando sussista una legge che tutela il segreto delle informazioni, quali il segreto professionale, il segreto bancario, il segreto anagrafico, il segreto statistico.

In questi casi la normativa specifica disciplina il segreto, ma non stabilisce limiti per la sua durata. Il segreto non può essere opposto al magistrato o agli organi inquirenti, quando vi siano indagini in corso, ma non sembrano previste possibilità di deroghe per altri scopi.

Si può ritenere che, di massima, è poco probabile che documenti ancora coperti dal segreto possano essere versati negli Archivi di Stato, dal momento che condizione per il versamento è l'esaurimento degli affari. Per quanto riguarda il segreto statistico la disciplina del segreto si combina con quella relativa alla tutela dei dati personali per scopi statistici e del relativo *Codice di deontologia*.

Con l. 24 ottobre 1977, n. 801, è stata approvata la normativa sul riordinamento dei servizi informativi e sul segreto di Stato. Anteriormente il segreto di Stato rientrava nella disciplina prevista da disposizioni interne dei servizi segreti militari e da una disposizione specifica sul segreto introdotta nel 1940, in occasione della guerra. La legge del 1977 riorganizza i servizi segreti, distinguendo quelli militari, SISMI, alle dipendenze del ministro della difesa, da quelli civili, SISDE, dipendenti dal ministro dell'interno, riconducendoli entrambi sotto la responsabilità del presidente del consiglio e di un organo di coordinamento, CESIS. Definisce nelle linee generali il segreto di Stato senza stabilire nulla circa il trattamento della documentazione e le modalità di conservazione ed accesso a scopi di ricerca storica. Temi questi che non hanno trovato sinora una soluzione, nonostante l'istituzione di un Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato che esercita un controllo sull'attività informativa e ha anche compiti in materia di documentazione. Il *Codice in materia di protezione dei dati personali* fissa i criteri per la protezione dei dati personali nell'ambito delle attività proprie delle forze di polizia, degli organi preposti alla difesa e sicurezza dello Stato e in ambito giudiziario.

PAOLA CARUCCI

LA GESTIONE INFORMATICA DEGLI ARCHIVI CORRENTI*

1. - *Gli archivi tra innovazione legislativa e tecnologica*

A partire degli anni '90 una fiorente produzione normativa ha impresso una forte accelerazione al processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. E questo al fine di supportare attraverso le più avanzate tecnologie il processo di trasformazione di una pubblica amministrazione sempre più intesa come efficiente erogatrice di servizi al cittadino, di garantire l'efficacia e la trasparenza della sua azione e di adeguare infine la sua capacità produttiva a quella dell'imprenditoria privata già tecnologicamente avanzata.

Le premesse a questa rivoluzione del modo di essere e di operare nella Pubblica Amministrazione sono già pienamente comprese nella legge 7 agosto 1990, n° 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), che, in realtà, costituisce un provvedimento il cui oggetto e la cui importanza politica e civile vanno molto al di là della “denominazione angusta e di stile freddamente burocratico”, come ebbe a notare l'on. Silvano Labriola, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati per esaltare i contenuti di grande respiro della nuova legge.

In questa legge si trovano infatti alcune prescrizioni di ordine generalissimo in applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e dell'efficienza dell'attività amministrativa, che hanno avuto conseguenze rivoluzionarie nel modo di essere e di operare nella Pubblica Amministrazione.

* Testo della lezione tenutasi nel maggio 2003.

Si elencano di seguito le norme emanate successivamente:

D.P.C.M. 14 ottobre 2003, *Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi*;

D.P.C.M. 13 gennaio 2004, *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici*;

Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, *Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;

D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*.

Ad esempio, proprio in conseguenza dell'emanazione della legge 241/1990, da una parte l'Amministrazione è tenuta:

- a) a far conoscere tutti i procedimenti amministrativi oggetto della propria attività istituzionale;
- b) ad indicare per ogni procedimento il relativo responsabile;
- c) a fissare il tempo massimo entro il quale ogni procedimento si deve concludere;

dall'altra, il privato interessato al procedimento ha diritto:

- a) di partecipare ad ogni sua fase;
- b) di accesso alla documentazione amministrativa.

Si può osservare che l'intera applicazione della legge 241 del 1990, non solo nella parte relativa al diritto di accesso (capo V artt. 22-31), è basata sulla gestione dell'archivio. Infatti se consideriamo che procedimento amministrativo è l'insieme di atti amministrativi compiuti da una pubblica amministrazione per il raggiungimento di ciascuna delle finalità di interesse pubblico affidate dalla legge a quella amministrazione e se riflettiamo sul fatto incontestabile che non esiste attività della pubblica amministrazione che non sia concretamente manifestata o verbalizzata in un documento, allora non possiamo non concludere che qualsiasi riforma dell'attività amministrativa coinvolge in primo luogo direttamente l'archivio e il modo di lavorare in archivio (registrazione, classificazione, fascicolazione). E allora se, come detto, il procedimento amministrativo è l'insieme di atti amministrativi compiuti da una pubblica amministrazione per il raggiungimento di ciascuna delle finalità di interesse pubblico affidate dalla legge a quella amministrazione, il fascicolo d'archivio (come insieme di documenti legati logicamente tra di loro e connessi ad un medesimo adempimento) costituisce la concreta materializzazione documentaria del procedimento amministrativo, cioè di quella specifica attività amministrativa all'interno dell'astratto quadro delle competenze di quell'amministrazione prefigurato dal titolare di classificazione.

Non è un caso inoltre che proprio la legge 241 del '90 apra le porte alla piena validità giuridica del documento elettronico, conferendo alla rappresentazione d'atti, comunque formati, la stessa validità giuridica degli atti stessi.¹

Bisogna ricordare inoltre che, con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995, veniva varato il progetto della Rete unitaria della pubblica amministrazione. La RUPA, in coerenza con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 39/93², è stata concepita per consentire

¹ È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 22, comma 2). Ulteriori definizioni di documento elettronico con valenze diverse sono state poi inserite in provvedimenti diversi.

² Decreto legislativo 39/93, *Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche am-*

la connessione in rete degli uffici pubblici, al fine dello scambio di informazioni, documenti e dati e al fine anche di poter condividere i procedimenti complessi che coinvolgono più amministrazioni.

Ma è con l'emanazione della l. 59/97³, con i previsti conseguenti regolamenti per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, seguiti dalle relative regole tecniche dettate dall'AIPA⁴ e da ultimo con il Testo Unico 445/00 sulla documentazione amministrativa che si prospettano scenari – unitamente alle problematiche che inevitabilmente ne derivano – del tutto nuovi nell'ambito della formazione, gestione e conservazione documentaria.

La firma digitale a suggello dell'autenticità e dell'integrità del documento elettronico ha rappresentato tuttavia la soluzione tecnologica destinata a rivoluzionare in concreto il sistema del diritto amministrativo, costituendo lo strumento atto a conferire validità ed efficacia giuridica alla rappresentazione informatica dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il documento informatico costituisce oggi pertanto una delle possibili rappresentazioni dell'atto amministrativo: un documento “senza forma”, ma dotato di un proprio specifico formato; tale documento può essere trasmesso ed esibito per via telematica ed è l'originale dal quale sarà possibile effettuare le riproduzioni per gli usi consentiti dalla legge.

ministrazioni. La norma, che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, è finalizzata al miglioramento dei servizi, alla trasparenza dell'azione amministrativa, al potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche, al contenimento dei costi dell'azione amministrativa attraverso lo sviluppo di sistemi informativi automatizzati.

Una novità di rilievo introdotta dalla norma in questione è costituita dalla possibilità concessa alle pubbliche amministrazioni di predisporre atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati: *Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati* (art. 3, co. 1).

Lo stesso decreto istituiva l'Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni (AIPA).

³ Si veda in particolare l'art. 15, co. 2: “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.

⁴ D.P.R. 513/97, *Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.* Tale regolamento è stato abrogato, perché recepito dal nuovo Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

D.P.C.M. 8 febbraio 1999, *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.*

Deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51, *Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.*

Deliberazione AIPA n. 42/2001 *Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali* (art. 6, commi 1 e 2, del T.U. 445/00).

Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28 *Standard, modalità di trasmissione, formato e definizione dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati.*

2. - *La gestione di archivi in formazione e il sistema di protocollo informatico*

In tale complesso scenario normativo, inquietante per la novità assoluta delle questioni che mette in campo in materia di formazione e conservazione documentaria, tuttavia per la prima volta gli archivi sembrano uscire dalla marginalità in cui finora sono stati costretti.

Le tematiche relative alla gestione di archivi in formazione, infatti, sono state affrontate organicamente per la prima volta dallo stesso legislatore. La rilevanza del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, sia pure nella ambiguità di alcune sue parti, sta nell'inscindibile legame che dà a tutte le norme in materia di formazione, archiviazione, conservazione, di documenti cartacei ed elettronici, o su qualsiasi altra tipologia di supporto, nell'ambito del sistema di gestione documentale.

È stato il DPR 428/98 in prima battuta, ora pressoché integralmente recepito dal T.U., che, nell'intento di introdurre il sistema di protocollo informatico nelle pubbliche amministrazioni, ha regolamentato il servizio d'archivio. E i compiti di tale servizio, cui è demandata la responsabilità del complesso delle operazioni connesse alla gestione documentale, sono tali da farne un servizio ad alta centralità organizzativa, da affidare alla responsabilità di un dirigente o di un funzionario con adeguata preparazione professionale.

Il sistema di protocollo informatico non costituisce infatti soltanto lo strumento di una corretta registrazione dei dati identificativi di documenti in arrivo o in partenza, né solo lo strumento che consente una coerente organizzazione dell'archivio sin dal momento della formazione, ma diventa il fulcro dell'intero sistema di gestione documentale.

Si tratterà ora di verificare se e in quale misura il modello organizzativo e regolamentare proposto per le pubbliche amministrazioni sarà recepito e applicato.

Le problematiche amministrative, organizzative e tecniche relative alla gestione informatica degli archivi correnti sono state affrontate dal legislatore dapprima, si è detto, con il DPR 428/98, poi dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del '99, dalle recentissime regole tecniche emanate dall'AIPA⁵ e da ultimo dalla Direttiva sulla trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali del 20 dicembre 2002.

Le pubbliche amministrazioni, entro il 1° gennaio 2004 dovranno provvedere a realizzare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi.

Il sistema di protocollo informatico è stato considerato dal legislatore lo strumento ideale per garantire la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione e questo non solo perché consente una corretta organizzazione

⁵ Circolare AIPA del 21 giugno 2001, n. 31 *Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 - Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili commercialmente.*

dei documenti sin dalla fase di formazione dell'archivio stesso, ma soprattutto perché esso deve essere collegato alla gestione dell'intero flusso documentale di una pubblica amministrazione rappresentandone dunque l'intera attività.

Ma vediamo un po' cosa si intende per protocollo e ripercorriamone velocemente la storia.

Il registro di protocollo, cartaceo o informatico che sia, costituisce un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento (indipendentemente dalla regolarità del documento stesso) e che è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.

Per protocollo si intende dunque l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati. Per tale ragione la registrazione di protocollo è rilevante sul piano giuridico-probatorio ed ha effetti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

La funzione del registro di protocollo come strumento di certezza giuridica, fino all'emanazione del D.P.R. 428/98, non derivava da esplicite funzioni legislative, ma da risoluzioni giurisprudenziali, cioè da sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa

La prima regolamentazione degli archivi nell'Italia postunitaria è data dal *R. D. 8 giugno 1865, n. 2321, Allegato A* con cui si definiscono le competenze e gli obblighi dei Segretari comunali in materia di tenuta degli archivi e in particolare del registro di protocollo.

Poi ancora fino alla fine del secolo si ripetono con modifiche di lieve entità le regole per la tenuta degli archivi delle amministrazioni comunali⁶.

Solo nel 1900 l'obbligo della tenuta del registro di protocollo viene esteso alle amministrazioni centrali dello Stato⁷. Poi per circa un secolo nessuna novità legislativa in materia, finché nel 1998, con l'emanazione del D.P.R. 428 non solo viene data una puntuale regolamentazione della tenuta del registro di protocollo, ma lo stesso servizio d'archivio, fino a quel momento marginale, si trasforma in processo ad alta centralità organizzativa e ad alto livello di automazione.

Gli uffici di protocollo da semplici uffici di registrazione, smistamento e archiviazione diventano anche uffici di servizio per la gestione, il rapido reperimento e la condivisione delle risorse documentali.

Con l'emanazione del T.U. n. 445/00 sulla documentazione amministrativa si fissano i principi secondo i quali le pubbliche amministrazioni debbono provvedere alla informatizzazione dei propri servizi.

In particolare esse debbono provvedere:

⁶ *R.D. 10 giugno 1889, n. 6107*: ribadisce l'obbligo della tenuta del registro di protocollo "per l'annotazione delle lettere pervenute all'Ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo". *R.D. 19 settembre 1898, n. 394*: sancisce l'obbligo della tenuta del registro di protocollo "per l'annotazione in ordine di data degli atti che pervengono all'Ufficio comunale e di quelli da esso spediti".

⁷ *R.D. 25 gennaio 1900* che approva il regolamento per gli uffici di registrazione e di archivio delle amministrazioni centrali.

- entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi
- alla gestione unica o coordinata dei documenti per aree organizzative omogenee
- ad adottare criteri uniformi di classificazione e archiviazione.

Ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti, ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare quali aree organizzative omogenee (AOO), assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

L'intento del legislatore sembra essere quello di eliminare i registri di protocollo di settore o di reparto, in modo da dare all'intera amministrazione la conoscenza piena del proprio operare.

Tuttavia, poiché l'introduzione del sistema del protocollo informatico comporta una riorganizzazione della struttura sia dal punto di vista amministrativo, che informatico, le amministrazioni sono state lasciate libere di decidere quale fosse il nodo possibile di aggregazione di più archivi, di più registri di protocollo. Questo nodo, pensato soprattutto per le grandi strutture, e che non coincide dunque necessariamente con dipartimenti o direzioni generali, costituirà l'area organizzativa omogenea.

Ogni AOO avrà dunque un solo registro di protocollo condiviso da più utenti, che potranno risiedere fisicamente in luoghi diversi.

Ogni AOO avrà una propria casella di posta elettronica e dovrà predisporre e rendere pubblico un manuale di gestione, che indicherà partitamente il funzionamento del servizio d'archivio di quella AOO.

2.1. - *Le operazioni di registrazione*

Le operazioni di registrazione consistono nella memorizzazione sul registro di protocollo informatizzato di:

- Dati obbligatori che vanno registrati in un'unica soluzione (sessione di registrazione) e che non possono essere modificati:
 - numero e data generati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile
 - mittente/destinatario in forma non modificabile
 - oggetto in forma non modificabile
 - data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili
 - l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, in forma non modificabile

Si tenga conto che le operazioni di registrazione degli elementi obbligatori devono essere effettuate in un'unica soluzione e che il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni registrate.

– Dati complementari che possono essere registrati in un momento successivo e che possono essere modificati

- smistamento (all’ufficio competente) e/o assegnazione (al funzionario responsabile)
- indice di classificazione
- denominazione e numero fascicolo
- riferimenti a documenti precedenti
- codice procedimento
- note
- varie (ad es. tipologia del supporto, mezzo di spedizione etc.).

Sono oggetto di registrazione obbligatoria “i documenti ricevuti o spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici”. Sono escluse dall’obbligo della registrazione le note di ricezione di circolari o di altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori e i documenti soggetti a registrazione particolare, oltre, ovviamente, alle gazzette ufficiali, ai bollettini ufficiali, ai notiziari della p.a. e al materiale bibliografico.

Le informazioni che non sono modificabili sono annullabili. Tuttavia il sistema deve consentire la lettura di tutte le informazioni originarie relative al numero di protocollo annullato, alla data in cui è stato annullato, all’operatore e agli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2.2. - *Le operazioni di segnatura*

Per segnatura di protocollo si intende “l’apposizione o l’associazione all’originale del documento in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso”, al fine di individuarlo in modo inequivocabile.

Anche nelle operazioni di segnatura dovremo apporre:

– Informazioni obbligatorie:

- Numero progressivo
- Data
- AOO (Area organizzativa omogenea), amm.ne/ente

– Informazioni complementari:

- ufficio competente (smistamento e/o assegnazione)
- indice di classificazione
- identificativo del fascicolo
- identificativo del procedimento

2.3. - *Il titolare di classificazione*

Non è questa la sede per approfondire un tema assai dibattuto fra gli archivisti. Qui preme notare che lo stesso legislatore ha riconosciuto la imprescindibilità di tale strumento per la corretta organizzazione dei documenti d’archivio e per consentirne un accesso “universale”.

E preme notare ancora come lo stesso legislatore (cfr. la Direttiva PCM 28 ottobre 1999, *Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni*) sottolinei l'importanza e spieghi le funzioni del titolare di classificazione e in particolare che esso:

- rappresenta il quadro astratto delle funzioni di un ente;
- costituisce lo strumento che consente di adempiere all'obbligo dell'ordinata conservazione dei documenti;
- costituisce un'esigenza organizzativa della pubblica amministrazione, ma che nulla ha a che fare con l'organizzazione degli uffici.

Il titolare di classificazione, infatti,

- non deve essere modellato sull'apparato burocratico
- deve essere stabile, ma non statico
- deve essere articolato in un quadro di classificazione gerarchico funzionale.

Secondo la citata Direttiva “la definizione e l'applicazione di sistemi di classificazione di archivio rappresentano il presupposto indispensabile per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi di gestione informatica dei flussi documentali”. E ancora la classificazione viene definita come “uno schema generale di voci logiche, articolate in modo tendenzialmente gerarchico, che identificano le funzioni e le attività di ciascuna amministrazione. Tali voci non dovrebbero identificarsi con la struttura organizzativa ...”.

2.4. - *Il servizio d'archivio*

Ciascuna amministrazione è tenuta ad istituire un servizio d'archivio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa AOO.

È compito del servizio d'archivio:

- attribuire il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura (abilitazione alla consultazione, all'inserimento dei dati, all'annullamento, alla modifica etc.)
- garantire la correttezza delle operazioni di registrazione e di segnatura
- garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo
- curare che le funzionalità del sistema, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate entro le 24 ore o nel più breve tempo possibile
- conservare le copie di salvataggio
- garantire il buon funzionamento degli strumenti e del servizio d'archivio, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità d'accesso
- autorizzare le operazioni di annullamento

Il sistema di gestione informatica dei documenti dovrà:

- garantire la sicurezza e l'integrità dei dati

- fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il procedimento cui esso è associato
- consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati
- fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio
- consentire lo scambio di informazioni con altri sistemi per la gestione di *iter* complessi
- consentire in condizioni di sicurezza l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati nel rispetto della l. 675/96 (legge sulla privacy)
- garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato
- consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni registrate.

Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio d'archivio provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie cartacee relative a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.

Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. Dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito il responsabile del servizio d'archivio è tenuto a formare e conservare l'elenco.

3. - *Dagli archivi cartacei agli archivi digitali*

L'obbligo di conservazione degli archivi, sancito dalle norme di tutela, non è bastato finora a garantire che gli archivi nascano e siano conservati ordinatamente, in locali dotati di idonee attrezzature e provvisti di strumenti di ricerca. D'altra parte la conservazione stessa degli archivi in tanto ha un senso in quanto ne permetta l'accesso e la fruizione; che sia una fruizione a fini pratici, giuridici, amministrativi o di studio poco importa. E far nascere e mantenere nel tempo archivi ordinati, sicuri e accessibili comporta costi elevati ed esige la presenza di personale qualificato.

Che gli archivi contemporanei, pubblici e privati, non godano di buona salute è cosa ampiamente risaputa ed è altrettanto noto che essi sono soggetti ad un accrescimento esponenziale. Le loro dimensioni sono di mole tale da renderli spesso di difficile allocazione e gestione materiale e la mancanza di spazi è spesso una delle cause del disordine degli archivi.

Da un'indagine statistica effettuata dalla Hewlett Packard nel 1994 risultava che in quell'anno in Europa erano stati prodotti 600 milioni di stampati, 230 milioni di fotocopie, 75 milioni di lettere, 600 milioni di documenti cartacei.

E un'altra indagine di qualche anno fa sulla tenuta degli archivi in Italia

ha portato alla ribalta della stampa quanto gli archivisti sanno da tempo e continuano a segnalare in più sedi e in più occasioni. Quell'indagine metteva in evidenza la molteplicità di fattori di degrado degli archivi e tra questi la loro mancata organizzazione logica e gestionale fin dal momento della formazione, la scarsità numerica e l'inadeguata preparazione professionale degli addetti, l'importanza marginale attribuita al servizio d'archivio nella strategia complessiva degli enti.

Ma l'indagine mirava soprattutto a quantificare la relevantissima produzione di documentazione cartacea stimata pari a 12 metri cubi annui per addetto nel settore bancario, a circa 10 metri cubi annui nel settore delle assicurazioni e a 3 metri cubi nelle pubbliche amministrazioni.

E ovviamente uno dei problemi maggiormente sentito dagli intervistati risultava essere quello degli spazi soprattutto per l'onere aziendale che ne deriva. Si pensi ai costi di allocazione, che diventano addirittura un costo sociale nel caso di utilizzo di spazio urbano alienato a soluzioni abitative o per la spesa a carico del pubblico bilancio nel caso degli archivi della pubblica amministrazione.

Una soluzione ai problemi logistici e gestionali degli archivi sembrava poter scaturire dalla evoluzione tecnologica. L'informatica ha fatto intravedere già da tempo più rosei orizzonti per la capacità di immagazzinare e gestire enormi quantità di informazioni, dati e documenti. E di fatto nel settore privato le nuove tecnologie hanno affiancato rapidamente la tradizionale produzione e gestione di documentazione cartacea.

Tuttavia è stato rilevato, e la stessa indagine statistica lo metteva in evidenza, come l'informatizzazione non sostenuta da efficaci norme di supporto non solo non riduce la produzione cartacea, ma ne determina addirittura una sovrapproduzione.

Di fatto gli esiti dell'indagine, che risale al 1992, reclamavano una innovazione normativa che legittimasse l'uso di supporti alternativi al tradizionale supporto cartaceo; tant'è che l'anno successivo fu emanata una norma che introduceva modifiche sostanziali in materia di obblighi di conservazione di archivi.

Ci riferiamo alla legge finanziaria di quell'anno, la l. 537/93, che all'art.2 comma 15 riconosceva alle pubbliche amministrazioni e ai privati la facoltà di soddisfare agli obblighi di conservazione di archivi e documenti utilizzando il supporto ottico in alternativa al tradizionale supporto cartaceo⁸.

Come si evince dalla relazione alla proposta di articolato, presentata in

⁸ *Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche, dettate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.*

Commissione Bilancio, il fine che ci si proponeva era quello di "... far fronte alle esigenze di ordine pratico che si manifestano non solo nella pubblica amministrazione ma anche in enti di altra natura come ad esempio le banche. Si è voluto pertanto favorire l'utilizzazione di tecniche probatorie alternative onde agevolare la tenuta della predetta documentazione non solo a favore della pubblica amministrazione ma anche avendo riguardo alle esigenze di altri soggetti."⁹

L'archiviazione su supporto ottico sembrava dunque la soluzione alla diffusa esigenza di rendere rapida, efficace e sicura la gestione di archivi anche di considerevoli dimensioni e di ridurre considerevolmente i costi di allocazione degli archivi cartacei.

L'applicazione della norma era subordinata all'emanazione da parte dell'AIPA delle relative regole tecniche, regole che di fatto furono emanate l'anno successivo¹⁰.

Tali regole tecniche tuttavia suscitavano molte polemiche sia da parte degli enti maggiormente interessati alla trasposizione dei loro archivi dal supporto cartaceo a quello ottico, sia dai produttori del settore. In sostanza l'AIPA fu accusata di aver imposto tecnologie hardware e software già obsolete o comunque non diffuse sul mercato.

L'inapplicabilità di fatto delle regole tecniche del '94 ha reso la norma inefficace fin quasi ai giorni nostri, tanto che gli enti pubblici hanno continuato a far ricorso alla microfilmatura sostitutiva, pur avvalendosi in molti casi per gli aspetti gestionali delle tecnologie informatiche. Gli enti privati e i settori bancario e assicurativo in particolare, che, come si è visto, contano la più alta percentuale di produzione documentaria per addetto, non potendosi avvalere della riproduzione sostitutiva su disco ottico, hanno sollecitato l'emanazione di un regolamento che consentisse anche ad essi il ricorso alla fotoreproduzione sostitutiva, regolamento che è stato emanato nel '96¹¹ e che finalmente, dopo oltre 30 anni, ha equiparato il settore privato a quello pubblico.

4. - *L'archiviazione ottica*

In virtù della recente normativa, recepita nel T.U. sulla documentazione amministrativa l'archiviazione ottica è applicabile ai documenti, pubblici e privati, tanto formati originariamente su supporto cartaceo, quanto ai documenti in formato originario elettronico.

Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corri-

⁹ Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9.2.1994.

¹⁰ Deliberazione AIPA n. 15 del 28 luglio 1994.

¹¹ D.P.C.M. 6 dicembre 1996, n. 694, *Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati.*

spondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali:

Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti si intendono soddisfatti sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'AIPA¹².

La norma ha dunque introdotto il principio secondo il quale gli obblighi di conservazione sono comunque soddisfatti dall'ente pubblico o privato che provveda al trasferimento su supporto ottico dell'archivio cartaceo. La conseguente distruzione della documentazione cartacea non costituisce dunque uno scarto, ma la distruzione di un originale sostituito da una copia conforme, trattandosi di una riproduzione sostitutiva.

Dal punto di vista tecnologico l'AIPA ha disposto che il processo di conservazione digitale di documenti analogici avvenga mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente su supporti ottici.

I documenti cartacei possono essere archiviati e conservati dunque in formato immagine, mentre i documenti formati all'origine su supporto informatico possono essere archiviati su un qualsiasi idoneo supporto¹³.

Ora per quanto riguarda la digitalizzazione di archivi cartacei, a differenza del regolamento per la fotoreproduzione sostitutiva, che escludeva *a priori* la facoltà di riprodurre alcune tipologie documentarie per la loro particolare rilevanza, nel nuovo regime normativo che ha legittimato la formazione stessa di qualsiasi tipologia documentaria con strumenti informatici, nessuna eccezione è ovviamente prevista.

Inoltre, mentre il Regolamento del '74 disciplinava minutamente il procedimento di riproduzione indicando anche i criteri archivistici da seguire per la identificazione dei singoli documenti nell'ambito delle serie documentarie di appartenenza, le regole emanate dall'AIPA non fanno ovviamente riferimento a niente di tutto questo.

Ora se dal punto di vista normativo il Testo Unico equipara le varie tecniche di riproduzione dettando principi generali che contemplano le tecnologie in uso e aprono nel contempo alle tecnologie del futuro¹⁴, da un punto di vista procedurale è indubbio che mentre i regolamenti di fotoreproduzione

¹² T.U. 445/00, art. 6.

¹³ Deliberazione AIPA n. 42/2001, *Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali* (art. 6, commi 1 e 2, del T.U. 445/00)

¹⁴ "Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali." T.U. 445/00 art. 18, c. 1.

"I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge". T.U. 445/00 art. 20, c. 1.

sostitutiva sono relativamente snelli dal punto di vista tecnico e alquanto complessi dal punto di vista archivistico, nonché dal punto di vista amministrativo, la riproduzione su disco ottico impone sostanzialmente molti vincoli nel procedimento tecnico e in quello amministrativo e nessun vincolo dal punto di vista archivistico.

Inoltre mentre per la fotoreproduzione, a norma dei vigenti regolamenti, è necessario acquisire il preventivo parere dell'Amministrazione archivistica, per la riproduzione su disco ottico nessuna autorizzazione è richiesta.

C'è da notare tuttavia che il Testo Unico fa esplicitamente salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione archivistica:

Sono fatti salvi i poteri di controllo del ministero per i Beni e le Attività Culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del D.L.vo 29/10/99, n. 490¹⁵.

La norma, pur facendo un generico riferimento al Capo II del Testo Unico sui beni culturali che disciplina la conservazione del bene culturale vincolato, non solo fa salve le competenze dell'Amministrazione archivistica, ma rimanda di fatto all'art. 21, comma 4 che prescrive di conservare gli archivi nella loro organicità e di non smembrarli. Sembra evidente che un progetto di riproduzione sostitutiva che non rispetti l'ordinamento originario dell'archivio o della serie possa non essere autorizzato dalle Soprintendenze archivistiche.

Le nuove regole tecniche e procedurali, rispetto alle precedenti del '94¹⁶, hanno il pregio di non legare a standard tecnologici e di non vincolare a tecnologie in rapida obsolescenza. Inoltre a garanzia della integrità e della conservazione degli archivi ottici nel tempo, vengono attribuite al responsabile del procedimento di conservazione digitale molteplici incombenze, quali quella di verificare periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti, di adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema e delle copie dei supporti di memorizzazione, di mantenere e rendere accessibile un archivio del software utilizzato nelle eventuali diverse versioni.

Il procedimento di archiviazione tuttavia può essere delegato, in tutto o in parte, a soggetti che per specifica competenza ed esperienza assicurino la piena osservanza delle disposizioni contenute nella Deliberazione 42/01 e la corretta esecuzione delle istruzioni ricevute.

Si è detto che l'attuale normativa consente di archiviare elettronicamente tanto documentazione formata originariamente su supporto carta-

¹⁵ T.U. 445/00, art. 6.

¹⁶ Deliberazione AIPA del 30 luglio 1998, n. 24 ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione n. 42/2001 citata.

ceo, o su qualsiasi altro supporto, quanto documentazione formata originariamente su supporto elettronico. La situazione che realisticamente ci si prospetta – presumibilmente ancora per lungo tempo – è dunque quella di archivi che saranno costituiti da documentazione prodotta e conservata su supporti diversi.

Dato infatti ormai per assodato

- che il documento elettronico, sia pubblico che privato, è valido e rilevante a tutti gli effetti di legge
- che gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti anche a mezzo di documenti informatici una volta seguite tutte le regole tecniche emanate dall’AIPA (ora sostituita dal Centro Tecnico per la RUPA)
- che la sottoscrizione autografa, così come l’apposizione di sigilli, timbri, punzoni, marchi, può essere sostituita dalla firma digitale
- che sono state emanate le regole tecniche relative all’archiviazione digitale tanto dei documenti cartacei, quanto di quelli formati all’origine su supporto informatico
- che sono state emanate anche le regole tecniche relative alla formazione, trasmissione, conservazione, riproduzione dei documenti elettronici, nonché quelle relative alla firma digitale
- che tutte le regole tecniche dovranno essere costantemente aggiornate

premesso tutto questo, ne consegue che le pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che continuino ancora per qualche tempo a produrre e conservare tutta o parte della documentazione su supporto cartaceo, dovranno comunque dotarsi di sistemi informativi, o adeguare quelli già in uso, in modo tale da poter ricevere e archiviare la documentazione elettronica proveniente da altre pubbliche amministrazioni, da enti e privati cittadini. Documentazione che ha piena validità giuridica sull’originario supporto elettronico.

Le problematiche che si aprono nella tenuta degli archivi sono dunque molteplici e di diversa natura: giuridica, informatica e archivistica. Basti pensare a quelle relative all’affidabilità e all’integrità dei documenti, alla sicurezza dei sistemi, alla necessità di coniugare l’accessibilità con la riservatezza di alcune informazioni o di gestire archivi ibridi quanto al supporto, o a quello della conservazione nel tempo degli archivi digitali.

È evidente che ai fini della gestione, della salvaguardia, della fruizione e della valorizzazione la tecnologia digitale è indubbiamente efficace anche applicata agli archivi storici. Essa permette infatti, grazie alla qualità delle immagini, di preservare la memoria stessa del patrimonio documentario non solo dal pericolo derivante da sottrazioni dolose o da eventi calamitosi, ma di preservarlo nella sua integrità strutturale dall’uso, dalla manipolazione e dalle stesse operazioni di restauro, che dovrebbe essere considerato, alla stregua di un’operazione chirurgica, come l’*extrema ratio*.

Le banche dati descrittivo-inventariali collegate alle immagini consento-

no inoltre una ricerca evidentemente molto più efficace e rapida rispetto a quella sequenziale o per indici dei tradizionali strumenti di ricerca.

Ma qui si tratta di archivi che o nascono originariamente su supporto elettronico o di archivi cartacei che vengono archiviati in formato digitale e poi distrutti.

Ciò che preoccupa maggiormente gli archivisti, ma non solo, è dunque il problema della conservazione nel tempo degli archivi digitali.

Di fronte a un diffuso e forse eccessivo allarmismo circa la deperibilità e la labilità delle memorie elettroniche è ad ogni buon conto necessario che anche gli archivisti più tradizionali prendano onestamente atto che molti, troppi archivi cartacei sono a rischio di una totale distruzione per le condizioni in cui sono tenuti, in locali non idonei che compromettono l'integrità dei supporti fisici. Bisogna prendere atto che, anche laddove le condizioni ambientali non sono tali da comprometterne l'integrità, alcuni archivi, vuoi per la loro pletoricità, vuoi per il disordine nel quale si sono formati e sedimentati, o anche per la mancanza di alcun mezzo di corredo, sono di fatto inaccessibili.

Le ere dell'argilla, del papiro, della pergamena e della carta sono state particolarmente lunghe e hanno comportato, a seconda delle epoche, diverse e non sempre adeguate strategie di conservazione. Molti di noi ad esempio non solo ricordano, ma hanno dovuto affrontare delicate operazioni di recupero e di conservazione delle "veline" della prima metà di questo secolo, non solo estremamente fragili, ma per di più "imprese" o meglio "perforate" dai caratteri pesanti delle prime macchine da scrivere, tanto che molte di esse sono andate irrimediabilmente distrutte. Per non parlare di inchiostri debili o ancora di scarti indiscriminati o ancora di interi archivi lasciati alla lenta, ma inesorabile opera di distruzione di intemperie, muffe, roditori, insetti e via dicendo in epoche più o meno recenti.

Viceversa il pericolo della perdita di un archivio elettronico è legato soprattutto alla rapida obsolescenza delle tecnologie e all'incontrollabile proliferazione di standard diversi.

È da notare che nei recenti tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001 la distruzione del World Trade Center ha comportato la perdita degli archivi, cartacei e digitali, di migliaia di aziende. Si sono salvati solo gli archivi di quelle società che effettuavano un back-up giornaliero dei dati contemporaneamente su un altro archivio elettronico allocato in una sede diversa.

I problemi relativi alla conservazione e alle strategie da mettere in atto sono sempre emersi ad ogni occasione di dibattito; se ne discuteva quando gli archivi erano esclusivamente cartacei, se ne discute ora per le memorie digitali. E spesso si ritorna alle questioni di sempre: spazi, costi, mancanza di interesse e di sensibilità culturale nei confronti dell'archivio.

Nel settore pubblico il pericolo che si corre è che le amministrazioni non investano nei prescritti riversamenti periodici degli archivi digitali non più utilizzati per le finalità pratiche, così come ora non investono di regola per

gli archivi di deposito o ancora che non abbiano le risorse per investire sulla sicurezza degli archivi digitali.

Si consideri, fra l'altro, che è stata riproposta la suddivisione tra archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico anche per gli archivi elettronici, con il pericolo del mancato allineamento tecnologico dunque fra i vari segmenti dell'archivio. Si tenga conto che è rimasto invariato il termine dei 40 anni previsto per il versamento negli Archivi di Stato o per il passaggio comunque dalla sezione di deposito all'archivio storico. Un termine che, considerato il ritmo dell'evoluzione tecnologica, costituisce una vera e propria era.

Il dovere di archivisti e storici è forse ora quello di proporre e sollecitare congiuntamente strategie di conservazione di medio e lungo periodo che prevedano anche il deposito presso archivi pubblici o privati già operanti e attrezzati o la promozione di archivi consortili di settore.

Ma prioritario e inderogabile sembra in tal senso un forte impegno anche nel campo delle strategie tecnologiche soprattutto da parte dell'Amministrazione archivistica chiamata non solo a tutelare, ma anche a conservare in un futuro non poi così lontano gli archivi digitali delle amministrazioni dello Stato.

Già qualche anno fa la Direzione Generale per gli Archivi si era fatta promotrice di una modifica normativa (che non ha avuto seguito), che prevedeva il deposito periodico presso l'Archivio Centrale dello Stato di un esemplare degli archivi digitali prodotti dalle amministrazioni dello Stato con modalità da decidersi con successivo regolamento esecutivo.

Questo tipo di soluzione sembra ora essere stato adottato dal legislatore sia pure in tutt'altro contesto documentario. Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (DPR 396/00) infatti ha previsto l'istituzione di un centro nazionale di raccolta degli archivi informatici dello stato civile per assicurarne la conservazione anche in caso di eventi dannosi o calamitosi.

La via dunque sembra tracciata, ma, anche ad evitare il pericolo che gli archivi storici si trasformino in un museo della memoria cartacea, è opportuno che si delineino possibili soluzioni fondate sull'esperienza e sulla conoscenza dei problemi degli operatori del settore.

DANIELA GRANA

GLI ARCHIVI DIGITALI. TRADUZIONI DEL SAPERE ARCHIVISTICO E STRATIFICAZIONI CONCETTUALI

Nell'autunno del 1574 Juan de Herrera, l'architetto che avrebbe seguito l'edificazione della maggior parte delle costruzioni reali della sua epoca, ricevette l'ordine di sistemare e riedificare la piccola fortezza di Simancas, che ormai da oltre trent'anni raccoglieva le carte dell'archivio Generale delle Indie. Il problema che si poneva all'architetto di Filippo II era quello di riconvertire una struttura edificata per limitati compiti bellici in qualcosa di nuovo: un edificio che contenesse esclusivamente documenti. L'evento è noto come primo atto di costruzione di un edificio a specifica destinazione archivistica anche se la funzione dell'archivio non era ancora definita, somigliava infatti a quella degli archivi correnti che venivano conservati nei palazzi di alcune grandi famiglie¹, lo stesso ordine di costruzione non definiva già i compiti di chi avrebbe mantenuto in vita la struttura². L'archivio avrebbe dovuto contenere in gran parte materiale cartaceo, soprattutto corrispondenza, relativo all'attività dei Consigli reali, organi che ormai guidavano tutti i differenti settori di attività dello stato. La prima funzione della nuova struttura sarebbe stata soprattutto di aiuto all'attività amministrativa, rispondeva all'esigenza primaria di conservare una produzione di carte che aumentava in modo esponenziale. La nascita dell'archivio rispondeva dunque all'esigenza di riconsiderare il sistema di gestione delle informazioni su un territorio sempre più vasto ed articolato, mantenendo intatta la suddivisione delle carte prodotte.

L'idea dell'archivio mostrava però anche elementi della nuova visione delle strutture sociali. La sua nascita si collocava anche in un momento di trasformazione della visione generale del sapere e dell'organizzazione dell'attività umana. Il contenuto stesso dimostrava l'identità tra centro dell'amministrazione ed essenza del nuovo modello politico statale. Raccogliere la produzione scritta significava sistematizzare le conoscenze amministrative e rendere reperibili informazioni sull'attività del sovrano, quindi dello stato.

¹ L'archivio General de la Corona d'Aragòn, ad esempio, era conservato dal 1318 in alcune stanze del palazzo reale di Barcellona. Tra i vari interventi sull'opera di Juan de Herrera, Catherine Wilkinson-Zerner, *Juan de Herrera: architect to Philip II of Spain*, New Haven-London, 1993.

² Un primo regolamento dell'archivio ne avrebbe definito l'attività pochi anni dopo. Cfr. *Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas*, 24 agosto 1588.

AS. 10. Il regolamento dettava quantità e compiti degli archivisti, che già comprendevano anche la conservazione e la descrizione, aggiungendo anche indicazioni sugli orari di lavoro e sui salari. Per una storia degli archivi vedi Elio Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana: dalle origini alla metà del secolo xx*, Roma, NIS, 1991.

L'archiviazione del sapere amministrativo, come pratica e come definizione dell'atto dell'archivista, corrispondeva alla determinazione di un nuovo spazio documentale il cui oggetto era il potere. Lo spazio della scrittura si poneva a fondamento del nuovo modello sociale, determinando un mutamento radicale nella relazione tra lo spazio della decisione e l'esecuzione degli atti. Il documento testuale rappresentava concretamente la capacità di azione dell'ordinamento statale; la rappresentazione intangibile della sovranità iniziava ad essere sostituita dunque dalla dimensione testuale dell'ordine scritto. Tra le carte di Simancas, trattandosi di un archivio regio, si produceva una sovrapposizione ovvia dello spazio del potere e di quello archivistico, ma si realizzava anche una rappresentazione del testo scritto dal sovrano come luogo permanente della decisione politica. Il nuovo modello sociale, la nuova visione del mondo imponevano il processo di archiviazione degli atti del potere, perché rimanessero tangibili, verificabili. Il processo corrispondeva in ultima analisi alle grandi trasformazioni dell'epoca, all'affermarsi delle città capitale, delle istituzioni moderne e alla presenza di nuovi attori sociali forti. Il fatto che il vero artefice dell'archivio, il cui primo nucleo era stato creato nel 1540, fosse Filippo II sottolinea questa funzione, anche per l'importanza attribuita dallo stesso sovrano all'atto della scrittura del potere³. Il segno profondo del cambiamento che gli archivi moderni presupponavano risiedeva soprattutto nella funzione simbolica: leggere il mondo attraverso questi archivi è stata una prerogativa di tutta la modernità. L'atto di conservare l'operato di una struttura amministrativa presupponeva la rappresentazione del suo funzionamento, suddivisa secondo le suddivisioni dell'archivio. Un modello di rappresentazione e di organizzazione degli archivi che ha continuato ad essere valido finché non sono cambiati i presupposti della trasmissione della conoscenza.

La conversione digitale degli archivi storici

Il progetto di conversione digitale dell'Archivio General de Indias è stato avviato nel 1986, si tratta di 11 milioni di immagini che riproducono il contenuto del fondo, che costituisce poco meno del 10% del patrimonio dell'archivio⁴. L'idea che guida la conversione è quella della sala studio digitale, un supporto che fornisce i contenuti in riproduzione fotografica su supporto digitale. La finalità del progetto, che si è diviso in tre fasi negli ultimi diciotto anni, secondo Pedro González García è stata quella di progettare, svi-

³ Tra gli innumerevoli studi su Filippo II cfr. le biografie di Geoffry Parker, *Un solo re, un solo impero*, Bologna, Il Mulino, 1998 e Geoffrey Woodward, *Filippo II*, Bologna, Il Mulino, 2003.

⁴ Pedro González García, *Long term projects and changing methods. The case of Archivo General de Indias*, disponibile anche su www.igia.es; cfr. anche Pedro González García (a cura di), *Archivo General de Indias*, Madrid, 1995.

luppate e implementare un sistema automatizzato di informazioni, capace di integrare e gestire le due funzioni più comuni degli archivi storici:

- The conservation of the documentary holdings, which went to be less manipulated, because their consultation was to be done through digital copies.
- And the better diffusion of the content, the better access to the information, that was going to be improved with the possibilities provided by the new technologies⁵.

L'attività di conversione dell'archivio è giunta alla fase conclusiva dopo aver superato i differenti ostacoli posti dalla velocità di affermazione delle nuove tecnologie. I ritmi della trasformazione tecnologica hanno infatti imposto più volte la reinvenzione del progetto. Quello di Simancas non è stato il primo progetto di archivio digitale, l'idea si è sviluppata anzi all'interno di un contesto ampio di esperienze innovative e di esperimenti. Il primo archivio della modernità è stato però riprodotto in un formato ritenuto in genere il segno di una grande trasformazione nella percezione del mondo. Letto attraverso questo filtro, il piccolo evento sembra rivestire un forte valore simbolico; soprattutto se lo si considera alla luce del dibattito sulla "fine della modernità"⁶. I nuovi archivi forniscono dunque lo spunto per riconsiderare il problema della relazione tra innovazione tecnologica e trasformazioni delle società con un'ottica inversa rispetto a quella che si è affermata negli ultimi anni⁷. Sono i mutamenti sociali che condizionano le trasformazioni tecnologiche, il processo di interdipendenza tra i due fenomeni si produce solo successivamente. Le nuove tecnologie di archiviazione rispondono alle nuove esigenze nell'uso del contenuto archivistico. La ricerca di nuove forme di archivio, in altri termini, risponde alle esigenze di ridefinizione degli spazi mentali della conoscenza e dell'archiviazione. Non si è trattato quindi di una trasformazione indotta dalle nuove tecnologie, queste sono nate per rispondere alle nuove esigenze. Ad un profondo mutamento sociale corrispondono nuove esigenze relative alla conservazione della memoria, alla rappresentazione del passato, alla relazione con la scrittura.

Questo processo appare evidente se si considera che tutte le novità adottate dagli archivi storici provengono da settori di investimento nella ricerca di prodotti commerciali. L'esigenza di trasformare il funzionamento e la struttura degli archivi proviene principalmente dalla necessità di un maggiore scambio di informazioni, ciò in un sistema che considera quest'atto vitale. L'intera trasformazione è condizionata dalla funzione puramente economica delle infor-

⁵ Pedro González García, *op. cit.*

⁶ Per una sintesi completa del dibattito sotto il filtro dei problemi delle nuove forme narrative Remo Ceserani, *Raccontare il postmoderno*, Torino, Bollati Boringhieri, 1997; David Harvey, *La crisi della modernità*, Milano, Il Saggiatore, 1997.

⁷ Per una definizione completa del tema della relazione tra innovazione tecnologica e trasformazioni sociali Cornelius Castoriadis, *L'istituzione immaginaria della società*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995; Serge Latouche, *La megamacchina*, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.

mazioni; l'indirizzo economico si è sostituito alla richiesta che all'origine dei primi archivi moderni veniva formulata dalle nuove strutture politiche e amministrative, dagli stati. Gli archivi digitali rispondono alle necessità di un sistema il cui nodo centrale delle relazioni tra azione individuale e fornitura dei servizi è l'idea dell'accesso, in relazione a tempi, luoghi, costi⁸. La progettazione delle conversioni digitali tiene in considerazione in primo luogo le possibilità di accesso e le capacità di distribuzione, spesso esclusivamente con finalità commerciali. Generalmente i due principali risultati cui giungono i processi di conversione in formato digitale di archivi storici sono gli stessi citati da Gonzalez Garcia: la velocità di accesso ai contenuti (con tutte le ricadute che questo comporta sui tempi di permanenza in archivio e sull'aumento di richieste di ricerca) e una riduzione dell'uso del materiale originale (che facilita la conservazione). La progettazione di un archivio digitale sembra rispondere così ai principi di accesso alle informazioni, secondo gli stessi criteri che guidano da un lato la programmazione informatica, dall'altro il mercato della comunicazione. Il referente della programmazione di un archivio storico digitale è in teoria la comunità composta da chi può accedere ai mezzi tecnici di consultazione, ma anche da chi può essere interessato ad ottenere le informazioni contenute negli archivi. Nel caso degli archivi on-line i limiti sono imposti solo dalle capacità di traduzione nella propria lingua di chi intende consultare un archivio. I nuovi archivi si sviluppano quindi in conformità all'idea della conoscenza totale, di una nuova teorica possibilità di accesso illimitato alle conoscenze planetarie che ricorda le prime entusiastiche interpretazioni della diffusione delle reti informatiche. Nel caso degli archivi storici la scomparsa dei connotati autoriali e della definizione del testo, che caratterizzano le modalità con cui si svolge il dibattito nella rete, porrebbero però seri limiti all'uso storiografico dei contenuti archivistici.

I problemi che si pongono al dibattito della comunità scientifica che ruota intorno agli archivi sono, di nuovo, problemi epistemologici. Sono problemi di questa categoria quelli relativi all'autorità degli archivi e allo status di chi li produce. Così come sono relativi allo stesso ordine i problemi di definizione sintetica dei sistemi di archiviazione. Ciò che ancora non è chiarito è fino a che punto gli archivi digitali rispondano alla nuova costruzione dell'organizzazione del pensiero e quali altri cambiamenti saranno necessari per perfezionare le possibilità di scambio di informazioni. Uno dei primi dibattiti emerso già alla metà degli anni Ottanta è stato quello sulla definizione dei nuovi archivi, ci si chiedeva se si trattasse di prodotti di natura differente da quella dei tradizionali archivi cartacei⁹, ma leggendo differenti interventi recenti non sembra che il problema sia stato risolto. Gli archivi si rivelano ancora un prodotto sociale complesso, una sintesi del fun-

⁸ Jeremy Rifkin, *L'era dell'accesso*, Milano, Mondadori, 2000.

⁹ Una rassegna esauriente emerge dalla lettura dei saggi pubblicati su "History and computing", oltre che ovviamente ai primi interventi su "Rassegna degli Archivi di Stato".

zionamento dei sistemi culturali di gestione della società e delle relazioni collettive. Un prodotto che non può essere sintetizzato solo con una soluzione tecnica di registrazione.

Metafonti e metadati

La prima definizione relativa ai nuovi linguaggi che avesse elementi di rispondenza archivistica è stata probabilmente l'idea di metafonte, elaborata da Genet¹⁰ per definire le interconnessioni di dati dei sistemi di archiviazione. Il dibattito sulla definizione dei nuovi termini proviene principalmente dagli studi di linguistica e filosofia del linguaggio, come la maggior parte delle definizioni assunte dal dibattito sulle reti informatiche. Roland Barthes poneva già negli anni Sessanta del '900 il problema della capacità di contenimento e reperimento di informazioni in relazione ad un catalogo e ad un archivio dei testi prodotti nella storia umana¹¹.

La categoria di metafonte si adatta perfettamente alla definizione delle fonti in formato digitale, perché ciò che sta avvenendo adesso è, in sintesi, un processo di reinvenzione della fonti che corrisponde a quello dell'invenzione degli archivi. Si tratta di un processo di selezione che produce una fonte in un nuovo contesto e che fornisce la possibilità di muoversi all'interno di fonti differenti. I nuovi archivi non si limitano a riprodurre quelli originali, ma li reinventano sotto molti aspetti. Analizzando la funzione dello scambio di informazioni il processo diventa evidente. La compatibilità dei dati e dei formati è uno dei principali problemi degli archivi in un sistema diffuso di scambio di informazioni. La distribuzione di materiale documentario in ambiente digitale non trova equivalenti in altri mezzi di riproduzione, perché non deve necessariamente rispondere al criterio della copia diplomatica. Qualunque unità archivistica (audio, video, immagine, testo, informazione tattile o olfattiva) convertita in formato digitale si presta cioè ad una riproduzione non fedele, causata, ad esempio, dall'uso di tecnologia differente. Un esempio del problema è dato dal ricorso della maggior parte degli archivi testuali a formati di distribuzione anastatica, che riproducono l'immagine del testo. La formulazione di standard che possano effettivamente mantenere i criteri di fedeltà della riproduzione, sposta però il problema dell'archiviazione dei dati su quello della fruibilità. Creare un archivio digitale equivale a porsi il problema della fruizione e della rappresentazione dei contenuti. Nel caso dei documenti significa anche cercare di mantenere la riproduzione il più vicino possibile al prodotto

¹⁰ Jean-Philippe Genet, *Source, Métasource, Texte, Histoire*, in Francesca Bocchi e Peter Denley (a cura di), *Storia e Multimedia, Atti del settimo congresso della Association for History and computing*, Bologna, Grafis, 1994.

¹¹ Una prima definizione di ipertesti si trova in Roland Barthes, *S/Z*, Torino, Einaudi, 1965; cfr. anche I risultati della lunga attività di Ted Nelson sono quasi integralmente disponibile on-line; Ted Nelson, *Computer lib*, Redmond, Tempus books of microsoft Press, 1987.

originale. La soluzione del problema è stata individuata nell'introduzione della categoria di *metadati* nell'elaborazione e nella programmazione di archivi digitali. I *metadati*, secondo la definizione sintetica fornita da Horsman¹², sono delle informazioni che vengono fornite ai sistemi elettronici e che riguardano le caratteristiche generali dei dati contenuti in un archivio digitale: sono informazioni relative ai dati. Si tratta di una serie di informazioni che definiscono le caratteristiche materiali, le modalità di riproduzione, la provenienza dei dati. Attraverso questi gruppi di informazioni si può riprodurre un'immagine con modalità analoghe su schermo o a stampa, si può inoltre risalire all'autore digitale o alle fasi di registrazione. L'uso del termine in ambito archivistico si è affermato solo in seguito all'emergere del problema della compatibilità dei dati tra sistemi o linguaggi differenti. L'elaborazione di metadati riporta alla luce il problema non risolto che gli archivi digitali possiedono la principale funzione dello scambio di informazioni. Problema che nega la natura iniziale degli archivi di documenti, soprattutto di quelli istituzionali, riportando il complesso delle informazioni archivistiche sullo stesso livello per tutti gli archivi.

Ad una prima lettura questo dibattito sembra aver avuto un grande peso sullo sviluppo degli archivi: ne ha trasformato radicalmente la visione; ha introdotto nuovi termini nelle descrizioni e ha definitivamente annullato il problema della differenza tra i prodotti archivistici. Gli archivi, come somma di dati digitali, sono prodotti alimentati dallo scambio di contenuti e di informazioni, facilmente riproducibili nel loro insieme, molto utili sul piano della ricerca di serie storiche o del reperimento di informazioni specifiche. Sono però prodotti distanti dall'originale e limitano gli studi paleografici; seguendo questa tendenza si dovrà distinguere tra archivi originali e archivi di riproduzione digitale, soprattutto per l'uso che verrà fatto dai fruitori degli archivi.

Le norme internazionali e l'interazione digitale

Tra il 1990 e il 1994, l'intera comunità archivistica mondiale è stata attraversata dalla prima ondata di dibattito sulla definizione degli standard di descrizione¹³. L'elaborazione di norme internazionali di descrizione archivistica è un progetto di grande portata che comporta uno sforzo di partecipazione di buona parte dei componenti del mondo scientifico legato agli archivi. La stesura dei due differenti standard ISAD (G) e ISAAR (CPF)¹⁴ si

¹² Cfr. Peter Horsman, *Metadati: concetto archivistico o territorio informatico?*, in "Archivi & Computer", I, 2001, pp. 35-43; Maria Guercio, *Archivistica informatica*, Roma, Carocci, 2002.

¹³ La versione in lingua originale delle norme ISAD (G) è stata pubblicata in "Rassegna degli Archivi di Stato", LIV, 1, 1994, pp. 133-153. La traduzione italiana a cura di Stefano Vitali è disponibile sul sito degli Archivi di Stato www.archivi.beniculturali.it

¹⁴ Anche la traduzione italiana delle norme ISAAR (CPF) è disponibile sul sito degli Archivi di Stato. Le due normative sono state elaborate per l'International Council on Archives dalla Ad hoc Commission on Descriptive Standards.

può leggere come un unico processo che si è sviluppato lungo i due settori della descrizione del contenuto e di quella dell'autorità che ha costruito l'archivio. Il percorso di stesura di queste norme semplifica la lettura delle difficoltà di affermazione di nuovi criteri di lettura. L'intero processo non ha tenuto in considerazione il progresso tecnico che comporta ormai la possibilità di contenere interamente un archivio su supporti trasportabili, annullando l'esigenza di una descrizione, rispetto a quella delle guide. Secondo la sintesi elaborata nella prima traduzione italiana, le finalità dell'elaborazione dello standard ISAD (G) sono:

- a) di assicurare l'elaborazione di descrizioni coerenti, appropriate ed autoesplicative;
- b) di facilitare la ricerca e lo scambio di informazioni sulla documentazione archivistica;
- c) di permettere l'utilizzazione comune di dati autorizzati (authority data);
- d) rendere possibile l'integrazione delle descrizioni provenienti da differenti istituzioni archivistiche in un sistema informativo unificato¹⁵.

Si è trattato di un'esigenza primaria per lo scambio di informazioni, resa più urgente dal moltiplicarsi della quantità di dati che possono essere oggetto di scambio. Una soluzione che potrebbe anche permettere un ampio accesso a tutti quegli archivi che non rientrano nelle strutture dei paesi tecnologicamente avanzati. Tutto il lavoro delle commissioni, anche se indirizzato alla stesura di testi, si è sviluppato all'interno dei problemi ordinari dei sistemi di catalogazione informatica. Disponibilità e traducibilità delle informazioni, ad esempio, sono problemi che riguardano questa sfera. Così come le norme ISAAR (CBP) sono state elaborate come risposta ai problemi di descrizione degli autori. Termine che si traduce facilmente nella definizione autoriale in ambito di programmazione e sviluppo digitale. Questi due standard si sono trovati all'interno di una tecnologia che si è sviluppata parallelamente negli stessi anni, ma che li ha accolti come elementi affini, non come problemi specifici. Si tratta di un ragionamento sviluppato essenzialmente sul supporto di descrizione classico, testuale e cartaceo. L'essenza del problema che le differenti commissioni si sono poste è stata però la possibilità di scambiare le informazioni, che è anche il nodo centrale della costruzione dei sistemi di catalogazione informatica. Così anche la struttura a livelli delle descrizioni archivistiche si può legare alla costruzione multilivello dei programmi di archiviazione di ultima generazione.

L'aspetto trascurato in tutto questo processo è quello che ormai la tecnologia è in grado di riprodurre ed organizzare i contenuti stessi dell'archivio, mentre la semplice immissione on-line delle descrizioni archiviste determina la diffusione delle informazioni auspicata nella stesura delle due normative internazionali. Il problema rappresentato dall'applicazione al si-

¹⁵ La traduzione italiana delle ISAD (G), *op. cit.*

stema digitale di questi standard globali è quindi che saranno sempre necessariamente in ritardo rispetto alle trasformazioni tecnologiche. Le norme di descrizione si trovano di nuovo indietro rispetto a problemi come il trasferimento degli stessi contenuti.

Un archivio visuale

In relazione ai processi produttivi, i problemi che gli archivi affrontano in questi anni corrispondono a quelli della comunicazione. I contenuti archivistici sono informazioni e come tali nella loro edizione digitale si trovano collocati in un settore della produzione culturale sottoposto a forti pressioni dalle trasformazioni dell'organizzazione sociale. Da un lato gli archivi digitali seguono la sorte del mercato della comunicazione, dall'altro il loro contenuto viene diffuso in conformità alle nuove forme di comunicazione. Si tratta di un processo che sposta definitivamente l'attività di elaborazione degli archivi digitali sul piano dello studio delle modalità di fruizione. Sul piano economico, il cambiamento nella gestione del patrimonio pubblico in atto dalla fine degli anni Settanta ha portato ad inquadrare anche il patrimonio archivistico pubblico nella dinamica della fornitura di servizi¹⁶. Il dibattito sul nuovo modello statale presuppone che l'idea dell'accesso alle risorse archivistiche corrisponda a quella dell'accesso telematico commerciale, quindi presupponga dei requisiti, un'iscrizione e un canone. In questo quadro tutti i progetti di conversione digitale di archivi sono sottoposti al principio della possibilità di vendita dei contenuti. Le principali esperienze di conversione digitale in Europa sono state guidate finora da esperimenti che si prefiggevano anche lo scopo di verificare la possibilità di far diventare l'accesso ai prodotti digitali la principale fonte di sostentamento degli archivi storici. Si tratta di un problema che appartiene agli archivi tradizionali, schiacciati tra esigenze di sopravvivenza economica e necessità di investimenti tecnologici. Un problema la cui soluzione è però rappresentata dalla fornitura di servizi digitali, vincolata quindi dalle forme e dai costi della comunicazione tecnologica. La maggior parte degli archivi digitali non può prescindere dalle modalità di organizzazione dei risultati offerta dai principali software di creazione di database. Questo per i costi che comporterebbe la programmazione specifica di nuovi programmi informatici o di nuovi supporti di visualizzazione. Il risultato incide spesso sulla struttura degli archivi o sulla possibilità di visualizzarne l'organizzazione d'insieme. Si pone quindi il tema dell'invenzione degli archivi, il cui senso però non è nuovo sul piano delle trasfor-

¹⁶ Tra gli innumerevoli interventi sulla trasformazione della finanza pubblica e dell'organizzazione dello stato Arend Lijphart, *Le democrazie contemporanee*, Bologna, Il Mulino, 1988; Mauro Magatti (a cura di), *Azione economica come azione sociale*, Milano, Franco Angeli, 1993; Andrea Monorchio (a cura di), *La finanza pubblica italiana dopo la svolta del 1992*, Bologna, Il Mulino, 1996.

mazioni storiche, non è la prima volta cioè che gli archivi vengono rimodulati in formati e strutture nuovi considerati più funzionali per le forme di comunicazione del tempo. Gli archivi come produzione sociale sono sempre stati sottoposti alle finalità d'uso e trasformati in conseguenza di queste. Il rischio principale che l'attuale cambiamento comporta risiede però nella possibilità che l'organicità dei contenuti archivistici venga spezzata in favore delle possibilità di vendita di porzioni di testi o di immagini.

Uno dei processi che generalmente sintetizza nel dibattito recente le trasformazioni nei processi comunicativi è l'uso prevalente di immagini. Lo sviluppo della tecnologia adottata per le reti sta portando ad una sostanziale equivalenza dei metri di comunicazione sul piano dei prodotti. Diventa cioè sempre più facile trasferire testi, immagini, video e audio di qualità pari agli altri strumenti di comunicazione tramite le reti telematiche. Da questo processo è derivata una commistione progressiva dei linguaggi adottati che sembra privilegiare le forme della comunicazione visiva. Il ricorso ad una comunicazione che si svolge necessariamente in conformità a formule di raccolta di messaggi visuali sconvolge però il normale assetto della comunicazione archivistica. In questo quadro l'elaborazione di novità è sottoposta alle possibilità materiali di realizzazione. Il grande problema dello sviluppo di nuovi archivi è proprio la comunicazione visuale, perché i prodotti visuali hanno un pubblico più vasto di quello degli archivi tradizionali. Esistono però solo pochi tentativi di spostare la progettazione di archivi sul piano dello studio di nuove forme di comunicazione, così come esistono poche esperienze di storie per immagini che non siano riduzioni semplicistiche e spesso con una visione manualistica¹⁷. La progettazione di una sala studi visuale potrebbe rappresentare una delle soluzioni che la comunità archivistica dovrà cercare nei prossimi anni.

SALVO TORRE

Bibliografia

- BUONORA PAOLO, *Digitisation of european cultural heritage*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", LX, 1, 2000, pp. 73-82.
- CARUCCI PAOLA, *Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione*, Roma, La Nuova Italia, 1987.
- FRANCO VINCENZO, *Programmi di digitalizzazione di fonti documentarie*, in http://www.archiviodistato.firenze.it/atti_map/franco.htm
- GRUPPO DI LAVORO PER LA REVISIONE E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE «ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI», *Riprogettare «Anagrafe». Elementi per un nuovo Sistema Archivistico Nazionale*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", LX, 2, 2000, pp. 373-454.

¹⁷ Tra i pochi esempi innovativi il sito www.histoire-image.org/

GUERCIO MARIA, *Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale*, Roma, Carocci, 2002.

HORSMAN PETER, *Metadata: concetto archivistico o territorio informatico?*, in “Archivi & Computer”, I, 2001, pp. 35-43.

INTERPARES.ORG, *Report of the preservation task force*, in <http://www.interpares.org>

LODOLINI ELIO, *Gestione dei documenti e archivistica; A proposito della convergenza di discipline*, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, L, 1990, pp. 85-117.

RICCI MASSABÒ ISABELLA, *L'archivistica e la rete*, in “L'indice dei libri del mese”, maggio 2000 - Dossier n. 4; disponibile anche in <http://lastoria.unipv.it/dossier/massabo.htm>

<http://www.archive.org>

<http://gallica.bnf.fr/>

<http://histoire-image.org/>

<http://www.iccd.beniculturali.it/servizi/banchedati7.html>

<http://www.interpares.org>

<http://www.nara.gov>

L'ARCHIVIO DELLA CAPPELLA PALATINA DI PALERMO.

L'inventario che qui si presenta si riferisce a un nucleo di documentazione pervenuto, non ordinato, all'Archivio di Stato di Palermo negli anni '70 del Novecento¹. I 211 pezzi descritti nelle pagine seguenti non costituiscono un fondo completo e unitario; fanno parte, con molta probabilità, del più corposo archivio conservato presso la Cappella Palatina e, come quello, sono testimonianza delle attività temporali e spirituali dell'Ente². La documentazione copre un arco di tempo che va dal XVII secolo ai primi del Novecento. La maggior parte consta di carte sciolte, per lo più di epoca recente, ma è presente anche un certo numero di volumi rilegati; pochi, invece, i registri. Hanno condizionato il lavoro e le scelte compiute in fase di riordinamento la quasi totale mancanza di serie omogenee riconoscibili o di indicazioni che rimandassero con certezza a una collocazione originaria, nonché il cattivo stato di conservazione di molti volumi: in diversi casi, dei carpettoni originari erano rimaste solo le copertine, mentre alcuni atti sono poco o per nulla leggibili, perché danneggiati dall'umidità e, in parte, compattati. Benché, in generale, il criterio fondamentale sia stato quello cronologico, si è tenuto conto anche della tipologia e del contenuto della documentazione, in particolare laddove, in presenza delle non frequenti intitolazioni e numerazioni originarie, si è creduto di riconoscere una volontà ordinatrice. Ci si riferisce, a questo proposito, alle annotazioni sulle copertine e alle etichette, dalle più antiche (pendenti, di cartone o di metallo) a quelle più recenti, di tipo adesivo. Si sono pertanto costituiti quattro raggruppamenti: *Documenti di cancelleria 1818-1846*, *Documenti di cancelleria 1846-1879*, *Secoli XVII-XIX*, *Calascibetta 1800-1829*. Al fondo è stata comunque attribuita una unica numerazione progressiva, da 1 a 211.

I primi 77 pezzi, di piccola dimensione, raccolti sotto il nome di *Documenti di Cancelleria 1818-1846*, oltre ad essere omogenei nella veste este-

¹ Nella *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani* (III, Roma 1986, voce Archivio di Stato di Palermo, p. 342), il fondo è inserito con la denominazione "Delegazione della Cappella Palatina".

² V. MAZZOLA, *L'archivio della Cappella di San Pietro nel Real Palazzo di Palermo*, in *Archivio Storico Siciliano*, s. IV, XVII-XVIII (1991-1992), pp. 59-87. Oltre all'affinità esteriore nonché contenutistica delle carte, una ulteriore conferma dell'appartenenza della documentazione al fondo conservato presso la Cappella Palatina è rappresentata dalla presenza, all'interno della busta n. 109, dell'Indice dei "Documenti della Capella Palatina", tomo 69 (dal 1841 al 1850) e tomo 71 (dal 1848 al 1859), volumi facenti parte dell'archivio tuttora in possesso della Cappella (cfr. *L'archivio*, cit., p. 70).

riore e nella natura degli atti, presentavano, con l'unica eccezione del n. 2, una numerazione progressiva originaria (indicata nell'inventario). Anche all'interno i fascicoli, presi in esame singolarmente, risultavano numerati. Il secondo raggruppamento (dal n. 78 al n. 93, *Documenti di Cancelleria 1846-1879*), composto per lo più da volumi rilegati, prende nome dalle intitolazioni originarie di 13 dei 16 volumi che lo compongono e contiene documentazione di tipologia analoga alla precedente (da qui l'attribuzione della stessa denominazione anche al primo gruppo). Segue un centinaio di unità, complessivamente eterogenee per dimensione, aspetto e natura degli atti, che coprono circa due secoli (*Secoli XVII-XIX*, nn. 94-190). Infine, l'ultimo raggruppamento (*Calascibetta 1800-1829*, nn. 191-211) comprende 21 buste di argomento vario, ma tutte riguardanti la medesima località. All'interno di ciascun raggruppamento, comunque, è stata rispettata la successione cronologica.

Si accenna brevemente al tipo di atti presenti nel fondo.

Sotto la denominazione di "documenti di cancelleria" rientrano pratiche riguardanti sia i religiosi che i fedeli. Si tratta, per lo più, di *lettere dimissoriali* per il conferimento di ordini e cariche religiose, di *pagelle di incardinazione*, incartamenti attestanti lo stato libero, di *celebratorie* per "novelli" sacerdoti (*ad annum o ad libitum*), di documentazione riguardante la costituzione del patrimonio ecclesiastico. In particolare, le pratiche relative al rilascio delle *dimissorie* consistono, di solito, in suppliche dell'interessato e in attestati ("fede di buoni costumi", "fede di non essere stato inquisito", "fede di frequenza dei sacramenti e dell'assistenza alla chiesa", certificati di idoneità agli esami³); qualora sia stata necessaria la dispensa pontificia, il fascicolo generalmente contiene il relativo breve. Tra gli atti di attestazione dello stato libero si annoverano: lettere *rogatorie* al Vicario generale della diocesi per la richiesta delle tre denunce e lettere ordinarie dirette ai parroci per la pubblicazione delle stesse; fe di libertà, attestati di battesimo e di domicilio; elenco dei testimoni e lettere testimoniali comprovanti lo stato libero; lettere osservatorie della dispensa pontificia; giuramento suppletorio degli sposi⁴. Generalmente, gli atti sono raccolti in fascicoli contenenti la cosiddetta "documentazione intermedia" e recanti le annotazioni relative alla spedizione del documento finale: "*Expediantur litere dimissoriales*", ad esempio; e ancora "*Fuere expedite ...*", annotazioni accompagnate dalla data e dalla sottoscrizione del Vicario Generale.

Il terzo raggruppamento (volumi 94-190) comprende documentazione concernente l'amministrazione della Cappella Palatina, corrispondenza⁵

³ Nell'"Elenco dei documenti da presentarsi da coloro che trovandosi ascritti al servizio delle Regie chiese domandano di venire promossi ai sagri ordini" (*Inventario*, n.170), e nell'"Elenco dei documenti da presentarsi nella Cancelleria del Regio Vicariato Generale della Real Cappellania Maggiore in Sicilia ..." (*Inventario*, n. 174), sono annoverate tutte le certificazioni da produrre, "per la tonsura ed ordini minori", "pel Suddiaconato", "pel Diaconato", "pel Presbiterato".

⁴ "Elenco degli atti ... riguardanti al matrimonio *per verba de futuro* e dei diritti che si dovranno esigere dal Cancelliere" (*Inventario*, n. 176).

⁵ La corrispondenza si svolge, per lo più, tra varie istituzioni militari religiose dell'isola aggregate

(generalmente indicata con l'espressione "Amministrazione corrente", in considerazione dell'intitolazione originaria del vol. 190, "Archivio corrente"), provvedimenti del Vicariato Generale di Sicilia o della Regia Cappellania Maggiore con sede a Napoli⁶ (la denominazione di "Uffici del Vicario Generale" e "Uffici del Cappellano Maggiore" è originaria), lettere con intestazione di diversi Ministeri (originaria anche l'intitolazione di "Ministeriali"⁷) e organi amministrativi centrali e non⁸, atti di cancelleria, documenti contabili e scritture di vario genere. Ad esempio: ordinazioni, nomine, promozioni; certificati, incartamenti relativi a concorsi; inventari di beni; censimenti; regolamenti, ordini, relazioni, verbali; cautele, apoche, bilanci, note di spese e di entrate, conti, fatture; mesate, richieste e autorizzazioni di pagamenti; atti di vendita, transazioni, concessioni enfiteutiche, carte processuali; lasciti testamentari; minutari; inoltre, note relative alle rendite della Cappella, autorizzazioni e attestazioni di spese in occasione di festività religiose, per l'acquisto di arredi sacri e per le riparazioni dei mosaici; annotazioni sul personale; notizie di carattere storico. Gli atti riguardano diverse località siciliane che rientrano nella giurisdizione della Cappella; si distingue una decina di pezzi relativi alla chiesa di S. Giovanni Battista nel Castello a Mare di Palermo.

Di tipologia analoga alla precedente la documentazione contenuta nella ventina di buste riguardanti Calascibetta, che coprono pressochè uniformemente l'intero arco del XIX secolo e i primi anni del XX.

Non sembra privo di interesse accennare alle vicende, anche amministrative, della Cappella, riportando le notizie contenute in relazioni e memoriali (elaborati, evidentemente, in diverse occasioni), conservati nell'archivio stesso dell'Ente. Una "*Nota illustrativa della tabella organica del personale ecclesiastico e laico della Real Cappella*" (*Inventario*, n. 182) informa come, testimoniata da un privilegio del 1132, l'erezione a Parrocchia risalga all'arcivescovo Pietro di Palermo, in conformità al volere di Re Ruggero⁹. Oggetto di onori e privilegi da parte dei sovrani normanni, svevi, angioini e

a siti di pertinenza della Corona (cfr. *Appendice*), il Regio Vicario Generale della Cappellania Maggiore nel Regno di Sicilia, il Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie, i Vicari foranei.

⁶ Nel corso del XIX secolo rivestono la carica di Vicario Generale, tra gli altri, B. Chiramonte, P. India, E. Turrisi, V. Lello, R. Bentivegna; quella di Cappellano Maggiore, A. Airolti, G. M. Gravina e P. Naselli.

⁷ In qualche busta si trova una rubrica alfabetica in cui le pratiche sono distinte per tipologia: le *ministeriali* sono contrassegnate con la lettera "L", gli *uffici* dalla lettera "C".

⁸ Ad esempio, l'Amministrazione Generale della Real Casa e dei Siti Reali; il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti del Regno d'Italia; il Ministero delle Finanze; la Luogotenenza Generale dei Domini al di là del Faro; il Delegato della Regia Monarchia e Apostolica Legazia; l'Economato Generale dei Benefici Vacanti; il Commissario della SS. Crociata; il Comando Generale delle Armi in Sicilia; la Direzione dei Rami e Diritti Diversi, il Consiglio degli Ospizi e l'Intendenza di Caltanissetta.

⁹ Il diploma originale fa parte del Tabulario conservato presso la Cappella Palatina e reca il n. 3 nell'inventario per registi compilato da Vincenza Mazzola, funzionario della Soprintendenza Archivistica per la Sicilia.

aragonesi, sotto gli Austriaci la Cappella conobbe un periodo di decadenza, che durò quasi due secoli, fino a quando, cioè, Filippo II, con decreto del 1586, non ebbe dato inizio alla riorganizzazione del clero, regolamentandone il numero, la nomina, le promozioni e le rendite. L'esempio fu seguito dai successori Filippo III (1612), Filippo IV (1639), Vittorio Amedeo (1714). "E d'allora ad oggi sino all'amato Sovrano felicemente regnante la Real Cappella non è venuta meno all'antico splendore. Il Regio Clero Palatino, infatti, nel suo attuale ordinamento in rapporto al numero, alla dignità e agli uffici riproduce e riafferma ... le antichissime disposizioni e i sovrani provvedimenti di Re Ruggero fondatore e dei suoi immediati successori". Ad esempio, la qualifica di Ciantro si trova già al tempo di Guglielmo I (1154-1166), mentre l'istituzione dei Canonici in numero di 12 risale a un decreto di Carlo d'Angiò del 1274. Indicazioni precise sul numero dei Beneficiali si hanno non prima del 1612, anno nel quale Filippo III porta a otto il numero dei Corodati e a sei quello dei Diaconi. In un documento del 1587 si fa menzione di un Cerimoniere; divengono due in occasione della riorganizzazione del personale ecclesiastico della Cappella attuata a seguito di sovrane disposizioni nel 1714. Nello stesso anno vengono istituiti due sacristi, l'uno col titolo di "maggiore" e l'altro col titolo di "aiutante" (divenuti successivamente Prefetto di Sacristia e Prefetto di Chiesa). Con Reale Dispaccio del 2 novembre 1807 Ferdinando III istituì un corpo distinto di venti Chierici; nello stesso documento si fa riferimento all'esistenza di una scuola nella Cappella, che "doveva servire pe' chierici distinti, che non avessero compiuto il corso delle umane lettere. In seguito essa servì pe' chierici secondari..."¹⁰.

Per quel che riguarda la gestione del personale della Cappella, si legge ancora nella citata *Nota illustrativa*: "Al governo temporale del R. Clero Palatino presiede il R. Delegato in sostituzione del Cappellano Maggiore. La sua nomina è regolata dal Concordato concluso nel 1886 tra i due Ministeri della Real Casa e quello dei Culti. In tale Concordato all'art. 1 è detto: *Restano intatte ed impregiudicate le prerogative e i diritti della Real Corona concernenti l'istituzione della Cappellania Maggiore di Napoli e di Sicilia, e la relativa giurisdizione. La provvista del titolare delle medesime o del Delegato spetterà al Signor Ministro Guardasigilli ... previo accordo col Ministero della Real Casa*"¹¹.

Non mancano indicazioni relative al patrimonio della Real Cappella, la cui ricostruzione (dopo una fase di decadenza) si deve a Filippo II di Spagna, su suggerimento, sembra, del viceré Marco Antonio Colonna, il quale avrebbe proposto di far uso "di spogli e frutti di chiese vacanti". Nel 1586 viene così costituita una rendita di scudi 3500 a favore della Cappella, rendita successivamente accresciuta da Filippo III, Filippo IV e Vittorio Amedeo. Originariamente pagata dall'Economato Generale dei Benefici Vacanti, tale

¹⁰ La costituzione di un corpo di chierici secondari in numero di 13 (10 ordinari retribuiti e 3 soprannumerari) è regolata da disposizioni del novembre 1807 e del gennaio 1842.

¹¹ Si veda anche un documento del 30 gennaio 1876 (*Inventario*, n. 189).

rendita fu in seguito erogata dall’Azienda Gesuitica, quindi dalla Tesoreria Generale, infine dalla Tesoreria Provinciale¹².

Dalla documentazione contenuta nella busta n. 108 si ricavano alcune informazioni circa le pertinenze della Cappella Palatina, in maniera particolare per quel che riguarda il feudo di Scopello¹³, assegnato dall’imperatore Federico II alla Ciantria della Cappella con diploma del 1220. In precedenza, il re Ruggero aveva trasferito personale, beni e sacre funzioni dalla chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio alla Cappella del Palazzo Reale. La concessione del feudo da parte dell’imperatore doveva fungere da ricompensa per la perdita di *sacra vasa aurea et argentea* (parte dei beni aggregati al patrimonio della Real Cappella) sottratti dallo stesso imperatore per finanziare la guerra contro i Turchi. Nel 1434 il re Alfonso “*S. Marie de Admirato ecclesiam regiam... per privilegium ... dismembravit seu separavit ab antiqua unione cantorie regii Palatii, hac tamen conditione, ut Scupelli feudum pro cantore remaneat*”. Successivamente il feudo “fu dato in enfiteusi al conte di S. Colomba, che lo passò in dote alla figlia impalmata a Giacomo Fardella Principe di Paceco”. Infine, con contratto di vendita, la proprietà del feudo fu trasferita dagli eredi del principe Fardella alla Real Commenda della Magione, e, con essa, l’obbligo del pagamento di un canone di 50 onze annuali.

Da annoverare, tra le altre rendite della Cappella Palatina, onze 200 dal feudo di Accia, concesso in enfiteusi al Marchese di S. Isidoro, nonché “*ab aliis diversis personis iure census super diversas domus et territoria uncias trigintaquattuor*”¹⁴.

Per concludere, qualche cenno ad atti che contengono riferimenti all’attualità o che trattano materia non strettamente amministrativa. Un documento del 20 maggio 1863 (*Inventario*, n. 165) ha per oggetto la “concessione al Museo di Palermo di talune antichità”, tra cui si annoverano una iscrizione araba e un capitello normanno. Probabilmente alla medesima iscrizione si fa riferimento nel fascicolo “Affari diversi” all’interno della busta 188, dove si conserva anche un appello a stampa dell’Arcivescovo di Palermo per una colletta a favore dei danneggiati dall’ultima eruzione dell’Etna

¹² Alla fine della citata Nota: “N. B. Per la Real Cappella è importantissimo il: *Tabularium Regiae ac Imperialis Capellae Collegiatae Divi Petri in Regio Panormitano Palatio Ferdinando II Regni utriusque Siciliae Regis iussu editum ac notis illustratum*. Panormi, ex Regia Tipografia, MDCCCXXXV [L. GAROFALO]. Da qui sono tratte buona parte delle notizie che qui si danno”.

¹³ “Carte della Magione su l’ex feudo di Scopello”; “Notizie trascritte dall’opera *Sicilia Sagra* dell’abate Rocco Pirri intorno all’exfeudo di Scopello posseduto dalla Ciantria della chiesa di S. Pietro nel Real Palazzo soggetto al peso di pagare al Cianro della detta Real Cappella onze cinquanta annue per ragion di canone *iure proprietatis*”. Con la trascrizione delle pagine del Pirri, sono riportate le parole del Fazello (dalla “*Storia di Sicilia*, Deca prima, cap. 8”, cfr. T. FAZELLO, *Storia di Sicilia*, trad. A De Rosalia, I, Palermo 1990, prima deca, libro ottavo, cap. unico *La città di Palermo*, p. 385) relativamente all’origine della concessione del feudo di Scopello alla Ciantria della Real Cappella. Le versioni dei due autori concordano.

¹⁴ Cfr. anche: “Elenco delle pertinenze acquisite dalla Cappellania Maggiore nel corso dei secoli a partire dal 1148” (*Inventario*, n. 170).

(31/05/1886), nonché la partecipazione del Capitolo della Cappella al cordoglio per i caduti di Dogali.

Un carteggio tra il sacerdote G. Cangemi Terasona – consegnatario del Tesoro della Cappella Palatina – e l'Amministrazione della Real casa (*Inventario*, n. 189), riguarda la sicurezza del Tesoro stesso; dal carteggio si ricava che alla Cappella erano stati affidati anche gli oggetti d'oro e d'argento provenienti dalle sopresse parrocchie del Castello a Mare, di S. Giacomo e di S. Paolo. Ancora, un registro (*Inventario*, n. 96) di cc. 115 contiene l'elenco delle case di proprietà della corona a Palermo e Messina ("*cassas propias que la Corte tiene nel quartel ordinario de los Espanoles*"), sulle quali la stessa riscuote, da chiese e privati, un canone annuale. Per ogni casa o corpo di case, di cui è sommariamente tratteggiata la pianta, sono indicati oltre al proprietario, l'affittuario, l'importo del canone, la destinazione. Sono presenti annotazioni del tipo: "*La una destas cassas es un almagazen donde estan mugeres biudas de soldados diffuntos*", oppure ancora "*Relacion de las cassas del quartel de S. Ana que han servido y sirven para alojamiento de la Infanteria espanola...*". Non manca ovviamente corrispondenza riguardante la conservazione e la manutenzione dei mosaici della Cappella (*Inventario*, n. 165; n. 170; n. 181; n. 188).

Infine, un particolare curioso. All'interno della busta n. 164, tra i documenti del 1847 e quelli del 1849, è inserito un foglietto che porta la seguente annotazione: "1848 - manca la corrispondenza perché epoca della rivoluzione". Ancora, dopo gli atti datati 1860, si trova un appunto analogo: "Manca 1861 e 1862 perché rivoluzione".

FRANCESCA BURGARELLA

DOCUMENTI DI CANCELLERIA
(1818-1846)

Numero	Oggetto	Anni	Note
1	Documenti di cancelleria; 10 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali”, tramite cui religiosi quali chierici, suddiaconi, diaconi (Giacinto Mileti, Vincenzo Galluzzo, Placido Rundo, Filippo de Luca, Giovanbattista Asta, Francesco Colonna, Domenico Palermo) acquisiscono ordini più elevati.	1818 (apr-giu)	Numero d’ordine originario: 2 Chiesa: S. Giacomo dei Militari di Palermo.
2	Documenti di cancelleria; 15 fascicoli. Per lo più “pagelle” con le quali alcuni religiosi (Sebastiano Ferraguto, Domenico Altadonna, Antonino Salvo, Andrea Zanghì, Domenico Pignato, Sigismondo Pagano, Gaetano Procopio) vengono destinati – con titolo di vicario, chierico, scolare etc. – a chiese e cappelle di istituzioni militari.	1818 (giu-ago)	Chiese: chiesa dell’Ospedale Militare, chiesa del Castello della Brucola (Augusta); chiesa del Forte del Castellaccio, Cappella Palatina (Messina); chiesa del Castello di Capopassero; S. Giacomo dei Militari di Palermo. Molte carte sono rovinare dall’umidità.
3	Documenti di cancelleria; 17 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali”, tramite cui religiosi (Giliberto da Calascibetta, Giuseppe De Brun, Tommaso Aricò, e altri) acquisiscono ordini più elevati (suddiaconato, presbiterato), e “pagelle” di destinazione di religiosi (Domenico Frigone, Sebastiano Coglitore, e altri) – con titolo di chierico, sacrestano, sacerdote – a chiese e cappelle di istituzioni per lo più militari.	1818 (ago-set)	Numero d’ordine originario: 4 Chiese: chiesa dei forti Garzia e Vittoria, chiesa dell’Ospedale Militare e chiesa della Brucola di Augusta; Chiesa del forte della Cittadella di Messina. Molte carte sono state rese illeggibili dall’umidità.
4	Documenti di cancelleria; 19 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali”, tramite cui religiosi, soprattutto suddiaconi e diaconi (Luigi Pettinato, Placido Rundo, Giovanbattista Cappello, Giacinto Mileti, Antonio Pasciuta, Luigi Tripiciano, Carmelo Marotta, Giuseppe Cannavà, Giovanbattista Asta) acquisiscono ordini più elevati.	1818 (set-dic) 1819 (gen-feb)	Numero d’ordine originario: 5 Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari (Palermo); chiesa di Torre Avolos, chiesa della Brucola e chiesa dei forti Garzia e Vittoria ad Augusta; cappella di S. Barbara nel Castello di

- Milazzo; chiesa di Capopassero.
- 5 Documenti di cancelleria; 8 fascicoli, tra cui “lettere dimissoriali” per il conferimento a religiosi (Nicolò Cicio, Giuseppe Arancio, Placido Rundo, Antonino Pasqua) di ordini più elevati, e “incartamenti della costituzione ossia passaggio del patrimonio” di ecclesiastici assegnati a istituzioni religiose. 1819 (feb-mar) Numero d’ordine originario: 6
Chiese: Cappella Palatina e S. Giacomo dei Militari di Palermo; chiesa del Castello Maggiore di Augusta; Cappella Palatina di Messina.
- 6 Documenti di cancelleria. 4 fascicoli: due riguardano la “costituzione del clerical patrimonio” di religiosi (Salvatore Strazzulla, Teodoro Martelli) assegnati a istituzioni militari; uno è relativo alla “dissessoria” – interruzione temporanea del servizio – accordata al sacerdote Raimondo Flaccavento per la durata di 4 mesi; l’ultimo concerne un procedimento per bigamia (a carico del maggiore Domenico Sesti). 1819 (agosto) Numero d’ordine originario: 8
Chiese: chiesa del Castello della Brucola e chiesa dell’Ospedale Militare (Augusta).
- 7 Documenti di cancelleria. 7 fascicoli, dei quali cinque sono relativi a “lettere dimissoriali”, per il conferimento a religiosi (Gaspere Manusia, Giuseppe La Torre, Antonino Pasqua, Giuseppe Soffia, Giuseppe Le Donne) di ordini più elevati; i restanti due riguardano la “costituzione del clerical patrimonio” di Giuseppe Le Donne e Stefano Puglisi. 1819 (ago-ott) Numero d’ordine originario: 9
Chiese: Cappella Palatina di Palermo; chiesa di Capopassero; cappella di Torre Avolos (Augusta); Cappella Palatina di Messina; chiesa del Castello di Milazzo.
- 8 Documenti di cancelleria. 10 fascicoli, tra cui “pagelle” di incardinazione, documenti relativi alla “costituzione del patrimonio” e “lettere dimissoriali” per il conferimento di ordini più elevati a religiosi, chierici, suddiaconi, diaconi (Tommaso Piacente, Salvatore Strazzulla, Francesco Frixa, Giuseppe Le Donne, Nicolò Cicio, Gaetano Garai, Sebastiano Motta, Raffaele Carbonaro). 1820 (feb-mag) Numero d’ordine originario: 11
Chiese: S. Giacomo dei Militari e chiesa di S. Maria della Vittoria nell’Arsenale al Molo (Palermo); chiesa del Castello Maggiore e chiesa del Castello della Brucola (Augusta); chiesa di S. Barbara nel Castello di Milazzo.
- 9 Documenti di cancelleria; 10 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” per il conferimento a religiosi, chierici, suddiaconi, diaconi (Angelo Battaglia, Tommaso Piacente, Gaspere Manugia, Giovanni Dazzo, Giuseppe Dazzo) di ordini più elevati. 1820 (mag-lug) Numero d’ordine originario: 12
Chiese: chiesa della Brucola e cappella di Torre Avolos (Augusta); S. Giacomo dei Militari (Palermo); chiesa del castello di Pachino ossia Capopassero; cappella del Real Sito della Ficuzza.

- 10 Documenti di cancelleria; 13 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” per il conferimento di ordini più elevati a religiosi, chierici, suddiaconi, diaconi (Gaetano Anca, Nicolò Cicio, Giuseppe Le Donne, Giovanbattista Cappello, Stefano Puglisi, Sebastiano Motta, Sebastiano Siracusa). 1820 (set-dic) 1821 (gennaio) Numero d’ordine originario: 13
Chiese: Cappella Palatina di Palermo; chiesa del Castello Maggiore, chiesa del Castello della Brucola, chiesa dell’Ospedale Militare e chiesa di Torre Avolos (Augusta); chiesa del Castello di Milazzo.
- 11 Documenti di cancelleria; 13 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” per il conferimento a religiosi – chierici, suddiaconi, diaconi (Teodoro Martelli, Angelo Battaglia, Giovanni D’Azzo, Raffaele Carbonaro, Stefano Puglisi, Domenico D’Avola) – di ordini più elevati. 1821 (mar-lug) Numero d’ordine originario: 14
Chiese: Cappella Palatina e chiesa di S. Maria della Vittoria nell’Arsenale al Molo (Palermo); chiesa del Real Sito di Ficuzza; cappella dell’Ospedale Militare di S. Giacomo (Augusta); chiesa del Castello di Capopassero.
- 12 Documenti di cancelleria. 14 fascicoli, tra cui “lettere dimissoriali” per il conferimento a religiosi (Edoardo Impallomeni, Domenico Bartoli, Salvatore Strazzulla, Francesco Frixia, Raffaele Carbonaro, Gaetano Anca) di ordini più elevati; due incartamenti relativi all’attestazione dello stato libero (per il matrimonio tra Pasquale Citrolo con Anna Maria Gullo e tra Domenico Capra e Santa Tantillo); uno riguarda la “costituzione ossia passaggio del patrimonio” del chierico Edoardo Impallomeni. 1821 (set-ott) Numero d’ordine originario: 15
Chiesa: chiesa del Castello di Milazzo.
Alcuni fascicoli si presentano parzialmente danneggiati dall’umidità.
- 13 Documenti di cancelleria. 29 fascicoli, per lo più “lettere dimissoriali” - per il conferimento a religiosi (Sebastiano Siracusa, Sebastiano Motta, Giovanbattista Cappello, Gaetano Martelli, Teodoro Martelli, Giuseppe Bracco, Gaetano Anca, Gaetano Garai, Pietro Leonardo, Sebastiano Ferraguto, Giovanni D’Azzo) di ordini più elevati - e “lettere discessoriali” - tramite cui religiosi (Raimondo Flaccavento Guarino, Giacomo Laureano, Cesare Ferina, Tommaso Lo Iacono) ottengono l’interruzione temporanea del servizio - , nonché lettere attestanti lo “stato libero”, al fine di contrarre matrimonio (Rosaria Ripa, Erasmo Di Bella, Sigismondo Mantegna, Bartolomeo Gattuso). 1821 (dicembre) 1822 (feb-lug) Numero d’ordine originario: 16
Chiese: Cappella Palatina, chiesa della Maddalena del quartiere di S. Giacomo (Palermo); chiesa dell’Ospedale Militare, chiesa del forte di Torre Avolos, cappella dei forti Garzia e Vittoria e chiesa dell’Immacolata Concezione del Castello Maggiore della Real Piazza (Augusta).
N.B.: Lettera del Cappelano Maggiore del Regno delle Due Sicilie (datata 6 febbraio 1822), inviata al Vicario Generale Ciantro Chiaromonte.

- 14 Documenti di cancelleria. 11 fascicoli, la maggior parte relativi a “lettere dimissoriali” – per il conferimento a religiosi (Giovanbattista de Brun, Carmelo Galeoto, Sebastiano Motta, Sebastiano Siracusa, Edoardo Impallomeni, Giuseppe Castelli) di ordini più elevati; altri sono incartamenti attestanti lo “stato libero”, al fine di contrarre matrimonio (Rosaria Ripa e Gesualdo Cerra; Lorenzo Lanzafame e Grazia Caccamo); altri ancora riguardano la “costituzione del clerical patrimonio” di alcuni religiosi (Giovanbattista de Brun; Carmelo Galeoto).
- 1822 (ago-ott)
1823 (febbraio)
- Numero d'ordine originario: 17
Chiesa: S. Maria della Vittoria nell'Arsenale al Molo di Palermo.
- 15 Documenti di cancelleria; 18 fascicoli. Per lo più incartamenti (lettere ordinarie, rogatorie) riguardanti le procedure di attestazione dello “stato libero”, al fine di contrarre matrimonio (Raimondo Gebbia ed Eleonora Martino; Giorgio Stassi e Serafina Matraccia; Maria Cira Staropoli e Rosario D'Antoni; Epifania La Paglia e Salvatore Sgroppo; Francesca Mastropaolo e Giuseppe Parisi; Francesco Saverio Ragone e Rachele Bonocore) e “lettere dimissoriali” (Gaetano Garai, Giuseppe Bracco, Giovanbattista de Brun, Giuseppe Trimarchi, Carmelo Galeoto).
- 1823 (apr-ott)
- Numero d'ordine originario: 21
Chiese: Cappella Palatina, S. Maria della Vittoria nell'Arsenale al Molo (Palermo).
- 16 Documenti di cancelleria; 12 fascicoli. Per lo più incartamenti riguardanti le procedure di attestazione dello “stato libero”, al fine di contrarre matrimonio (Giovanni Anelli e Maddalena De Masi; Antonino Mazzara e M. Anna Rigoglioso; Angelo D'Angelo e M. Teresa Esposito; Francesco Vollaro e Giovanna Barbara Cordonier; Giacinto Bidulco e M. Teresa Fumari; Rosario Cosentino e Marianna “figlia d'ignoti parenti”; Anello Trapani e Carolina Baia).
- 1823 (nov-dic)
1824 (gen-feb)
- Numero d'ordine originario: 22
Chiese: S. Maria della Vittoria nell'Arsenale al Molo di Palermo; chiesa del Castello della Brucola (Augusta).
- 17 Documenti di cancelleria. 8 fascicoli riguardanti il “concorso per il vacante beneficio del Parrocato” nella chiesa di S. Ferdinando sita nel Castello di Termini; sette contengono documentazione riguardante i candidati (Girolamo La Cova, Antonino Ragona, Michele Bova, Paolo Sansone, Vincenzo La Cova, Rosolino Buttacavoli); quanto all'ultimo, si tratta del bando di concorso.
- 1824
- Numero d'ordine originario: 23
Chiesa: parrocchia di S. Ferdinando nel Castello di Termini.
N. B. I documenti relativi ai candidati sono copie autenticate in data 1 marzo 1824.
Antecedenti fino dal 1802.

- 18 Documenti di cancelleria. 9 fascicoli, relativi al “Concorso per parroco” nella chiesa di S. Ferdinando nel Castello di Termini. In particolare: elenco dei documenti originali presentati dai 6 concorrenti (Girolamo La Cova, Antonino Ragona, Michele Bova, Paolo Sansone, Vincenzo La Cova, Rosolino Buttacavoli); “casi canonico-morali” proposti dagli esaminatori; scritti svolti dai concorrenti sui predetti casi; relazione degli esaminatori.
- 1823 (dicembre) Numero d’ordine originario: 24
1824 (febbraio) Chiesa: parrocchia di S. Ferdinando nel Castello di Termini.
- 19 Documenti di cancelleria. 15 fascicoli, tra cui “lettere dimissoriali”, per il conferimento a religiosi (Giovannbattista De Brun, Nicolò Agnese, Luciano Mantegna, Giovanni Marino, Giuseppe Trimarchi, Francesco Faraci) di ordini più elevati, e documentazione per lo “stato libero” - lettere rogatorie e attestati - al fine di contrarre matrimonio (Salvatore Francesco Puglisi e Francesca Pecora; Pietro Paolo Corvaja e Aloisia Carolina Grasso; Domenico Scelsi e Salvatora Dello Spedale di Calascibetta; Gennaro Li Castro e Girolama Bavyn-Puglisi) e, nel caso di Ferdinando D’Arona, per l’arruolamento nel reggimento Real Borbone.
- 1824 (feb-mag) Numero d’ordine originario: 25
Chiese: Cappella Palatina, chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa Immacolata Concezione di Maria sita nel Castello Maggiore della Real Piazza (Augusta).
Qualche pagina presenta tracce di umidità.
- 20 Documenti di cancelleria. 17 fascicoli, soprattutto “lettere dimissoriali”, per il conferimento a religiosi (Domenico Pignato, Nicolò Agnese, Gaetano Arangio, Giovanni Marino, Francesco Faraci, Matteo Mantegna) di ordini più elevati, e documentazione per lo “stato libero” - lettere rogatorie, fedeli di libertà - al fine di contrarre matrimonio (Antonino Prinsivalli e Antonia Longo; Carmelo Prinsinzano e Maria Presutto; Luigi De Liso e Giuseppa Catrini; Pasquale Abecona e Francesca Fonte; Filippo Iudici e Giuseppa D’Atrio; Agostina Orlando e Giovanni Antonio Di Giorgio).
- 1824 (giu-dic) Numero d’ordine originario: 26
Chiese: S. Giacomo dei Militari di Palermo; chiesa della Brucola e chiesa del Real Castello (Augusta).
- 21 Documenti di cancelleria. 27 fascicoli, soprattutto “lettere dimissoriali”, per il conferimento a religiosi (Santo Vento, Francesco di Grazia, Francesco Martelli, Ferdinando Zuppello, Filippo Polara, Francesco Paolo Petracalvina, Pietrangelo Vita, Domenico Pani, Giuseppe Saraceno, Domenico Frigone,
- 1824 (dicembre) Numero d’ordine originario: 27
1825 (gen-ago) Chiesa: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari di Palermo; cappella del Castello di Milazzo; chiesa del Castello della Brucola (Augusta); chiesa

- Giuseppe Castelli, Giovanni Marino) di ordini più elevati, e documentazione per lo “stato libero” al fine di contrarre matrimonio (Raffaele Contratta e Apollonia Borrello; Raffaello Cataldo e Vincenza Pipitone; Angelo Marzucco e Genoeffa di Forti; Giuseppe Cusmano e Rosaria Fornelli; Pietro Donnarumma e Maria Crucefissa; Orazio Maria Pomarico e Rosaria Candela).
- 22 Documenti di cancelleria. 20 fascicoli, soprattutto incartamenti relativi al “processo dello stato libero”, generalmente al fine di contrarre matrimonio (Gaetano Abbate ed Eufemia Rappa; Giuseppe Magaletti e Rosa Bruno; Andrea Pravata e Antonia Li Basci; Carlo Tela e Maria Cosenza; Gioacchino Granfaghini e Agata Messina; Rosario Ferranti e Giovanna Di Marzo; Michele Foschi e Rosalia Garini; Giuseppe Florida e Anna Di Martino; Giuseppe Guarino e Maria Michela di Maria), e “lettere dimissoriali” (Giuseppe Trimarchi, Giuseppe Moschitto, Francesco Di Grazia, Paolo Di Grazia, Giuseppe Spotorno, Carlo Spotorno, Pasquale Smiraldi, Antonino Ponzio, Vincenzo Zuccherò) per il conferimento a religiosi di ordini più elevati.
- 1825 (mag-dic) Numero d'ordine originario: 28
1826 (apr-lug) Chiese: cappella Palatina di Palermo; chiesa del Real Sito di Ficuzza; chiesa dei forti di Garzia e Vittoria (Augusta). Qualche pagina è danneggiata dall'umidità.
- 23 Documenti di cancelleria. 6 fascicoli, uno raccoglie gli incartamenti relativi al giubileo del 1825. Altri due concernono il conferimento di ordini più elevati (“dimissoria”) a religiosi (Emmanuele Trainiti, Giovanni Cirino); uno riguarda il concorso all'alunnato nel seminario arcivescovile di Monreale, riservato ai chierici di Calascibetta; un altro è relativo al procedimento di attestazione dello “stato libero” di Saverio Ciarlone e Maria Currado. L'ultimo riguarda l'interruzione temporanea del servizio (“discessoria”) concessa ai religiosi Mariano Borghese, Concetto Lucchese e Salvatore Rosso.
- 1825 (dicembre) Numero d'ordine originario: 30
1826 (feb-ago) Chiese: Cappella Palatina di Palermo.
- 24 Documenti di cancelleria. 14 fascicoli, la maggior parte “lettere dimissoriali”, per il conferimento a religiosi (Francesco Tosia, Giuseppe Moschitto, Giuseppe Cannavà, Emmanuele Trainiti, Filippo Scaldara) di ordini più elevati, e documentazione per l'attestazione dello “stato libero” al fine di contrarre matrimonio
- 1826 (feb-giu) Numero d'ordine originario: 31
Chiese: Cappella Palatina, chiesa di S. Maria Maddalena (quartiere di S. Giacomo dei Militari) di Palermo; chiesa del Real Sito della Ficuzza;

- (due i matrimoni clandestini: Giuseppe Lo Piccolo e Antonio Merlo, entrambi relegati nel Castello di S. Giacomo a Favignana, con le sorelle Giuseppa e Vincenza Fioritta; Giorgio Orlando e Anna Maria Collune; Luigi Carboni e Maria Antonia Desiderato; Salvatore Taranto e Angela Maria Cimino; Gaetano Nasello e Maria Colajanni).
- 25 Documenti di cancelleria. 19 fascicoli, la maggior parte “lettere dimissoriali”, per il conferimento a religiosi (Armando Impallomeni, Felice Roxay, Gaetano Martelli, Francesco Tosia, Emmanuele Ingoglia, Filippo Scaldara) di ordini più elevati, e documentazione per l’attestazione dello “stato libero” al fine di contrarre matrimonio (Rosario Antoni e Rosa D’Amato; Giuseppe Arnone e Rosa Ferranti; Giuseppe del Gaudio e Maria Giovanna Testa; Gabriele De Viglia e Angela Barbalinga; Antonio di Annunzio e Maria Raffaella De Rosa; Pietro Garzella e Carolina Cantini). 1826 (giu-dic) Numero d’ordine originario: 32
Chiese: chiesa del Castello di Milazzo; chiesa dei forti di Garzia e Vittoria (Augusta); chiesa del Castello di Pachino; Cappella Palatina di Palermo.
- 26 Documenti di cancelleria; 16 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Giuseppe Aricò, Cesare Pasqua, Giuseppe Marullo, Luigi Arista, Armando Impallomeni); pratiche relative al “passaggio del sacro patrimonio” (Cesare Pasqua, Giuseppe Marullo); attestazioni dello “stato libero” (Luigi Bentivegna e Maria Concetta Franzone; Giovanni Cece e Rosalia Colletti); “dissessorie” (Giuseppe Pineda). Una pratica riguarda il “Concorso alla Cappellania Sagramentale di S. Antonio Àbate” di Calascibetta. 1827 (feb-mar) Numero d’ordine originario: 33
Un documento singolo è il certificato di povertà rilasciato a Emmanuele Pace dal Rettore del Collegio di Musica (sett. 1827).
N.B. Un fascicolo relativo a una stessa pratica è costituito da documenti legati insieme di datazione precedente (1755-1812).
- 27 Documenti di cancelleria; 18 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Liborio Passarelli, Giovanni Cirino, Carmelo Marotta, Luigi Arista, Gaetano Martelli) e incartamenti attestanti lo “stato libero” al fine di contrarre matrimonio (Giovanni Arista e Caterina di Bartolo; Antonio Pinelli e Caterina Pizzuto; Gennaro Billi e Michela Gaiangos; Raffaele Di Liso e Rosalia Pizzo). Tra gli altri, l’editto per il “Concorso all’ufficio di aiutante di Maestri di Cerimonie della Reale Cappella Palatina di questa capitale”. 1827 (lug-ott) Numero d’ordine originario: 35
Chiese: Cappella Palatina, chiesa del Castello a Mare (Palermo); chiesa del Castello Maggiore di Augusta; “chiese regie” di Siracusa.
Tracce di umidità su qualche pagina.

- 28 Documenti di cancelleria. Tra i 19 fascicoli – per lo più “lettere dimissoriali” (Francesco Paolo Petracalvina, Giuseppe Strazzulla, Carmelo Marotta, Pietro di Leonardo, Giovanni La Macchia) e incartamenti attestanti lo “stato libero” (Fortunato Petronzio e Caterina Tafusi; Luigi Villano e Margherita Monforte; Antonio Galati e Nunzia di Petrino; Salvatore Barresi e Rosalia Genova; Vincenzo De Cillis e Giovanna di Dio Vico) – il giuramento di fedeltà di monsignor Pietro India, nominato Vicario Generale del Cappellano Maggiore, a seguito della morte di Benedetto Chiaramonte, e l’editto di concorso per la Cappellania del Bagno de’ Servi di pena nel molo di Girgenti. 1827 (ago-dic) Numero d’ordine originario: 36
1828 (gennaio) Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari e S. Giovanni dei Tartari (Palermo); chiesa del Castello Maggiore (Augusta); cappella del Bagno de’ Servi (Girgenti); cappella del Castello di Milazzo. Tracce di umidità su qualche pagina.
- 29 Documenti di cancelleria. 11 fascicoli; oltre a “lettere dimissoriali” (Pietro Patti, Francesco Scaltrito, Luigi Arista, Emmanuele Pace), ad atti relativi al “passaggio del sacro patrimonio” (Pietro Patti, Emmanuele Pace, Francesco Scaltrito) e a documenti attestanti lo “stato libero” (Antonio Tribelli e Maria Terranova), vi sono gli incartamenti riguardanti il “concorso per due vacanti piazze di chierici distinti della Reale Cappella Palatina” e quelli concernenti la “causa nullitatis religiose professionis” di fra Lorenzo di Vittoria, frate cappuccino. 1827 (dicembre) Numero d’ordine originario: 39
1828 (gen-set) Chiese: chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa dei forti Garzia e Vittoria (Augusta); Cappella Palatina di Messina. Un fascicolo contiene documentazione più antica (dal 1815 al 1817).
- 30 Documenti di cancelleria; 19 fascicoli. Per lo più pratiche relative al rilascio di “lettere dimissoriali” (Francesco Scaltrito, Giuseppe Strazzullo, e altri), documenti attestanti lo “stato libero” (Bernardo Oliva e M. Grazia Allegra; Nunzia Garsella e Giovanni Gorgone; Carmelo Lelio e Rosalia Macaluso), “dissessorie” (Giacomo Lo Presti); un gruppo di incartamenti riguarda il “concorso alla piazza di secondo soprannumerario del maestro di cappella e dell’organista della R. Chiesa Palatina”. Inoltre: l’avviso per la colletta “pro quacumque necessitate” e quella “pro gratiarum actione”. 1828 (set-dic) Numero d’ordine originario: 40.
1829 (gen-feb) Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari, chiesa del Castello a Mare (Palermo); Cappella Palatina (Messina); chiesa del Castello di Milazzo; chiesa del Castello della Brucola (Augusta).
- 31 Documenti di cancelleria; 16 fascicoli. Oltre a “lettere dimissoriali” (Emmanuele Pace, Domenico La Motta, Francesco Scaltrito, Leonardo Puglia) e documentazione relativa allo “stato libe- 1829 (mag-set) Numero d’ordine originario: 42
Chiesa: S. Giacomo dei Militari (Palermo).

- ro” (Gaetano Lozzi e Carmela D’Urso; Gaetano Guglielmo e Maria Carolina Gioia; Pietro Mantegna e Giuseppa Agricola), un fascicolo riguarda le cautele dei pagamenti fatti “per la formazione dei Conti delle Madrici chiese di Calascibetta” – dal 1825 al 1827; un altro contiene un “editto relativamente all’istruzione di Teologia Morale da darsi a quei giovani ecclesiastici giusta le istruzioni del 1793 riguardanti le madrici chiese di Calascibetta”.
- 32 Documenti di cancelleria; 18 fascicoli. Per lo più incartamenti per lo “stato libero” (Vincenzo Di Filippi e Anna Oliva; Giuseppe Gordiano Ferrante e Maria Barbagallo; Pasquale Falduto e Concetta Greco; Michele Coppola e Marianna Schener; Giuseppe Guerriero e Francesca di Paola Bongiardino) e “lettere dimissoriali” (Luigi Scimonelli, Pietro Patti, Emmanuele Pace, Domenico Prato). In particolare: un fascicolo concerne un comunicato di monsignor India diretto al clero, relativamente al Giubileo del 1829; altri due fascicoli riguardano rispettivamente una colletta in occasione della partenza per Madrid dei sovrani e una colletta per il loro rientro a Napoli.
- 1829 (set-dic) Numero d’ordine originario: 43
1830 (gen-mar) Chiese: chiesa di S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa di Ustica; chiesa del Castello di Milazzo.
- 33 Documenti di cancelleria; 18 fascicoli. Per lo più incartamenti per lo “stato libero” (Luciano Crispo e Grazia Folisi; Giuseppe Ferraro e Maria Carmela Bezzi; Vincenzo D’Antonio e Giuseppa Minaccolo; Salvatore Sanfilippo e Maria Cocilovo; Salvatore Di Liberto e Benedetta Cutietta) e “lettere dimissoriali” (Francesco Scaltrito, Leonardo Puglia, Pietro Scaccia, Luciano Mantegna, Vito Ragona). Tra i fascicoli, un “avviso per la colletta pro pluvia”.
- 1830 (mar-giu) Numero d’ordine originario: 44
Chiesa: Real Sito della Ficuzza.
- 34 Documenti di cancelleria; 18 fascicoli. I più contengono documentazione attestante lo “stato libero” (Antonio Gennuso e Carmela Rabbiolo; Ignazio Riotta e Carmela Capizzi; Innocenzo Coleanni e Maria Russo) e “lettere dimissoriali” (Filippo Polara). Uno riguarda una colletta “pro quacumque necessitate”, un altro un editto di concorso per coprire posti di chierico presso la Cappella Palatina.
- 1830 (giu-dic) Numero d’ordine originario: 45
Chiese: Cappella Palatina di Palermo; chiesa del real Sito della Ficuzza.
Volume particolarmente danneggiato dall’umidità. Alcuni fascicoli sono illeggibili, molte pagine risultano compattate.

- 35 Documenti di cancelleria. 8 fascicoli, di cui tre riguardano “lettere dimissoriali” (Gioacchino Lo Turco, Filippo Polara), altri tre sono relativi alla “costituzione del sacro patrimonio” (Francesco Palamara, Giuseppe Spotorno, Gioacchino Lo Turco); uno contiene documentazione attestante lo “stato libero” (Luigi Dapice e Giovanna Cozzi); uno concerne l’“avviso per li funerali per l’accaduta morte del sommo Pontefice Pio VIII”.
- 1830 (nov-dic)
1831 (gennaio)
- Numero d’ordine originario: 46
Chiese: Cappella Palatina di Palermo.
Qualche pagina presenta tracce di umidità.
- 36 Documenti di cancelleria. 9 fascicoli, tra cui quattro riguardano “lettere dimissoriali” (Pietrangelo Vita, Salvatore Giordano, Francesco Venturelli, Giuseppe Spotorno), due sono relativi alla “costituzione del sacro patrimonio” (Pietrangelo Vita, Salvatore Giordano); altri due contengono documentazione attestante lo “stato libero” (Filippo Esposto e M. Teresa Di Giacomo; Filippo Tagliaferro ed Emmanuela Gioia); uno concerne una celebratoria per il sacerdote Domenico La Motta.
- 1837 (mag-giu)
- Numero d’ordine originario: 48
Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari di Palermo.
- 37 Documenti di cancelleria; 21 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Rosario Cambria, Salvatore Giordano, Pietrangelo Vita) e incartamenti relativi allo “stato libero”. Un fascicolo riguarda una colletta istituita in occasione di un contagio di colera.
- 1831 (ago-dic)
1832 (gennaio)
- Numero d’ordine originario: 49
Chiese: chiesa del Castello di Milazzo.
Molte carte, danneggiate dall’umidità, sono compattate; altre tendono a sbriciolarsi.
- 38 Documenti di cancelleria. 6 fascicoli; due sono relativi a “lettere dimissoriali” (Pietro Iacino), due riguardano il “passaggio del clerical patrimonio” (Pietro Iacino, Ignazio Cirrito); uno contiene incartamenti concernenti lo “stato libero” (Filippo Valle e Rosa Pastarelli). L’ultimo è una “pagella” spedita al sacerdote Emmanuele Calderano.
- 1832 (gen-mar)
- Numero d’ordine originario: 50
Chiese: chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa di Ustica.
- 39 Documenti di cancelleria; 12 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Ignazio Cirrito, Rosario Melita, Pietro Iacino, Salvatore Menissali) e incartamenti per lo “stato libero” (Francesco Birrittella e Rosa Napoli; Giuseppe Zappulla e Rosalia Regginella; Paolo Gilberto e Giuseppe Di Bella). In particolare: un fascicolo contiene l’“ordine relativamente alla colletta per lo contagio cholera morbus”; un altro la supplica della baronessa
- 1832 (apr-lug)
- Numero d’ordine originario: 51
Chiese: cappella dell’Ospedale di S. Francesco Saverio, chiesa del Castello a Mare di Palermo.

- Caterina Salvo, affinché negli oratori delle sue case private si possa celebrare la messa.
- 40 Documenti di cancelleria; 17 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Rosario Venuti, Giorgio Ricciardi, Giuseppe Parisi, Rosario Cambria, Rosario Melita, Salvatore Minissali, Ignazio Cirrito, Ignazio Travali). Tra gli altri, "pagelle" di attribuzione di cariche ecclesiastiche (tra cui quella di Cappellano della società di S. Maria di Gesù, nella chiesa di S. Maria della Misericordia, attribuita a Gaetano Filliemi), incartamenti relativi al "passaggio del patrimonio" e attestati dello "stato libero"; inoltre una colletta "pro peregrinantibus" in occasione di un viaggio del Re. 1832 (lug-nov) Numero d'ordine originario: 52
Chiese: chiesa di Ustica; chiesa di S. Maria dell'Itria "volgarmente detta La Pinta, vicino Porta De Castro in questa capitale", chiesa di S. Maria della Misericordia (Palermo).
- 41 Documenti di cancelleria; 16 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Giuseppe Saraceno, Rosario Cambria, Giuseppe Parisi, Rosario Melita). Tra gli altri, una nota del Cancelliere Pizzoli circa "l'indulto accordato dal Sommo Pontefice di cibarsi i fedeli di carne per lo restante tempo della quaresima di questo anno 1833" (7 marzo 1833), e una "notificazione per lo Giubbileo accordato in Marzo 1833 dal Sommo Pontefice Gregorio XVI, fatta da Monsignore Gravina Cappellano Maggiore" (24 marzo 1833). 1933 (gen-lug) Numero d'ordine originario: 54
Chiese: S. Giacomo dei Militari, chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa del Castello della Brucola (Augusta).
- 42 Documenti di cancelleria; 16 fascicoli. La maggior parte (11) riguardano "lettere dimissoriali" (Giuseppe D'Angelo, Pietro Iacino, Lorenzo Iannaccone, Francesco Paolo Torregrossa, Ignazio Pisco, Francesco Pappalardo, Giuseppe Allotta, Francesco La Rosa, Luciano Giliberto, Salvatore Bignardelli, Giovanbattista Cali). Quanto agli altri, si tratta di documentazione relativa al "passaggio del sacro patrimonio" (Francesco La Rosa, Salvatore Bignardelli) e allo "stato libero" (Nicola Lombardo e Maria Silitano), nonché di incartamenti relativi a "celebratorie" e "discessoria" (ne sono interessati Rosario Cambria e Giovanni Cirino). 1833 (ago-dic) Numero d'ordine originario: 55
Chiese: Cappella Palatina di Palermo.
- 43 Documenti di cancelleria; 12 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Vito Brucalo, Vito Vasta, Ferdinando Mondini, Giuseppe Saraceno, Pasquale 1834 (feb-mag) Numero d'ordine originario: 57
Chiesa: S. Giacomo dei Militari di Palermo.

- Sinatra) e incartamenti relativi al “passaggio del patrimonio ecclesiastico” (Ignazio Piccolo, Antonino Santoro) e all’attestazione dello “stato libero” (Serafino Calvino e Giuseppa Pinnafele; Francesco Leggio e Concetta Giunta).
- 44 Documenti di cancelleria; 13 fascicoli, tra cui “lettere dimissoriali” (Antonino Santoro, Vincenzo Parisi, Felice Aricò, Raffaele Giarrusso), incartamenti relativi allo “stato libero” (Giovannina Aldanese, Vincenzo Fria, Salvatore Aloiso) e documentazione concernente il “passaggio del sacro patrimonio” (Vincenzo Parisi, Raffaele Giarrusso). 1834 (mag-set) Numero d’ordine originario: 58
Chiese: chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa della Cittadella di Messina; chiesa dell’Ospedale Militare di Milazzo.
- 45 Documenti di cancelleria; 10 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Pasquale Sinatra, Vito Vasta, Paolo di Grazia, Giorgio Ricciardi, Francesco La Rosa). Gli altri incartamenti riguardano il “passaggio del sacro patrimonio” (Paolo di Grazia, Giorgio Ricciardi), “lettere discessoriali” (Pasquale Sinatra) e “celebratorie” (Pasquale Sinatra, Vito Vasta). 1834 (settembre) Numero d’ordine originario: 59
Chiese: Cappella Palatina di Palermo; chiesa dei forti Garzia e Vittoria (Augusta).
- 46 Documenti di cancelleria; 16 fascicoli. Per lo più “pagelle” di scolare o di cappellano (Antonino Marullo, Giuseppe Catalano, Giuseppe Tumscitz, Francesco Fazio, Giovanni Piazza, Gaetano Trapani) e incartamenti relativi allo “stato libero” (Ferdinando Prestigiaco e Maria Perrone; Mattia Mantegna e Giuseppe Mangalaviti; Michelangelo Greco e Maria Cali; Immanuele Pravata e Giuseppa D’Asso). Un fascicolo contiene documentazione concernente un concorso per chierici distinti della Cappella Palatina. 1834 (ott-nov) Numero d’ordine originario: 60
Chiese: Cappella Palatina, chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa del real Sito della Ficuzza; chiesa del Castello di Milazzo; chiesa del Castello di Capopassero; chiesa del Castello della Brucola (Augusta); chiesa filiale di S. Antonio Abate e chiesa di S. Maria delle Grazie (Calascibetta); chiesa del Castello di Siracusa.
- 47 Documenti di cancelleria; 16 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Mattia Mantegna, Francesco Martelli, Raffaele Giarrusso, Salvatore Frixia, Giovanni Tringali, Luciano Giliberto, Paolo Di Grazia, Vito Brucalo, Ignazio Piccolo, Michelangelo Nastasi, Pietro Giorgianni, Filippo Colosi); quattro contengono incartamenti relativi al “passaggio del sacro patrimonio” (Mattia Mantegna, Francesco Martelli, Michelangelo Nastasi, Vito Brucalo). 1834 (dicembre) Numero d’ordine originario: 61
Chiese: chiesa del Castello e chiesa dell’Ospedale Militare (Milazzo); chiesa del Castello del SS. Salvatore di Messina.

- 48 Documenti di cancelleria; 13 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Salvatore Sodaro, Felice Aricò, Vincenzo Parisi, Salvatore Bignardelli, Giovanni Pietro Maggiore, Antonino Cannuli) e incartamenti relativi allo “stato libero” (Domenica Vingi e Francesco Paolo Termine; Luigi Noto e Donna Angela D’Alessandro); due fascicoli riguardano il “passaggio del sacro patrimonio” (Salvatore Sodaro, Felice Aricò); quanto agli ultimi due, si tratta di “pagelle di incardinazione”, l’una di chierico (Giuseppe Guccione), l’altra di scolare (Epifanio Galvagno), per il servizio nella chiesa del Castello a Mare di Palermo.
- 1834 (dicembre) Numero d’ordine originario: 62
1835 (gen-feb) Chiesa: chiesa del Castello a Mare di Palermo; cappella dell’Ospedale Militare di Messina.
- 49 Documenti di cancelleria. 20 fascicoli, metà dei quali riguardano “lettere dimissoriali” (Carmelo Allegro, Michelangelo Nastasi, Giorgio Ricciardi, Vito Brucaleo, Ignazio Piccolo, Paolo Di Grazia, Salvatore Sodaro, Raffaele Giarrusso, Mattia Mantegna, Antonio Cannuli, Felice Aricò). Dei restanti, la maggior parte sono “pagelle” di ecclesiastici (Giuseppe Oliveri, Michele Sofia, Salvatore Calabrì, Domenico Impallomeni, Gaetano Trapani); gli altri contengono per lo più incartamenti relativi allo “stato libero” (Giuseppe Vaccaro e Luisa Crispo; Luigi Petracalvina e Maria Matraxhia; Giuseppe Mancaliviti e Maria Angela Vallacqua) e al “passaggio del sacro patrimonio” (Pietro Giorgianni).
- 1835 (feb-mar) Numero d’ordine originario: 63
Chiese: S. Giacomo dei Militari di Palermo; chiesa del Castello del SS. Salvatore e cappella dell’Ospedale Militare (Messina); chiesa del castello di Milazzo; chiesa del Castello di Siracusa.
- 50 Documenti di cancelleria; 7 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Pietro Giorgianni, Antonino Cannuli, Vincenzo Parisi, Francesco La Rosa, Salvatore Sodaro, Filippo Restuccia); inoltre incartamenti relativi a “celebratorie” (Raffaele Giarrusso, Paolo Di Grazia) e al “passaggio del sacro patrimonio”.
- 1835 (mar-apr) Numero d’ordine originario: 64
- 51 Documenti di cancelleria; 22 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Giovanni Pietro Maggiore, Felice Aricò, Giorgio Ricciardi, Vito Brucaleo, Ignazio Massei, Nicolò Santonocito, Lorenzo Simiano, Salvatore Frixia, Francesco Martelli, Antonino Cannuli, Salvatore Bignardelli). Dei restanti incartamenti, la maggior parte riguarda “celebratorie” (Vito Brucaleo, Ignazio Piccolo, Salvatore
- 1835 (apr-giu) Numero d’ordine originario: 65
Chiese: S. Giacomo dei Militari di Palermo; cappella del Castello e porto di Girgenti; chiesa della Cittadella di Messina.

Sodaro, Francesco La Rosa) e “pagelle” (Salvatore e Stefano Di Marco, quali chierici assistenti nella chiesa di S. Giacomo dei Militari; Francesco Sparma, quale cappellano nel castello e porto di Girgenti; Simone Giordano, come scolare della chiesa della Cittadella di Messina).

- 52 Documenti di cancelleria; 29 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Filippo Colosi, Pietro Giorgianni, Giovanni Tringali, Michelangelo Nastasi, Vincenzo Parisi, Giovanni Pietro Maggiore, Giuseppe Percacciolo, Francesco Martelli) e “pagelle” (Vincenzo Giliberto, Pietro Romeo, Mario Zerilli, Antonino Anastasi, Francesco Truden, Nicola Buscemi, Domenico Lombardo, Francesco Scaronetto, Carmelo Cacopardi, Fedele Palmisano, Antonino Camarda, Antonino Bianco). Tra gli altri incartamenti, una dichiarazione di monsignor P. India, Vicario Generale della Cappellania Maggiore, dove egli afferma di avere ricevuto indietro dalla Cancelleria del Vicariato Generale tre documenti attestanti, rispettivamente, il privilegio del sacerdozio nella cappella del Palazzo Arcivescovile, l’elezione a parroco della Chiesa di San Giacomo dei Militari – fatta per volere di Sua Maestà – e un privilegio dottorale di diritto civile ed ecclesiastico.
- 1835 (giu-dic) Numero d’ordine originario: 66
Chiese: chiesa del Castello a Mare, chiesa dell’Ospedale Militare di S. Francesco Saverio, S. Giacomo dei Militari (Palermo); filiale di S. Antonio Abate e Madre Chiesa Collegiata (Calascibetta); parrocchia di Ustica; chiesa del forte di Torre di Faro, chiesa del forte Gonzaga, cappella dell’Ospedale Militare e chiesa del Castello del SS. Salvatore (Messina); cappella dei forti Garzia e Vittoria (Augusta).
- 53 Documenti di cancelleria. 16 fascicoli, tra i quali “lettere dimissoriali” (Giovanni Costantino, Litterio Cassata, Filippo Colosi), “pagelle” (Antonino Trigo, Nicolò di Marzo, Giuseppe Fiorentino), “celebratorie” (Giovanni Tringali, Giovanni Pietro Maggiore), nonché incartamenti relativi allo “stato libero” (Michele Amari e Giuseppa Cosenz; Maria Rosaria Frea e Raffaele Pollino) e al “passaggio del patrimonio” (Giovanni Costantino, Simone Giordano).
- 1836 (mar-mag) Numero d’ordine originario: 69
Chiese: Cappella Palatina e chiesa dei Santi Giovanbattista e Silvestro nel Castello a Mare di Palermo; chiesa della Cittadella di Messina; chiesa dell’Ospedale Militare di Milazzo.
- 54 Documenti di cancelleria; 27 fascicoli. Per lo più “pagelle” (Giuseppe Arlotta, Giovanni Pinzamone, Francesco Barbero, Francesco Vento, Francesco Carini, Francesco Passalacqua, Salvatore Mezzasalma, Giuseppe Giammarinaro), documentazione relativa allo “stato libero” (Giovanni Accomando e Maria
- 1836 (mag-dic) Numero d’ordine originario: 70
Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare (Palermo); chiesa della Cittadella, cappella del Castello del SS. Salvatore

- Collura; Giuseppe Bruno e Rosalia De Rosa; Michele Truden e Angela Marmo; Antonino Vassallo e Maria Pirrera; Angelo Mordicone e Vincenza Sbeglia) e “lettere dimissoriali” (Francesco Saraceno, Giovanni Costantino, Antonino Basco). Tra gli incartamenti: abbozzo dell’editto (6 luglio 1836) che impone l’ornamento della stola ai sacerdoti che amministrano il sacramento della penitenza; promozione del Sottocianfro Giuseppe Emmanuele alla carica di Canonico della Cappella Palatina; avviso di concorso “per provvedersi la piazza di Sottocianfro” rimasta vacante.
- 55 Documenti di cancelleria; 19 fascicoli. Per lo più “pagelle” (Giovanni Campo, Gioacchino Nastasi, Pietro Monaco) e documentazione relativa allo “stato libero” (Mario Sortino e Mariannina Vico; Francesco Gancitano e Carmela Rannazzo; Girolamo Anelli e Eufemia Bonomolo; Gaetano Maniscalco e Giuseppa Reginella). Tra gli incartamenti, la lettera di istituzione del Canonico Decano Epifanio Turrisi quale Cianfro della Cappella Palatina, a seguito della morte di Pietro India.
- 1836 (nov-dic) Numero d’ordine originario: 71
1837 (gen-ago) Chiese: Cappella Palatina, chiesa di S. Ippolito, cappella del Bagno al Molo (Palermo); Cappella Palatina di Messina; chiesa dell’Ospedale Militare di Milazzo; cappella di Capopassero; chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, filiale della Parrocchia del Castello di Terra (Trapani).
- 56 Documenti di cancelleria; 13 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Antonino Ardizzone, Salvatore Porsio, Ignazio Pisco, Nicolò Santonocito) e documenti per lo “stato libero” (Paolo La Marca e Giuseppa Maria Caracciolo; Vincenzo Romano e Giuseppa Di Franco). Tra gli altri, gli incartamenti relativi al concorso per coprire le quattro piazze vacanti di chierico distinto della Cappella Palatina e le carte del concorso per Sottocianfro e per Maestro di Canto della medesima Cappella (gli avvisi di concorso si trovano nella busta 55).
- 1837 (ago-nov) Numero d’ordine originario: 72
Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari, chiesa del Castello a Mare (Palermo); chiesa del Forte della Colombaia (Trapani).
- 57 Documenti di cancelleria; 19 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Giovambattista Cavarretta, Antonino Marullo, Simone Giordano, Domenico Lao, Giuseppe De Salvo, Domenico Tornatore) e “pagelle” (Francesco Pantano, Giuseppe Arnara, Francesco Bruno, Domenico Belluso, Andrea Proto, Carmelo Filoramo, Biagio Terrusa), non-
- 1837 (nov-dic) Numero originario: 73
1838 (gen-feb) Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare (Palermo); Cappella Palatina di Messina; chiesa del Castello e cappella del Bagno del Castello di Milazzo; chiesa del

- ché incartamenti relativi al “passaggio del patrimonio” (Michele Sofia, Antonino Camarda) e allo “stato libero” (Francesco Buttacavoli e Rosa Cimino; Domenico Manfrè e Providenza Caracciolo).
- 58 Documenti di cancelleria; 30 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Giuseppe Arlotta, Gaetano Coglitore) e “pagelle” (Raffaele Giarrusso, Michele Bellet), nonché incartamenti relativi al “passaggio del patrimonio” e allo “stato libero” (Giuseppe Orlando e Caterina Mangiapane); inoltre “celebratorie” (Carmelo Allegra, Simone Giordano), un avviso di colletta, un manifesto per concorso.
- 1838 (apr-ago) Numero d'ordine originario: 75
Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari, chiesa del Castello a Mare (Palermo); chiesa della Ficuzza; parrocchia di Ustica; chiesa del Castello Maggiore di Augusta; chiesa del Forte di Capopassero; cappella dell'Ospedale Militare di Trapani; cappella del Forte di Pantelleria; chiesa della Cittadella di Messina; chiesa di S. Antonio Abate di Calascibetta; cappella del Bagno di Girgenti.
- 59 Documenti di cancelleria. 8 fascicoli, di diversa tipologia: “lettere dimissoriali” (Antonio Camarda, Salvatore Sutura) e “dissessoriali” (Domenico Bartoli), “pagelle” (Salvatore Vitale, Cesare Pasca, Salvatore Delfino), documenti attestanti lo “stato libero” (Luigi Piccioli e Rosa Paternoster). L'ultimo fascicolo, di dimensioni piuttosto consistenti, contiene gli atti relativi al “Concorso alla vacante Parrocchia del Castello di Termini”. Tra gli incartamenti, la documentazione prodotta dai candidati, i sacerdoti Vincenzo e Ignazio La Cova, Agostino Giuffrè, Antonino Castelluzzo, Vincenzo Catanzaro.
- 1838 (set-dic) Numero d'ordine originario: 77
Chiese: Cappella Palatina di Palermo; parrocchia di S. Ferdinando del Castello di Termini; cappella dei forti Garzia e Vittoria (Augusta).
- 60 Documenti di cancelleria; 20 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Antonino Pitino, Michelangelo Pagano, Salvatore Mazzarella, Salvatore Delfino, Luciano Giliberto, Antonino Marullo, Luigi Colonna, Salvatore Mezzasalma), “pagelle” e “lettere di istituzione” (Domenico Anastasi Grillo, Antonino Flaccavento, Antonino Benenati, Vincenzo Panzera). In particolare, un fascicolo riguarda l'“avviso per la colletta per la gravidanza e felice parto di sua maestà la Regina”.
- 1839 (mag-lug) Numero d'ordine originario: 80
Chiese: Cappella Palatina; parrocchia del Castello a Mare (Palermo); parrocchia del Castello di Termini; Cappella Palatina (Messina); chiesa del forte di Capopassero.

- 61 Documenti di cancelleria; 23 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Luigi Colonna, Carmelo Cacopardi, Arcangelo Pagano, Antonino Anastasi, Sebastiano Chillemi, Francesco Passalacqua, Luciano Giliberto), "pagelle" (Giovanni Proto Zirilli, Antonino Iannelli, Giuseppe Marchese, Pietro Carbone) e atti relativi allo "stato libero" (Giacomo Lisciandrello e Angela Ferrara; Antonino Giarrizzo e Grazia Ciappa; Mariano Spadafora e Antonia Magro; Gaetano Buccheri e Antonina Cusimano). 1839 (ago-ott) Numero d'ordine originario: 81
Chiese: Cappella Palatina, parrocchia del Castello a Mare (Palermo); chiesa della Cittadella di Messina; chiesa del Castello e cappella del Bagno nel Castello di Milazzo; chiesa dei forti di Garzia e Vittoria (Augusta).
- 62 Documenti di cancelleria; 17 fascicoli. Per lo più incartamenti relativi allo "stato libero" (maestro Pietro da Calascibetta – figlio di ignoti genitori – e Maria Passamonte; Giuseppe Barbaccia, condannato nel Castello a Mare, e Antonina Porto; Antonino Trocchiano e Cardina Giove; Salvatore D'Antonio e Concetta Pirrone) e "lettere dimissoriali" (Francesco Barbera, Antonino Anastasi, Giuseppe Lisi, Salvatore Mezzasalma, Salvatore Delfino). 1839 (nov-dic) Numero d'ordine originario: 82
1840 (gen-feb) Chiese: Cappella Palatina e chiesa del Castello a Mare (Palermo); cappella dell'Ospedale Militare e chiesa del Castello (Milazzo).
- 63 Documenti di cancelleria; 24 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Antonino Bosco, Luciano Giliberto, Francesco Amodei, Domenico Tringali, Gioacchino Nastasi), "pagelle" (Salvatore Salamone, Rocco Scauso, Giuseppe Bagnasco) e incartamenti relativi allo "stato libero" (Francesco Landi e Maria Rosa Basille; Giuseppe Triolo medico e Marta Tschudy "zitella di 26 anni"; Saverio Cataldo ed Elisabetta Del Re; Innocenzo Cacciatore e Francesca Paola Mazzarella). 1840 (giu-set) Numero d'ordine originario: 84
Chiese: Cappella Palatina e chiesa del Castello a Mare (Palermo); chiesa Collegiata (Calascibetta); chiesa del Castello Maggiore e chiesa dell'Ospedale Militare (Augusta).
- 64 Documenti di cancelleria; 22 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Paolo Vita, Giuseppe e Gesualdo La Nogara, Francesco Amodei, Nicolò Alessio, Giuseppe Monsù, Francesco Romano, Biagio Terrusa, Domenico Lombardo, Domenico Lao, Antonino Amico Ryolo), "pagelle" (Pietro Merenda, Sebastiano Russo, Domenico Strazzeri, Salvatore Tamburello) e incartamenti relativi al "passaggio del clerical patrimonio" (Nicolò Alessio, Francesco Romano, Biagio Terrusa). 1841 (ott-dic) Numero d'ordine originario: 88
Chiese: Cappella Palatina, parrocchia del Castello a Mare e cappella dell'Ospedale Militare di Palermo; Cappella Palatina di Messina; chiesa del Bagno del Castello di Milazzo; chiesa dei forti di Garzia e Vittoria (Augusta).

- 65 Documenti di cancelleria; 36 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Francesco Barbera, Vincenzo Bruno, Francesco Romano, Biagio Giliforti, Francesco Borgia, Giuseppe Monsù, Salvatore Mazzarella, Biagio Terrusa, Domenico Impallomeni, Nicolò Alessio, Giuseppe Garaj, Domenico Tringali, Gaetano Cipolla, Antonio Puglisi, Domenico Anastasi Grillo) e incartamenti relativi allo "stato libero" (Vincenzo Rea e Maria Anna Varvaro; Epifanio Chetta e Antonina Cimino; Francesco Blandano e Caterina Vanni; Raffaele Controtto e Antonina Mazzola; Baldassare Cinque e Carmela Savasta; Giovanbattista Giorgeri e Maddalena Guzzardi; Rosario Guglielmo e Cristina Romeo). 1842 (gen-set) Numero d'ordine originario: 89
Chiese: chiesa Cattedrale, Cappella Palatina, chiesa di S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare (Palermo); cappella dei forti Garzia e Vittoria e chiesa del Castello Maggiore (Augusta); chiesa dell'Ospedale Militare di Messina; cappella militare nella Real Piazza di Lipari.
- 66 Documenti di cancelleria; 31 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Giuseppe Monsù, Domenico Impallomeni, Nicolò Alessio, Antonino Caragliano, Biagio Terrasa, Giovanni Proto, Giovanbattista Guarnaschelli, Giacomo Fazio, Antonio Iannelli, Francesco Romano, Salvatore Traina) e incartamenti relativi allo "stato libero" (Giuseppe Roxay e Giuseppa Lo Casto; Giovanbattista Gatti e Vita Sciacca; Leonardo Pirrone e Vincenza Laberti; Carmelo Regginella e Giovanna Bruno; Ferdinando Regginella e Marca La Bua; Leopoldo De Castro e Teresa De Lisi; Francesca Musacchia e Francesco Argento; Felice Caracciolo e M. Rosa Manfrè; Salvatore D'Amato e Domenica D'Argento; Filippo D'Argento e Anna La Fiora). 1842 (giu-nov) Numero d'ordine originario: 90
Chiese: Cappella Palatina, chiesa Cattedrale, parrocchia S. Nicolò dell'Albergheria, chiesa del Castello a Mare, chiesa di S. Giacomo (Palermo); chiesa del Castello e cappella dell'Ospedale Militare (Milazzo).
- 67 Documenti di cancelleria; 20 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Andrea Proto, Gaetano Cipolla, Francesco Romano, Francesco Borgia, Biagio Giliforti, Lorenzo Simiano, Gesualdo La Nogara) e "pagelle" (Francesco Mascari, Francesco Sottile, Nicolò Cavaretta, Mario Melfi, Agostino Lo Bello, Giacomo Villari). In particolare, un incartamento riguarda l'"avviso per la colletta per la gravidanza e felice parto di S. M. la Regina". 1842 (dicembre) Numero d'ordine originario: 91
1843 (gennaio) Chiese: Cappella Palatina (Palermo); chiesa di S. Ferdinando nel castello di Termini; chiesa del forte di Capopassero; chiesa del Bagno del SS. Salvatore di Messina.
- 68 Documenti di cancelleria; 19 fascicoli. Per lo più "lettere dimissoriali" (Francesco Bruno, Andrea Proto) 1843 (gen-mar) Numero d'ordine originario: 92
Chiese: Cappella Palatina

- Muscianisi, Vincenzo Panzera, Giuseppe Cangemi, Salvatore Mazzarella, Nicolò Santonocito, Antonino Piraino, Giuseppe Campisi) e incartamenti relativi allo “stato libero” (Adriano Fucarino e Maria Anna D’Azzo; Antonino Bologna e Maria Angela Cusimano; Francesco Lo Iacono e Anna Cocheo; Francesco Cosenz e Domenica Sceusa).
- 69 Documenti di cancelleria; 21 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Biagio Giliforti, Gesualdo La Nogara, Vincenzo Nicola, Lorenzo Simiano, Carmelo Monacò, Andrea Proto Muscianisi, Antonino Magnisi, Pietro Carbone, Antonino Piraino, Giuseppe Campisi, Antonino Morfino) e “pagelle” (Carmelo Monacò, Francesco Palamara, Giuseppe Pidalà, Marcello Furitano, Filippo Polara, Francesco Frixia). Tra queste ultime, un incartamento riguarda “la pagella per ascoltare le sacramentali confessioni dell’uno e dell’altro sesso; e per celebrare la messa”.
- 70 Documenti di cancelleria; 15 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Alfonso Borghese, Domenico Anastasi Grillo, Antonino Magnisi), “pagelle” (Raffaele Bordonaro, Ottavio Perricone, Giuseppe Fassari), “celebratorie” (Giuseppe Campisi, Francesco Bruno) e incartamenti relativi al “passaggio del patrimonio” (Alfonso Maria Borghese, Antonino Magnisi).
- 71 Documenti di cancelleria; 25 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Antonino Piraino, Rocco Scauso, Luigi Nicoletti, Mercurio Palmegiano, Antonino Iannelli, Pietro Rotondo, Alfonso Maria Borghese, Ignazio Randazzo, Giovanbattista Tulotta, Leonardo Gebbia, Giacomo Principale, Gaetano Craxi, Giuseppe D’Angelo, Giuseppe Cannarà, Antonino Mustaccio Rijolo). Tra gli altri, “pagelle” (Antonino Bono, Francesco Rubbera, Gaetano
- 1843 (mar-mag) Numero d’ordine originario: 93
Chiese: Cappella Palatina, chiesa di S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare (Palermo); cappella del Bagno del Castello di Milazzo; cappella del Bagno di Augusta. In un fascicolo – contenente l’avviso per l’esame di un concorso per chierico distinto della Cappella Palatina di Palermo – compare la nota: “Il Manifesto è simile a quello originale che si conserva nel fascicolo 60 n. 404, colla differenza del giorno del Concorso.” (Cfr. n. 46).
- 1843 (set-dic) Numero d’ordine originario: 95
1844 (febbraio) Chiese: chiesa di S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare (Palermo); chiesa del forte Gonzaga di Messina; cappella del Bagno del Castello di Milazzo; chiesa del Castello Maggiore di Augusta; chiesa del Castello di Capopassero.
- 1843 (dicembre) Numero d’ordine originario: 96
1844 (gen-feb) Chiese: Cappella Palatina, chiesa di S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare (Palermo); cappella del Bagno del Castello e chiesa dell’Ospedale Militare (Milazzo).

Isgro), “celebratorie” (Salvatore Mazzarella, Antonino Piraino), “discesorie” (Giuseppe Bonfiglio), incartamenti relativi al “passaggio del patrimonio” (Giuseppe D’Angelo, Giacomo Principale) e allo “stato libero” (Vincenzo Carozza e Maria Anna Arifo). Un fascicolo contiene 8 avvisi per la “colletta nelle chiese della Cappellania Maggiore al di là del faro pro felici partu Regine obtinendo”.

- | | | | |
|----|---|-------------------|---|
| 72 | Documenti di cancelleria; 26 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Giacomo Principale, Vincenzo Panzera, Pietro Carbone, Nicolò Santonocito, Serafino Pellegrino da Montemaggiore, Vincenzo Bruno, Giuseppe Cannarà, Santi Cacopardo, Alfonso Maria Borghese, Antonino Magnisi, Antonino Morfino, Giuseppe D’Angelo, Antonino Viso, Antonino Iannelli), “pagelle” (Matteo Corso, Sebastiano Blasco, Giuseppe Omodei) e incartamenti relativi allo “stato libero” (Francesco Buscemi e Rosalia Uzzo; maestro Francesco Ruscia e Rosalia Villano); e alla “costituzione del patrimonio” (Pietro Carbone, Vincenzo Bruno, Giuseppe D’Agosta, Santi Cacopardo). | 1844
(feb-mag) | Numero d’ordine originario: 97
Chiese: Cappella Palatina, chiesa di S. Giacomo dei Militari e chiesa del Castello a Mare (Palermo); cappella del Castello Maggiore e chiesa dei forti Garzia e Vittoria di Augusta; chiesa del Bagno del Castello di Milazzo. |
| 73 | Documenti di cancelleria. 24 fascicoli, tra cui “pagelle” (Francesco Corvaja, Giuseppe Cannavà, Luigi Monsù), “lettere dimissoriali” (Alfonso Martelli, Giuseppe d’Angelo), pratiche relative alla “Costituzione del patrimonio” (Serafino Pellegrino). Inoltre, un manifesto di concorso per chierici distinti presso la Cappella Palatina e altro manifesto di concorso per la Parrocchia di S. Ferdinando di Termini. | 1844
(mag-set) | Numero d’ordine originario: 98
Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari, chiesa del Castello a Mare (Palermo); parrocchia di S. Ferdinando nel Castello di Termini; cappella nel Castello di Lipari. |
| 74 | Documenti di cancelleria; 26 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Vincenzo Panzera, Antonino Viso, Salvatore Mondino, Giacomo Principale, Antonino Magnisi, Pietro Carbone, Nicolò Agneto, Domenico Anastasi Grillo, Salvatore Salamone, Vincenzo La Rosa, Nicolò Santonocito, Sebastiano de Bartolo, Serafino Pellegrino, Mario Caltabillotta). Gli altri incartamenti riguardano “pagelle” e “lettere d’istituzione” (Ottavio Re, Antonino Longara, Giovanbattista De | 1844
(set-dic) | Numero d’ordine originario: 99
Chiese: Cappella Palatina, S. Giacomo dei Militari, chiesa del Castello a Mare (Palermo); chiesa del forte Gonzaga di Messina; chiesa del Bagno del Castello di Milazzo; chiesa del Castello Maggiore e dei forti Garzia e Vittoria di Augusta; cappella del Real Sito di Scopello. |

- Brun), atti relativi allo “stato libero” (Giovanni Priolo e Teresa Comparato; Giuseppe Lo Schiavo e Maddalena Notarianni; Giovanni Benintende e Anna Maria Messina) e alla “costituzione del patrimonio” (Antonino Viso, Vincenzo La Rosa), “celebratorie” (Vincenzo Bruno).
- 75 Documenti di cancelleria; 32 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Salvatore Vitale, Giuseppe Vitale, Giuseppe Aernara, Antonino Morfino, Mario Caltabellotta, Salvatore Porsio, Giacomo Principale, Antonino Viso), “pagelle” (Giuseppe Majorana, Vincenzo Bruno, Onofrio Maggio, Vincenzo La Rosa, Giuseppe Palumbo, Giuseppe Scelsa) e incartamenti per lo “stato libero” (Alfonso Mantegna e Concettina Abbate; Nicola Serao e Giovanna Mosca; Francesco D’Alessio e Gaetana Patacca; Giuseppe Gianizzo e Aurora Falcone; Luciano Farinella e Alberta Bonanno).
- 1845 (gen-dic) Numero d’ordine originario: 100
Chiese: Cappella Palatina, chiesa del Castello a Mare, chiesa di S. Giacomo dei Militari di Palermo; chiesa del Castello Maggiore di Augusta; chiesa del Castello Gonzaga di Messina; chiesa del Castello e cappella dell’Ospedale Militare di Milazzo.
- 76 Documenti di cancelleria; 20 fascicoli. Per lo più “lettere dimissoriali” (Raffaele Monterosso, Alfonso Martelli, Santo Cacopardo, Francesco D’Angelo, Antonino Pitino, Antonio Puglisi, Alisio Blandano) e documenti per lo “stato libero” (Giovanni Casa ed Errichetta Caccavajo; Nicolò D’Elia e Caterina Coppola; Rosario Pravata e Francesca Dazio; Giuseppe Pirrone e Giovanna Palumbo; Antonio Scognamillo e Santa de Lucia; Giuseppe Ciappa e Rosalia Fiore). Un incartamento riguarda un frate cappuccino, Raffaello da Calascibetta, il quale, per motivi di salute, chiede e ottiene di svestire l’abito.
- 1845 (mar-set) Numero d’ordine originario: 101
Chiese: Cappella Palatina, chiesa del Castello a Mare (Palermo); parrocchia del Castello di Termini; chiesa di Capopassero.
- 77 Documenti di cancelleria; 8 fascicoli. Per lo più incartamenti relativi allo “stato libero” (Andrea Picataggi e Antonina Piccione; Pancrazio Lombardo ed Eufemia Reginella; Salvatore Anello e Maria Casella; Salvatore Guida e Vita Pravata; Ferdinando Giove e Rosalia Pedone); due riguardano “lettere dimissoriali” (Pietro Merenda, Alfonso Martelli); uno contiene la “pagella di incardinazione” dell’ecclesiastico D. Pietro Varisco, alla Regia Parrocchia del Castello a Mare.
- 1845 (ott-dic) Numero d’ordine originario: 102
1846 (gennaio) Chiese: chiesa del Castello a Mare di Palermo; chiesa del Castello Maggiore di Augusta.

DOCUMENTI DI CANCELLERIA
(1846-1879)

- | | | | |
|----|---|-----------|---|
| 78 | Documenti di cancelleria. Pratiche per il rilascio di “lettere dimissoriali”; “pagelle di incardinazione”; attestazione dello stato libero; “celebratorie”. | 1846 | All'interno, copia di un decreto del 13 giugno 1860 con il quale G. Garibaldi dispone “che lo Stemma della Sicilia sia quello stesso del Regno d'Italia”. |
| 79 | “Documenti della cancelleria. 1847-1848”; per lo più “lettere dimissoriali”, pratiche relative allo “stato libero”; “pagelle di incardinazione”. | 1847-1848 | L'intitolazione è riportata su una piastrina di metallo pendente dal laccio che tiene insieme le copertine del volume. Qualche antecedente. |
| 80 | “Documenti di cancelleria. 1849-1850”.
Ordinazioni generali e particolari. | 1849-1850 | |
| 81 | Documenti della cancelleria. 1851-1852”. | 1851-1852 | |
| 82 | Documenti di cancelleria. La corrispondenza si svolge, per lo più, tra il Vicariato del Cappellano Maggiore in Messina e il Vicariato Generale in Sicilia. | 1853 | È presente un gruppo di fascicoli gravemente danneggiato dall'umidità; si intravedono le date 1834 e 1837. |
| 83 | “Documenti di [cancelleria]”. Si tratta, per lo più, di ordinazioni e promozioni agli ordini superiori. | 1853-1855 | |
| 84 | “Documenti di cancelleria. Anno 1854”. Per lo più, “lettere dimissoriali” e “pagelle di incardinazione”. Parte della corrispondenza si svolge tra il Vicariato del Cappellano Maggiore in Messina e il Vicariato Generale in Sicilia. | 1853-1855 | Qualche antecedente. Il 1854 dell'intitolazione originaria è stato successivamente corretto in 1855, ma la maggior parte della documentazione è del 1854. |
| 85 | Documenti di cancelleria. Per lo più, pratiche finalizzate al rilascio di “lettere dimissoriali”, di “pagelle di incardinazione” e di documenti attestanti lo “stato libero”. | 1855-1856 | È presente qualche antecedente. |
| 86 | “Documenti di cancelleria. Anno 1856”. Per lo più, pratiche finalizzate al rilascio di “lettere dimissoriali”. | 1855-1856 | Sono presenti antecedenti. |
| 87 | “Documenti di cancelleria. Anno 1857”, tra cui: “Sagre ordinazioni tenute da Monsignor Turrisi”; “Documenti dei chierici distinti risultati nell'esame dell'anno 1857”; pratiche finalizzate al rilascio di lettere dimissoriali. | 1857 | Nel 1857 diviene Vicario Generale Vincenzo Lello |

- | | | | |
|----|--|-----------|--|
| 88 | “Documenti di cancelleria. Anno 1858”.
Per lo più, “lettere dimissoriali” e documenti attestanti lo “stato libero”. | 1858 | Qualche documento di data anteriore. |
| 89 | “Documenti di cancelleria. Anno 1859”.
Per lo più pratiche finalizzate al rilascio di lettere dimissoriali; la corrispondenza si svolge tra il Vicario Generale del Regno delle Due Sicilie, Vincenzo Lello, e varie istituzioni religiose di Messina, Milazzo, Termini, Caltanissetta, Calascibetta, Trapani, Favignana. | 1859 | |
| 90 | “Documenti di cancelleria. Anno 1860”. | 1860 | Dal volume pende un’etichetta di cartone recante l’intitolazione originaria. |
| 91 | “Documenti di cancelleria. Anno 1861”. | 1861 | Dal volume (un po’ danneggiato e probabilmente non completo) pende un’etichetta di cartone recante l’intitolazione originaria. |
| 92 | “Documenti di cancelleria. Anno 1862”.
Per lo più pratiche finalizzate al rilascio di lettere dimissoriali. | 1861-1862 | Qualche antecedente. |
| 93 | “R. Cappellania Maggiore. Cancellaria. 1871 in poi”. | 1871-1879 | |

SECOLI XVII-XIX

- | | | | |
|----|---|-------------|---|
| 94 | “A los reverendos padres Cappellanos que se emplean y dedican a los expedicion naval en la Armada Real y exercito del mar Oceano y otras Armadas e flotas de su Mayestad”: istruzioni e prescrizioni del “Doctor Don Ambrosio de Cuenca y Arguello, Capellan Mayor y Vicario General del dicho Exercito y Administrador de sus hospitales”. | secolo XVII | Volumetto rilegato; carte numerate da n. 20 a n. 70. |
| 95 | “Scritture della Messa lasciata dal quondam Diego de Chaves.” Tra i legati, una rendita lasciata alla cappella di S. Giovanni Battista del Castello a Mare di Palermo, per la celebrazione di messe. | 1600-1602 | Volumetto rilegato di cc. 24. Una annotazione porta la data del 1669. Vi è inoltre inserito un singolo documento del 1727. |
| 96 | Elenco delle case di proprietà della Corona a Palermo e Messina (“cassas propias que la Corte tiene nel quartel ordinario de los Espanoles”, nel quartiere di S. Anna, in quello dei Giudei, etc.), | 1614-1619 | Per ogni casa o corpo di case, di cui è sommariamente tratteggiata la pianta, sono indicati il proprietario, l’affittuario, |

sulle quali la stessa riscuote da chiese e privati un canone annuale.

l'importo del canone, la destinazione (per esempio, alloggio per la fanteria spagnola; "almagazen donde estan mugeres biudas de soldados diffuntos").
Registro rilegato di cc. 115.

- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| 97 | Palermo. "Castellammare. Titoli di legati". Comprende: "Titoli pei legati"; "Documenti per consecuzione di legati" (secc. XVII-XIX); un volume contenente "relazioni, conti e ripartimenti di introiti e gravezze", il "regolamento per le funzioni della settimana Santa", "soggetti concorrenti al Parrocato . . . ed altre materie dispari ed estranee" (1627-1785; qualche antecedente del secolo XVI); un volume di cautele dal primo febbraio 1791 al 31 agosto 1797 (cc. 271); un "Registro di Pezzini per conto della Parrocchiale Chiesa di Castello Ammare di questa città" (1781-1791, cc. 93). | 1627-1859 | |
| 98 | "Scritture concernenti alle rendite di onze 30 lasciate dal Thenente Giovanni Adriano". | 1634-1639 | Volume rilegato di cc. 56. Note successive databili 1666-1670. |
| 99 | Scritture concernenti lasciti testamentari del defunto Michele Rosichi, tra i quali una rendita destinata alla celebrazione di messe nella cappella di S. Giovanni nel Castello a Mare (Palermo). | 1642-1695 | Gli atti sono scritti in latino e in spagnolo, oltre che in italiano. Alla fine di ogni documento c'è una nota di autenticazione che porta la data del 1695. Volume rilegato di cc. 195 (mancano le prime quattro). |
| 100 | Scritture concernenti la parrocchia di S. Giovanni Battista nel Castello a Mare di Palermo; tra queste: "Ordini dati nella visita fatta nella chiesa" (1665); obblighi dei cappellani; elenco dei cappellani eletti dal parroco Robba. | 1643-1787 | Da una nota di carattere storico risulta che la chiesa di S. Silvestro e Giovanni del Castello a Mare era già parrocchia dal 1516. |
| 101 | "Volume di cautele della Parrocchiale chiesa del Regio Castellammare di Palermo dalli 24 Gennaro 1655 sino alli 15 Giugno 1750". | 1655-1750 | Volume rilegato di cc. 568, segnato con la lettera A. |
| 102 | "Volume di scritture della Parrocchiale chiesa del Regio Castellammare di Palermo dalli 9 luglio 13 i. 1750 sino all'11 febr. 1790 8 i.". | 1750-1790 | Volume rilegato di cc. 743, segnato con la lettera B. |
| 103 | "Libro primero de los legados y obliga- | 1668 | Sulla copertina, sotto il ti- |

- ciones y ventas que tiene la Iglesia de San Juan Battista deste Castillo al mar de Palermo dura por todo el anno 1668”.
- tolò: “Sigue a este libro otro que se intitula libro segundo que empieza desde primero de henero 1669 donde estan tirados todos los restos que resultan”.
Volume rilegato di cc. 165.
- 104 “Volume 1 di cautele della Parrocchiale chiesa del regio Castellammare di Palermo da’ 30 aprile 1715 fino a’ 17 novembre 1740” (cc. 1013). 1715-1740 Sono presenti documenti in italiano, latino e spagnolo. Qualche carta è danneggiata dall’umidità.
- 105 “Scritture concernenti alla rendita di onze 5 che deve l’illustre Deputazione del regno al presente assignata sopra l’Università di Castelvetro”. 1717 Volumetto rilegato di cc. 6. Vi sono registrati atti a partire dal secolo XVI.
- 106 “Sig. Beneficiale Robba. Volume di cautele della Parrocchiale Chiesa dei Santi Silvestro e Giovanbattista del regio Castellammare di questa città” (Palermo). Si tratta, per lo più, di apoche e note di spesa. 1751-1760 Volume rilegato di cc. 357.
- 107 “Sig. Beneficiale Robba. Volume di cautele [. . .] della Parrocchiale Chiesa dei Santi Silvestro e Giovanbattista del Castellammare” (Palermo). 1759-1773 Volume rilegato di cc. 889.
- 108 Documenti amministrativi, tra cui: “Coerzioni contro D. Francesco Antonio Belli ed altri enfiteuti della Ciantria”, 1769-1859 (“n. 58 fogli”); “Esecutoria della concessione fatta a Simone di Sanclemente della tonnara di Scopello del 28 novembre 1502, portante inserita l’altra concessione del 1442 a Simone Mannino etc.”; “Scritture diverse della Ciantria”, 1816-1850 (n. 32 fogli); “Transazione intitolata dell’anno 1601 tra il Cianthro della Real Cappella Palatina con l’Enfiteuta dell’Accia”; “Apoche di pagamenti fatti al Cianthro dal Marchese di S. Isidoro”, 1827-1831 (n. 23 fogli). 1769-1859 All’interno: “Notizie trascritte dall’opera Sicilia Sagra dell’abate Rocco Pirri intorno all’ex feudo di Scopello, posseduto dalla Ciantria della chiesa di S. Pietro, nel real Palazzo, soggetto al peso di pagare al Cianthro della detta Real Cappella onze 50 annue per ragione del Canone iure proprietatis”. Antecedenti in copia a partire dal XV secolo.
- 109 “Carte varie”. Pratiche di carattere contabile (bilanci, note di spese, conti, fatture); atti a stampa concernenti il giubileo del marzo 1833 (Cappellano Maggiore è Gabriele Maria Gravina); verbali di riunioni capitolari del secolo XVII (in copia). 1778-1904 Sono presenti l’indice dei “Documenti della Cappella Palatina. Tomo 69 dal 1841 al 1850” e l’indice del tomo 71 dal 1848 al 1859. I volumi fanno parte dell’archivio tuttora in possesso della Cappella (cfr. V. Mazzola, *L’Archivio*, cit.).

110	Palermo (Cappella Palatina e altre istituzioni); Termini; Augusta; Girgenti; Pantelleria. Documenti di cancelleria (per lo più suppliche, nomine, promozioni) e amministrazione corrente; "Materiali e carte. Indulto delle carni per li Militari".	1800-1813	Qualche documento è danneggiato dall'umidità. Alcuni antecedenti.
111	Palermo. Chiesa del Castello a Mare. Documentazione amministrativa e contabile (conti di introito, cautele, legati).	1800-1863	I documenti sono datati: 1800-1816; 1841 -1863. Qualche antecedente a partire dal secolo XVI.
112	S. Lucia. Documenti di cancelleria e amministrazione corrente	1801-1803	
113	Cittadella di Messina. Amministrazione corrente; i fascicoli riguardano, per lo più, la condotta e l'operato del Cappellano Nicola di Cristofaro.	1802-1804	
114	Siracusa. Documenti di cancelleria e amministrazione corrente.	1803-1809	
115	Amministrazione corrente e documenti di cancelleria riguardanti le località di S. Lucia e Messina.	1803-1810	Qualche fascicolo è parzialmente danneggiato dall'umidità.
116	"Paesi diversi". Amministrazione corrente e "uffici" del Cappellano Maggiore del regno delle Due Sicilie, relativamente a: Catania (1803-1811); Mazara (1804); Caltagirone; Calascibetta (1804-1808); Ustica (1805); Licata (1805-1806); Trapani (1810).	1803-1813	
117	Palermo. Documenti di cancelleria e amministrazione corrente.	1803-1813	
118	Amministrazione corrente relativa a varie località: Favignana; Siracusa; Augusta (1803-1806); Ustica (1804-1806); Pantelleria (1804-1811).	1803-1814	
119	S. Lucia. Amministrazione corrente e documenti di cancelleria.	1804-1805	
120	Documenti di cancelleria e amministrazione corrente relativi, per lo più, a S. Lucia.	1804-1811	
121	S. Lucia. Amministrazione corrente.	1805	
122	Documenti di cancelleria riguardanti, per lo più, S. Lucia (le pratiche sono numerate dal n. 156 al n. 267, con qualche lacuna).	1807	

- | | | | |
|-----|---|-----------|--|
| 123 | S. Lucia. Documenti di cancelleria; per lo più pratiche finalizzate al rilascio di “lettere dimissoriali”. | 1807-1812 | Qualche antecedente a partire dal 1803. |
| 124 | S. Lucia. Amministrazione corrente. | 1808 | Qualche antecedente. |
| 125 | Trapani. Documenti di cancelleria e amministrazione corrente. | 1808-1812 | |
| 126 | “Cappellania Maggiore. Minutarii. 1808-1830.” Si tratta di 4 volumi: “1808-1813. Registro di Dispacci dell’Eccellentissimo Monsignor Airoidi Cappellano Maggiore”; “1827-1828. Registro vol. 1”; “1828-29. Registro vol. 2”; “1829-30. Registro vol. 3”. | 1808-1830 | Il “Registro dei dispacci” consiste in una rubrica alfabetica recante il riferimento ad atti non riportati sul registro stesso. Gli altri tre volumi contengono, oltre all’indice, la registrazione degli atti. |
| 127 | Termini. Documenti di cancelleria e amministrazione corrente. | 1810-1812 | Alcuni incartamenti riguardano la condotta del parroco don Vincenzo Rini, a carico del quale pendono alcune denunce, tra le quali quella di aver bastonato la madre (una dichiarazione della stessa, però, lo scagiona). Inoltre: attestazioni dello “stato libero”, ordinazioni, vertenze tra membri del clero. |
| 128 | Documenti di cancelleria (per lo più, pratiche relative al rilascio di “lettere dimissoriali” e incartamenti attestanti la “costituzione del patrimonio”) e amministrazione corrente. | 1813-1816 | Antecedenti a partire dal secolo XVIII. |
| 129 | “Ciantria. Scritture diverse duplicate. Volume di cento pezzi di scrittura”. Carte processuali; scritture contabili (sentenze, apoche, atti recognitori; note di attività e passività; attestazioni di canoni assegnati alla Ciantria e carte relative a rendite a favore della Cappella Palatina). All’interno: “Sentenza di riunione di contumacia ed intimo ai contumaci in Palermo tra monsignor Turrisi e Del Castillo e consorti”; “Atto recognitorio a favore della Ciantria e sue scritture”; “Atto recognitorio e sue scritture di Filippo Virruso subenfiteuta della Ciantria”; “Atto recognitorio con sue scritture e sentenze del Marchese D. Carlo Mortillaro per le onze 30 a favore della Ciantria”. | 1815-1899 | Antecedenti risalenti ai secoli XVI-XIX. |

- | | | | |
|-----|--|-----------|--|
| 130 | “Carte diverse del Regio Vicariato Generale della Cappellania Maggiore le quali furono escluse dai fascicoli per li motivi notati nelle stesse carte”. | 1818 | All'interno: un incartamento, relativo alla Costituzione del Patrimonio di un ecclesiastico, porta l'annotazione: “Non ebbe luogo perché non fu presentato il Breve”; un altro, concernente una pagella di incardinazione, presenta questa nota: “Deve accludersi nella carte di Torcisi s'egli riceve gli ordini”.
È presente qualche antecedente. |
| 131 | Amministrazione corrente relativa a varie località, tra cui Calascibetta (1818 - 1825); Palermo, Girgenti, Augusta, Favignana, Marettimo (1823). | 1818-1825 | |
| 132 | Amministrazione corrente relativa a varie località, tra cui Palermo; Termini; Monreale; Calascibetta; Messina; Lipari; Milazzo; Siracusa; Augusta. | 1819-1827 | |
| 133 | Documenti di cancelleria e amministrazione corrente; “uffici” del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie riguardanti varie località, tra cui Palermo, Calascibetta, Termini, Ficuzza; Siracusa, Augusta; Girgenti; Messina, Lipari. | 1819-1825 | |
| 134 | Amministrazione corrente relativa a varie località, tra cui: Calascibetta; Augusta; Girgenti; Licata; Messina; Milazzo; Catania; Trapani; Favignana; Marettimo; Termini. | 1821-1823 | |
| 135 | Amministrazione corrente relativa a varie località, tra cui Calascibetta; Messina; Augusta; Siracusa; Termini. | 1823-1832 | |
| 136 | “Carte relative ai Sagri arredi, disegni di culto divino e stati di servizio dei Parrochi e Cappellani Militari”. | 1825-1836 | È presente qualche antecedente. |
| 137 | Documenti di cancelleria e amministrazione corrente relativi a varie località, tra cui Siracusa, Augusta, Noto; Messina; Termini, Marineo; Girgenti, Menfi; Calascibetta. | 1826-1827 | |
| 138 | “Lettere ed officii particolari 1828. Vol. I” (contiene 180 fascicoli di pratiche, dal 28 novembre 1827 al 18 giugno 1828). | 1827-1828 | |

- | | | | |
|-----|---|-----------|---|
| 139 | “Lettere ed uffici particolari 1828. Vol. 2” (contiene un gruppo di documenti del 1834). | 1828 | All'interno, una rubrica alfabetica riporta l'elenco dei documenti. |
| 140 | “Ministeriali ed uffici di M. Cappellano Maggiore e del Generale dell'Armi. 1828” (177 pratiche numerate; tra queste: “Diversi reali dispacci di varie epoche e varie materie d'importanza e regie visite di Calascibetta”). | 1828 | La documentazione concerne, per lo più, corrispondenza tra la Cappellania Maggiore del Regno delle Due Sicilie a Napoli e il Vicario Generale della Cappellania Maggiore di Palermo, monsignor Pietro India.
Qualche antecedente a partire dal XVIII secolo. |
| 141 | Amministrazione corrente, relativa, per lo più, a Calascibetta, Messina, Girgenti, Augusta; la corrispondenza si svolge, generalmente, con il Vicario Generale Pietro India (pratiche numerate da n. 221 a n. 349, con lacune). | 1828 | Un gruppo di carte è particolarmente danneggiato dall'umidità tanto da essere parzialmente compattato. Si intravedono alcune date (1835, 1837) e i nomi delle seguenti località: Palermo, Calascibetta, Augusta, Castrogiovanni. |
| 142 | “1829. Lettere particolari ed uffici. Vol. 2” (pratiche numerate da n. 158 a n. 356). | 1829 | |
| 143 | “1829. Ministeriali e uffici di M. Cappellano Maggiore e del Vicario Generale”. | 1829 | |
| 144 | Palermo. Amministrazione della R. Compagnia Costantiniana di S. Maria di Gesù in S. Anna. | 1829-1878 | |
| 145 | “1830. Lettere particolari ed officii. Vol. I” (185 fascicoli, dal 14 gennaio al 29 giugno 1830). | 1830 | |
| 146 | “1830. Lettere particolari ed officii. Vol. 2” (pratiche numerate dal 186 al 382; rubrica). | 1830 | Qualche antecedente. |
| 147 | “1830. Ministeriali ed officii del Cappellano Maggiore” (pratiche numerate da n. 113 a n. 248). | 1830 | Il volume è un po' danneggiato e probabilmente non completo. |
| 148 | “Cappellania Maggiore. Minutarii. 1830 al 1837”. | 1830-1837 | All'interno, 4 volumi: 1830-1831 (segnato: IV “Dalli 7 ottobre 1830 sino alli 30 dicembre 1831”); 1832 (V); 1834 (VII); 1836-1837 (sul dorso: “Mons. India - mons. Turrisi”). |

149	Cappella Palatina. Ciantria. Atti di vendita, concessioni enfiteutiche, documenti processuali. All'interno: "Elenco delle Produzioni dell'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Pietro India Ciantro della Cappella Palatina"; inoltre, "altri documenti appartenenti alla partita di onze 6 dovute da Celestri".	1831-1833	Antecedenti a partire dal secolo XVI.
150	"1832. Lettere particolari ed officii. Vol. I".	1832	Alcuni atti sono poco o per nulla leggibili perché danneggiati dall'umidità e, in parte, compattati. Si intravede la data 5 maggio 1825.
151	"1832. Lettere particolari ed officii. Vol. 2" (pratiche numerate: dal n. 201 al n. 383). Per lo più, documentazione concernente l'amministrazione di alcune istituzioni ecclesiastiche a Pantelleria, Favignana, Messina, Milazzo, Castrogiovanni, Calascibetta e altre.	1832	Tra gli altri documenti: difesa a favore degli eredi Moncada contro Lorenzo Comitini, in Corte d'Appello. Alcuni documenti del 1828, danneggiati dall'umidità, risultano quasi illeggibili. Lo stesso può dirsi per un volume rilegato, parzialmente compattato. Si intravedono alcune date (1803; 1804; 1808; 1810; 1811). Non mancano antecedenti del XVIII (ad esempio, un atto latino datato 1739).
152	"1832. Ministeriali ed officii del Cappellano Maggiore" (pratiche numerate dal n. 1 al n. 117).	1832	È presente un documento del 1843.
153	"1833. Ministeriali ed officii del Cappellano Maggiore" (112 pratiche).	1833	È presente un documento del 1834.
154	"1834. Ministeriali ed officii del Cappellano Maggiore" (pratiche numerate da n. 1 a n. 121). Per lo più, corrispondenza tra il Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie, Gabriele Maria Gravina, e il Vicario Generale, monsignor Pietro India.	1834	
155	"1834. vol.2 Lettere particolari ed officii." (pratiche numerate dal 172 al 338).	1834	
156	"1835. Lettere particolari ed officii. Vol. 2" (pratiche numerate dal n. 172 al n. 317). Per lo più, corrispondenza tra il Vicario Generale di Palermo, monsignor	1835	

- India, e le istituzioni militari religiose di varie località, tra cui Siracusa, Augusta, Capopassero, Calascibetta, Milazzo, Lipari, Girgenti, Trapani (Forte Colombara), Pantelleria, Favignana (Forte di S. Caterina), Real Sito di Sagana.
- 157 “1836. Officii e lettere particolari” (158 pratiche numerate). 1836 Le pratiche, espletate nell’arco del I semestre del 1836, riguardano istituzioni religiose non soltanto palermitane, ma anche di Messina, Siracusa, Augusta, Trapani, Scopello, Caltanissetta, Castrogiovanni, Calascibetta, Ustica e altre.
- 158 “Lettere ed officii particolari. 1836 2 semestre”. 1836 All’interno, una rubrica alfabetica contiene l’elenco dei documenti. Un’altra, danneggiata dall’umidità, è pressoché illeggibile.
- 159 “1836. Officii del governo e del Cappellano Maggiore” (pratiche numerate da n. 1 a n. 82). 1836 All’interno, è presente una rubrica con l’elenco dei documenti distinti in base alla tipologia: alla lettera “C” corrispondono gli uffici del Cappellano Maggiore, alla lettera “L” la corrispondenza ministeriale. Una seconda rubrica, forse inserita per errore, fa riferimento ad altre pratiche, non presenti nel volume, di datazione incerta: l’unico anno menzionato è il 1833.
- 160 Favignana. Amministrazione corrente e “uffici” del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie. Corrispondenza, per lo più, tra il Regio Vicario Generale (Epifanio Turrisi, Vincenzo Lello) e la Regia Cappellania Curata del Real Forte e Departamento Penale di San Giacomo. 1837-1860 La corrispondenza si svolge anche con il Cappellano Maggiore di Napoli (Pietro Naselli); con cappellani militari (Forte Colombara in Trapani; Forte di Pantelleria; reggimenti a Siracusa e in Puglia); con i vicariati foranei in Messina e Trapani; con il vescovado di Mazara e l’arcivescovado di Monreale.
- 161 Amministrazione corrente e “uffici” del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie (Gabriele Maria Gravina, Pietro Naselli); contabilità. All’interno: 1837-1860 L. Blandano nel 1856 è Provicario Generale, nel 1859 Ciantro della Cappella Palatina.

- “Osservazioni ai conti della R. Cappella”
(corrispondenza con l’Amministrazione Generale della Real Casa e dei Siti Reali in Palermo). Inoltre, corrispondenza tra il Vicario Generale (nel 1837 P. India; dal 1837 al 1856 E. Turrisi; quindi V. Lello) e varie istituzioni religiose (tra le quali la Parrocchia di San Giacomo dei Militari) e organi amministrativi.
- 162 Siracusa; Augusta. Amministrazione corrente; per lo più, corrispondenza tra il Vicario foraneo della Cappellania Maggiore in Siracusa e Augusta e il Vicario Generale del Cappellano Maggiore in Sicilia. 1837-1864 Antecedenti a partire dal XVIII secolo.
- 163 Trapani. Amministrazione corrente e “uffici” del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie e del Vicario Generale. La corrispondenza concerne, tra l’altro, il Real Forte Colombaia, il Castello di Terra e il vicariato foraneo di Trapani; il Forte e Bagno di S.Caterina in Favignana; il Comando Generale delle Armi in Sicilia; il Comando dello Spedale Militare. 1837-1866 Vicario Generale, fino al 1855, è Epifanio Turrisi e, dal 1857, Vincenzo Lello; nel breve intervallo, Luigi Blandano ha la carica di Provicario. Alcune carte sono parzialmente illeggibili, in quanto danneggiate dall’umidità.
- 164 Augusta. Amministrazione corrente; per lo più, corrispondenza tra il Vicariato foraneo della Real Piazza di Augusta e il Vicariato Generale della Cappellania Maggiore di Palermo. 1837-1871 All’interno, tra i documenti del 1847 e quelli del 1849, un foglietto porta l’annotazione: “1848 - manca la corrispondenza perché epoca della rivoluzione”. Ancora, dopo gli atti datati 1860, è presente un altro foglietto con una scritta analoga: “Manca 1861 e 1862 perché rivoluzione”.
- 165 Amministrazione corrente (autorizzazioni e attestazioni di spese sostenute in occasione di festività religiose o per l’acquisto di arredi sacri; inventari o note relative alle rendite della Cappella; nomine); “Bilanci della Cappella Palatina” (1841-1873); “uffici” del Cappellano Maggiore. 1837-1877 Un documento del 20 maggio 1863 ha per oggetto la “concessione al Museo di Palermo di talune antichità”, tra cui si annoverano una iscrizione araba e un capitello normanno (cfr. 188). Alcuni atti del 1860 concernono la nomina della “Deputazione per la conservazione dei mosaici della Real Cappella”.
- 166 “Ustica e Pantelleria”. Corrispondenza del Vicario Generale (P. India; E. Turrisi; 1837-1878

- V. Lello; R. Bentivegna) con il Vicario foraneo di Ustica, Emmanuele Calderaro, e con il parroco della parrocchia S. Ferdinando Re di Ustica, Pasquale del Basso; con il cappellano del Forte di Pantelleria, Vito Valenza, e con il Vicario di Trapani, Vito Buscaino.
- 167 Registro di lettere indirizzate a varie istituzioni (tra cui il Cappellano Maggiore a Napoli, Monsignor Gravina) e concernenti località diverse, come Palermo, Calascibetta, Augusta, Messina, Castrogiovanni, Catania, Trapani, Favignana, e altre. 1838-1840 Le lettere sono numerate singolarmente fino al n. 566; le successive non presentano alcuna numerazione. Rubrica alfabetica.
- 168 Amministrazione corrente e “uffici” del Cappellano Maggiore, relativi, per lo più, a Messina. In particolare, corrispondenza del Vicario Generale, E. Turrisi, con il Vicario foraneo, Gaetano Messina; con il cappellano del Forte Castellaccio, Michelangelo Nastasi; con il Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie, P. Naselli; con il Principe di Castelcicala e con il Principe di Satriano; con l’Ospedale Militare di Milazzo; con il Comando delle Armi nel Castello di Capopassero; con il Vicario capitolare della Diocesi di Siracusa. 1839-1855
- 169 “Cose ecclesiastiche pei Militari. 1 Esercizii spirituali e S. Giubileo; 2 Santo Sepolcro; 3 Permessi di matrimoni”. Si tratta, per lo più, di corrispondenza con il Vicario Generale. All’interno, un “notamento dei Corpi della Guarnigione con l’indicazione delle chiese ove dovranno farsi gli esercizi spirituali per l’anno 1858” (S. Francesco di Paola, S. Teresa, Molo, S. Trinità, Consolazione, S. Domenico, Castellammare, S. Giacomo dei Militari, la Vittoria, Monreale, S. Nicola da Tolentino). 1839-1860 È presente qualche documento di data successiva.
- 170 “Domande di Battesimi e Matrimoni. Lettere di felicitazioni. Giubileo. Musaico. Reale Almanacco. Mazara. Carpettine di carte varie”. All’interno: “elenco delle pertinenze acquisite dalla Cappellania Maggiore nel corso dei secoli a partire dal 1148”; elenco del personale del “regio clero” soggetto alla giurisdizione del Cappellano Maggiore della provincia di Palermo (con altresì elenco di tutte le chiese e cappelle dipendenti); cor- 1839-1863 Inoltre: “Note del personale da inserirsi nel Reale Almanacco” (di “parrocchie, monasteri di donne, collegi di Maria, confraternite e congregazioni di qualunque natura dipendenti dalla giurisdizione della Cappellania Maggiore, nonché conventi siti nel territorio della di-

- rispondenza con l'Amministrazione Generale della Real Casa per spese riguardanti i mosaici della Cappella Palatina.
- pendenza della Prelatura"; anni diversi); "Stato nominativo di tutte le Piazze, Forti, Spedali e Bagni attualmente esistenti in Sicilia, colla indicazione degli Ecclesiastici che vi si trovano addetti" (1855).
- 171 "Siti reali. Ficuzza Valdesi e Favorita", 1842-1893 (all'interno: "Magione", 1839-1847); "Ficuzza" (1844-1860). Documentazione amministrativa. 1839-1893 È presente altra documentazione, dal 1833 al 1879, non inserita nei due gruppi intitolati ai Siti Reali.
- 172 Cappella Palatina. Amministrazione corrente, tra cui: "Variazioni sul personale ed elenchi del medesimo", 1883-1898; "Stati di temporalità e insediamenti", 1883-1892; "Affari di amministrazione", 1841-1898; "Arredi sacri", 1886-1899; "Assistenza del clero palatino nelle chiese della Diocesi", 1894-1898; "Affari riservati ed altro", 1893-1899. 1841-1899 È presente qualche antecedente.
- 173 Palermo. Amministrazione corrente relativa alla Chiesa della SS.ma Trinità della Real Commenda Costantiniana della Magione (1849-1907), alla chiesa di S. Antonio Abate dentro la dogana (1842-1854), alla chiesa di S. Giovanni dei Lebbrosi, al Gran Priorato dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 1842-1907 Tra i documenti, il "Regolamento per il servizio interno della chiesa della SS.ma Trinità della Real Commenda Costantiniana della Magione in Palermo e di quella di S. Giovanni dei Leprosi [. . .] approvato da Sua Maestà giusta la risoluzione del 25 febbraio 1855".
- 174 Documenti di cancelleria; per lo più suppliche e incartamenti riguardanti concorsi e ordinazioni. In particolare: "Carte di Cancelleria"; "Incartamento pel concorso di chierici distinti". Tra i documenti: "Elenco dei documenti da presentarsi nella Cancelleria del Regio Vicariato Generale della Real Cappellania Maggiore in Sicilia da coloro che, trovandosi ascritti al servizio delle regie chiese, domandano di venir promossi ai sagri ordini". 1843-1863 Le pratiche vanno dal 1857 al 1863; un elenco di ordinazioni è datato 1843. Non manca qualche ulteriore antecedente.
- 175 "Bilancio della Congregazione del Fervore di S. Giuseppe e carte personali di poco interesse del Canonico Pitini" (1844 - 1885); "Volume di scritture che riguardano: 1 la fondazione della Parrocchia del Regio Castellammare di Palermo; lettere d'Istituzione de' parrochi di detto castello; 1844-1885 All'interno del volume rilegato: "Notizia ristretta della reale antichissima parrocchia del Castellammare di questa capitale, cavata dalle sole scritture conservansi in archivio della stessa

- controversie tra l'Arcivescovo di Palermo e il castellano sul dritto di eliggerli e presentarli; e loro annuale stipendio. 2 la regia annuale dotazione della parrocchiale chiesa di detto castello. 3 la regia assegnazione annuale per la diaria benedizione ai fedeli in detta parrocchiale chiesa e triennale per le 40 ore circolari della città" (volume rilegato di cc. 320).
- 176 Documenti di cancelleria, tra cui "lettere dimissoriali", pagelle di incardinazione, attestazioni dello "stato libero" (1845-1846); orazioni e panegirici in occasione di festività e celebrazioni (1851-1863); ordinazioni. 1845-1863 Un gruppo di documenti è datato 1888. Tra i documenti: "Elenco degli atti . . ." [lettere rogatorie, responsali, missive ossia ordinarie; attestato di libertà; giuramento suppletorio, etc.] "riguardanti al matrimonio per verba de futuro e dei diritti che si dovranno esigere dal cancelliere".
- 177 "Vicariato foraneo di Catania 1850-1864". Amministrazione corrente. 1850-1864
- 178 Ordinazioni generali e particolari. 1851-1852 Le date delle ordinazioni sono indicate tramite riferimento a ricorrenze solenni, ad es. "27 aprile 1851 Dom. in Albis"; "24 agosto 1851 Dom. XI post Pentecostem"; "5 e 6 marzo 1852 post Cineres"; "27 marzo 1852 Sab. Sitientes"; "17 e 18 settembre 1852 post Crucem".
- 179 "Richieste di pagamenti" (1855); "Certificati per la musica" (1859-1874; 1895-1898); certificati del Ciantro della Cappella Palatina; certificati di sacerdoti; atti di carattere amministrativo. 1853-1898
- 180 Palermo. Chiesa di S. Paolo alla Galca. Corrispondenza di carattere amministrativo. 1854-1913 I documenti sono contenuti all'interno di una cartolina recante la scritta: "S. Paolo la Galca. Culto aggregato alla Real Cappella Palatina". Vi è compresa corrispondenza con la Direzione dell'Archivio di Stato di Palermo.
- 181 Amministrazione corrente; per lo più corrispondenza tra il Vicariato Generale della Cappellania Maggiore di Palermo e real parrocchia". Antecedenti a partire dal secolo XIV e fino al XIX. 1855-1858 Un documento – datato Palermo, 2 febbraio 1858 – contiene la richiesta di

l'Amministrazione Generale della Real Casa e dei Siti Reali; note di spese e richieste di corresponsione di somme per lavori svolti o forniture.

disporre un mandato di pagamento a favore del pietrista Francesco Lopes, per aver procurato "pietre dure, lattumose ed altro pei lavori di manutenzione degli antichi mosaici della Real Cappella Palatina".

- 182 Amministrazione corrente; ministeriali; bilanci, ricevute, inventari di beni, note di spese e di entrate; attività ecclesiastica; gestione del personale. All'interno: "Mesate ed altri assegni ai canonici e ai beneficiari sul Regio Economato"; "Per la voluta unificazione delle riscossioni della real Cappella con l'amministrazione della R. Casa"; "Spese d'ufficio"; "Autorizzazione per la riscossione delle somme dovute sul Regio Economato e sulla Tesoreria"; "Assegno delle L. 32868,35"; "Mesate del segretario e del cancelliere sul Regio Economato". Inoltre, una "nota illustrativa della tabella organica del personale ecclesiastico e laico della Real Cappella".
- 1855-1920 Un carteggio concerne la disposizione, emanata dal Ministro dei Culti, di ridurre alla metà la somma assegnata dallo Stato alla Cappella Palatina. Da notare un ritaglio di giornale riguardante le difficoltà finanziarie incontrate dal clero a seguito di una generale crisi economica, e la conseguente richiesta di un aumento del sussidio statale. Tra gli altri incartamenti, un inventario dei beni mobili della Cappella.
- 183 Messina. Amministrazione corrente e "uffici" del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie.
- 1856-1859 La corrispondenza si svolge, per lo più, tra il Vicario Generale di Palermo (Vincenzo Lello) e il Vicario foraneo di Messina; inoltre, con il Comando delle Armi nella Provincia e Real Piazza di Messina e il Luogotenente Generale nei R. Domini al di là del Faro. Concerne, tra l'altro, la chiesa palatina, le chiese dei forti Castellaccio, Salvatore, Gonzaga, della Cittadella e dell'Ospedale Militare di Messina; del Castello di Milazzo.
- 184 Amministrazione corrente; ministeriali e "uffici" del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie. La corrispondenza si svolge anche tra il Cappellano Maggiore di Sicilia, la Ciantria della Cappella Palatina, la Luogotenenza Generale del Re nelle Province Siciliane, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti del Regno d'Italia.
- 1858-1878

- 185 Amministrazione corrente; ministeriali; “uffici” del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie e del Vicario Generale. La corrispondenza si svolge, per lo più, con il Vicario foraneo in Siracusa e Augusta, in Messina, in Catania. Un fascicolo è intitolato “certificati di servizio”. 1858-1879 Con l’invio di diversi manifesti, si raccomanda a mons. Lello la “maggior diffusione in tutte le classi” del periodico “L’Ortodosso. Giornale cattolico-politico” (Palermo, 7 febbraio 1860).
- 186 Amministrazione corrente; “uffici” del Vicario Generale della Cappellania Maggiore di Sicilia, mons. Vincenzo Lello, e ministeriali. 1856-1859 La corrispondenza riguarda, per lo più, il Vicariato di Messina.
- 187 Documenti di cancelleria, per lo più “lettere dimissoriali” (1862-1885); documentazione amministrativa: “Uffici di Ragioniere e di Procuratore legale”, 1862-1897; “Cariche annuali”, 1872-1898; “Basso servizio”, 1883-1892; “Proposte e nomine a chierici distinti”, 1887-1898. 1862-1898
- 188 “Congedi. Partecipazioni di morte. Libretti ferroviari. Lavanda dei piedi. Quarantore. Musaico e musaicisti. Affari diversi”. 1864-1900 Il fascicolo “Affari diversi”, tra l’altro, contiene: riferimento a un frammento di transenna di marmo e a un’iscrizione araba del XII secolo, rinvenuti nella Cappella Palatina, di cui il sovrano ha fatto dono al Museo Nazionale di Palermo (cfr. 165); appello a stampa del Cardinale Arcivescovo di Palermo per una colletta a favore dei danneggiati dall’ultima eruzione dell’Etna (31/5/1886); partecipazione del Capitolo della Cappella Palatina al cordoglio per i caduti di Dogali.
- 189 Documenti di cancelleria (nomine di chierici distinti della Cappella Palatina e altre ordinazioni); amministrazione corrente (personale, carte contabili, beni della Cappella Palatina; censimento della popolazione; Chiesa Madre di Troina; chiesa di Valdesi); ministeriali. 1869-1885 All’interno, un carteggio tra il sacerdote Giuseppe Cangemi Terasona – consegnatario del Tesoro della Cappella Palatina – e l’Amministrazione della Real Casa in Palermo, relativamente alla sicurezza del Tesoro stesso; dal carteggio si ricava che alla Cappella erano stati affidati anche gli oggetti d’o-

ro e d'argento provenienti dalle soppresse parrocchie del Castello a Mare, di San Giacomo e di S. Paolo. Inoltre, un documento datato 30 gennaio 1876 contiene notizie storiche sulla Cappella.

- 190 “Cappella Palatina. Archivio corrente. Fasc. 8-11”: “8. Domande di aspiranti ai posti vuoti di Canonico e di Beneficiale”, 1886-1898; “9. Domande di aspiranti ai posti di Chierici Distinti”, 1885-1898; “10. Domande di aspiranti ai posti di Chierico Iacono”, 1894-1898; “11. Domande di aspiranti al posto di Sacrista maggiore”, 1897-1898.

CALASCIBETTA (1800-1929)

- 191 Calascibetta. Amministrazione corrente e documenti di cancelleria. 1800-1806 Qualche antecedente.
- 192 Calascibetta. Amministrazione corrente. 1804-1810 Antecedenti a partire dal 1798; due documenti, più recenti, sono datati rispettivamente 1869 e 1870.
- 193 Calascibetta. Documenti di cancelleria e amministrazione corrente. 1806 È presente qualche antecedente.
- 194 Calascibetta. Amministrazione corrente 1809-1810
- 195 Calascibetta. Documenti di cancelleria; amministrazione corrente; “uffici” del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie. All'interno, un fascicolo dal titolo: “Pei conti delle Madrici”. 1818-1819
- 196 Calascibetta. Amministrazione corrente, per lo più corrispondenza tra il Vicario foraneo in Calascibetta, Raffaele Giarrussa, e il Vicario Generale della Cappellania Maggiore di Sicilia. All'interno, tra l'altro: “Calascibetta. Casi morali” (1854-1858). 1832-1863 Tra i documenti, il “Notamento di tutte chiese e le cappelle della comune di Calascibetta, colla distinta dei procuratori ai quali trovansi affidate”. Altrove si fa menzione del decreto n. 1096 emanato l'11 dicembre 1841 dal re Ferdinando II, decreto col quale si ordina che “in tutte le Province della Sicilia

- cessi la riscossione e l'esercizio di qualsiasi dritto ex feudale già abolito e che tuttavia sussista".
Antecedenti a partire dal secolo XVI.
- 197 Calascibetta. Documentazione amministrativa, tra cui: "Cappellania Maggiore. Assegno semestrale al Cappellano Maggiore e al Segretario su Calascibetta", 1858-1895; "Riduzione sui viaggi in ferrovia", 1879-1899; "Carte originali di guida", 1855-1878; "Concentramento delle opere pie", 1851-1900 (contiene alcune lettere della Direzione dell'Archivio di Stato di Palermo dirette a mons. Airoidi, Cappellano Maggiore); "Proposte e nomine", 1899-1904; "Istanze varie", 1901-1906; "Chiesa di San Domenico. Vertenza tra il parroco e il sacerdote Filippo La Paglia ed altro relativo al La Paglia", 1899-1904. 1834-1914 Nel 1903, mons. Gioacchino Di Marzo è delegato alle funzioni di Cappellano Maggiore della Cappella Palatina di Palermo. Antecedenti dei primi del secolo XIX (ad esempio, un documento del 1805 dà notizia della richiesta di uno schiavo turco di convertirsi alla religione cattolica).
- 198 "Calascibetta. 1837-1840". Amministrazione corrente, ministeriali e "uffici" del Cappellano Maggiore. 1837-1840
- 199 "Calascibetta. Collegio di Maria. 1838-1858". Amministrazione corrente. 1838-1858 È presente documentazione fino al 1871.
- 200 "Calascibetta. 1841-1842". Amministrazione corrente e "uffici" del Cappellano Maggiore del Regno delle Due Sicilie. Corrispondenza del Vicario Generale (E. Turrisi) con: il Delegato della Regia Monarchia e Apostolica Legazia; la Luogotenenza Generale di S. M. nei domini al di là del Faro; il Commissario della SS. Crociata; la Parrocchia di S. Giacomo dei Militari; la Cappellania Maggiore del Regno delle Due Sicilie (Napoli); varie istituzioni della provincia di Caltanissetta. 1841-1842 Tra le istituzioni della provincia di Caltanissetta: la Comunità dei canonici e il Capitolo della Collegiata; l'Amministrazione delle R. Chiese; i Detentori dei libri delle chiese filiali e cappelle; il Monastero del SS. Salvatore; la Chiesa di S. Vincenzo Ferreri; la Delegazione delle Matrici Chiese, tutti di Calascibetta; la Direzione dei Rami e Diritti diversi; la Procura del Re presso il Tribunale Civile; il Consiglio Generale degli Ospizi; l'Intendenza.
- 201 Calascibetta. Amministrazione corrente; per lo più, corrispondenza tra il Vicario foraneo di Calascibetta e il Vicario Generale (E. Turrisi). 1850-1855 Qualche antecedente (nel 1827 il Cappellano Maggiore è B. Chiaramonte) e qualche documento di data posteriore.
- 202 "Calascibetta. Regia visita ed ammini- 1851-1865 Qualche atto di data ante-

- strazione”. I fascicoli concernono: “Regia visita di mons. Lo Iacono” (1851-1854); “Madrici chiese di Calascibetta” (1853-1861); “Amministrazione della Regia Madre Chiesa” (1851-1864).
- cedente, in cui è menzionato il Vicario Generale P. India.
- 203 Calascibetta. Amministrazione corrente; per lo più corrispondenza tra il Vicario Generale e il Vicario foraneo di Calascibetta (relativamente all'amministrazione di chiese e parrocchie), e “uffici” del Cappellano Maggiore. 1856-1857 È presente qualche antecedente.
- 204 Calascibetta. Amministrazione corrente della Chiesa Madre e delle altre istituzioni ecclesiastiche (carte contabili; nomine; gestione del personale); ministeriali. 1856-1894 Qualche antecedente, risalente alla prima metà del secolo XIX; tra questi, ministeriali degli anni 1837-1838. Un fascicolo del 1894 riguarda S. Paolo la Galca (Palermo).
- 205 “Calascibetta. 1860-1861”. Amministrazione corrente; per lo più, corrispondenza tra il Vicario foraneo di Calascibetta e il Vicario Generale della Cappellania Maggiore di Sicilia (V. Lello). 1858-1862 È presente qualche antecedente.
- 206 Calascibetta. Amministrazione corrente; per lo più, corrispondenza tra il Vicario foraneo di Calascibetta e il Vicario Generale della Cappellania Maggiore di Sicilia (mons. Vincenzo Lello). 1859-1873
- 207 Calascibetta. Amministrazione corrente; ministeriali (Ministero delle Finanze); per lo più, corrispondenza tra il Vicario foraneo di Calascibetta e il Vicario Generale in Sicilia. 1863-1877 Antecedenti a partire dal XVI secolo.
- 208 Calascibetta. Amministrazione corrente. 1866-1867 All'interno, una copertina di cartone, con l'intitolazione “Ciantria vol. 2”, contiene soltanto l'elenco delle scritture del secondo volume e un documento del 1758.
- 209 Calascibetta. Amministrazione corrente; “uffici” del Cappellano Maggiore di Sicilia; ministeriali (1868-1898). 1868-1898 Documentazione contabile e corrispondenza con l'Economato Generale dei benefici vacanti concernente diverse chiese di Calascibetta (S. Vincenzo Ferreri, Chiesa Madre, chiesa del Soccorso, Maria SS. della Catena). All'in-

terno, inoltre: "Certificati di servizii. 1885-1898".

- 210 Calascibetta. Documentazione di carattere amministrativo, tra cui: "Collegio di Maria", 1899-1904; "Regia visita in Calascibetta compiuta da Monsignor Di Marzo", 1900; "Incartamento debito degli eredi D'Angelo. Chierici Iaconi", 1901-1904; "Transazione D'Angelo", 1911-1914; "Morte del parroco e funzioni parocali del Canonico La Paglia; Proposte consequenziali", 1904; "Prospetto del Personale Ecclesiastico della R. Chiesa di Calascibetta"; "Aggregazione delle rendite della soppressa chiesa di S. Matteo a quella di S. Maria della Catena". 1878-1914
- 211 "Calascibetta". All'interno: "Calascibetta e varie carte. Nomina del Cappellano Teologo" (1900-1925); "Prospetto del personale ecclesiastico della Madrice Chiesa di Calascibetta" (1899-1929). 1899-1929 L'annotazione: "Magione. S. Giovanni Leprusi. S. Paolo la Kalca", sul dorso della carpetta, non sembra trovare riscontro all'interno.

APPENDICE

Elenco delle istituzioni religiose soggette alla giurisdizione della Cappella Palatina¹

– PROVINCIA DI PALERMO

Real Parrocchia di S. Giacomo dei Militari in Palermo;
Real Parrocchia del Forte Castellammare in Palermo;
Spedale Militare di S. Cita in Palermo;
S. Paolo la Kalca;
Confraternita dell'Annunziata della Pinta;
S. Maria Maddalena;
Chiesa della Favorita;
Chiesa di Valdesi;
Chiesa della Ficuzza;
Real Chiesa di S. Maria la Vittoria e Bagno di recezione in Palermo;
Bagno di nuova istituzione dentro le Gran Prigioni di Palermo;
Real Parrocchia del Castello di Termini;
Bagno di reclusione nel Castello di Termini.

– PROVINCIA DI MESSINA

Cappella Palatina;
Forte del SS. Salvatore in Messina;
Forte del Castellaccio in Messina;
Forte della Cittadella di Messina;
Forte Gonzaga in Messina;
Spedale Militare di Messina;
Arsenale di Messina;
Real Castello di Milazzo;
Spedale Militare in Milazzo;
Bagno di Milazzo;
Real Piazza e Castello di Lipari.

– PROVINCIA DI CATANIA

Forte S. Ferdinando.

¹ Le notizie, che vengono riportate nella dicitura originale, sono contenute nei seguenti atti: "Personale del regio clero soggetto alla giurisdizione del Cappellano Maggiore - Provincia di Palermo"; "Stato nominativo di tutte le Piazze, Forti, Spedali e Bagni attualmente esistenti in Sicilia, colla indicazione degli ecclesiastici che vi si trovano addetti" (*Inventario*, n. 170). Cfr. *Premessa*, nota 5.

– PROVINCIA DI NOTO

Forte di Siracusa;
Spedale Militare di Siracusa;
Bagno dentro il Forte di Siracusa;
Castello Maggiore in Augusta;
Forti Garzia e Vittoria in Augusta;
Spedale Militare in Augusta.

– PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Collegiata di Calascibetta.

– PROVINCIA DI GIRGENTI

Real Piazza di Girgenti.

– PROVINCIA DI TRAPANI

Forte di Terra in Trapani;
Spedale Militare di Trapani;
Bagno di S. Anna di Trapani;
Forte della Colombaia in Trapani;
Chiesa delle Animicelle (Trapani);
Forte di S. Giacomo in Favignana;
Forte S. Caterina in Favignana;
Ergastolo nel Forte S. Caterina;
Forte e Real Piazza in Pantelleria.

INDICE DELLE CHIESE E CAPPELLE MENZIONATE NELL'INVENTARIO¹

- Cappella del Bagno (Augusta): 69.
cappella del Bagno al Molo (Palermo): 55.
cappella del Bagno dei Servi (Girgenti): 28, 58.
cappella del Bagno del Castello di Milazzo: 57, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 74.
(cappella del) Bagno di S. Anna (Trapani): 54.
cappella del Forte di Pantelleria: 58, 160, 166.
(cappella del) Real Forte e Departo Penale di S. Giacomo (Favignana): 160.
cappella del Real Sito di Scopello: 74.
cappella dell'Ospedale Militare (Messina): 48, 52, 65, 183.
cappella dell'Ospedale Militare (Palermo): 64.
cappella dell'Ospedale Militare (Trapani): 58.
cappella dell'Ospedale di S. Francesco Saverio (Palermo): 39, 52.
cappella di S. Barbara nel Castello di Milazzo: 4, 7, 8, 10, 12, 21, 25, 28, 30, 32, 37,
46, 47, 49, 57, 61, 62, 66, 75, 183.
cappella militare nella Real Piazza (Castello) di Lipari: 65, 73.
cappella o chiesa del Real Sito della Ficuzza: 9, 11, 22, 24, 33, 34, 46, 58.
Cappella Palatina (Messina): 2, 5, 7, 29, 30, 55, 57, 60, 64, 183.
Cappella Palatina (Palermo): 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 21 a 25, 27, 28, 30, 34, 35,
36, 42, 45, 46, 53 a 69, 71 a 76, 108, 109, 110, 129, 149, 161, 165, 172, 179 a
184, 188, 189, 190, 197.
chiesa Cattedrale (Palermo): 65, 66.
chiesa dei Forti Garzia e Vittoria (Augusta): 3, 4, 13, 22, 24, 25, 29, 45, 52, 59, 61, 64,
65, 72, 74.
chiesa del Bagno del SS. Salvatore (Messina): 67.
chiesa del Castello del SS. Salvatore (Messina): 47, 49, 52, 54, 183.
chiesa del Castello della Brucola (Augusta): 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 24, 30, 41, 46.
chiesa del Castello di Siracusa: 46, 49.
chiesa del Castello e porto di Girgenti: 51.
chiesa del Castello/Forte di Pachino o Capopassero: 2, 4, 7, 9, 11, 24, 25, 46, 55, 58,
60, 67, 70, 76, 168.
chiesa del Forte del Castellaccio (Messina): 2, 168, 183.
chiesa del Forte della Cittadella (Messina): 3, 21, 44, 51, 53, 54, 58, 61, 113, 183.
chiesa del Forte della Colombaia (Trapani): 56, 156, 160, 163.
chiesa del Forte di Torre Faro: 52.
(chiesa del) Forte e Bagno di S. Caterina (Favignana): 156, 163.

¹ I numeri si riferiscono alla numerazione progressiva delle unità archivistiche.

chiesa del Forte Gonzaga (Messina): 52, 54, 70, 74, 75, 183.
 (chiesa del) Real Sito di Sagana: 156.
 chiesa del Soccorso (Calascibetta): 209.
 chiesa dell'Ospedale Militare (Milazzo): 44, 47, 53, 54, 55, 62, 66, 71, 75, 168.
 chiesa dell'Ospedale Militare di S. Giacomo (Augusta): 2, 3, 6, 10, 11, 13, 63.
 chiesa della Consolazione (Palermo): 169.
 chiesa della SS. Trinità o La Magione (Palermo): 169, 173, 211.
 chiesa della Vittoria (Palermo): 169.
 chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, filiale della parrocchia del Castello di Terra
 (Trapani): 55, 163.
 chiesa dell'Immacolata Concezione del Castello Maggiore della Real Piazza
 (Augusta): 5, 8, 10, 13, 19, 20, 27, 28, 54, 57, 58, 63, 65, 70, 72, 74, 75, 77.
 chiesa di Maria SS. della Catena (Calascibetta): 209, 210.
 chiesa di S. Anna (Palermo): 144.
 chiesa di S. Antonio Abate "dentro la dogana" (Palermo): 173.
 chiesa di S. Domenico (Calascibetta): 197.
 chiesa di S. Domenico (Palermo): 169.
 chiesa di S. Francesco di Paola (Palermo): 169.
 chiesa di S. Giacomo dei Militari (Palermo): 1, 2, 4, 5, 8, 9, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 36,
 41, 43, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 69 a 75, 161, 169, 189, 200.
 chiesa di S. Giovanni dei Lebbrosi (Palermo): 173, 211.
 chiesa di S. Giovanni dei Tartari (Palermo): 28.
 chiesa di S. Ippolito (Palermo): 55.
 chiesa di S. Maria della Misericordia (Palermo): 40.
 chiesa di S. Maria della Vittoria nell'Arsenale al Molo (Palermo): 8, 11, 14, 15, 16, 169.
 chiesa di S. Maria delle Grazie (Calascibetta): 46.
 chiesa di S. Maria dell'Itria, detta la Pinta (Palermo): 40.
 chiesa di S. Maria Maddalena nel quartiere di S. Giacomo (Palermo): 13, 24.
 chiesa di S. Matteo (Calascibetta): 210.
 chiesa di S. Nicola da Tolentino (Palermo): 169.
 chiesa di S. Paolo alla Galka (Palermo): 180, 189, 204, 211.
 chiesa di S. Teresa (Palermo): 169.
 chiesa di S. Vincenzo Ferreri (Calascibetta): 200, 109.
 chiesa di Torre Avolos (Augusta): 4, 7, 9, 10, 13.
 chiesa di Valdesi: 189.
 chiesa filiale di S. Antonio Abate (Calascibetta): 46, 52, 58.
 chiesa Madre di Troina: 189.
 chiesa o parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Silvestro nel Castello a Mare
 (Palermo): 19, 27, 29, 30, 32, 38, 39, 41, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61
 a 66, 68 a 77, 95, 97, 99 a 104, 106, 107, 111, 169, 175, 189.
 chiese Matrici (Calascibetta): 31, 195, 200, 202, 204, 209, 211.
 Collegiata di Calascibetta: 52, 63, 200.
 Magione: v. chiesa della SS. Trinità.
 monastero del SS. Salvatore (Calascibetta): 200.
 parrocchia di S. Ferdinando nel Castello di Termini: 17, 18, 59, 60, 67, 68, 73, 76.
 parrocchia di S. Nicolò dell'Albergheria (Palermo): 66.
 parrocchia o chiesa di San Ferdinando (Ustica): 32, 38, 40, 52, 58, 166.

INDICE DELLE LOCALITÀ MENZIONATE NELL'INVENTARIO¹

Agrigento: v. Girgenti

Augusta: 2 a 11, 13, 16, 19 a 22, 24, 25, 27 a 30, 41, 45, 46, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 110, 118, 131 a 135, 137, 141, 156, 157, 162, 164, 167, 185.

Calascibetta: 23, 26, 31, 46, 52, 58, 63, 89, 116, 131 a 135, 137, 140, 141, 151, 156, 157, 167, 191 a 211.

Caltagirone: 116.

Caltanissetta: 89, 157, 200.

Capo Passero: 2, 4, 7, 9, 11, 24, 46, 55, 58, 60, 67, 70, 76, 156, 168.

Castelvetrano: 105.

Castrogiovanni: 141, 151, 157, 167.

Catania: 116, 134, 167, 177, 185.

Dogali: 188.

Favignana: 24, 89, 118, 131, 134, 151, 160, 167.

Favorita (Real Sito): 171.

Ficuzza (Real Sito): 9, 11, 22, 24, 33, 34, 46, 58, 133, 171.

Girgenti: 28, 51, 58, 110, 131, 133, 134, 137, 141, 156.

Licata: 116, 134.

Lipari: 65, 73, 132, 133, 156.

Madrid: 32.

Marettimo: 131, 134.

Marineo: 137.

Mazara: 116, 160, 170.

Menfi: 137.

Messina: 2, 3, 5, 7, 21, 29, 30, 44, 47, 48, 49, 51 a 55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 70, 74, 75, 82, 84, 89, 96, 113, 115, 132 a 135, 137, 141, 151, 157, 160, 167, 168, 183, 184, 185, 186.

Milazzo: 4, 7, 8, 10, 12, 21, 25, 28, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 68 a 72, 74, 75, 89, 132, 134, 151, 156, 168, 183.

Monreale: 23, 132, 160, 169.

Napoli: 32, 140, 160, 167, 200.

Noto: 137.

Pachino: 9, 25.

Palermo: 1 a 5, 7 a 11, 13, 14, 15, 16, 19 a 25, 27 a 32, 34, 35, 36, 38 a 46, 48, 49, 51 a 77, 95, 96, 97, 99 a 104, 106, 107, 110, 111, 117, 129, 131, 132, 133, 140, 141, 144, 156, 161, 164, 165, 167, 170, 173, 175, 180, 181, 185, 188, 189, 197, 204.

¹ I numeri si riferiscono alla numerazione progressiva delle unità archivistiche.

Pantelleria: 58, 110, 118, 151, 160, 166.
S. Lucia: 112, 115, 119 a 124.
Sagana (Real Sito): 156.
Scopello (Real Sito): 74, 108, 157.
Siracusa: 27, 46, 49, 114, 118, 132, 133, 135, 137, 156, 157, 160, 162, 168, 185.
Termini: 17, 18, 59, 60, 67, 68, 73, 76, 89, 110, 127, 132 a 135, 137.
Trapani: 54, 55, 56, 58, 89, 116, 125, 134, 156, 157, 160, 163, 166, 167.
Troina: 189.
Ustica: 32, 38, 40, 52, 58, 116, 118, 157, 166.
Valdesi (Real Sito): 171, 189.

L'ARCHIVIO ALLIATA, PRINCIPI DI VILLAFRANCA FONDO CORRERIA

Con la recente acquisizione al patrimonio archivistico nazionale dell'archivio Alliata, conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, si è aperto per gli studiosi uno spiraglio su uno spaccato di storia siciliana, che vede protagonista una nobilissima famiglia di origine pisana, certamente presente in Sicilia già dal secolo XV.

L'archivio, dotato dal 1990 di vincolo per il "notevole interesse storico" delle carte, attesta, con i suoi 3.417 pezzi, l'attività imprenditoriale della famiglia, attività ampiamente documentata a partire dal secolo XVIII, in misura minore per il periodo precedente, in diversi settori dell'economia isolana: dallo sfruttamento dello zolfo e del sale alla produzione del vino nell'azienda agricola di Salaparuta fino al più recente impegno nel campo della cinematografia.

Gruppi documentari ben individuabili all'interno dell'archivio in questione riguardano l'amministrazione dei principati di Villafranca e Scordia, della contea di Caltabellotta, oltre alla citata ducea di Salaparuta.

La documentazione consente, poi, di far luce su un aspetto finora poco attestato dell'amministrazione dell'Isola nei secoli XVII-XVIII, quello relativo al servizio postale, il cui appalto la famiglia ereditò grazie alla parentela con la nobile casa Zapata de Taxis, di origine spagnola, stabilitasi in Messina nella metà del secolo XVI, negli anni in cui venne investito della carica di Corriere Maggiore del Regno di Sicilia don Francesco Zapata.

Le carte Alliata ci permettono così di aggiungere un tassello significativo al mosaico di notizie che le fonti d'archivio forniscono sulla storia delle Poste di Sicilia.

Un cospicuo numero di volumi riguarda, infatti, l'ufficio di **Correria**, che fu in mano di Domenico Alliata dal 1738¹ e fu appannaggio della famiglia fino al 1786, anno in cui il servizio venne avvocato dalla Corte e non più concesso a privati.

Il principe Fabrizio Alliata e Colonna, investito, nel 1784 dell'*Officium Cursoris Majoris Postarumque Prefectura regni Siciliae* con il titolo di Supremo Prefetto delle Poste² si venne a trovare quindi nella situazione particolare di

¹ L'investitura di Domenico Alliata e Colonna a Supremo Prefetto delle Poste di Sicilia è documentata in Archivio di Stato di Palermo (d'ora in poi ASP), Prot. del Regno, b. 1661, fasc. 8464, anno 1739.

² ASP Conservatoria del R. Patrimonio, vol. 1176, c.180v, a. 1784.

ultimo titolare di un ufficio prima che questo venisse abolito e il relativo servizio demandato all'amministrazione regia.

Da qui la cura del principe nella raccolta di titoli utili a legittimare la sua posizione di Gran Prefetto delle Poste di Sicilia, l'esibizione dei crediti acquisiti presso la Corte regia e una ricca documentazione sulla provenienza dell'ufficio nelle mani della famiglia, da lui raccolta e utilizzata nella causa intentata contro il Fisco regio.

Correria: l'ordinamento archivistico

Il fondo Correria è stato ordinato estrapolando dall'archivio della famiglia Alliata un nucleo di scritture relative al servizio postale, che, corredate da indici interni coevi, costituivano l'originario archivio dell'ufficio. I volumi, successivamente confusi con gli oltre 3.000 pezzi dell'intero archivio di famiglia, hanno richiesto un paziente lavoro di individuazione e di analisi del contenuto, per un corretto inserimento all'interno del fondo che si è voluto ricostituire.

L'inventario contiene 194 pezzi, tra cui 17 buste di carte sciolte e 10 volumetti a stampa di scritture legali indirizzate al Principe Fabrizio, ed abbraccia gli anni 1540-1819, con atti in copia di epoca antecedente (a partire dal 1288).

La maggior parte dell'archivio è costituito da volumi e registri, alcuni con coperta in pergamena, altri in cartone; l'indicazione del contenuto, non sempre leggibile, è spesso riportata sul dorso e sulla coperta, tranne nei volumi restaurati in epoca recente, nei quali l'argomento, scritto sulla vecchia coperta, si trova all'interno del volume.

Si è cercata una guida al presente ordinamento nella vecchia numerazione, quando ancora presente, conservatasi nonostante la nuova rilegatura e, in certi casi, il restauro dei volumi più malandati. Molto utile inoltre la traccia indicata dalle coeve "giuliane".

Un ordinatore settecentesco, nel compilare la Giuliana dell'archivio di Messina³ nella *Nota di tutti li volumi di scrittura che esistevano nell'Archivio dell'ecc.mo sr. Pr. di Villafranca, e ciò oltre della scrittura sfusa*, elenca con i numeri da 1 a 66 i volumi attinenti alla Correria. Questo indice è stato molto utile in questo lavoro di ordinamento. Le indicazioni riportate nell'indice, infatti, trovano riscontro nella descrizione delle carte, scritta sul dorso o sulla coperta dei volumi, se ancora leggibile e danno notizia dell'argomento che lega insieme le carte di un volume, se mutilo o rovinato; aiutano inoltre a mettere nella giusta sequenza i volumi che trattano del medesimo affare.

Nel redigere l'elenco dei pezzi si è seguito il criterio di raggruppare nei primi numeri dell'inventario i volumi che raccolgono i privilegi relativi all'infudazione dell'ufficio e alla provenienza dello stesso nelle mani della fa-

³ Correria, 193.

miglia Alliata, collocare successivamente la documentazione che riguarda la normativa che regolava il servizio di Correria e l'ordinamento interno dell'ufficio, quindi le scritture che si riferiscono a questioni diverse sorte riguardo ai privilegi goduti dagli ufficiali di Correria e alle pretese estensioni di tali privilegi, le disposizioni sulle tariffe postali e sulle relative esenzioni, le competenze di foro privilegiato, infine le controversie con privati, università ed ufficiali del Regno, utenti privilegiati del servizio, la corrispondenza, segno di rapporti spesso conflittuali, tra l'ufficio di Correria e la R. Corte.

Alla fine si trovano i libri contabili, a partire dall'anno 1707 fino all'anno 1783, ma con parecchie lacune (mancano gli anni 1718, 1719, 1725, dal 1757 al 1761, dal 1763 al 1774). Chiudono l'elenco un indice e una "giuliana generale" di Correria, due volumi miscellanei che riguardano parzialmente l'archivio e infine le memorie legali, alcune a stampa, relative alla causa intentata dal principe di Villafranca contro il regio fisco, per il recupero dei crediti derivanti dall'acquisto dell'ufficio⁴.

Le note sono utilizzate nell'inventario per dare informazioni sulla presenza di documenti a stampa, carte allegate, documenti muniti di sigillo, oltre che per segnalare lo stato di conservazione, se cattivo, o i difetti nell'impaginazione e l'esistenza di un indice delle carte. È segnalata la presenza di sigilli, molti dei quali, settecenteschi, in ceralacca rossa e nera, contrassegnavano i fogli di "Parte". Questi accompagnavano la missiva inviata dalla regia Corte e dagli Uffici del Regno e contenevano il visto e la firma dall'ufficiale responsabile dell'ufficio di Correria, luogotenente del Corriere Maggiore, che riceveva l'ordine di spedizione; in certi casi nel foglio si trova la controfirma e il relativo sigillo dell'ufficiale di Posta nel luogo d'arrivo, a conferma dell'avvenuta ricezione della missiva.

Una tabella di raffronto collega la nuova numerazione alla precedente, che contraddistingue i volumi dell'intero archivio Alliata.

Prima di descrivere sommariamente le tipologie documentarie del fondo Correria, ci sembra utile tracciare una breve storia delle Poste in Sicilia, procedendo a ritroso fin dove le fonti d'archivio ci consentono di indagare⁵.

Storia del servizio postale in Sicilia

In epoca medievale il compito di recapitare la corrispondenza era affidato a messi inviati dall'autorità sovrana, che aveva necessità di far pervenire ordini a

⁴ I volumi 2215, 2216, 2217 e 2220 dell'Archivio Alliata riguardano la Casa alla Correria di Messina, il cui possesso era legato alla titolarità dell'ufficio di Corriere Maggiore, con i relativi titoli di provenienza.

⁵ Si veda in proposito L. Antonio Pagano, *L'Ufficio del Corriere Maggiore e il Servizio Postale in Sicilia prima dell'unificazione*, in *Rivista Italiana di Storia Economica e Sociale* 1, Milano (1963), Paolo Vollmeier *The Postal history of Sicily from its beginnings to the introduction of the postage stamp*, Busto Arsizio, 1998. Uno studio completo sul servizio postale in Sicilia è contenuto in Vincenzo Fardella di Quernfort, *La storia postale nel regno di Sicilia dalle origini all'introduzione del francobollo (1130-1860)* Bagheria, 2000.

funzionari e sudditi del Regno. Tali messi erano detti *nuncii* se si trattava di messaggeri particolari, con il compito di relazionare a voce sul contenuto della missiva o *cursores*, termine adoperato in Sicilia insieme al volgare *curreri*⁶, se corrieri ordinari. Si trattava di uomini di fiducia del sovrano, che venivano ricompensati con i proventi dell'erario regio. Si servivano di messaggeri privati anche vescovi ed altre autorità religiose⁷, e pure i commercianti affidavano il servizio a propri messi⁸. Con Federico II, in forza delle Costituzioni Melfitane, le università del Regno ebbero pure un servizio postale, demandato ai cosiddetti *nuncii jurati*.

Si ha notizia certa dell'esistenza di corrieri al servizio della regia Corte alla fine del XIV secolo: un registro di conti del Tesoriere del Regno Nicolò Castagna⁹ riporta un pagamento ad un *currerio* relativo all'anno 1398. Anche nei registri della R. Cancelleria di Sicilia si fa spesso riferimento a *nuncii* inviati presso religiosi o presso privati per recapitare ordini o disposizioni sovrane¹⁰. I registri angioini di Napoli¹¹ danno notizia dell'organizzazione del servizio postale di Corte, che faceva capo al cancelliere: era questo funzionario ad occuparsi del pagamento dei messaggeri (*cursores* se a piedi, *cavallari* a cavallo) con i proventi dei diritti di sigillo. Non si può parlare tuttavia di un servizio postale regolare e ben organizzato né a Napoli né in Sicilia prima del regno di Carlo V¹².

Fu Carlo V ad estendere il sistema postale, già attivo in Europa dal 1504, anche alla Sicilia, affidando, nell'anno 1518, l'incarico di Maestri maggiori di Posta in tutti i suoi Regni e Signorie ai fratelli de Tassis (G. Battista, Maffeo e Simone, nipoti di Francesco de Tassis, che dal 1490 fu Maestro delle Poste dei Paesi Bassi e figli di Ruggero, primo Maestro delle Poste austriache nel 1460 per concessione dell'imperatore Federico III).

Fu G. Battista de Tassis a realizzare il collegamento Madrid-Roma e da Roma la rete postale si estese fino a Napoli, da dove si stabilì il collegamento con Messina, nel 1540, mediante accordo viceregio, con l'istituzione delle 29 Poste di Calabria.

⁶ Cfr. ASP, Tr. Real Patrimonio, Lett. Viceregie reg. 186 c. 70 (anno 1495): nella nota a margine si legge *pro Petro Longu cursore*, nel testo lo stesso è detto *curreri*.

⁷ Il termine *nuncius* con significato di corriere al servizio di personaggi vicini al sovrano è attestato, tra l'altro, in ASP, Tabulario di S. Maria Maddalena, perg. 373 a proposito del *miles* Raimondo di Montesereno (a. 1344), in riferimento ad autorità religiose ed enti monastici si veda ad esempio, ASP, Tab. S. Martino delle Scale, perg. 377 (a. 1369), Tab. S. Maria Maddalena di Valle Josafat, perg. 499 (a. 1370).

⁸ Il Vollmeier, nel suo volume, (*op. cit.*, p. 13), pubblica una lettera del 1190 inviata da Messina dal *miles* Teobaldo Caboto in cui il nobile uomo si fa garante per tre personaggi della sua "familia" che avevano contratto un mutuo con due mercanti di Genova, ma non è documentato come sia stata recapitata la lettera agli interessati

⁹ Cfr. ASP, Miscellanea Archivistica II 34, c. 70

¹⁰ In ASP, R.Cancelleria reg.27 c.104v, si fa chiaro riferimento alle lettere inviate da Re Martino alle Università del Regno con le copie delle costituzioni appena approvate *in conestorū* dagli *ambaxiatori* delle città stesse (3 febr. 1396).

¹¹ Cfr. C. Manieri-Riccio, *Dei Grandi Ufficiali del Regno di Sicilia dal 1265 al 1285*, Napoli, 1872, pp. 122-124 in V. Fardella de Quernfort, *op. cit.*, p. 26 nota 49.

¹² Carlo d'Asburgo è stato definito *Il sovrano che decretò la nascita della Posta europea e del primo servizio postale nel regno di Sicilia* da Vincenzo Fardella di Quernfort (cfr. Sicil-Post Magazine, I, Palermo, giugno 2000), pp. 37-38.

In Sicilia venne nominato Maestro delle Poste, nel 1541, Ferdinando Enzinas (per la rinuncia di Salvo Perez¹³). Alla morte dell'Enzinas, la carica di Maestro delle Poste nel regno di Sicilia venne concessa, su designazione di Raimondo de Tassis, a don **Francesco Zapata**¹⁴ da Carlo V Imperatore.

La concessione venne estesa agli eredi Zappata da Filippo II, con privilegio dell'8 aprile 1565. Il titolare dell'ufficio, detto in Sicilia **Maestro Corriere** o **Corriere Maggiore**, percepiva un salario annuale di 30 onze l'anno e godeva del foro militare .

Alla morte di Francesco Zappata, l'incarico passò quindi al figlio don **Diego Giacomo Zapata**, marito di donna Vittoria de Tassis¹⁵, dei conti di Villamediana e, essendo ancora vivo Diego, venne concesso da Filippo II a **Giovanni de Tassis**, conte di Villamediana, che sarebbe dovuto entrare in possesso della carica alla morte del titolare. Ma donna Vittoria, morto il marito nel 1610, ottenne l'appalto del lucroso ufficio, al prezzo di ducati 13.881, per cinque anni, a decorrere dall'anno 1612; il contratto fu rinnovato per altri sette anni nel 1617.

Morto Giovanni, venuto quindi a mancare il titolare della carica, donna **Vittoria de Tassis** chiese a Filippo IV, in virtù dei meriti acquisiti presso la Corte dal suocero e dal marito, la concessione dell'ufficio, offrendo in pegno per sette anni la somma di 32.000 ducati castigliani, nell'anno 1624¹⁶. Ebbe successivamente la proroga dell'incarico per altri venti anni, dietro versamento di 6.000 ducati, nel 1626, ed infine versò 11.000 ducati nel 1639 per aver rinnovato l'incarico alla sua famiglia per altri dodici anni¹⁷.

Morta donna Vittoria nel 1655, ereditò il titolo di Corriere Maggiore o Mastro di Posta il figlio **Vincenzo Zapata de Tassis** che lo trasmise alla figlia primogenita nata dal suo matrimonio con donna Antonia Lentini e S. Basile, **Vittoria iuniore**¹⁸. L'atto di possesso avvenne il 15 marzo 1661¹⁹.

Il possesso della carica non fu privo di problemi per la famiglia Zapata. Nel 1670 Vittoria iuniore aprì una vertenza con il regio fisco, perché, a se-

¹³ Il privilegio è del 30 maggio 1540, esecutoriato in Sicilia il 17 marzo 1541; cfr. Correria 183, a stampa, *Per l'illustre pr. di Villafranca nella causa della pretesa ricompra della Posta di Sicilia* (a. 1819).

¹⁴ Il privilegio fu emanato a Bruxelles il 30 aprile 1549 (San Martino de Spucches, *La Storia dei Feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni*, vol. X quadro 1997 p. 193, Palermo, 1941). Una copia del privilegio si trova al n. 4 del presente inventario.

¹⁵ Cfr. testamento di don Diego Zappata in Not. Crisafulli di Messina il 1 agosto 1565 (San Martino de Spucches, *op. cit.*, vol. X quadro 1997 p. 193).

¹⁶ Il privilegio di concessione, datato 7 febbraio 1624, si trova al vol. 4 dell'inventario.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Questa ereditò oltre l'ufficio, anche la casa grande della Correria (che era la sede ufficiale della Posta), *consistente in diversi corpi, stanze, uffici, giardini*, sita in Messina, *nella strada mastra, vicino la cantonera dei PP. di S. Nicolò dei Gentilomini*, acquistata da d. Francesco Zapata. Cfr. Correria 40 *Scritture attinenti alla casa Zappata. - Privileggi dell'Ufficio di Corriere Maggiore, compra della casa della Correria ed acqua per uso di essa, capitoli matrimoniali, fedi di morte delli sigg.ri Zappata ed altre diverse*. Sulla Casa alla Correria e sulla lite con il Sr. Sollima, proprietario di un fabbricato limitrofo, cfr. anche A. Alliata, voll. 2215, 2216, 2217, 2219.

¹⁹ ASP, A. Alliata, vol. 2220.

guito di nuovi provvedimenti riguardanti i possessori di pubblici uffici, la Corte aveva annullato i precedenti contratti stipulati con la sua famiglia e chiedeva la restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto alle quote fissate dalla Costituzione Prammaticale sul servizio di Correria emanata nel 1584 dal vicerè Marc'Antonio Colonna.

Si venne poi ad una transazione, nel 1709, in virtù della quale il Fisco rinunciava alle sue pretese e s'impegnava a continuare a dar corso al versamento annuo di 1.200 onze²⁰, Vittoria, da parte sua, prometteva di pagare altri 5.000 scudi alla Corona e di mantenere a sue spese le due "feluche dei dispacci" che assicuravano il collegamento della Sicilia con Roma, essendo allora Napoli occupata dall'esercito imperiale.

Era questa la situazione dell'ufficio quando nel 1713 ne divenne titolare **Vincenzo Di Giovanni Napoli**, Principe del Sacro Romano Impero, duca di Saponara, nipote ed erede universale di donna Vittoria, morta senza figli. Poiché la transazione era stata ricusata da Filippo V, in quanto priva di approvazione regia, quando il governo di Sicilia passò a Vittorio Amedeo di Savoia, nel 1713, il duca chiese ed ottenne dal nuovo Sovrano la conferma nella carica, secondo quanto disposto dall'accordo precedente.

Altri guai sopraggiunsero con il governo di Carlo VI d'Austria; l'imperatore infatti aveva disposto l'avocazione dei pubblici uffici alla Corona, in attesa di valutare i titoli dei possessori delle singole cariche. Dopo un'attesa di tre giorni presso la corte di Vienna, grazie ai meriti ottenuti per i servizi resi alla Corte Imperiale, il duca ottenne in feudo l'ufficio, con privilegio datato Vienna 20 ottobre 1728²¹.

Ereditò l'ufficio da Vincenzo Di Giovanni **Vittoria Di Giovanni Pagano** e, in quanto dotatario di donna Vittoria per matrimonio contratto nel 1731, **Domenico Alliata** ne ricevette l'investitura nel 1738. Alla morte di donna Vittoria, subentrò nella carica di Corriere Maggiore **Fabrizio Alliata Colonna, principe di Villafranca**, che assunse nel 1784 il titolo di **Supremo Prefetto delle Poste** e lo conservò fino al 1786, anno in cui Ferdinando I di Borbone decise di incamerare l'ufficio²². Inutile fu la lunga vertenza aperta tra il principe e il Regio Fisco, di cui rimane traccia nella documentazione d'archivio con un gran numero di memorie legali, allegazioni e difese giudiziarie a stampa²³, volte a dimostrare l'onere che gravava sull'ufficio e il grosso credito contratto dai possessori dello stesso con la regia Corte²⁴.

²⁰ La somma comprendeva il contributo mensile che il Corriere Maggiore versava all'ufficio di Napoli per le 29 Poste di Calabria.

²¹ L'atto originale di concessione si trova al vol. 2 dell'inventario

²² Una cronologia dei Corrieri Maggiori di Sicilia si trova in Vollmeier, *op. cit.*, p.19.

²³ Cfr. nn. 179-192 dell'inventario. Un riflesso della vertenza si riscontra anche nella carte del Tr. del R. Patrimonio (cfr. Pagano, *op. cit.*, p. 74, nota 22).

²⁴ Echi di tale vertenza si trovano in altri fondi archivistici conservati a Palermo. Si veda ASP Consulta di Sicilia, vol. 12, Tr. del R. Patrimonio, Num. Provv., vol. 1111, *Vol. di scritture presentate dal pr. di Villafranca nella causa con il R. Fisco*, anno 1814.

Dal 1786 le Poste furono gestite, su incarico del Re, da un Ispettore Generale delle Poste del Regno, successivamente detto Soprintendente Generale delle Poste (dal 1804 Poste e Procacci) del Regno, dipendente dal Ministero degli Affari Esteri e di Alta Polizia²⁵. La Corte di Napoli fu però costretta, a seguito della causa intentata dal principe di Villafranca e discussa presso la Consulta di Sicilia (relatore il ministro Saverio Scrofani) a rimborsare all'ultimo possessore dell'ufficio la somma di ducati 110.824, come compenso del prezzo pagato alla Corte, in diverse soluzioni, per ottenere la concessione del servizio.

Correria: aspetti regolamentari

L'archivio di Correria raccoglie una ricca documentazione relativa alla normativa sul servizio di posta e alla regolamentazione dell'ufficio, per il periodo compreso dalle carte.

Nell'archivio si trovano numerose lettere viceregie, biglietti della Real Segreteria, istruzioni interne dell'ufficio indirizzate a Luogotenenti, Corrieri e Distributori, oltre copie a stampa di bandi e di ordini viceregi, con cui venivano promulgate singole norme sul servizio di posta, prospetti degli itinerari di viaggio (*camini dei corrieri*), tabelle dei giorni delle partenze, tariffe postali per dentro e fuori regno.

Capitoli ed Ordinazioni sulla Correria vennero emanati nel 1557 dal vicerè Juan de la Cerda, duca di Medinaceli, che fissò alcune regole destinate a durare nel tempo.

Nel 1633 vennero nuovamente promulgati alcuni capitoli del “Bando sulla Correria del duca di Medinaceli” e ne venne ordinata l'esecuzione in Sicilia.

Nel Bando si vietava a chiunque di tenere una Casa di Correria o svolgere l'ufficio di Corriere con proprie mule e cavalcature senza la licenza del Corriere Maggiore, di “mettere o levare poste o procacci” tranne se si trattava di persona appositamente scelta dal maestro Corriere; si permetteva agli addetti alle poste di tenere pugnali senza spada e ogni tipo di armi offensive e difensive senza l'autorizzazione della Deputazione del Regno, eccettuate solamente “scopette e scopettine parate e stiletti”, che erano vietate nelle città e nei luoghi abitati.

I Corrieri e le persone salariate addette al servizio di posta, “oltre li genti di Casa” non dovevano superare il numero di 20 nella città di Palermo, 15 a Messina, 6 a Siracusa e Catania, 4 a Trapani, 3 per Termini, Sciacca e Licata; il numero di 6 in qualunque città si trovasse S.E. il vicerè. Si davano poi disposizioni sul foro privilegiato che era appannaggio degli ufficiali di Correria²⁶.

Risale al periodo di viceregno di Marc'Antonio Colonna la *Costituzione*

²⁵ L'archivio dell'ufficio delle Poste e Procacci (1819-1861), è conservato a Palermo (ASP, Amministrazione Generale delle Poste e Procacci).

²⁶ Correria, vol. 23, c. 233.

Prammaticale sopra l'ufficio di Corriere Maggiore di Sicilia, emanata nel 1584, le cui disposizioni rimasero pressoché invariate per quasi due secoli²⁷.

La Costituzione stabiliva, come prima regola, che il Corriere Maggiore potesse la sua residenza dove risiedeva la Corte e che avesse un suo Luogotenente in ogni città e terra del Regno; fissava poi il numero delle Poste ordinarie di Sicilia, in base alla divisione del territorio in tre valli (val di Mazara, val Demone e val di Noto). Il primo giorno del mese veniva inviato un corriere ordinario per ogni valle. Settimanalmente si spedivano corrieri ordinari da Palermo a Messina, per la Marina e per via di Montagna, da Palermo a Siracusa, da Palermo a Marsala, da Palermo a Licata, da Messina a Siracusa. Era regolamentato il tragitto da compiere e i tempi di percorrenza, differenti in base alle stagioni. Da aprile a settembre il viaggio durava 18 giorni per val di Mazara, 24 per val Demone e 20 per val di Noto. Da ottobre a marzo i tempi erano più lunghi: 24 per val di Mazara, 30 per val Demone, 26 per val di Noto.

Il corriere ordinario per Messina, per la Marina, partiva il martedì e rientrava il venerdì o il sabato, per la via di Montagna dal venerdì arrivava il lunedì o il martedì seguente, per Siracusa partiva il martedì, impiegava quattro o cinque giorni, secondo la stagione, per Marsala dal venerdì arrivava il sabato o la domenica, per Licata impiegava 4 giorni, da Messina a Siracusa due giorni e mezzo e tre nella stagione invernale.

Per luoghi fuori dal percorso ordinario si dovevano occupare del recapito delle lettere i Luogotenenti del Corriere Maggiore che si trovavano nelle terre comprese nell'itinerario principale, secondo una prestabilita ripartizione del territorio in zone di competenza dell'uno o dell'altro corriere ordinario.

La corrispondenza proveniente dalla regia Corte doveva essere trattata con cura particolare. Le lettere dovevano essere avvolte in tela cerata per proteggerle dalle intemperie. Il corriere ordinario o straordinario che recapitava la missiva di Corte, doveva certificare l'anno, il mese, il giorno e l'ora della consegna con un'annotazione scritta nella patente "a parte" che era obbligato a portare.

Venne così regolamentato l'uso del "Parte", uno speciale foglio con visto del Luogotenente del Corriere Maggiore che accompagnava la missiva inviata all'ufficio di Correria per la spedizione da uno degli uffici del Regno.

Lettere e dispacci viaggiavano in franchigia, se ad uso della Corte e dei pubblici ufficiali che godevano di tale privilegio, ma c'era l'obbligo di portare nella sovracoperta della posta da spedire la scritta "Parte ex officio".

Corrieri straordinari venivano utilizzati per particolari esigenze del servizio postale e vennero indicati nella Costituzione Prammaticale i soggetti che avevano la facoltà di servirsene. Il pagamento dei corrieri ordinari e

²⁷ Cfr. Correria, vol. 23, cc. 187-201. È del 1579 l'opuscolo *Ordini fatti sopra l'ufficio di Maestro dei corrieri del regno di Sicilia dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. M. Antonio Colonna duca di Tagliacozzo... Vicerè e Capitano Generale per Sua Maestà in esso regno di Sicilia*, Correria 36 (in ASP, TRP Memoriali, vol. 2394 *Piano dei crediti dell'Ill. Princ. di Villafranca contro il r. Fisco sopra l'ufficio della Posta* c'è una ristampa degli *Ordini...* del 1690 a cura di G. Epiro. Il volume è citato in A. Giuffrida *La finanza pubblica nella Sicilia del '500* Caltanissetta-Roma 1999, p. 359, nota 355).

straordinari avveniva su richiesta del Corriere Maggiore presso la Conservatoria del R. Patrimonio.

Al Corriere Maggiore spettava un salario di onze 30 l'anno.

Con dispaccio viceregio 20 agosto 1551 erano state create 29 Poste in Calabria, ciascuna con due uomini e due cavalli, un Maestro di Posta e due barche, una a Messina e una alla Catona, per il trasporto delle lettere. Poiché per quella via giungevano i dispacci da Napoli, il Corriere Maggiore di Sicilia era obbligato a partecipare alle spese del servizio e al mantenimento delle barche; gli veniva perciò accreditata dalla Corte di Napoli la somma annuale di onze 914.15²⁸.

Il pagamento dei corrieri ordinari, di cui si fa cenno negli *Ordini fatti sopra l'ufficio del Maestro de Corrieri del regno di Sicilia* del 1579²⁹, venne fissato nella Pandetta del pagamento ai Corrieri dell'anno 1584, inserita nella Costituzione Prammaticale del vicerè Colonna³⁰. Per il viaggio che i Corrieri ordinari facevano all'inizio di ogni mese per le tre valli, il salario per tutti e tre era di onze 13; la tariffa era poi di un'onza e 24 tarì per il viaggio Palermo-Messina e ritorno, di un'onza e 24 tarì per Palermo-Siracusa e ritorno, 29 tarì per Marsala e ritorno, con sosta a Trapani, di un'onza e 15 tarì per Palermo-Licata e ritorno; per altri tragitti entro il regno la tariffa era di tarì quattro e grana dieci per ogni 24 miglia di viaggio.

Per le esigenze della Regia Corte si utilizzavano poi sedici Corrieri straordinari, che in parte risiedevano a Palermo e in parte in Messina, alle dipendenze dello straticoto e del regio Secreto, pagati prima tarì 4 e grana 10 e con gli aumenti stabiliti dal duca di Maqueda nel 1600, tarì 5 per ogni 24 miglia, a cura di un razionale del Real Patrimonio³¹. Il Corriere Maggiore aveva l'obbligo di tenere il conto generale dei pagamenti effettuati per il mantenimento di corrieri ordinari e straordinari, per periodi di sei mesi³².

I corrieri ordinari e straordinari, i luogotenenti (che si trovavano nelle città di passaggio dei corrieri) e i distributori di lettere e dispacci per svolgere il loro lavoro dovevano ottenere una patente immatricolata nell'Udienza Generale³³; godevano della franchigia di tarì 1 (i tenenti) e grana 10 (i distributori), sulle lettere proprie, ma soprattutto avevano i privilegi del foro di guerra, della milizia terrestre e del porto di armi proibite. Con gli aumenti del 1600 aumentò pure la tariffa da pagare ai corrieri ordinari: onze 2.6 nel percorso da Palermo a Messina, e Palermo e Siracusa e ritorno, onza 1.6 nel tragitto per Marsala, passando da Trapani e ritorno, per Licata e ritorno onza 1.25.

²⁸ Cfr. Correria, 49.

²⁹ Cfr. Correria, 36, cc. 72-82, vedi nota 27.

³⁰ Cfr. Correria 23 cc. 187-202.

³¹ *Ibidem*, cc. 211-212.

³² Nel vol. 7 dell'inventario *Salari annuali che si sono pagati per il passato alli Ministri della Correria di Palermo e Messina loro obbligo ed esercizio che potrebbero aumentarsi nella presente amministrazione, ragioni e motivi rappresentati alla Suprema Direzione*. Il volume, non datato, è successivo alla concessione dell'ufficio a d. Vincenzo di Giovanni, Zapata e Taxis, pr. del SRI e duca di Saponara (1727).

³³ Nel vol. 855 dell'archivio Alliata si trova una *patente* di distributore delle Poste di Petralia Sottana rilasciata dal pr. di Villafranca a d. Rosario Giliberti (15 giugno 1753).

I Postiglioni portavano le lettere fuori dai tragitti ordinari ed erano pagati dai Comuni.

Dal 1598, istituitesi le tratte Palermo-Catania, Catania-Messina e Messina-Catania, un R. Dispaccio (7 marzo 1598) regolamentò il nuovo servizio.

La Città di Catania pagava al Corriere Maggiore la somma di onze 50 l'anno; tale pagamento venne regolarmente effettuato fino al 1690, anno in cui la città fu colpita dal terremoto.

Durante la guerra di Messina (1674), essendo precluse alla Sicilia le poste di Calabria, vennero istituite le "feluche del dispaccio" mantenute metà dalla R. Corte e metà dalla Correria del Regno di Napoli, ritenute di grande utilità per il commercio³⁴.

Sull'ufficio, da quando venne in possesso di donna Vittoria Zapata, gravava il diritto di mezz'annata, nella misura di onze 110; il pagamento venne effettuato a decorrere dal 1639, anno del privilegio di concessione dell'ufficio.

Nel corso del secolo XVII il servizio di posta si mostrava sofferente in Sicilia di parecchi mali e doveva affrontare difficoltà legate alla tortuosità dei percorsi e al cattivo equipaggiamento dei corrieri.

Che in Sicilia il servizio non fosse efficiente come nel resto dell'Europa si evince dalle carte dell'archivio.

Nel 1611 il procuratore del conte di Villamediana, don Giovan Battista Spinola, inviava al conte una relazione poco rassicurante sulla situazione dell'ufficio di Corriero Maggiore di Sicilia, che, a suo dire, era *di gran spesa e di poco utile* a differenza degli uffici di Napoli e Roma, dove, *per l'agilità di camini, sicurezza delle strade e concorso grande e continuo di passagiere*, le poste si trovavano a 8 o 10 miglia l'una dall'altra con servizi di posta settimanali, e i Corrieri maggiori avevano spese ridotte; in Sicilia, *essendo isola montuosa con camini aspri e difficili per il corso delle poste*, il Corriero maggiore doveva mantenere a sue spese quaranta cavalcature, ogni anno comprandone di nuove per sopperire a quelle perdute, doveva spendere poi grandi somme di denaro per rifornirle di orzo e paglia ed avere almeno trenta corrieri salariati che venivano pagati trenta scudi l'anno³⁵.

Anche la peste, calamità che affliggeva periodicamente l'Europa, influenzò negativamente il servizio, come risulta dalle misure adottate in tali circostanze per evitare il diffondersi dell'epidemia. Per ordine dalla Deputazione di Salute Pubblica, il Corriero Maggiore di Sicilia nel 1656 fu costretto ad ordinare che le lettere provenienti dall'Italia e dalla Spagna venissero *purificate* nell'aceto e con i profumi, dopo avere aperti i pieghi, che spesso ne venivano rovinati con grave danno per gli utenti³⁶.

³⁴ Cfr. Correria, vol. 7: *Pianta generale dello stato e del governo dell'ufficio di Corriero Maggiore nel Regno di Sicilia* (sec. XVIII).

³⁵ Ibidem, cc. 48 e segg. *Fatto attinente all'ufficio di Corriero Maggiore* (s.d.).

³⁶ Al vol. 36 della Correria, c. 83, *Memoriale di d. Vincenzo Zapata al vicerè*, si lamentano gli abusi dei giurati di Messina e di alcuni Deputati della Sanità a danno del servizio di posta (sec. XVII).

La situazione migliora nel sec. XVIII; durante il governo sabauda viene pubblicata dalla Stamperia Epiro una nuova “Nota delli giorni delle partenze e Camini delli Corrieri ordinari di questo Regno” (1713)³⁷; miglioramenti del servizio si rilevano poi grazie alla politica di riforme attuata in Sicilia durante il governo austriaco.

Si riferisce a questo periodo il nuovo “Regolamento sopra le franchegie del porto di lettere di Regno e fuori Regno” emanato nel 1727 da Filippo Conte di Sinzendorff³⁸ e un Bando sulle Tariffe postali del 1725.³⁹

Il Regolamento del 1711

Nel 1711 vennero emanate da Filippo V di Borbone ed indirizzate alla marchesa donna Vittoria Zapata de Tassis, a quel tempo concessionaria del servizio, le “Istruzioni dell’ufficio dell’illustre Corriere Maggiore di questo Regno novamente disposte per il buon governo e retta amministrazione del medesimo”⁴⁰, che riprendevano, aggiornandoli, i principi ispiratori della “Costituzione Prammaticale sopra l’Ufficio di Corriere Maggiore di Sua Maestà in Sicilia” del vicerè Marc’Antonio Colonna del 1584.

Potrebbe stupire il lettore di oggi la modernità contenuta nelle norme che regolavano il servizio; tali disposizioni si distinguono per l’attenzione particolare rivolta ad obiettivi di segretezza e di efficienza, in linea con le più recenti tendenze in materia di pubblica amministrazione.

Il settecentesco regolamento postale così comincia:

“Per l’accerto del real servizio e conservazione dello stato e buon governo, l’esperienza dimostra essere una delle più importanti la cura e diligenza che si deve avere nell’ufficio di Corriere Maggiore, acciocchè li dispacci e lettere che a diverse parti occorre mandare e le risposte che dalle medesime devono venire, vadano e vengano con diligenza et a buon ricapito e se negligenza succede si conosca l’origine e la colpa per correggerla e castigarla et essendo cosa giusta e ragionevole per l’effetto suddetto che coloro che amministrano l’ufficio di Corriere Maggiore abbiano regole ordinate per sodisfare alle loro obbligazioni.

Perciò havendosi viste et intese alcune cose bisognevoli di rimedio, si statuisce e comanda che l’ufficio dell’illustre Corriere Maggiore di questo Regno sia nell’avvenire governato nel modo che siegue”.

Si danno quindi le istruzioni ai Luogotenenti del Corriere Maggiore, nominati in ogni città e terra del Regno⁴¹.

Dopo aver precisato che il servizio deve innanzitutto favorire il Sovrano

³⁷ Cfr. Correria 112.

³⁸ Cfr. Correria 19.

³⁹ In Correria 93, tra l’altro, *Tariffa delle tasse in moneta di Sicilia delle lettere di fuori regno e affrancamento di essa*, Palermo, Stamperia Epiro, 1725.

⁴⁰ Cfr. Correria, vol. 107. La data si evince dai riferimenti cronologici contenuti nel testo.

⁴¹ Al vol. 55 dell’inventario c’è una “patente” di Luogotenente delle Poste di Siracusa (anno 1731).

e, secondariamente il pubblico commercio, si ordina ad ogni Luogotenente di tenere, nella propria casa, una cassetta con una

“firmatura e sua chiave, con un buco nella strada pubblica, acciocchè ognuno in qualunque ora possa buttare le lettere”

La chiave non poteva essere data ad alcuno e le lettere, una volta imbucate, non potevano tornare al mittente, salvo richiesta scritta con firma autografa da parte degli stessi, presentata personalmente presso la sede dell'ufficio di Correria e dopo il confronto tra la firma contenuta nella richiesta e quella riportata nella lettera.

Il testo continua così:

“Arrivando il Corriero ordinario con le lettere, dovrà il Locotenente con ogni attenzione e sollecitudine ripartirle a parte, dove non possa entrare nessuno e medesimamente non permetterà che alcuno entrasse nella stanza dove si doveranno distribuire ditte lettere per non succedere fraude in pregiudizio della fedeltà publica”.

Passando poi alla

“cura [che]⁴² si deve avere nel ricapito di qualunque lettera diretta a persona particolare”,

viene condannato l'uso di rimettere nel mazzo delle lettere quelle non distribuite, senza rendere conto del motivo della mancata distribuzione e si ordina ai corrieri di usare tutta la diligenza possibile nel recapito delle lettere e solo nel caso in cui non si riesca a rintracciare in alcun modo il destinatario, si riportino le lettere ai Luogotenenti di Palermo e di Messina, annotando il motivo del mancato recapito.

Il passo che segue riguarda poi la sollecita spedizione della missiva.

“Arrivando il Corriero ordinario dovrà il Locotenente darci sollecita spedizione per potere passare innante, senza esserci ammessa l'escusa che mangiasse o dormisse, poichè in qualunque ora dovrà scomodarsi per l'effetto suddetto, mentre il comodo pubblico si deve preferire al privato”.

Stabilite le tariffe⁴³ per lettere “sensiglie”, cioè di un solo foglio e per quelle con “sopracarta”, e dopo aver specificato l'obbligo di scrivere il nome del mittente sotto l'affrancatura, si elencano i privilegi che spettano ai corrieri, il modo di elezione degli stessi, i casi di franchigia postale, limitati alle più alte cariche del Regno⁴⁴.

“Il Posto della Correria”, continua il testo, “seu Casa dove si distribuiranno le lettere, doverà essere in parte pubblica e più comoda a quelli abitanti, dovendosi in tutto riguardare la pubblica utilità, mentre per tale fine è introdotto l'ufficio di Corriero Maggiore”.

⁴² Le integrazioni in parentesi quadre sono del redattore dell'inventario.

⁴³ Nel vol. 74 dell'inv., alla c. 33, c'è il Bando sulle tariffe postali del 1725. Un Regolamento sopra le francheggie del porto di lettere di Regno e fuori Regno venne emanato nel 1727 da Filippo Conte di Sinzendorff (cfr. Correria 19).

⁴⁴ Al vol. 97 dell'inv. (anni 1656-1750) c'è un elenco di ministri e ufficiali di Palermo e di Messina che hanno diritto alla franchigia.

A Palermo le lettere si distribuivano nella Casa Marchese, in piazza Cattolica, fino al 1734, poi nel Palazzo Alliata a piazza Bologna; successivamente, nella casa annessa alla chiesa di S. Cataldo e, dal 1871, nella chiesa del Carminello (S. Nicolò ai Bologna).

Diverse poi le raccomandazioni espresse dal legislatore riguardo l'obbligo della segretezza, contenute nelle Istruzioni ai

“Distributori di lettere delle città e terre del Regno”:

“Dovrà stare avvertente il Distributore delle lettere che nella stanza dove tiene e distribuisce le lettere non lasci entrare a nessuno per non succedere fraude, in detrimento della fedeltà pubblica, essendo l'ufficio assai geloso”.

Ai Corrieri straordinari⁴⁵, infine, si raccomanda di partire immediatamente, sia di giorno che di notte, e consegnare di persona il dispaccio, ritirando la ricevuta in coda al “Parte” [il foglio, con sigillo dell'ufficio di Correria, che accompagnava la posta proveniente dalla R. Corte], annotando il giorno e l'ora dell'arrivo.

Particolare cura veniva attribuita alla missiva giudiziaria. A proposito degli obblighi del Luogotenente sulla missiva da recapitare, il testo così recita:

“Non riceva scrittura o civile o criminale che prima non sia ben sigillata e con l'occhio di sopra ad istanza del Fisco o di parte. Le ricevute, che doveranno fare alli Mastri Notari per la consegna di dette scritture, dovrà essere una semplice ricevuta privata nella *giuliana*, di mano di detto Locotenente”.

Il settecentesco legislatore raccomanda poi, nelle soste necessarie, una costante vigilanza alle “baligie”, dalla cui vista gli addetti al servizio non si dovevano mai allontanare, anche nei momenti di riposo nelle “Posate” o nei “Fondachi”. Qualunque impedimento, compresi i motivi di salute, doveva essere adeguatamente giustificato presso il locale Luogotenente di Correria.

Sull'operato dei corrieri vigeva un attento controllo da parte degli utenti, specie da parte delle Università del Regno; non infrequenti le denunce alle locali corti capitaneali contro i distributori di posta per mancanza di segretezza, incapacità o disattenzione⁴⁶. Attestati anche casi di falsificazioni di bandi, lettere e “parte”⁴⁷.

Non erano dotati di regolare salario né i Tenenti presenti nelle terre di passaggio né i Distributori, ma godevano di una franchigia di 10 grani per ogni loro lettera, e soprattutto godevano dei privilegi legati al servizio di Correria.

Si richiedeva pertanto da parte dell'amministrazione viceregia una pe-

⁴⁵ Al vol.105 dell'inv. c'è l'atto di nomina del corriere straordinario di Siracusa (1726).

⁴⁶ Cfr. Correria 92 (anni 1665-1726). La Corte capitaneale di Polizzi protesta con il Luogotenente del Corriere Maggiore per la presenza di Giacomo Silvestri nell'ufficio del distributore, giurati ed autorità ecclesiastiche di Terranova denunciano come incapace il distributore Giuseppe Greco; i giurati di Piazza scrivono una lettera al luogotenente del Corriere Maggiore, lamentandosi del distributore Calogero Montalto.

⁴⁷ Ibidem.

riodica conferma, a vantaggio degli addetti alle Poste, dei privilegi legati all'importante servizio, sotto forma di lettere osservatoriali, ordini viceregi e provviste, di cui c'è ampia traccia nell'archivio⁴⁸.

Una "Pianta Generale dello Stato e governo dell'ufficio di Corriero Maggiore del Regno di Sicilia", senza data, ma risalente all'amministrazione de Don Placido Marchese, Luogotenente del Corriere Maggiore nella città di Palermo, si trova nel vol. 7 del presente inventario.

Oltre ai nominativi degli Ufficiali delle Poste del Regno, nel volume si trova un'interessante documentazione su: Tasse pagate dai corrieri ordinari, aggiornate al 1726, su tariffe postali per lettere di fuori Regno, su itinerari dei corrieri ordinari. Di questi è inoltre indicato il numero.

I Corrieri ordinari erano 17 nella tratta Messina-Siracusa e altri 15 così distribuiti: 5 Palermo-Messina (via mare e via montagna), 2 Palermo-Siracusa, 2 Palermo-Catania, 2 Palermo-Trapani, 2 Palermo-Noto, 2 Palermo-Licata. Pagavano ai distributori le decime e introitavano l'importo delle lettere del Regno, tranne quelle in franchigia.

I Corrieri straordinari erano 8 (successivamente divennero 13), percepivano 18 tari al mese e 1 al giorno oltre al mantenimento del mulo ossia l'approvvigionamento di orzo e paglia e le spese di stallaggio.

Il servizio postale venne utilmente sfruttato dall'autorità politica per la diffusione di ordini e provvedimenti spesso di grande importanza per la sicurezza dello Stato. Ciò è evidente nelle carte d'archivio dell'ufficio, che in certi casi contengono documenti postali che accompagnavano importanti missive da recapitare a funzionari del Regno, in esecuzione di comandi sovrani.

Un volume dell'inventario⁴⁹ contiene lettere circolari indirizzate ai comuni delle tre valli di Sicilia per la diffusione di un Bando relativo alla fuga di detenuti, disertori e servi; lo stesso volume conserva il testo originale di un comando militare per l'immediata cessazione di ogni conflitto, sia di terra che di mare, in forza dell'armistizio firmato dalla Corte di Madrid nel 1720, all'ingresso della Spagna nella "Quadruplici Alleanza".

Si segnala infine un documento del 5 dicembre 1761 con cui Bernardo Tanucci comunica al Luogotenente di Messina di aver assunto, su incarico regio, la Sovrintendenza delle Poste del Regno⁵⁰.

La storia del servizio postale in Sicilia, passato nel 1785 alle dirette dipendenze della Corte Regia, può essere fruttuosamente continuata, per il periodo borbonico, nelle carte dell'Amministrazione Generale delle Poste e Procacci del Regno, istituito creato con decreto 10 novembre 1819, n. 1756, il cui archivio si conserva presso l'Archivio di Stato di Palermo.

RENATA DE SIMONE

⁴⁸ In Correria 113 un ordine a stampa del vicerè Fogliani del 10 marzo 1764 conferma le precedenti disposizioni sull'ufficio.

⁴⁹ Vol. 108.

⁵⁰ Vol. 25, c. 212.

Numero	Oggetto	Anni	Note
1	Privilegio dell'imperatore Carlo VI d'Austria con cui si concede l'ufficio di Corriere Maggiore nel Regno di Sicilia a Vincenzo Di Giovanni Zapata e Taxi, Pr. del S.R.I. e duca di Saponara. Firma autografa dell'Imperatore. Il volume è in pergamena con coperta in pelle e sovraimpressioni in oro. cc. 20	1727	Allegati diplomi a stampa di nomina di corrieri e distributori di posta (Troina 1771; Gualtieri 1753 e 1760). Tracce di sigillo pendente di cera rossa in teca di legno.
2	<i>"Privilegium Postarum Siciliae"</i> . Volume in pergamena che contiene l'atto di investitura dell'ufficio di "Cursore Maggiore" delle Poste di Sicilia <i>ultra Pharum</i> in persona di Vincenzo Di Giovanni, duca di Saponara, che lo eredita da donna Vittoria Zapata e de Taxis, titolare dell'ufficio per privilegio di re Filippo IV di Spagna del 7.2.1624. Sono elencate nell'inserito contratto di concessione, in vari punti, tutte le pertinenze dell'ufficio. cc. 100	1728	Allegato al volume un sigillo di cera rossa in teca di metallo di re Filippo IV di Spagna, probabilmente staccato dal privilegio originale del 7 febr. 1624 conservato al n. 4.
3	Esecutoria della "nuova concessione dell'ufficio del 1727". All'interno del volume: <i>Regalia Rei Cursorie seu officium Cursoris Majoris Postarumque Prefecturam ultra Pharum cum titulo Supremi Magistri Postarum ...</i> in favore di Vincenzo Di Giovanni Zapata e Taxis, principe del S.R.I. e duca di Saponara. Il privilegio di concessione in <i>feudum nobile</i> , da trasmettere ad eredi e successori di entrambi i sessi in perpetuo è datato Vienna 28 giugno 1727. cc. 34	1731	
4	"Acquisto dell'ufficio di Corriere Maggiore, pagamenti..... e crediti convertiti in capitale per la transazione del 1709". Contiene, tra l'altro, in originale: Privilegio di Filippo IV, in pergamena, di concessione dell'ufficio di Corriere Maggiore a donna Vittoria Zapata e de Tassis (7 feb. 1624); Ordini reali dello stesso sovrano, in 19 punti, sull'ufficio di Corriere maggiore (12 luglio 1639). cc. 144	1565-1711	Indice.
5	"Acquisto dell'ufficio di Corriere Maggiore nel 1624 - Altro dell'anno 1726. Originale". Volume di cautele della famiglia Zapata	1624-1803	Sigilli in ceralacca in buono stato di conservazione.

- e de Tassis riguardanti l'ufficio di Corriere Maggiore.
cc. 116
- 6 Registro dei decreti e diplomi imperiali, 1722-1734 Gli atti sono tutti in copia.
attinenti all'ufficio delle Poste del Regno di Sicilia
cc. 82
- 7 "Pianta generale dello Stato e del gover- secolo XVIII
no e dell'ufficio di Corriere Maggiore nel Regno di Sicilia".
cc. 50
- 8 "Concessioni, prezzo e fiscalie dell'uffi- 1655-1668 Indice.
cio di Corriere Maggiore", Alcune scritture riguardano il pagamento di 1200 onze annuali sulle Poste di Calabria.
cc. 112
- 9 "Scritture attinenti alla concessione, pri- 1549-1754 Indice.
vilegi e prezzo dell'ufficio di Corriere Maggiore del Regno di Sicilia, essendo padrona donna Vittoria Zapata e de Taxis". Albero genealogico della famiglia de Taxis.
cc. 550 Molti atti sono in copia.
- 10 "Notizie della provenienza dell'ufficio del 1540-1722
Regio Corso nella nobilissima famiglia Zappata e Di Giovanni, delle causali contenute nei reali privilegi e dei capitali impiegati in quell'ufficio".
cc. 486
- 11 "Notizie della provenienza dell'ufficio del 1540-1722
Regio Corso nella nobilissima famiglia Zappata e Di Giovanni, delle causali contenute nei reali privilegi e dei capitali impiegati in quell'ufficio".
cc. 446
- 12 "*Incartamentum cum scripturis pro illustre marchionissa Vittoria Zappata de Tassis domina officii Cursoris Maioris huius Regni contra spectabilem Procuratorem Regii Patrimoni*". 1688-1702 Indice.
cc. 274 Atti in copia di epoca anteriore.
- 13 "Scritture attinenti alle fiscalie contro 1670-1722 Indice.
l'ufficio di Corriere Maggiore ed alli crediti in tempo del governo spagnolo". Tra l'altro: Pignorazione dell'ufficio di Maestro Corriere da parte della R. Corte (1624); a c. 164 "Ripartimento del camino dei corrieri straordinari". Biglietto di

- S.M. per via della Contadoria Generale
 “sopra di accomodarsi le strade per la via
 della marina da Cefalù fino a Patti dalli
 giurati di cadauna città e terra (Cefalù,
 Pollina, Tusa, Motta di Fermo, S.
 Stefano, S. Fratello, Militello, Talamone,
 S. Marco, Naso, Piraino, Gioiusa,
 Guardia e Patti)” genn. 1716
 cc. 461
- 14 “Scritture attinenti all’ufficio e fiscalie 1671-1723 Indice.
 contro di esso ed altre attinenti alla tran- La numerazione è discon-
 sazione tra la R. Corte colla marchesa tinua.
 donna Vittoria Lanza e Zappata dell’ano-
 no 1709”. Tra l’altro: Bando a stampa del
 vicerè Spinola sulle felughe del dispaccio
 (1709).
 cc. 397
- 15 Transunto della “ratifica del contratto di 1703-1773
 transazione e accordo sulle doti di pa-
 raggio” tra Giuseppe Alliata e Paruta Pr.
 di Villafranca e donna Elisabetta Trelles
 e consorti. Nelle ultime carte c’è un
 estratto dell’atto di nascita di don
 Domenico Alliata e Colonna
 (01/08/1758) e l’annotazione della morte
 di don Giuseppe Alliata (01/03/1773).
 cc. 150
- 16 Crediti sopra la Posta. 1700-1785
 cc. 393
- 17 “Scritture attinenti alla difesa dell’ufficio 1709-1756 Indice.
 delle Poste del Regno di Sicilia contro l’I- Atti in copia di epoca an-
 stigatori Fiscali nell’anno 1761”. teriore.
 cc. 278
- 18 “Scritture diverse attinenti all’ufficio di 1719-1755 Indice.
 Corriere Maggiore in tempo della pos-
 sessione del sig. duca di Saponara e del
 sig. pr. di Villafranca e dispaccio cesareo
 decisivo sopra li cinque punti dell’ufficio
 per le pretenzioni di Napoli e concessio-
 ne *in feudum* dell’ufficio in persona del
 sig. duca di Saponara”.
 cc. 592
- 19 “Scritture attinenti all’ufficio di Correria 1688-1755 Indice.
 in tempo del possesso di S.E. sig. pr. di
 Villafranca per le controversie coll’offi-
 cio di Napoli ed elezione delli Luogote-
 nenti del Regno di Sicilia”. Tra l’altro, a
 stampa: alla c. 250 e segg. “Regolamento
 sopra le francheggie del porto di lettere
 di Regno e fuori Regno ordinato da

- S.M.C.C....”(28 giugno 1727); “Breve nota per il Corriere Maggiore del Regno di Sicilia contro le pretese dell’Ufficio di Posta del Regno di Napoli, compresi in 5 punti da esaminarsi e decidersi dall’E.E.SS: Conte di Sinzerdoff e Marchese di Rialp, i quali formano la Giunta della Suprema Direzione del Corso Pubblico” (15 febbraio 1731).
cc. 467
- 20 “Scritture attinenti all’ufficio della Correria: franchigie del Corriere Maggiore, dispaccio patrimoniale per la tassa dei corrieri straordinari ed altro”.
cc. 383 1665-1757
- 21 “Fiscalie e calcolo di capitali dell’ufficio”.
cc. 427 1624-1756 Indice.
- 22 “Volume di scritture attinenti alla lite con la Religione di Malta, ufficio di Napoli ed altri contro l’ufficio di Sicilia”. Tra l’altro: “Tariffa per la tassa in moneta di Sicilia delle lettere di fuori regno e affrancamento di esse ragguagliata a tenore del nuovo Regolamento promulgato in Napoli nel mese di aprile 1725”.
cc. 442 1725-1761 Indice. Atti in copia di epoca anteriore.
- 23 Allegazioni, memorie giudiziarie, Bando sulla Correria del duca di Medinaceli, “Costituzione prammaticale sopra l’ufficio di Corriere Maggiore di Sicilia”, lettere reali, assenti ed altro.
cc. 286 1568-1730 Indice e giuliana delle scritture.
- 24 Volume di atti riguardanti la legittimazione dei titoli per la concessione *in feudum* dell’ufficio di Corriere Maggiore di Sicilia.
cc. 233 1707-1727 Due indici, di cui il secondo coevo.
- 25 “Scritture relative all’ufficio di Corriere Maggiore: istruzioni per le lettere di Mantova, proposta di duplicarsi la staffetta in ogni settimana, pretesa per la franchezza delle lettere pretese dal secreto di Messina, Deputazione di Sanità ed altri ufficiali ecc...”. Nelle ultime carte: biglietto del Segretario di Stato Bernardo Tanucci al Luogotenente delle Poste di Messina con l’ordine di indirizzare a lui qualunque lettera riguardante l’ufficio di Correria, essendo stato incaricato della Soprintendenza delle Poste del Regno.
cc. 213 1720-1761 Indice.

- 26 “Lettere osservatoriali del Foro della Guerra che godono li foristi di esso officio ed altre per la mezz’annata in tempo della Marchesa d. Vittoria Lanza ed altre diverse”.
cc. 508 1661-1760
- 27 “Volume [che] contiene tutte le scritture raccolte da tutti li volumi dell’ufficio di Corriero Maggiore di questo Regno attinenti al foro militare che godono li forati dell’ufficio suddetto, principiando dalle Lettere Reali dell’anno 1622 sino all’anno 1760”.
cc. 474 1622-1774 Indice. Lettere osservatoriali e bandi a stampa.
- 28 “Scritture diverse attinenti all’ufficio di Corriero Maggiore formati nell’anno 1768”. Ordine, a stampa, dell’ufficio di Correria per la tassa sulla missiva proveniente dalla Francia (1741).
cc. 326 1701-1765 Indici parziali. Atti in copia di epoca anteriore.
- 29 “Furti accaduti a corrieri e loro difesa”.
cc. 229 1750-1770
- 30 “Scritture circa le lettere di Spagna, Corriero Maggiore di Milano e Corriero Maggiore di Roma; apoche del Corriero di fuori Regno”.
cc. 268 1673-1694 Editto a stampa del Cardinale Altieri, Camerlengo della Camera apostolica, sul pagamento del “porto delle lettere” (Roma 1673).
- 31 “Scritture sopra il litigio avuto con li Trapanesi per il foro di guerra dell’ufficio di Corriero Maggiore raccolte da me dr. don Placido Marchese e Strazzeri, barone della Statella Luogotenente dell’Illustre Corriero Maggiore in questa città di Palermo”.
cc. 106 1288-1701 Giuliana. Molti atti sono in copia.
- 32 “Volume di scritture della s.ra donna Vittoria e don Vincenzo Zapata de Tassis per la causa contro don Visconte Cicala, Luogotenente di questa capitale”.
cc. 1025 1604-1655
- 33 “Memorie della nobilissima e antichissima famiglia Zapata da Spagna venuta a Messina”.
cc. 180 1624-1686 Indice. C’è un atto in copia del 1546.
- 34 “Memoriali diversi” relativi all’ufficio di Corriere Maggiore.
cc. 469 1658-1764

- 35 “Scritture diverse attinenti all’ufficio di Corriere Maggiore: foro della guerra, staffetta ed altre delle università del Regno”.
cc. 500 1656-1732 Indice.
- 36 “Privilegi delle concessioni dell’ufficio di Corriere Maggiore: originali ed esecutorie di essi, istruzioni per l’ufficio e altre scritture attinenti all’ufficio suddetto”.
cc. 364. 1579-1677 Indice.
- 37 “Scritture attinenti a diversi affari dell’ufficio di Corriere Maggiore: per le tasse delli corrieri straordinari, salario di onze 30 l’anno, accordo con le università del Regno per il passaggio delli corrieri, ordini e pagamenti per le Poste di Calabria ed altri spettanti al detto ufficio ...”.
cc. 478 1625-1694 Indice. Molti atti sono in copia.
- 38 “Volume di apoche fatte dall’ufficio di Corriere Maggiore di questo Regno a favore dei precettori delle Valli ed università di esso attinente all’assento di onze 100 il mese per manutenzione delle 29 Poste di Calabria e fedeli del Real Patrimonio ed ordini per il puntuale pagamento di esse”.
cc. 642 1673-1692
- 39 “Scritture diverse attinenti all’Ufficio di Corriere Maggiore: religione di Malta, tassa delli corrieri per conto della R. Corte e alle onze 100 l’anno dovute sopra l’Ufficio a donna Antonia Lentini e S. Basile”.
cc. 263 1570-1725 Indice.
- 40 “Scritture attinenti alla casa Zappata: privilegi dell’ufficio di Corriere Maggiore, compra della casa della Correria ed acqua ad uso di essa, capitoli matrimoniali, fede di morte delli SS.ri Zapata ed altre diverse”.
cc. 150 1546-1584 Indice. Nelle prime carte albero genealogico della famiglia Zapata e stemma miniato.
- 41 “Scritture attinenti all’ufficio di Corriere Maggiore per le liti con il R.Patrimonio: per l’offerta fatta al Sr. Vicerè principe di Lignì da don Carlo Calcagni [luogotenente di Correria]”.
cc. 94 1672-1673 Indice.
- 42 “Scritture attinenti alle pretensioni fiscali contro l’Ufficio, fatti, allegazioni ed altre scritture in difesa di esso da parte del-

- la Marchesa d. Vittoria Lanza ed ordini per le onze 1200 l'anno spettanti al detto ufficio sopra la precettoria del Val di Mazzara".
cc. 200
- 43 "Atti, da inviare a Napoli, relativi a crediti arretrati dell'ufficio di Correria".
cc. 100 1631-1831
- 44 "Scritture diverse attinenti all'ufficio; calcoli delle rendite annuali di esso; pretese di crediti della R. Corte contro detto ufficio; controversie e decisioni di alcuni punti dopo la concessione fatta da S.M.C.C. in persona del Signor duca di Saponara e fatti diversi attinenti all'ufficio suddetto".
cc. 370 1605-1755
- Indice. Sono legati al volume alcuni fascicoli a stampa: due copie della "Memoria a pro dell'illustre princ. di Villafranca, Gran Prefetto delle Poste del Regno di Sicilia" di Giuseppe Maria di Lecce (1755); la "Pianta del camino delli corrieri ordinari" (1714), la "Pianta... per il governo del foro militare" (1728) ed alcuni Bandi.
- 45 "Scritture attinenti all'ufficio di Corriere Maggiore di questo Regno: suoi privilegi e varie istigazioni fatte dal regio Fisco contro di esso, difesa fatta dalla marchesa donna Vittoria Lanza in tempo del suo possesso, allegazioni fatte, calcoli dell'introito ed esito ed altre attinenti all'ufficio suddetto".
cc. 313 1612-1694
- 46 "Vol. 1° di scritture attinenti al foro militare e privilegi che godono i forati dell'ufficio di Corriere Maggiore del Regno di Sicilia".
cc. 417 1622-1678
- 47 "Vol. 2° di scritture attinenti al foro militare, e privilegi che godono li forati dell'ufficio del Corriere Maggiore del Regno di Sicilia".
cc. 349 1679-1760
- Indice.
- 48 "Volume della pertinenza [dell'ufficio di Correria] acquisto e possesso dalla famiglia Zappata de Tassis, ed oggi dall'Ecc. sig. pr. di Villafranca".
cc. 665 1726-1763
- Indice.
- 49 "Volume di scritture pello assegnamento fatto dalla R.C. delle onze 914.15 annuali, per metà delle 29 Poste di Calabria e per il mantenimento delle barche della 1551-1733
- Indice e "notando" delle scritture. La numerazione è discontinua.

- Catona alla città di Messina, come pure delle onze 30 annuali di salario come Gran Prefetto e all'incontro delle somme annuali si pagano dal medesimo alla R.C.”.
cc. 1200
- 50 “Rendite dell’ufficio delle Poste e somme dovute dal Gran Prefetto delle Poste alla Regia Corte”.
cc. 1006 1734-1768 Indice.
- 51 “Volume di scritture del privilegio del ‘ius proibitivo’ di tenere Correria, spedire corrieri, raccogliere lettere, e altri”.
cc. 410 1540-1764 Giuliana. Sono allegati molti bandi a stampa.
- 52 “Volume di scritture del privilegio del foro di guerra e dell’apportazione d’armi”.
cc. 450 1549-1766 Giuliana.
- 53 “Volume di scritture delle competenze di foro mediate tra la Corte della Correria con il Tr. della Regia Corte e Corti del Regno per i forati e le matricole delle patenti e sue risoluzioni”.
cc. 780 1760 Indice.
- 54 “Volume di scritture per la franchigia del porto delle lettere pretesa da diverse persone e sua risoluzione”.
cc. 600 1668-1753 Giuliana e “notando” delle scritture.
- 55 “Volume del privilegio di eliggersi Luogotenente ed Ufficiale di questa città di Messina e di tutto il Regno”.
cc. 275 1579-1751 Giuliana e “notando”. Il volume contiene diplomi originali di nomina degli ufficiali di Correria con sigillo in carta e una “patente” di Luogotenente delle Poste di Siracusa.
- 56 “Volume di scritture pelle coertioni fatte alle università del Regno debitorie per salari dovuti al Gran Prefetto”.
cc. 232 1661-1759 Indice.
- 57 “Volume del privilegio di essere esenti gli Ufficiali delle Corriere del Regno dal servizio militare, alloggio di militari, passar mostra ed altri impieghi”.
cc. 87 1675-1770 Giuliana.
- 58 “Volume del dovere gli Ufficiali del Regno di mandare per via del corso pubblico tutte le scritture, informazioni ed altri”.
cc. 70 1659-1735 Indice.

- 59 “Volume attinente alla esenzione di esser
reviste le baligie ai Corrieri”.
cc. 42 1634-1755 Indice.
- 60 “Volume delle franchigie godute dal-
l’Ecc.mo pr. di Villafranca come Prefetto
Supremo delle Poste”.
cc. 175 1640-1748 Indice e “notando delle
scritture”.
- 61 “Volumetto attinente alle franchigie spet-
tanti al signor Prefetto delle Poste”.
cc. 65 1745-1782 Indice. C’è la copia di un
atto del 1736.
- 62 “Volume attinente al diritto di mezza an-
nata e pagamenti fatti alla R. Corte dal
Gran Prefetto delle Poste”.
cc. 178 1632-1734 Indice. È inserito un ma-
nifesto a stampa del-
l’Associazione Musicale
Italiana del sec. XX°.
- 63 “Volume di scritture attinenti alla proi-
bizione di mandarsi oro, argento, ed altri
nelle lettere”.
cc. 24 1695-1754 Indice.
- 64 “Volume attinente alle providenze date
per accomodarsi li camini ove passano i
corrieri”. Si tratta delle strade da Palermo
a Messina.
cc. 52 1679-1765 Indice.
- 65 “Volume attinente alle onze 150 annuali
che si pagano dalla Regia Giunta
Gesuitica per il porto di lettere”.
cc. 63 1767-1769 Indice.
- 66 “Pella restituzione della scrittura di
Correria in potere degli eredi del mar-
chese della Rajata e per pagarsi dalli det-
ti eredi le somme dovute all’ufficio delle
poste di Napoli e per il *ius eligendi* il
Luogotenente di Palermo”.
cc. 230 1735-1756 Indice.
- 67 “Per la questione avuta col Protonotaro
del Regno che pretese godere il Parto”.
Il “Parte ex ufficio” era un visto postale
che accompagnava la corrispondenza
che viaggiava in franchigia, prerogativa ri-
servata ad alcune magistrature del
Regno: G. Corte, Tr. del R. Patrimonio,
Udienza Generale, Avvocato Fiscale ed
altre.
cc. 36 1704-1754 Indice.
- 68 “Questioni diverse avute con la religione
di Malta”.
cc. 130 1683-1764 Indice.

- 69 “Competenza eccitata al 1705 tra la Gr. C. Criminale e l’Auditore Generale per il foro di guerra preteso godersi dal cocchiere del Luogotenente di Siracusa e sua determinazione contro il Gr. Prefetto delle Poste”.
cc. 180 1624-1705 Indice.
- 70 “Questioni avute colla R. Corte per il Gioco del Lotto di Napoli e la pretesa dell’Ufficio per il pagamento delle straordinarie spedizioni”.
cc. 76 1745-1762 Indice.
- 71 “Questioni col Tr. del Santo Ufficio per la franchigia delle lettere che finiron con la transazione”.
cc. 166 1683-1754 Indice.
- 72 “Scritture attinenti alli diritti si esigono pelle lettere di Roma ed Italia e pelle questioni avute coi negozianti”.
cc. 176 1703-1736 Indice.
- 73 “Tariffa dei dritti che si esigono dall’ufficio di Correria di Messina per le lettere di Regno quanto per fuori Regno con alcune pretenzioni”.
cc. 53 1725-1761 Indice. Due documenti coevi non legati.
- 74 “Tariffa de’ diritti che si esigono dall’Ufficio di Correria di Palermo tanto per le lettere del Regno quanto per fuori Regno con alcune pretenzioni”. A stampa le “Istruzioni per i Luogotenenti e Distributori di Posta... disposte per ordine del Duca di Saponara, Supremo Prefetto del Corso Pubblico del Regno” (1753) e il “Bando sulle tariffe postali” (1725).
cc. 55 1725-1767 Indice.
- 75 “Incartamento per le feluche con sentenze del 1745”.
cc. 40 1731-1745 Indice.
- 76 “Pelle straordinarie spedizioni colle conteste fattesi e loro determinazioni”. Tra l’altro: Controversia tra il Prefetto delle Poste e la Deputazione del Regno.
cc. 500 1584-1771 Indice.
- 77 “Volume attinente alla pretesa della Deputazione del Regno di godere la franchigia del porto delle lettere”.
cc. 100 1668-1765 Indice.

- | | | | |
|----|---|-----------|---|
| 78 | “Volume di lettere reali e viceregie dal 1569 al 1757”.
cc. 200 | 1655-1727 | Il volume inizia da c. 91. |
| 79 | Dispacci regi inviati alle università del Regno.
cc. 350 | 1754 | |
| 80 | Fogli di “Parte” che accompagnavano missiva raccomandata, con sigilli dell’ufficio di Correria.
cc. 70 | 1714-1717 | |
| 81 | Biglietti reali e viceregi riguardanti l’ufficio di Correria
cc. 354 | 1662-1762 | |
| 82 | “Volume di consulte attinenti a diverse materie, che iniziano dal 1662 sino al 1761”.
cc. 252 | 1684-1761 | Indice. Mancano le prime due carte. |
| 83 | “Volume di relazioni duplicate di quelle recuperate nel vol. 2° e 3° che incominciano dal 1600 sino al 1755”.
cc. 291 | 1579-1753 | Indice. Gli atti sono tutti in copia. |
| 84 | “Volume di apoche del 1701 sino al 1708 pelli pagamenti fatti per il trasporto delle lettere del Regno per quello di Napoli ed altre dal 1746 sino al 1748 di pagamenti a diverse persone per il vitto delli Corrieri”.
cc. 257 | 1701-1748 | |
| 85 | “Ricevute delli rescritti venuti dalla Corte nell’anno 1733”.
cc. 150 | 1733 | |
| 86 | “Partite di tavole duplicate dell’anno 1624 sino al corrente anno 1768”. Tra l’altro: pagamenti effettuati da Agostino Giustiniano, procuratore di donna Vittoria de Tassis a S.M. in conto del prezzo dell’ufficio di Corriero Maggiore; pagamento della mezz’annata dell’ufficio da parte di Vincenzo Zappata, erede di donna Vittoria (1656); pagamento effettuato da Domenico Di Giovanni Alliata pr. di Villafranca per la cessione dell’ufficio di Correria (1743).
cc. 73 | 1689-1768 | |
| 87 | “Registro di mandati, relazioni ed altri dalli 11 maggio 1726 in poi”. Esecutoria dell’atto di nomina ad interim di don | 1726-1728 | Registro in cattivo stato di conservazione. La seconda parte è un libro di cassa. |

- Placido Marchese a Luogotenente dell'ufficio di Corriero del Regno. Note di salari da pagarsi agli ufficiali della Correria.
cc. 50
- 88 “Biglietti della R. Segreteria di Napoli e di Sua Eccellenza diretti al Luogotenente di questa capitale”.
cc. 776 1731-1738
- 89 “Biglietti della R. Segreteria di Napoli diretti al Luogotenente di questa capitale per dare sicuro recapito alli dispacci reali dalli 3 gennaio 1739 per tutti li 30 dicembre 1741”.
cc. 951 1739-1741
- 90 “Biglietti della R. Segreteria diretti al Luogotenente della Correria..... per dare sicuro recapito alli dispacci reali”.
cc. 400 1742-1746
- 91 “Libro di corrieri straordinari e loro nomi”.
cc. 25 1766-1774
- 92 Privilegi, biglietti reali, prammatiche, memoriali ed altro relativi al servizio di Correria.
cc. 300 1540-1700 Indice.
- 93 Lettere osservatoriali, circolari, bandi a stampa riguardanti l'ufficio di Correria. Tra l'altro: Regolamento sulle franchigie (1727), “Tariffa della tassa in moneta di Sicilia delle lettere di fuori Regno e affrancamento di esse...” (Palermo, Stamperia Epiro 1725).
cc. 700 1743-1779
- 94 “Volume di raziocini, conti e note diverse dell'ufficio della Correria dal 1626 sino al 1747”.
cc. 924 1626-1747
- 95 “Consimili di lettere in stampa fatte alli giurati del Regno con l'avvertimento per non pagare tassa ai corrieri straordinari nell'anno 1701”.
cc. 707 1700-1701 Indice.
- 96 “Volume di scritture diverse attinenti all'Ufficio suddetto [di Correria] dal 1665 al 1766”.
cc. 343 1665-1726 Indice. Il volume è mutilo delle ultime carte.

- 97 “Nota distinta di quanto importano le lettere di Regno e fuori Regno che di posta in posta si son date franche per il corso del mese di giugno 1725 ai ministri ed ufficiali”. C’è un elenco di Ministri e ufficiali di Palermo e Messina che hanno diritto alla franchigia e fogli di “Parte” dei secc. XVII-XVIII.
cc. 200 1656-1750 Il volume manca di coperta. Le prime carte sono legate.
- 98 “Collezioni di lettere regie e viceregie, bandi e ordini patrimoniali dal 1664 al 1764”.
cc. 200 1729-1764 Indice. La busta è mutila della prima parte e mancante di alcune carte.
- 99 “Scritture attinenti all’ufficio di Corriero Maggiore ed incorporazione di esso fatta d’ordine di Sua Maestà da parte dell’Illustre d. Vincenzo di Giovanni e Napoli duca di Saponara”.
cc. 113 1611-1728 Gli atti sono in copia.
- 100 “Libro di terzi di (mercedi) e di altri particolari che incomincia dalli 22 aprile 1722 inanti”.
cc. 19 1722 Indice.
- 101 “Libro per conto dell’ufficio di Napoli e del regio sequestro delli punti decisi”. Atti relativi ai crediti vantati dalla Posta di Napoli nei confronti dell’ufficio di Palermo. Il r. decreto 1 agosto 1731 pose fine ad una lunga controversia.
cc. 22 1730-1734
- 102 “Registro di lettere d’avviso per Roma”. Corrispondenza proveniente dell’ufficio del Corriere Maggiore di Palermo, diretto da don Placido Marchese, barone di Statella.
cc. 22 1707-1720
- 103 “Registro di lettere della nuova amministrazione, per conto di S.M.C.C., dell’ufficio di Corriero Maggiore di questo Regno, sotto l’amministrazione dello spett. sr. barone don Placido Marchese”.
cc. 200 1726-1728
- 104 “Registro di consulte della nuova amministrazione per conto di S.M.C.C. dell’Ufficio di Corriero Maggiore di questo Regno sotto l’amministrazione dello spett. barone Placido Marchese...”.
cc. 250 1726-1731
- 105 Spedizioni circolari per il Regno dell’an- 1728 In coda al volume, in cat-

- no 1728. Nomina di Carmine Alofero a Corriero straordinario della città di Siracusa (1726).
cc. 700
- 106 “Libro del conto delli fiorini cinquemila annuali che si depositano in tavola di Palermo per conto di S.M.C.C. e dell’espersione di detto denaro”. “Cautele” relative all’assegnazione di 1000 onze annuali al duca di Saponara, d. Vincenzo di Giovanni Zapata e Taxis per l’ufficio delle Poste di Sicilia.
cc. 22 1727-1734
- 107 “Volume di allegazioni, fatti e annotamenti a diverse materie di Correria”.
cc. 1025 1649-1762
- 108 Atti in copia relativi all’Ufficio della Correria.
cc. 200 1699-1754 Il volume inizia con la c. 279. La numerazione è discontinua.
- 109 Indici e “note” di scritture relative all’Ufficio di Corriere Maggiore di Sicilia. Fra le scritture: memoriali, lettere, documenti relativi al contezioso con i negozianti di Palermo, l’atto di accordo con la religione di Malta.
cc. 323 1785-1725 Gli indici sono numerati (da 1 a 16).
- 110 “Relazione del credito della S.ra d.a Vittoria Lanza e Zappata contro la R. Corte dal 1619 al 1681, data da Carlo Maldonato ed estratto dalli libri della Real Conservadoria li 3 marzo 1757”.
cc. 42 1624-1786
- 111 Autorizzazioni rilasciate dall’ufficio del Corriero Maggiore di Palermo (a firma di d. Placido Marchese, barone di Statella), per la spedizione in franchigia di corrispondenza per Roma e Napoli (privilegio del “Parte da”).
cc. 34 1714-1718 I documenti sono muniti di sigillo in ceralacca e contengono la ricevuta dell’ufficio ricevente. Sono inserite alcune scritture ottocentesche indirizzate al pr. di Villafranca.
- 112 Atti relativi all’ufficio di Correria. Fra l’altro: fogli di viaggio, lettere raccomandate inviate ad ufficiali del Regno, “Nota delli giorni delle partenze e Camini dei Corrieri ordinari di questo regno” (1713), bandi a stampa, lettere circolari ai comuni delle tre Valli sulla fuga di detenuti, disertori e servi.
cc. 1600 1660-1780 Contiene copia (mutila della parte finale) della “Costituzione Prammaticale sopra l’Ufficio di Corriere Maggiore di Sicilia” del vicerè Marc’Antonio Colonna

- 113 Lettere osservatoriali, Bandi di Correria, 1672-1769
Bando sulle franchigie, Transazione del 1710, Lettere del march. Fogliani sul servizio di Correria. Tra l'altro: Copie a stampa della "Nota delli giorni delle partenze delli Corrieri ordinari e staffette d'Italia e Spagna fatta per ordine del pr. di Lignè Vicerè e Capitano generale del Regno di Sicilia e dell'illustre Corriere Maggiore di questo Regno" (Palermo 1672); "Nuova descrizione delle città demaniali, città e terre marittime, città e terre delli tre valli di questo Regno, con loro tassa, disposta dall'ill. duca Alliata tenente dell'ill. Corriere Maggiore di S.M. in questa felice e fedelissima città di Palermo, in esecuzione dell'ordine del TRP... (1769)".
cc. 1200
- 114 "Conti rimessi su Messina dal signor 1719-1726
Abbate don Domenico Donia, Procuratore Generale del fu Sr. duca di Saponara per calcolarsi il triennio dell'assegnazione dovutali per l'incorporazione dell'ufficio di Posta dell'anno 1726".
cc. 107
- 115 "Sequestri sulle somme depositate in 1826-1843
Banco per le Poste e cauzione data a S.E. per le onze 1000 anticipategli dal regio Tesoro". Un fascicolo contiene una sentenza della G. Corte a favore di B. Ingham e i coniugi Ballesteros per crediti arretrati nei confronti del pr. di Villafranca.
cc. 450
- 116 "Libro di rendite e soggiocazioni per l'il- 1709-1729 Indice.
lustre marchesa Zapata".
cc. 95
- 117 "Libro Mastro dei conti dell'Ufficio di 1707-1707-1707-1707
Corriero Maggiore dell'anno 1707".
Dic. 1707
cc. 70
- 118 "Libro Mastro dell'Ufficio di Corriero 1708-1708-1708-1708
Maggiore dell'anno 1708".
Dic. 1708
cc. 60
- 119 "Libro Mastro dell'Ufficio di Corriero 1709-1709-1709-1709
Maggiore dell'anno 1712".
Dic. 1709
cc. 74
- 120 "Libro Mastro dell'Ufficio di Corriero 1710-1710-1710-1710
Maggiore dell'anno 1710".
Dic. 1710
cc. 58

121	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1710”. cc. 58	1711	Indice.
122	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1712”. cc. 60	Gen. 1712- Dic. 1712	Indice.
123	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1713”. cc. 43	Gen. 1713- Dic. 1713	Indice.
124	“Libro d’introito ed esito dell’ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1713”. cc. 50	Gen. 1713- Dic. 1713	
125	Libro di conti dell’Ufficio di Corriere Maggiore. cc. 50	Gen. 1714- Dic. 1714	Indice. Il registro è privo di coperta.
126	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1715”. cc. 52	Gen. 1715- Dic. 1715	Indice.
127	“Libro dei conti dell’Ufficio di Corriere Maggiore”. cc. 28	Gen. 1716- Dic. 1716	Indice. Tra le carte una rubrica che non appartiene al registro.
128	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1717”. cc. 66	1717	Indice.
129	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1720”. cc. 54	Gen. 1720- Dic. 1720	Indice.
130	“Libro dei conti dell’Ufficio di Corriero Maggiore”. cc. 39	Gen. 1721- Dic. 1721	Indice.
131	“Conto di Cassa, d’Introito ed Esito, dell’ufficio di Corriero Maggiore di questo Regno amministrata per conto della R. Corte dalli 22 aprile 1722 per tutti li 17 luglio che seguì l’escorporazione”. cc. 43	1722	Indice.
132	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1722”. cc. 113	1722	Indice.
133	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1723”. cc. 92	Gen. 1723- Dic. 1723	
134	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1724”. cc. 113	Gen. 1724- Dic. 1724	Indice.

- | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|
| 135 | “Libro Mastro dell’ufficio di Corriero Maggiore”.
cc. 106 | 1726-1728 | La coperta non corrisponde al registro restaurato. |
| 136 | “Libro Mastro dell’ Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1727”.
cc. 256 | Gen. 1727-
Dic. 1727 | Indice. |
| 137 | “Libro giornale [dell’ufficio di Correria]”.
cc. 150 | 1727-1728 | |
| 138 | “Libro Mastro dell’Ufficio del Corriero Maggiore dell’anno 1728”.
cc. 229 | 1728 | Indice. |
| 139 | “Registro dei conti dell’Ufficio di Corriere Maggiore”.
cc. 155 | Gen. 1729-
Dic. 1729 | Indice. Manca la coperta. |
| 140 | “Libro Mastro dell’ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1730”.
cc. 310 | 1730 | Indice. |
| 141 | “Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1731”.
cc. 110 | Gen. 1731-
Dic. 1731 | |
| 142 | “Libro Mastro dell’Ufficio di Correrio Maggiore dell’anno 1732”.
cc. 343 | Gen. 1732-
Dic. 1732 | Indice. |
| 143 | “Libro Mastro di Correria Maggiore dell’anno 1733”.
cc. 150 | Gen. 1733-
Dic. 1733 | |
| 144 | “Libro Maestro di casa del 1731-32-33-34” - “Giornale di Correria”.
cc. 338 | 1721-1733 | Indice staccato dal registro. |
| 145 | “Aggiunta del primo numero del giornale di correria”.
cc. 195 | 1733-1734 | |
| 146 | “Libro Mastro dell’Ufficio di Correrio Maggiore dell’anno 1734”.
cc. 421 | Gen. 1734-
Dic. 1734 | Indice. |
| 147 | “Libro Mastro dell’Ufficio di Correria Maggiore dell’anno 1735”.
cc. 263 | Gen. 1735-
Dic. 1735 | Indice. |
| 148 | “Giornale 1734-35-36-37” Ufficio del Corriero Maggiore”.
cc. 408 | 1734-1737 | |

- 149 “Libro Maestro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dal primo settembre 1737 per tutto agosto 1741”.
cc. 196 1737-1741
- 150 “Libro Mastro d’introito ed esito dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1737 e 1738”.
cc. 432 1738 Indice.
- 151 “Libro maggiore dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1740”.
cc. 152 Gen. 1740-
Dic. 1740
- 152 “Libro Mastro dell’Ufficio di Correria Maggiore del 1741”.
cc. 150 Gen. 1741-
Dic. 1741 Indice.
- 153 “Libro Mastro per conto di Correria del 1741 e 1742”.
cc. 81 1741-1742 C’è un breve indice.
- 154 “Libro Mastro dell’ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1742”.
cc. 155 Gen. 1742-
Dic. 1742
- 155 “Libro Mastro dell’Ufficio di Correria Maggiore dell’anno 1743”.
cc. 190 Gen. 1743-
Dic. 1743 Indice.
- 156 “Libro Mastro dell’Ufficio di Correria Maggiore dell’anno 1744”.
cc. 180 Gen. 1744-
Dic. 1744 Indice
- 157 “Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1745”.
cc. 155 Gen. 1745-
Dic. 1745
- 158 “Giornale di correria”.
cc. 404 1745-1750
- 159 “Libro Mastro dell’ufficio di Correria”.
cc. 150 1745-1749 Indice. Coperta di pelle con sovraimpressioni in oro.
- 160 “Libro Mastro dell’Ufficio di Corriere Maggiore dell’anno 1746”.
cc. 150 Gen. 1746-
Dic. 1746 Indice.
- 161 “Libro dei conti dell’Ufficio di Corriere Maggiore”.
cc. 133 Gen. 1747-
Dic. 1747 Indice. Al registro manca la coperta.
- 162 “Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno 1748”.
cc. 134 Gen. 1748-
Dic. 1748

163	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’ anno 1749”. cc. 95	Gen. 1749- Dic. 1749	
164	“Libro mastro dell’Ufficio di Corriero Maggiore dell’anno corrente”. cc. 94	Gen. 1750- Dic. 1750	Indice.
165	“Libro Maggiore dell’Ufficio di Correria dell’anno 1751”. cc. 100	Gen. 1751- Dic. 1751	Indice.
166	“Libro Maggiore dell’Ufficio di Correria dell’anno 1752”. cc. 85	Gen. 1752- Dic. 1752	Indice.
167	“Registro di introito ed esito [dell’Ufficio di Correria]	1753-1761	
168	“Libro Mastro dell’Ufficio di Corriere Maggiore dell’anno 1756”. cc. 262	Gen. 1756- Dic. 1756	Indice.
169	“Descrizione di tutto l’introito ed esito annuale dell’ufficio della Posta, amministrato nella città di Palermo” cc. 21	1756	Coperta in pelle con decorazioni.
170	“Conti di Correria”. cc. 96	1754-1755	
171	“Conti di Correria”. cc. 192	1756-1757	
172	“Conti di Correria”. cc. 272	1761-1763	
173	Libro di conti dell’ufficio di Correria. cc.150	1761-1763	
174	“Libro di cassa. Giornale n. 1 per conto della Posta dal 1774-1783”. cc. 435	1774-1783	
175	Indice di atti relativi al servizio di correria dal 1541 al 1726. cc. 50	Sec. XVIII	
176	“Giuliana generale di volumi... attinenti all’ufficio di Corriero Maggiore...”. cc. 148	1762	
177	Giuliana dei volumi della casa cc. 300	Sec. XVIII	I fascicoli 1/36 riguardano la Correria.

178	“Volume di informe generali dell’Ecc.ma Casa”. cc. 45	Sec. XVIII	La prima parte del volume contiene notizie sull’ufficio di Corriero Maggiore e sul possesso della Casa di Correria a Messina.
179	“Per il duca di Saponara Prefetto delle Poste”. pp. 46	1738	Memoria legale a stampa.
180	“Piano dei crediti del Sr. Pr. di Villafranca d. Fabrizio Alliata, provenienti dall’ufficio di Corriere Maggiore” (4 copie, di cui due complete), “Risposte del R. Fisco...”. Contiene uno stralcio di registro di spedizioni postali dell’ufficio di Palermo, indirizzate al Luogotenente dell’ufficio di Napoli, d. Giuseppe Basso (anni 1745-1748). cc. 300	Sec. XIX	
181	“In sostegno dei crediti della posta dovuti al sig. pr. di Villafranca in causa di prezzo alla consulta del ministro Scrofani, firmata li 27 dic. 1818”. cc. 120	1819	
182	“Credito dell’Illustre Pr. Di Villafranca sulle Poste... Memorie del credito del Principe...”. cc. 50	1819	Memoria legale utilizzata nella consulta del 1818 (relatore il barone S. Scrofani).
183	“Per l’illustre Pr. di Villafranca nella causa della pretesa ricompra della posta di Sicilia”. pp. 25	1819	Volume a stampa.
184	“Per l’illustre Pr. di Villafranca nella causa della pretesa ricompra della posta di Sicilia. Contiene la storia della posta di Sicilia e dei più importanti privilegi. pp. 250	Sec. XIX	Volume a stampa.
185	Idem.	Sec. XIX	Copia del precedente.
186	Idem.		
187	Idem.		
188	Idem.		
189	Idem.		
190	Idem.		
191	“Per il R. Fisco Delle Poste nella causa coll’ill. Pr. di Villafranca”. pp. 54	Genn. 1795	Scrittura legale, stampa del dr. Salvatore Filizzola. Guasti al bordo superiore delle carte

- 192 Esecutoria della concessione dell'ufficio di Correria dell'anno 1727. Stralcio del volume a stampa di S. Filizzolo. pp. 65 Sec. XIX Il volume inizia a p. 185.
- 193 Giuliana dell'Archivio di Messina "Nota di tutti li volumi di scritture che esistevano nell'Archivio dell'ecc. Pr. di Villafranca, ciò oltre alle scritture sfuse...". cc. 800 Sec. XIX
- 194 Giuliana universale. "Attinenti all'Ufficio volumi 23". Sec. XIX

INDICE
(con riferimento ai numeri dell'inventario)

- Albero genalogico** (casa **Zapata**) 40
“ “ (“ **De Tassis**) 9
- Allegazioni** 23, 42, 45, 107
- Alliata** e Paruta Giuseppe (pr. di **Villafranca**) 15
- Altieri** (cardinale) 30
- Apoche** 30, 38, 84
- Armi** (porto di) 52
- Bandi** 27, 44, 51, 74, 98, 112, 113
- Biglietti Postali** 80, 97
“ **Reali e Viceregi** 81, 88, 89, 90, 92
- Calabria** (Poste di) 8, 37, 38, 49
- Calcagni** (d. Carlo vedi **Luogotenenti**) 41
- Camera Pontificia** (vedi **Altieri**) 30
- Cammini** (dei Corrieri) 64, 112
- Casa** (Compra della C. della Correria ed acqua per uso di essa) 40
- Cautele** 5, 106
- Cicala** d. Visconte (vedi **Luogotenenti**) 32
- Consulte** 82, 104
- Contese** (sulle spedizioni straordinarie) 76
- Conti** (dell'ufficio di Correria, vedi **Libro**) 94, 106, 114, 117, 125, 127, 130, 131, 139, 161
- Corrieri straordinari** 20, 37, 91, 95
- Corti del Regno** (questioni con) 53, 67
- Costituzioni Prammaticali**, 23, 112
- Crediti** (sull'ufficio di Correria) 4, 13, 16, 43, 44, (ufficio di Napoli) 101, 180, 181, 182
- De Taxis** (o Tassis, famiglia) 1, 4, 5, 9, 12, 48, 106
- Decreti** (sulla Posta) 6
- Di Giovanni** (d. Vincenzo, duca di Saponara) 1, 2, 99, 106 (famiglia) 10, 11
- Diplomi** (nomine di ufficiali dell'ufficio di Correria) 2, 6, 55
- Dispacci** (regi) 18, 79, (patrimoniale) 20, (diversi) 105
- Editto** 30
- Esecutoria** (di concessioni regie sull'ufficio di Correria) 3, 36
- Feluche** 75
- Fiscalie** (dell'ufficio di Correria) 8, 13, 14, 21
- Foro Militare** (di guerra) 27, 44, 46, 47
- Franchigie** 20, 60, 61, (postali) 67, 77, 111
- Francia** (tassa sulla missiva proveniente da) 28

Furti 29
Gioco del Lotto (di Napoli) 70
Giornale (vedi **Libro**) 137, 144, 145, 158
Giuliana 23, 31, 51, 52, 54, 55, 57, 176, 177, 192, 193
Giunta (Gesuitica) 65
Gran Corte Criminale 69
Ingham (Benjamin, sentenza a favore di) 115
Istruzioni (sull'ufficio di correria) 25, 36, 74
Lanza (March.sa d. Vittoria) 4, 14, 26, 42, 45, 110
Lentini (d. Antonia) 39
Lettere (di Mantova) 25, (osservatoriali) 26, 27, (della Spagna) 30, (porto di) 54, 65, 71, 72, 73, 74, 77, 84, 95, 97, 101, 105, 109, 113, (regie e viceregie) 78, 98, (d'avviso) 102
Libro di Cassa 87, 174
Libro di Conti 125, 127, 130, 131, 139, 161, 170, 172, 173
Libro Maggiore 151
Libro Mastro 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 168
Luogotenenti (del Corriere Maggiore) 19, 31, 32, 55, 66, 69, (Istruzioni per i L. e i **Distributori** della Posta) 74, (nomina di) 87, (biglietti della R. Segreteria diretti al L.) 88, 89, 90
Marchese (d. Placido, barone di Statella) 31, 84, 98, 99, 100, 107
Memoria (giudiziarie) 23, 42, 170, 172
Memoriali 33, 89, 105
Messina (segreto di) 25, (città di) 53, (strade da Palermo a) 62, (ufficio di Correria di) 71, 93, (Conti in) 109, (Casa della Correria in) 169
Mezz'annata 26
Napoli (Poste di) 18, 19, 22, 66, 101, (atti da inviare a) 43, (Gioco del Lotto di) 70, (Regno di) 84, 88, 89, (d. Vincenzo Di Giovanni e N) 99, (Corrispondenza per) 111
Negozianti (Questioni con) 72, 109
Ufficio (vedi **Parte ex**), 67
Parte (ex officio) 67, 80, 97, 111
Partite di tavola 86
Pianta (Generale dello stato e Governo dell'ufficio di Corriere Maggiore) 7, (del camino delli Corrieri) 44
Prammatiche (sul servizio di Correria) 92
Privilegi (di concessione dell'ufficio) 1, 2, 9, (sull'ufficio di Correria) 10, 11, 36, 40, 45, 46, 47, 51, 52, 55, 57, 92, 111
Raziocini (dell'ufficio), 94
Real Patrimonio (Tribunale del) 67, (liti con) 41
Regia Corte (transazione tra la R.C. e la M.sa V. Lanza Zapata) 4, 14, (crediti della) 39, 44, 50, 53, (privilegio del **parte**) 67, (questioni con) 70, 110
Religione di Malta (lite con) 22, 39, 68, 109
Rendite (dell'ufficio di Correria) 44, 49, 50, 116
Roma (Corriere Maggiore di) 30, (Lettere di) 72, (Lettere d'avviso per) 102, (Corrispondenza per) 111

Ricevute (dei rescritti venuti dalla Corte) 85
Salario (di corriere maggiore) 37, (del Gran Prefetto delle Poste) 49, 56, (degli ufficiali di Correria) 87
Sant'Ufficio (Tribunale) 71
Scrofani (barone Saverio) 174, 175
Sigilli (settecenteschi) 1, 2, 5, 55, 80, 105, 111
Siracusa (Luogotenente delle Poste di), 55, 69, (nomina del corriere straordinario di) 105
Spagna (re Filippo IV di) 1, (lettere di) 30
Spedizioni (straordinarie) 70, 76, (circolari) 105, (in franchigia) 111, 180
Stemma (di casa Zapata) 40
Strazzeri (don Placido Marchese e Strazzeri, barone di Statella), 31
Tariffe (postali) 73, 74, 93, 22
Università del Regno (questioni con) 35, 56, (accordi con) 37, (dispacci inviati alle) 79
Villafranca (princ. di) 15, 18, 19, 44, 48, 60, 86, 111, 115, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Zappata (famiglia) 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 32, 33, 40, 48, 106, 110, 116



Fig. 1 - Stemma gentilizio di Casa Zapata (secolo XVIII).
Correria 40.




Fig. 2 - Giorni di partenza dei Corrieri ordinari e delle staffette d'Italia e di Spagna (1672). Correria 113.




Fig. 3 - Regolamento dell'ufficio di Corriere Maggiore di S. M. nel Regno di Sicilia (1711).
Correria 107.





Fig. 4 - Giorni di partenza e itinerari di viaggio dei Corrieri ordinari (1713).
Correria 112.



BANDO: E COMANDAMENTO
 DEL VICE RE DELLA SICILIA FRANCESCO
D. EUSTACHIO DUCA DELLA VIEFUILLE
 GRANDE DE SPAGNA: CAVALIERE DELL'ORINNE DI MONTEA
 Governatore di Sicilia nella persona di Francesco Governatore degli Reali di Sicilia
 degli Ordini di S.M. Reali: Cavaliere di S. Giacomo, Cavaliere del Reale Ordine di S. Stefano
 Comandante Generale degli Armeni, Turchi, e Lepinti Governato in questa Regia di Sicilia.

...che per essere a più d'una parte, e per non averli in quella parte, e per non averli in quella parte, e per non averli in quella parte...

P. S. S. S.

Alia Sua. Correria N. 93. 1752.

P. S. S. S.

Ed. in. N. 93. 1752.

Ag. D. Duca Eustachio di Vieuxville Duca di Montea, di Sicilia Governatore, Comandante Generale degli Armeni, Turchi, e Lepinti Governato in questa Regia di Sicilia.

Fig. 5 - Bando sulla Correria del vicerè Eustachio, duca di Viefuille (1752). Correria 93.

UN VICERÈ E IL SUO NOTAIO: ETTORE PIGNATELLI E GIOVANNI DE MARCHISIO

Questo breve saggio ha un'origine casuale. Già qualche anno fa, cercando un documento sul mastro portulano Cipriano Spinola, mi trovai a leggere i documenti del notaio De Marchisio. La grande quantità di atti nei quali era parte il vicerè di Sicilia, Ettore Pignatelli, e che in alcuni casi erano la maggioranza dell'intero volume, non poteva passare inosservata e non esercitare un forte richiamo all'approfondimento.

Giovanni De Marchisio fu notaio in Palermo dal 1508 al 1563. Una lunga attività professionale documentata in registri, minute e bastardelli conservati nel fondo "Notai defunti" dell'Archivio di Stato di Palermo. Altri notai con lo stesso cognome, Andrea, Giuseppe e Lorenzo, forse furono suoi parenti anche se non immediati successori nello studio notarile, e questo, perché l'attività del più arretrato fra loro inizia solo nel 1590 a quasi trent'anni dagli ultimi atti rogati da Giovanni De Marchisio.

Il nostro notaio, però, certamente aveva un figlio: si chiamava Giovanni Vincenzo e di una sua lettera è rimasta traccia tra gli atti rogati dal padre. Nelle minute 3806, verso la fine, le due parti di una lettera tagliata in mezzo furono usate, dove non erano scritte, come ultime carte di due atti riguardanti il trappeto di Francesco Bologna a Capaci.

La lettera è del 1530, ma fu usata, appunto, come secondo foglio nella legatura del volume delle minute degli anni 1517-22. È una lettera affettuosa e rispettosa della quale vogliamo evidenziare alcune frasi, utili per formulare ipotesi sulle origini e sull'attività di Giovanni De Marchisio. Il giovane scrive al padre, che è a Palermo, da Messina e lo rassicura che "qua tutti di casa stanno bene". D'altra parte apre la sua lettera augurandosi che non solo il padre ma "tutti di casa" stiano bene. Sembrerebbe, quindi, che il notaio abbia consolidata attività non solo a Palermo ma anche a Messina, città della quale potrebbe essere originario visto che lì vive suo figlio, un giovane non ancora autonomo che chiede al padre di mandargli dei soldi. Il ragazzo, inoltre, informa il padre su fatti accaduti a Messina e che, in qualche modo, possano interessarlo direttamente come la morte di un certo notaio Saladino e la mancata decisione da parte del "Signuri" sulla sua sostituzione. Forse egli lavorava come praticante presso lo studio del notaio Saladino perché scrive che le carte del notaio morto sono ancora tutte nella casa dello stesso ed egli con un certo Sitayolo "fa li apochi" cioè le ricevette da consegnare ai clienti che vengono a saldare presso il notaio crediti derivanti da obbligazioni sti-

pulate agli atti del notaio stesso. La lettera si chiude con la raccomandazione al padre perché decida prontamente se prendere o meno in affitto “la potiga” di notaio Pellegrino il quale non intende aspettare oltre la risposta. Forse questa “potiga” serviva ad ingrandire un’attività già esistente o forse ad aprire uno studio notarile o un’attività commerciale. Certo è che a Messina il notaio aveva interessi e forse anche famiglia.

“Nobili et di mi amato patri salute, la presenti è per havisarvi como sto beni di la persuna desiderando lo simili di vui et di tutti di casa. Quista noti passata chi foro li otto del presenti a li XI huri fu morto lo sfortunato notar Andria Saladino et fichi testamento. Piu jorni su non tegno litteri di nixuno di la casa di lo chi sto con grandi pena.

Cum notar Joan Loysi vi scripsi et mandayvi a pagari uno docato lo quali piglay da ipso. Vi prego si mi vuliti mandari quilli li potiti dari o a Ioanne Paulo oy a lo Secreto et chi ipsi fazano una lettera a lo Signuri como li richi-puto chi lo Signuri mi li darra perche ni ho necessario.

Di lo officio di Saladino lo Signuri non di havi parlato ancora ma tutti li libra su a la casa et facemo li apochi cum Sitayolo.

Scrivitimi si havistivu da notar Joanni di Amari lo calamaro di ligno.

Non altro, qua tutti di casa stanno beni.

Scripta in Missina a di VIII^o di febraro III indictionis 1530.

Et havisatimi di lo fatto di la potiga si la voliti perché notar Pellegrino mi manca la testa chi dichi se vui non la voliti ipso la allugira ad altro.

Lo vostro obedienti figlio chi li basa la mano, Joanni Vichenzo di Marchisi”.

Sul verso: “A lo nobili et di mi amato patri notar Joanni di Marchisi, in Palermo”.

Tutta la produzione notarile di De Marchisio è divisa, come vuole la tradizione notarile siciliana, in registri, minute e bastardelli. Dal testo degli atti apprendiamo che egli era giudice della Corte pretoriana, come spesso erano i notai di Palermo, e notaio pubblico di nomina regia con giurisdizione estesa a tutta la Sicilia e alle isole ad essa coadiacenti.

Una caratteristica frequente del fondo notarile palermitano del ’500 è la presenza, tra le minute e i registri, di alcuni volumi chiamati “Appendice” che non seguono i numeri di corda dell’intero fondo ma portano una numerazione a parte. Sembrerebbe, cioè, che al momento del versamento degli atti notarili nell’Archivio di Stato di Palermo, questi volumi non erano tra quelli versati e quindi sono sfuggiti alla numerazione progressiva. Ritrovati, in un secondo tempo, sono stati identificati e quindi numerati ricominciando dall’inizio. Gli atti degli anni dal 1517 al 1534, del notaio De Marchisio, sono contenuti in 10 volumi e ben 6 di questi sono “Appendice”.

Ora poiché quelli sono gli anni del vicereame di Ettore Pignatelli duca di Monteleone e della sua permanenza in Sicilia, è proprio in quei volumi che ritroviamo tutti gli atti riguardanti il vicereame e stipulati presso il notaio De Marchisio, che quindi identifichiamo con il notaio di fiducia di Ettore Pignatelli.

Il primo documento relativo a Ettore Pignatelli è del 7 novembre 1517¹. Egli, ancora solo luogotenente e capitano generale, vicerè è Moncada, da Messina dove si trovava dispone un pagamento di cento onze, per il banco di Cosimo Xirota e soci, da consegnare al mastro giustiziere, al capitano e ai giurati di Palermo, “ad opus solvendi” gli uomini che hanno in custodia il regio ospizio. I custodi erano: Antonino Ventimiglia, Francesco e Nicola Bologna, Pompilio Imperatore, Alfonso Saladino, Geronimo Bonet, Antonino de Tervis e Pietro Afflitto.

Sono gli stessi uomini che l'8 settembre 1517 nella chiesa dell'Annunziata a Palermo uccisero Squarcialupo ponendo fine alla rivolta di quell'anno. Lo stesso Gianluca Squarcialupo, giurato e cittadino di Palermo, è cliente del notaio De Marchisio e quando sarà ucciso, la sua vedova “magnifica donna Elionora” si rivolgerà allo stesso notaio per un atto che riguarda un tenimento di case sito a Palermo nel quartiere Conciaria di proprietà della famiglia Squarcialupo e sul quale vantano un censo annuo i figli di Antonio Di Settimo i cui interessi però, essendo quest'ultimo morto, vengono tutelati da Guglielmo Spatafora e Nicola Bologna tutori degli orfani². Il giorno 29 agosto 1517 dovendo pubblicare un inventario ereditario, il notaio, all'inizio dell'atto, ricorda che: “cum diebus proximis elapsis succedentur tumultu populi in hac felice urbe quondam miserandus Paolo Xagis....” fu ucciso proprio dentro la chiesa Cattedrale di Palermo³. Dei suoi tre figli: Antonino, Vincenzo e Gerolamo, il primo è assente da Palermo proprio a causa del tumulto e il secondo si trova a Napoli. Il terzo, minore di 18 anni ma maggiore di 15, chiede ed ottiene con l'autorizzazione della madre ed anche a nome dei fratelli in fuga, di entrare in possesso dell'eredità paterna⁴. Nel periodo turbolento di Squarcialupo, Monteleone si era trasferito a Messina; tornerà a Palermo nel 1518 quando da Luogotenente e Capitano Generale sarà formalmente nominato Vicerè.

Intorno agli stessi anni, molti della Palermo che conta per ricchezza e potere sono clienti di De Marchisio⁵. A lui si rivolgono nel 1524 Guglielmo Valguarnera, barone di Siculiana, e sua moglie donna Sicilia, già vedova di Rainero Aiutamicrosto barone di Misilmeri, per il contratto di matrimonio della loro figlia Laura con Cipriano Spinola che, intanto, ha già avuto, per atti dello stesso notaio la reggenza dell'ufficio di Mastro portulano da Ettore Pignatelli titolare dell'ufficio.

Ancora nel 1524 raccoglie le ultime volontà di Aloisia madre del potente barone di Capaci e Tesoriere del regno Francesco Bologna. È del 21 luglio

¹ A.S.Pa, notaio Giovanni De Marchisio, minute 3806. Il documento è ripetuto identico nel registro 3795.

² Notaio G. De Marchisio, registro 3795, doc. del 22 ottobre 1518.

³ Di Paolo Caggio ucciso dalla folla parla già La Lumia in *Storie Siciliane*, III, Ed. Reg. Siciliana, pag. 90.

⁴ Notaio G. De Marchisio, registro 3795.

⁵ Notaio G. De Marchisio, registro 3796.

1525, presso il Castellammare di Palermo, l'atto di vendita della baronia di Cefalà, dopo che era stata tolta a Francesco Abatellis accusato di ribellione contro l'imperatore, a favore di Francesco Bologna. Un anno dopo sarà sempre il notaio De Marchisio a ricevere dal vicerè, tramite il barone di Capaci e Cefalà, l'ordine di recarsi personalmente a Cefalà per provvedere alla definizione "delli finaiti di detta baronia". De Marchisio andrà a Cefalà e l'atto richiestogli porterà nella data iniziale "apud baroniam Chifale" e descriverà minuziosamente i confini della baronia.

Incarichi delicati e prestigiosi che confermano il valore professionale del notaio e la fiducia che il vicerè aveva nei suoi confronti.

Si può affermare che da questo momento e fino alla morte, Ettore Pignatelli non avrà altro notaio che De Marchisio al quale si rivolgerà tanto per atti nei quali egli agisce come vicerè, quanto per quelli del tutto privati come procure, testamenti e codicilli.

Ormai nel 1523 Monteleone è vicerè da più di cinque anni e non potendo più, a causa della distanza dei luoghi e degli impegni ai quali è chiamato per il suo incarico, occuparsi dei suoi personali interessi, provvede alla nomina di procuratori che si occupino dei suoi affari e della gestione del suo patrimonio. Saranno suoi procuratori il rev. Fabrizio Pignatelli, priore "Baroli", il giovane figlio Camillo conte di Burrello e Berardo Capicciis originario di Napoli⁶. Qualche anno dopo, nel 1526, "confisus ad plenum de fide prudentie sagacitate et probitate" di suo figlio Camillo lo nominerà suo procuratore generale⁷. L'esigenza della procura nasce anche dal fatto che il vicerè dovrà allontanarsi dal regno per recarsi dall'imperatore. In previsione di questo viaggio conferisce al fidato Cipriano Spinola l'incarico di incassare per suo conto tutto quanto la Regia Curia gli deve in funzione del suo incarico di vicerè o di ogni altro suo diritto⁸. Con il vicerè partirà anche Dragonetto de Granada, "secretarius" che ugualmente provvede a nominare un suo procuratore. La scelta cadrà su Antonino Greco, Secreto di Cammarata, che potrà e dovrà gestire l'ufficio di mastro notaro del capitano che il Dragonetto ha "in lohero seu gabella" nella contea di Cammarata.

Il 5 ottobre 1527⁹ troviamo il primo testamento di Ettore Pignatelli che, però, negli anni successivi sarà modificato da un altro testamento e da numerosi codicilli. Come dice lo stesso notaio De Marchisio la volontà degli uomini è "ambulatoria usque ad exitum vite" e il vicerè non fa eccezione a questa regola: dal 5 ottobre 1527 al 1° marzo 1535 detta due volte il proprio testamento e ben sette volte i codicilli. Nel testamento del 1527 viene nominato erede universale il figlio primogenito Camillo che premorrà al padre e ciò basta a giustificare la stesura del testamento del 24 ottobre 1531 nel quale

⁶ Notaio G. De Marchisio, appendice 33, c. 18.

⁷ Notaio G. De Marchisio, registro 3796, doc. del 1° giugno 1526, c. 151v.

⁸ Ibid., doc. del 30 giugno 1526

⁹ Notaio G. De Marchisio, appendice 35 e appendice 37.

istituisce erede universale il nipote Ettore, primogenito del defunto figlio Camillo.

Dalla fine di settembre 1527 ai primi di gennaio dell'anno successivo il vicerè prende decisioni importanti che coinvolgono il suo patrimonio e territori e persone dei suoi domini al di là dello Stretto. È un momento di grande fervore religioso e umanitario nel quale bene si colloca la “fondazione e dotazione di giuspatronato dei Sette Angeli”¹⁰. Già qualche tempo prima egli, per la sua antica devozione verso i Gloriosi Sette Principi degli Angeli ha introdotto la confraternita imperiale dei Sette Angeli nella cappella o chiesa omonima fondata a Palermo nel quartiere del Cassaro, proprio alle spalle della cattedrale. L'accresciuto numero di frequentatori della chiesa e dei fedeli che ogni giorno partecipano al culto, spinge il vicerè a dotare la chiesa e la confraternita di un'annua rendita di 30 onze da dividere fra i rettori della confraternita, che in questo periodo sono Nicolò Pullastra, Alessandro Gallico, Baldassare Bologna e Rinaldo Coffitella¹¹, e il Beneficiario della cappella. La somma servirà per comprare frumento da dividere ai confrati poveri e per le spese di culto della confraternita e della chiesa. Lo “juspatronatus” dà diritto al vicerè di scegliere e nominare il Beneficiario della cappella con l'unica restrizione della successiva conferma della nomina da parte dell'Arcivescovo di Palermo. Il primo Beneficiario fu certamente il presbitero Antonio Del Duca. Nel gennaio del 1528 egli rilascia ricevuta agli atti del notaio De Marchisio¹² dell'avvenuta erogazione di 6 onze come seconda rata delle tre nelle quali è stato suddiviso il totale di 18 onze a lui spettanti come Beneficiario della cappella, per volontà espressa dal vicerè nell'atto di fondazione di giuspatronato. Nello stesso giorno il reverendo Tommaso Bellorusso, cittadino palermitano e Protonotario apostolico, dichiara di aver ricevuto onze 18.26.10 “nomine et pro parte” di Ettore Pignatelli a completamento di una maggiore somma in parte già erogata. Il denaro servirà per opere murarie e altri lavori nella chiesa dei Sette Angeli¹³. Dovranno essere costruiti la tribuna e l'arco, gli “acrixelli”¹⁴ e il muro della chiesa “ex parte foris”. Opere murarie e di falegnameria che verranno eseguite come certamente era descritto in contratti d'opera che il notaio, purtroppo non ha mai trascritto nelle sue minute¹⁵.

¹⁰ Notaio G. De Marchisio, appendice 37, doc. del 27 settembre 1527, c. 44r.

¹¹ In un atto del 16 giugno 1528 risultano però rettori dell'imperiale confraternita di san Michele principe degli Angeli, Pietro Montaperto, Giovanni Mannara e Geronimo Mastrantonio (appendice 37). Essi ricevono 12 onze dalla donazione di Ettore Pignatelli per l'acquisto di frumento per i confrati poveri.

¹² Notaio G. De Marchisio, appendice 37, doc. dell'8 gennaio 1528, c. 322v.

¹³ Ibid., doc. dell'8 gennaio 1528, c. 322v.

¹⁴ Leggiamo “arcixelli” cioè archi più piccoli.

¹⁵ Alle cc. 244 e 246 della stessa appendice 37 troviamo, infatti, due pagine con la data del 2 novembre 1527 e al margine sinistro l'annotazione “pro ill.mo domino prorege cum magistrum Vincentium de Francisco” e “pro ill.mo domino prorege cum magistrum Antonium Belguardo”. I due sono rispettivamente il “fabrolignarius” e il “fabricator” ai quali sono stati affidati i lavori.

Dunque quel giorno Del Duca e Bellorusso erano insieme dal notaio De Marchisio e di concerto lavoravano per la crescita e l'organizzazione del culto nella chiesa dei Sette Angeli. Tommaso Bellorusso (o Bellorio o Belloroso) è il personaggio al quale la tradizione assegna il ruolo di scopritore delle tracce di un'immagine di Sette Angeli sulle pareti della chiesa di sant'Angelo che sorgeva a Palermo proprio dietro la tribuna della cattedrale. Al tempo della scoperta, nel 1516, egli era Vicario generale del cardinale arcivescovo di Palermo e per l'occasione scrisse il "De septem spiritibus in conspectu throni Dei astantibus".

Antonio Del Duca, noto per la sua amicizia con Michelangelo e per il suo realizzato sogno di vedere trasformata in grandiosa basilica dedicata agli angeli, le rovine delle terme di Diocleziano a Roma su progetto dello stesso Michelangelo, dedicò ai Sette Principi degli angeli una messa cantata: "Septem principum angelorum orationes cum missa et eorum antiquis imaginibus".

In seguito, la Chiesa deciderà che solo tre dei sette angeli potevano essere riconosciuti come tali e ciò determinerà la cancellazione dei nomi di Jehuliel, Uriel, Barchiel, Salatiel, non angeli ma forse demoni, dal libro di Del Duca. Anche alla stessa messa verrà negata l'approvazione ecclesiastica¹⁶.

Saranno riconosciuti angeli solo Michele, Gabriele e Raffaele. La devozione di Ettore Pignatelli per i Sette Angeli, siano essi angeli o demoni, regalerà all'arte siciliana un capolavoro purtroppo perduto: il 2 dicembre del 1531, il pittore Vincenzo da Pavia si obbliga con il vicerè a dipingere un quadro dedicato ai Sette Principi degli angeli¹⁷. Per completare l'icona impiegherà un anno e mezzo: da dicembre 1531 a luglio 1533 e riceverà il compenso di 200 onze¹⁸. Il contratto parla di un dipinto rispondente nei particolari al disegno preparato da "mastro Vincenzo" ma la sua descrizione ricorda troppo da vicino il disegno dei Sette Angeli nell'opera di Del Duca per non pensare che esso sia stato concordato tra il pittore, Del Duca e Tommaso Bellorusso.

Negli ultimi mesi dell'anno 1527 e nei primi del successivo, il vicerè prende importanti decisioni riguardo al suo immenso patrimonio e affida al

¹⁶ "Duca (Antonius), Septem Principum Angelorum orationes cum missa et eorum antiquis imaginibus. Anno Domini 1523". Questa edizione si conserva presso la Biblioteca Centrale Regionale di Palermo e porta cancellati i nomi degli angeli non riconosciuti e manca delle pagine che contenevano la messa in loro onore. Sulla prima pagina è scritto: "Adverte quod praeter tria nomina Micael, Gabriel, Raphael, coetera nomina non admittuntur, ut pote quae non reperiuntur in Scriptura sacra, et fortasse nomina sunt daemoniorum."

¹⁷ Notaio G. De Marchisio, registro 3797, c. 116v (v. trascrizione integrale in "Documenti I"). Esso era già stato pubblicato nella sua forma mutila dell'appendice 36 in: "Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell'età di Carlo V" a cura di Teresa Viscuso. In "Documenti I" si trascrive nella versione integrale ritrovata nel registro 3797 di De Marchisio.

¹⁸ È dell'11 luglio 1533 la nota apposta dal notaio al margine sinistro dell'atto con la quale dichiara che mastro Vincenzo da Pavia ha avuto gli ultimi 25 ducati a completamento di quanto a lui dovuto per il dipinto.

notaio De Marchisio, con il quale pare abbia in quel periodo incontri quasi quotidiani, ogni sua disposizione. Portano tutti la data del 1° ottobre 1527¹⁹, gli atti di donazione a favore di alcuni paesi di Calabria. I sindaci di Monteleone, Burrello, Misiano, Policastro e Rosarno ricevono ciascuno 30 ducati annui da usare come dote per maritare una fanciulla povera. A Monteleone, l'odierna Vibo Valentia, che è il cuore del suo ducato, c'è oltre al suo castello anche la chiesa e il convento di Santa Maria di Gesù da lui fondati. Al convento fa donazione di 48 ducati per elemosine e alla cappella di san Michele Arcangelo da lui voluta dentro il suo castello dona 16 ducati. Quindi anche lì il vicerè ha voluto onorare l'arcangelo Michele, vittorioso sul peccato per aver scacciato Satana dai Cieli. Quando Vincenzo da Pavia assumeva l'incarico di glorificare con un dipinto da sistemare nella chiesa dei Sette Angeli a Palermo dove aveva sede anche la confraternita imperiale di san Michele Arcangelo, tutti i Principi degli angeli con "Lucifero sutta li pedi di san Micheli", Antonello Gagini aveva già ricevuto, qualche anno prima, l'incarico di scolpire "la imagini seu figura di santo Micheli, armato a la antiqua cum li ali e la lancza in manu dextra et lu demonio di supra"²⁰. Ancora dopo dieci anni la statua non sarà pronta e il vicerè chiederà allo scultore di sostituirla con un'altra raffigurante la Madonna che sempre però è da destinare al castello di Monteleone. Delle cinque statue commissionate al Gagini nell'atto del 22 novembre 1524, la Vergine con il figlio in braccio, san Michele, san Giovanni evangelista, la Maddalena e san Giuseppe, lo scultore consegnerà certamente la Vergine, san Giovanni e la Maddalena che oggi si trovano nella cattedrale di Vibo. Le due statue di san Michele e di san Giuseppe saranno, a richiesta del vicerè, sostituite con san Luca e un'altra Madonna. Per queste cinque statue lo scultore siciliano Aloisio de Battista²¹ si obbligherà con il vicerè a scolpire "quinque tabernacula petre civitatis Thermarum ad opus in eis reponendis illas quinque imagines marmoreas quas dictus illustrissimus dominus sculptor facit pro dicto de Monteleonis". Così scritto sembrerebbe che oltre ai tabernacoli il de Battista abbia fatto anche le cinque statue da riporvi dentro, invece così non è perché un appunto informale scritto dal notaio sul verso di un atto riguardante Antonello Gagini e del quale parleremo dopo, così dice: "Nota chi li chinco tabernaculi chi ha di fari mastro Aloisio de Abbattista, li quatro si hanno di exponiri in la ecclesia di santa Maria di Gesù in Muntiliuni intra li quali si hanno di reponiri li 4 imagini zoe quella di Nostra Donna, di la Maddalena, di san Joanni et di santo Luca et l'altro tabernaculo si ha di reponiri in lo castello di Muntiliuni intra lo quali si ha di reponiri la figura di Nostra Donna intro lo castello". Si tratta, quindi, delle cinque statue di Antonello²².

¹⁹ Notaio G. De Marchisio, appendice 37, documento del 1° ottobre 1527.

²⁰ A.S.Pa. notaio Matteo Fallera, reg. 1778, doc. del 22 novembre 1524; cfr. anche G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia, Pa 1884.

²¹ Notaio G. De Marchisio, minute 3807, doc. del 14 dicembre 1534.

²² Ibid., doc. del 20 dicembre 1534.

Il giorno dopo aver disposto le donazioni, il 2 ottobre, manifesta la sua volontà di unire ed aggregare in un solo corpo indiviso tutti i suoi beni e vincola la successione al primogenito dei suoi figli maschi e, in caso di morte, al primogenito dei maschi di quest'ultimo; se anche egli venisse meno si passerà al secondogenito e poi al terzogenito e così via: "omnes masculi legitimi et naturales de domo et familia sua de Pignatellis servata prerogativa gradus et primogeniture imperpetuum". È, ovviamente, l'istituto del maggiorascato che però per essere istituito prevedeva una formale licenza regia. Un privilegio dato in Granada il 7 dicembre 1526 aveva concesso tale licenza al vicerè; un anno dopo esso viene presentato al notaio De Marchisio perché, dopo aver verificato l'autenticità della sottoscrizione regia insieme ai testimoni, e la presenza del grande sigillo pendente "non abraso, non abolito nec in aliqua sui parte suspecto", ne faccia "sumptum sive exemplum publicum"²³. Il 5 ottobre del 1527²⁴, dopo aver revocato ogni altro precedente testamento, istituisce erede universale il figlio primogenito Camillo, già conte di Burrello. Tre giorni dopo scrive i suoi primi codicilli con i quali, dopo aver confermato il testamento appena scritto, prende importanti decisioni. I codicilli dell'8 ottobre²⁵ meritano particolare attenzione perché nell'ansia sempre manifestata e presente di voler emendare la propria coscienza di errori o colpe commesse nel passato, Ettore Pignatelli giustifica alcune sue decisioni collegandole a fatti della sua vita accaduti anche molti decenni prima. E così, in quella occasione, egli fa scrivere al notaio che re Ferdinando, venti anni prima, gli ha donato tutti i beni appartenuti a Bernardino e Giacomello de Barone, accusati di ribellione contro il re, nel regno di Napoli, perché eressero "gallica vexilla" insieme con il principe di Rossano. Tra i beni confiscati c'è anche il feudo "lo Olivade" e tutti i diritti su introiti e proventi della terra di Misiano. Questi diritti che i due ribelli possedevano anche in nome di altri due loro fratelli, erano stati da loro acquistati per il prezzo di 1200 ducati. In seguito, nel 1507, Ettore Pignatelli, "volens uti urbanitate et equitate" con Bernardino e Giacomello suoi vassalli, addiviene ad un accordo con il quale restituisce ai due ex ribelli il feudo "lo Olivade" e tutti i loro beni stabili; trattiene per se, però, i redditi provenienti dalla baronia di Misiano. Ed ancora concede loro alcuni territori posti in quelle vicinanze ottenendone in cambio la definitiva rinuncia da parte dei de Barone sulla quarta parte dei redditi di Misiano ancora di loro proprietà.

Ma nel 1515 "volens se eximere et liberare a dicto onere consciencie" sborsa parecchie centinaia di ducati a favore dei figli dei due fratelli Gerolamo e Bartolomeo de Barone i quali, essendo già morti al tempo dei fatti, non hanno potuto commettere delitto di ribellione e i loro figli, essendo

²³ Notaio G. De Marchisio, appendice 37, doc. del 2 ottobre 1527, c. 104v.; e doc. del 18 novembre 1527, c. 250r.

²⁴ Notaio G. De Marchisio, appendice 35 e appendice 37

²⁵ Notaio G. De Marchisio, appendice 37, c. 138v.

minori, hanno pagato per colpe commesse dai loro zii e delle quali non hanno alcuna responsabilità.

Ma la storia non finisce qui; infatti, dopo qualche anno e nonostante le donazioni e i rimborsi del Monteleone, i due fratelli ex ribelli dichiarano nullo il diritto esercitato di privarli dei loro beni perché essi non furono mai ribelli e non subirono mai né un processo né una sentenza. Si vuol far passare la linea che i beni furono loro tolti con la violenza delle armi da don Consalvo Ferrandes de Cordua, allora capitano di tutti gli eserciti del re nel regno di Napoli.

Forse perché qualcosa di vero c'era nelle affermazioni dei de Barone, forse anche per accorciare i tempi di una lite che poteva durare decenni, il Monteleone stabilisce che il suo erede universale Camillo, si attenga a quanto verrà stabilito dai due dottori esperti in materia e scelti con il consenso di ambo le parti. Se così decideranno, Camillo dovrà restituire i beni agli eredi dei fratelli de Barone. Ma non è questo il solo peso che gli grava sulla coscienza. Il vicerè ricorda i donativi che le sei terre di Monteleone, Burrello, Misiano, Filocastro, Rosarno e Ioppulo hanno versato negli anni passati ed elenca le motivazioni che furono alla base delle richieste. Un primo donativo fu imposto quando egli stesso "venit a partibus occidentalibus cum catholico rege Ferdinando"; il secondo quando "fuit captus a gallis in bello Lonbardie et fuit opus solvere eius redeptionem"; il terzo e il quarto per le nozze delle figlie Costanza e Isabella; di un quinto donativo, il vicerè confessa di non ricordare la motivazione e avanza l'ipotesi che possa essere stato imposto "ad demonstrandum affectionem causa visitationis eis facte" cioè in occasione di una sua visita in quelle terre. Egli è consapevole che questi donativi sono stati imposti nel rispetto dei Capitoli e delle Costituzioni del regno, ma quello offerto dai sudditi in occasione di un suo passaggio su quelle terre, l'unico del quale ha già ammesso di non ricordare i particolari, gli grava sulla coscienza proprio perché teme che esso sia stato riscosso "citra onus consciencie". Tutto ciò ma anche la consapevolezza che tutti i suoi sudditi hanno sempre versato più del dovuto superando i 5 carlini previsti per ogni fuoco o casa, e ricordando inoltre che essi hanno sempre partecipato alla costruzione e riparazione dei castelli sia portando i materiali per la costruzione, a loro spese, fin sul posto dei lavori sia prestando la propria opera come accadde in occasione dei lavori "in fosso castris Rosarni", lo induce a promulgare un bando, in quelle sue terre, perché tutti coloro che ritengono di aver, nel passato, lavorato senza percepire il giusto salario o addirittura costretti "timore, metu aut reverentia" o dalle pressioni degli ufficiali del luogo, si facciano avanti a manifestare le loro pretese. Persone esperte e di buona coscienza valuteranno e terranno i conti sui libri "appretiorum" nei quali sono annotati "facultates dictorum vassallorum". Non conosciamo il contenuto di questo bando né come finì questa storia, ma di certo l'idea che un vassallo si presenti ad un ufficiale del luogo, anche se persona esperta e di buona coscienza, chiedendo di essere pagato per un lavoro al quale è stato costretto, qualche anno prima, da un altro ufficiale dello stesso signore e dello stesso

luogo, ci lascia molto perplessi. L'unica volontà che emerge con chiarezza è quella di non lasciare al proprio erede, situazioni incerte sulle quali possano innestarsi speculazioni o rivendicazioni derivanti da fatti lontani negli anni e quindi certamente difficili da provare ma anche da contestare, e tuttavia sempre in grado di creare malumori e dissensi. Il 28 novembre dello stesso anno²⁶, “iacens in lecto infirmus corpore”, con altri codicilli continua a prendere decisioni per le sue terre calabresi e ad elargire somme a conventi e monasteri. Per la prima volta troviamo un accenno alla sua biblioteca. Dispone, infatti, che tutti i libri ecclesiastici in carta bambacina che si trovano non solo a Palermo ma anche nelle sue residenze di Monteleone e Napoli vengano consegnati al convento di santa Maria di Gesù in Monteleone al quale lascia anche alcuni oggetti in argento della sua cappella che troveremo poi elencati nell'inventario ereditario compilato qualche giorno dopo la sua morte: un'immagine d'argento della Madonna e due reliquiari. Ed allo stesso convento che è annesso alla chiesa nella quale, come egli stesso ricorda, dovrà essere seppelito, andranno ancora cento ducati per l'acquisto di libri di filosofia, logica e teologia per la formazione culturale e spirituale dei monaci. Ma subito agli inizi del nuovo anno ecco ancora altri codicilli che annullano tutti quelli scritti prima²⁷; però riteniamo che con questi ultimi, egli stesso abbia sentito la necessità di riunire in un solo documento quanto prima disperso in tanti. La compilazione in date così ravvicinate del testamento e dei codicilli potrebbe essere giustificata dall'avvicinarsi, per il vicerè, della data di un suo viaggio in Spagna. Già nel giugno del 1526 aveva provveduto a nominare suo figlio Camillo procuratore affinché si occupasse della gestione degli interessi di famiglia nel regno di Napoli²⁸, e aveva conferito al suo procuratore Cipriano Spinola autorità di esigere tutto quanto a lui spettava, sia “ex salario” dell'ufficio di vicerè sia per ogni altra causa, da persona pubblica o privata. È nel documento con il quale Dragonetto Granata, suo segretario, provvede a nominare un suo procuratore che esplicitamente si dice che il vicerè dovrà, entro breve, allontanarsi dal regno per incontrare l'imperatore²⁹. Da un conto che Cipriano Spinola, che è anche maestro portulano, compila insieme al vicerè risultano tutte le somme che lo Spinola ha introitato e pagato a suo nome dal 1° gennaio 13.a indizione. In particolare sono annotate grosse somme di danaro che egli ha mandato al vicerè quando si trovava a Valenza e poi a Granada. Nello stesso atto c'è un pagamento di onza 1.18 “ut faceret conducere a maritime huius urbis ad castrum ad mare illam artigliariam” che il vicerè dovrà portare con sé “in partibus Hispaniarum”³⁰. Il 14 marzo del 1528

²⁶ Ibid., c. 277r. Un codicillo istituisce un legato di 40 onze a favore della venerabile cappella dei sette Principi degli Angeli per la realizzazione di un'icona che verrà fatta secondo le indicazioni dei rettori della cappella e di Tommaso Bellorusso.

²⁷ Ibid., 3 gennaio 1528, c. 313r.

²⁸ Cfr. nota 7.

²⁹ Notaio G. De Marchisio, reg. 3796, 30 giugno 1526, c. 177v.

³⁰ Notaio G. De Marchisio, appendice 37, 1° maggio 1528, c. 400r.

il notaio De Marchisio scrive l'accordo fra Ettore Pignatelli e l'arcivescovo di Monreale in relazione ad un problema sorto in vista dell'ultimo "generale colloquium". Avendo, infatti, il vicerè convocato i tre bracci del regno "spirituale, militare et demaniale" per la determinazione e la suddivisione del regio donativo, il braccio ecclesiastico ha manifestato l'intenzione di non pagare il donativo spettante se non dopo l'arrivo da parte del papa della formale licenza al pagamento e ciò per non incorrere nel rischio di una censura ecclesiastica come previsto dalla Costituzione Lateranense di Leone X. Tuttavia, poiché il tempo del "colloquio" è prossimo e il papa è troppo lontano per chiedere e ottenere la licenza entro pochi giorni, e poiché differire il Parlamento creerebbe scandalo e danno al re, il cardinale di Monreale Enrico de Cardona a nome suo e di tutto il braccio ecclesiastico dichiara che, per evitare tanto lo scandalo del rinvio quanto la censura del papa, ogni volta che il braccio ecclesiastico sembrerà offrire il donativo e sembrerà approvarlo, in realtà tale approvazione sarà valida solo dopo l'arrivo del breve apostolico di licenza. Il vicerè, soddisfatto dell'accordo, si impegna soltanto a non riscuotere il donativo ecclesiastico prima dell'arrivo, da Roma, della licenza. Testimoni di tutto rilievo per un atto così delicato: il tesoriere Francesco Bologna e il conservatore del real patrimonio Andrea Lombardi³¹. Con il 1531 si concretizza con gli atti rogati da De Marchisio la politica familiare dei matrimoni importanti per i giovani nipoti del vicerè. Le decisioni che riguardano il patrimonio e i suoi eredi sono ormai prese e ogni altra che riguardi la sua famiglia non può prescindere da quelle ereditarie. In questa ottica e per evitare successive rivendicazioni o liti, chiede al notaio di trascrivere ai suoi atti i due contratti di matrimonio e i relativi accordi dotali delle due sue figlie, Isabella e Costanza. Isabella, che nel 1531 è già morta, aveva sposato nel 1515, a Napoli, il conte Francesco de Capua; la sorella Costanza, nel 1507, aveva sposato Giacomo Maria Gaetano conte di Morcone³². Qualche mese dopo il notaio ratifica l'atto con il quale Francesco de Capua, genero del vicerè e vedovo di Isabella Pignatelli, restituisce al suocero parte della dote di sua moglie. La restituzione avviene a Napoli nelle mani del procuratore, Federico Lombardo. 500 ducati, 2 tarì e 9 grani spesi dal marito per "funeribus et cultre bruccati funeribus et exequis" vengono calcolati come restituiti in conto dote. Una donna è la sua dote e tutto ciò che le servirà sarà da quella prelevato anche le spese per il proprio funerale. Dal 20 ottobre al 18 novembre 1531, poco meno di un mese, una serie serrata di atti conclude gli accordi tra le parti per il matrimonio del giovane nipote Ettore, che è ormai orfano di padre, essendo Camillo Pignatelli morto in combattimento mentre difendeva la Puglia contro la Francia e andava da Andria a Barletta. La sposa sarà Diana de Cardona. Il primo a firmare un impegno scritto è Artale de Cardona, marchese di Padula e conte di Golisano, che a soli 15 anni e in pre-

³¹ Ibid., 14 marzo 1528, c. 360r.

³² Notaio G. De Marchisio, appendice 36, docc. del 17 aprile e del 20 giugno 1531.

senza della madre Susanna Gonzaga, manifesta l'intenzione di dotare sua sorella Diana, in previsione di un futuro matrimonio, con "magne summe pecuniarum" in conto dote di paraggio e successione paterna. Ma poiché così grande somma, necessaria per "bene et condigne collocare" la sorella non può essere sborsata in una sola volta senza creare pregiudizio alla sua condizione economica, egli promette che verrà data "longo temporis intervallo". Ma la dote vera non sono i soldi bensì la manifesta volontà da parte del giovane Artale che, in caso egli dovesse morire senza eredi, sia la sorella a succedergli nella contea. Tale diritto potrà, dalla sorella, essere portato in dote al suo futuro sposo.

Artale e sua sorella Diana sono figli di Pietro Cardona che nel 1515 aveva sposato Susanna Gonzaga, affine alla stessa famiglia del Monferrato e di Mantova. Il giovane Artale, oltre ai titoli nobiliari e feudali, aveva ereditato dal padre la carica di Connestabile del regno e Grande Ammiraglio³³. Quattro giorni dopo l'impegno scritto di Artale, Ettore Pignatelli detta il suo definitivo testamento con il quale istituisce erede universale il nipote Ettore, primogenito di suo figlio Camillo conte di Burrello e di donna Giulia Garraffa³⁴. Dopo la consueta invocazione dell'intera corte celeste, dispone che il suo cadavere venga seppellito nella chiesa di santa Maria di Gesù in Monteleone, vestito del saio dell'ordine dei Minori di san Francesco. Il nipote Ettore sarà erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili esistenti nel regno di Napoli, nel regno di Sicilia e nell'isola di Malta, del ducato di Monteleone e della contea di Burrello così come sono stati uniti e vincolati in un unico corpo indivisibile. La baronia "vulgariter dicta" di Trentola, il feudo di Giuliano detto "della regina" con casali, vassalli, territori, mulini, canali e acque sarà del nipote Gerolamo "scriba rationis" del regno di Napoli, terzogenito di Camillo e fratello minore dell'erede universale. A lui andranno anche la giurisdizione civile e criminale dentro e fuori la città di Aversa e la grande casa posta in quella città di fronte la chiesa di san Luigi. Don Fabrizio, nipote secondogenito, già baiulo di Santa Eufemia avrà la cosiddetta "casa nova" che si trova a Napoli di fronte l'altra grande casa del vicerè e nella quale già abitava don Fabrizio Pignatelli, fratello del vicerè e priore di Barolo. A Fabrizio è destinato anche il "viridario" posto fuori la mura di Napoli nella contrada di Porta Reale, anche questo, un tempo, posseduto dall'omonimo zio. Della casa e del viridario don Fabrizio è però solo usufruttuario poiché veste l'abito della Milizia Gerosolimitana di s. Giovanni. Alla sua morte questi beni torneranno al fratello Gerolamo che, allo stato, ne è solo proprietario. Le nipoti Caterina, Ippolita e Camilla vengono nominate eredi particolari relativamente alle loro doti di paraggio che dovranno essere formate sui beni dei fratelli Ettore e Girolamo. Non manca, il vicerè, di esortare tutti i nipoti a prestare "omnia obsequia obedientiam reverentiam et honorem" alla loro ma-

³³ Ibid., doc. del 20 ottobre 1531.

³⁴ Ibid., doc del 24 ottobre 1531. Vedi trascrizione integrale in "Documenti II".

dre Giulia Garraffa, cara come figlia al lui stesso. Tutti sono invitati alla concordia e all'amore reciproci e il giovane erede universale non solo avrà cura dei suoi fratelli come un padre dei figli ma dovrà "oculis cordis inspicere". Il nipote Ettore erediterà, in terra di Calabria, il ducato e la terra di Monteleone, con castello e casali, il porto e caricatore di Bibona compresi 200 ducati di annua rendita sulle segrezie e gabelle di quel caricatore, il feudo di santa Venera, le terre di Burrello, di Filocastro, Rosarno e Ioppulo con i loro castelli e casali. Quindi il diritto di ricognizione di successione e devoluzione sulle terre di Cinquefronde e il feudo di Morbo Gallico. In terra di Lavoro, invece, il fortilizio di Belvedere vicino il territorio di Napoli ed Aversa con giurisdizione civile e criminale e con i giardini e le vigne che per duemila miglia lo circondano; e la grande casa di Napoli che è di fronte la chiesa della ss. Trinità e un'altra più piccola accanto la casa del duca di Amalfi. Ed ancora altre case con "vivario e viridario mediante ponte" che si trovano lungo la strada che porta a Castel dell'Ovo e vicino i viridaria dei due monasteri di santa Maria la Nuova di santa Croce e della ss. Trinità, e il mare. E per ultimo il diritto dei 4 grani per ogni salma esportata dal regno di Sicilia. Alla nuora Giulia Garraffa andranno le immagini, le icone d'oro e d'argento e ogni altro arredo del suo oratorio. Infine con un'ultima esortazione chiede al nipote, in nome dell'amore che gli ha sempre portato, di onorare, favorire e "benetrattare" gli uomini che compongono il gruppo dei suoi fedelissimi e che egli stesso distingue in "alumnos, servitores et familiares". Uomini al vicerè cari e fedeli che egli ha voluto accanto a sè come testimoni del suo stesso testamento: Bartolomeo Boectio, Giovanni Battista De Marco, Pietro Paolo Molinaro, Giovanni Giacomo Valenzano, Giovanni Battista Pizuto, Antonio Mormile, Guglielmo Forte regio segretario e referendario, e il notaio Giovanni Porchi. Il testamento è appena scritto e già il vicerè sente la necessità di aggiungere alle sue volontà due codicilli: il primo è un richiamo ai suoi eredi perché mantengano intatta la loro fedeltà al re e alla regina; il secondo dispone che se i suoi successori dovessero delinquere, ciò sia motivo di privazione del diritto alla successione e determini la confisca dei beni così come previsto dai Capitoli e dalle Costituzioni del regno³⁵. Tre giorni dopo è il turno della madre, donna Giulia Garraffa, che dona al figlio Ettore in previsione del suo matrimonio con Diana Cardona, le terre e i castelli e i casali che possiede "in provincia Principatus citra" e "in provincia Basilicarum": Gioia, Novi, Magliano e Cuccaro. La donazione contempla, però, la riserva dell'utile dominio e del pieno usufrutto da parte della madre. Ritroviamo come testimoni i nomi ormai noti di Boectio, De Marco e Valenzano ma, per la prima volta, leggiamo, anche se solo come teste, la presenza eccellente di Antonio Minturno³⁶. Ecclesiastico e poeta fu vescovo di Crotone e partecipò al Concilio di Trento. Il suo legame con la famiglia Pignatelli risale ai tempi nei

³⁵ Ibid., doc. del 24 ottobre 1531.

³⁶ Ibid., doc del 27 ottobre 1531.

quali egli si rifugiò con i piccoli figli del duca Ettore, Camillo, Costanza ed Isabella, dei quali era precettore, nell'isola d'Ischia per sfuggire ai pericoli della guerra che infuriava intorno a Napoli. Conobbe personalmente la poetessa Vittoria Colonna alla cui famiglia dedicò un'opera in versi per celebrarne le virtù. Anche al nuovo duca di Monteleone dedicherà un'intera opera³⁷. Il 29 ottobre 1531, alla presenza del vicerè, della contessa di Burrello e del giovane sposo da una parte, e dall'altra della contessa di Golisano, Susanna Gonzaga, e suo figlio Artale Cardona e della sposa Diana, il notaio De Marchisio scrive il contratto di matrimonio fra i due giovani. La dote di Diana ammonta a 14.000 fiorini da parte della madre e 26.000 da parte del fratello come dote di paraggio. Il contratto viene sottoscritto dagli sposi e da tutti i loro parenti presenti, però ugualmente il notaio sull'ultima carta annota che quel giorno erano presenti alcuni tra i nomi più illustri di Sicilia: d. Giovanni d'Aragona e Tagliavia marchese di Terranova, Vincenzo de Luna conte di Caltabellotta, il duca di Pantelleria, Antonio Ventimiglia signore di Ciminna, Blasco Branciforte, Pietro Bologna, e il tesoriere e barone di Cefalà Francesco Bologna³⁸.

La sacerdotale ed ecclesiastica benedizione venne impartita agli sposi nella chiesa di sant'Ippolito in Palermo "hora quasi sextadesima" qualche giorno dopo³⁹.

Alla nipote quattordicenne Caterina, il nonno vicerè ha destinato come marito il coetaneo Francesco Moncada, figlio di Antonio conte di Adernò e Centorbi e signore delle terre di Paternò e sant'Anastasia, e di donna Giovanna de Luna. Donna Caterina Pignatelli, che già sul contratto di matrimonio si firma contessa di Caltanissetta, avrà una dote di 30.000 fiorini dei quali 26.000 "in pecunia" e 4.000 in "auro, argento, iocalibus, tappezzeria et arnesio cammare"⁴⁰.

Nel gennaio del 1533 il vicerè è a letto perché sta poco bene, ma ciò non gli impedisce di dettare al suo notaio alcuni codicilli. Dopo aver confermato il testamento con il quale istituisce erede universale suo nipote Ettore, egli ci narra che a causa delle tante spese affrontate come capitano di Sua Maestà "in bello Calabrie et Apulie", il figlio Camillo ha lasciato la sua eredità gravata da pesanti debiti, tanto che la parte residua non è sufficiente ad estinguerli. Ciò lo induce, per evitare che essi possano gravare sull'eredità del giovane nipote, a saldarli tutti in una sola volta. Vengono pure pagati i debiti nei confronti della chiesa di s. Maria de' Pignatelli, di recente fondazione in Napoli, e di s. Maria della Nunziata nella stessa città. In questa occasione il vicerè dispone che il corpo di suo figlio Camillo, seppellito a Cuccari nel convento di san

³⁷ Antonii Sebastiani Minturni, *Poemata, ad illustriss. principem M. Antonium Columnam, Venetiis: apud Io. Andream Valvassorem, 1564; De poeta, ad Hectorem Pignatellum, Vibonensium ducem, libri sex, Venetiis: apud Franciscum Rampazetum. 1559.*

³⁸ Appendice 36, doc. del 29 ottobre 1531.

³⁹ *Ibid.*, doc. del 18 novembre 1531.

⁴⁰ *Ibid.*, doc. del 12 maggio 1532.

Francesco, venga traslato a Monteleone nella chiesa di s. Maria di Gesù affinché così si realizzi il desiderio di don Camillo di riposare in eterno là dove riposerà suo padre. Vedremo che questa decisione porterà Ettore Pignatelli a rivolgersi al genio di Antonello Gagini per una sepoltura degna di così illustri salme. Inoltre destina 800 libbre di argento lavorato a suo nipote Fabrizio, un anello con diamante, che viene da Venezia, al nipote Gerolamo e un puledro spagnolo al nipote acquisito Francesco Moncada, marito della nipote Caterina⁴¹. In questi codicilli si fa anche riferimento all'icona che Vincenzo da Pavia sta dipingendo per volontà del vicerè e si ribadisce che, quando sarà consegnata dal pittore, essa andrà esposta nella chiesa dei Sett'Angeli di Palermo. Un legato di 100 ducati è per un'icona da destinare al monastero di S. Maria di Gesù fondato fuori le mura di Messina. Ipotizziamo che questa esplicita riconferma della destinazione del quadro di Vincenzo da Pavia alla chiesa dei Sett'Angeli risponda all'esigenza di eliminare possibili equivoci derivanti da un atto del novembre 1532 con il quale Ettore Pignatelli ridetermina la partizione e la destinazione di quelle 30 onze annuali erogate a favore dei Sett'Angeli nel 1527. Le 30 onze non andranno più al Beneficiale della chiesa dei Sett'Angeli ma all'ordine di s. Francesco di Paola i cui frati sono residenti a Palermo nel monastero di s. Oliva fuori le mura; saranno destinate all'acquisto di vitto e vestiti e alla celebrazione quotidiana di due messe nell'altare maggiore dei Sett'Angeli⁴². Nella stessa "Appendice 36", subito dopo i codicilli del 22 gennaio 1533 si trovano quattro atti che portano l'annotazione "apud nobilem civitatem Messane". Il primo e il secondo riguardano Bartolomeo Boezio e suo nipote Giovanni Antonino. Conosciamo già Bartolomeo come "cammarerium et alupnum" del vicerè; suo fedelissimo e unico tra i suoi servitori che egli indica con nome e cognome quando vorrà raccomandarlo ai suoi eredi perché gli usino sempre riguardo e protezione. Lo stesso vicerè ha già disposto nei confronti di Bartolomeo una soggiogazione annuale di 60 ducati su alcuni suoi beni posti nel regno di Napoli⁴³. I due atti scritti da De Marchisio e che li riguardano sono due procure a favore di Francesco di Paternò, barone di Raddusa, perché li rappresenti nel contrarre e confermare i matrimoni di entrambi con due donne che sono anche madre e figlia. Margaritella e sua madre Giovannella sono rispettivamente figlia e vedova di Antonino Pirri, medico originario della città di Piazza e già Protomedico del regno di Sicilia. Quando, prossimo alla morte, il vicerè ri-corderà Bartolomeo "creato, alunno e cammareri" dirà che egli è un suo fedele servitore "di età, uxorato e cum figlioli".

Certamente Bartolomeo era vedovo e questo secondo matrimonio nasconde manovre di tipo patrimoniale a salvaguardia della vedova del Protomedico che chiede ed ottiene di conservare la tutela dei figli minori pur

⁴¹ Ibid., doc. del 22 gennaio 1533.

⁴² Ibid., doc. del 22 novembre 1532.

⁴³ Ibid., doc. del 4 novembre 1531.

passando a seconde nozze, con la sola garanzia che Bartolomeo e suo nipote si dichiarano fideiussori della tutrice⁴⁴. Il quarto ed ultimo documento “apud nobilem civitatem Messane” è una procura di Giovanni Sollima, egli stesso notaio e luogotenente del protonotaro, a favore di Pompilio Imperatore, capitano e giustiziere di Palermo, perché quietanzi la suocera Gerolama Imperatore, per la dote concordata in occasione del matrimonio tra il Sollima e Giovannella Imperatore⁴⁵. In quel tempo il notaio De Marchisio era già autorizzato, con nomina regia, ad esercitare la professione in tutto il regno di Sicilia e quindi non può stupire che alcuni atti vengano rogati in città diverse da Palermo; inoltre sappiamo che a Messina c’era suo figlio Giovanni Vincenzo, certamente anch’egli vicino ad ambienti del notariato cittadino. L’unico elemento da evidenziare è che gli unici quattro atti scritti lontano da Palermo vedono in una delle due parti personaggi vicinissimi al vicerè come il fedele Bartolomeo Boezio o il titolare di un importante ufficio come Giovanni Sollima Luogotenente del protonotaro. Non possiamo dire, però, con certezza se il notaio era personalmente a Messina o se quei quattro atti sono stati formati presso un suo studio a Messina e poi trascritti a Palermo nelle sue minute.

Avevamo lasciato Ettore Pignatelli intento, il 22 gennaio 1533, a dettare al suo notaio alcuni codicilli, ed ecco di nuovo pressante la necessità di formarne dei nuovi. È il 21 dicembre del 1534⁴⁶. Il vicerè è “iacens” in letto, gli sono accanto i fedelissimi di sempre che poi verranno elencati come testimoni: Ottaviano Pignatelli, Ettore de Rosa, Federico Lombardo, Boezio, Valenzano, Antonio Mormile, Innocenzo Pronesti. In questa occasione egli aggiunge al patrimonio dell’erede universale le baronie di Castro Minardi e Monte Sora recentemente “habitis” dal re e che si trovano nel regno di Napoli e provincia di Calabria. Allo stesso Ettore assegna anche il feudo La Marsa nell’isola di Malta e un “fondaco” a Napoli “in ruga francisa”. Conferma la volontà di saldare i debiti gravanti sull’eredità residua del figlio Camillo ed elenca dettagliatamente creditori e somme da versare. Poi, a proposito del figlio premorto, ne ricorda la volontà testamentaria di essere seppellito là dove il padre deciderà di essere egli stesso seppellito. Don Ettore ha già scelto la chiesa di santa Maria di Gesù, in Monteleone, come sua ultima dimora e ha già disposto perché lì venga trasportato il corpo del figlio che si trova a Cuccaro. Per accogliere le spoglie del figlio, egli ha chiamato Antonello Gagini che si è impegnato a scolpire un sepolcro di candido marmo su disegno dello stesso artista. Nell’accordo, del 20 dicembre 1534, tra il vicerè e Antonello, esso viene descritto con le misure, le figure e i particolari anche minori, compensandoci così, parzialmente, della sua sparizione. Sul coperchio del sepolcro starà, in ginocchio con le mani giunte e in preghiera, la figura “di tutto relevo” del conte Camillo Pignatelli “armato in armi bianchi”. Accanto gli saranno due paggi con elmo e lancia. E

⁴⁴ Ibid., doc. del 24 gennaio 1533.

⁴⁵ Ibid., doc. del 27 gennaio 1533.

⁴⁶ Notaio G. De Marchisio, minute 3807, doc. del 21 dicembre 1534.

in alto, tra i due pilastri ai fianchi del sepolcro, una parete di marmo nella quale scolpire la Madonna con il figlio in braccio e circondata dai serafini⁴⁷. Il prezzo dell'intera opera è di 160 onze e Antonello si impegna a completarla entro un anno. Il sepolcro dovrà essere trasportato a cura dello stesso Gagini nella chiesa di Santa Maria di Gesù a Monteleone. Due lavoranti, scelti dallo scultore, seguiranno sul posto i lavori di montaggio e definitiva collocazione dell'opera. Ma, oggi, nella moderna Vibo Valentia, la chiesa di Santa Maria di Gesù nulla più conserva di quello che lì era stato destinato per volontà del suo edificatore. Si apprezza, appena entrati, lo spazio interno, raccolto e insieme maestoso, e in alto al centro della volta uno stemma di casa Pignatelli. Il portale d'ingresso, due pilastri scannellati sormontati da una cornice con festoni di fiori e frutta è attribuita ad Antonello Gagini, ed è l'unica cosa che ancora in quella chiesa lo ricordi. Nel 1808 il re di Napoli Gioacchino Murat incamerò chiesa e convento attiguo che divennero prima stalla, poi teatro, pagliaio e infine ricovero di mendicizia. L'esistenza nella chiesa dei sepolcri ducali è nota, ma si ritiene che siano andati distrutti proprio durante l'occupazione francese di quei luoghi. Nella stessa chiesa c'erano le cinque statue marmoree del Gagini commissionate dal vicerè nel 1524. La Vergine con il Figlio in braccio, san Giovanni con il calice in mano e la Maddalena "scapillata cum li capelli pendenti"⁴⁸; le altre due: san Michele che calpesta il demonio e san Giuseppe che tiene per mano "Cristu piccirillu" non erano ancora pronte dieci anni dopo quando il vicerè chiese a Gagini di sostituirle con altre due: un san Luca e una Vergine con cristo in braccio. Ettore Pignatelli aveva stabilito che queste cinque statue fossero collocate in cinque tabernacoli; quattro dovevano andare in santa Maria di Gesù e la Madonna col Bambino nella cappella del castello di Monteleone. I cinque tabernacoli, come già detto, furono commissionati allo scultore Aloisio de Abbattista che il 14 dicembre 1534 si impegnò a scolpirli in pietra di Termini e nel rispetto delle misure e dei disegni concordati con il vicerè⁴⁹. Tanto Gagini quanto Luigi de Battista verranno ricordati nei codicilli del vicerè, dove si evidenzia che le due statue, il sepolcro del figlio e i cinque tabernacoli dovranno essere consegnati entro il mese di giugno del 1535. L'ultima commissione artistica è per il "faber lignarius" palermitano Andrea Barbatò, noto scultore in legno, al quale ordina la porta della chiesa dei Sett'Angeli, che lo scultore de Battista dovrà contornare con il portale scolpito in pietra di Termini, e il tetto ligneo con le tavole e le travi dipinte di rosso, azzurro, giallo, bianco e nero secondo il disegno concordato⁵⁰.

⁴⁷ Ibid., doc del 20 dicembre 1534. Vedi trascrizione integrale in "Documenti III". Di quest'opera di Gagini non parla neanche H. W. Kruff, Antonello Gagini und seine-Sohne. Munchen 1980.

⁴⁸ In origine la Maddalena doveva tenere con la destra la pisside e con la sinistra un libro, invece Antonello la scolpì a mani giunte e sollevata in estasi da quattro angioletti. A.S.Pa, notaio Matteo Fallera, reg. 1778, pubblicato in: Di Marzo, I Gagini, pagg. 114-116, doc. LXXXVIII.

⁴⁹ Minute 3807, doc. del 14 dicembre 1534. Contestualmente Luigi di Battista si impegna a scolpire, con la stessa pietra di Termini, la porta della chiesa dei Sette Angeli che il Pignatelli vuole venga lavorata come quella di S. Maria della Catena di Palermo.

⁵⁰ Ibid., doc. del 28 dicembre 1534.

Il primo marzo 1535, quando già il vicerè era vicinissimo alla fine, vengono scritti gli ultimi codicilli che se confrontati con quelli di prima portano solo nuovi particolari di modesto valore⁵¹. Non è però questa l'unica fatica di quel giorno. Due memoriali, entrambi autografi e datati primo marzo⁵², elencano le somme che il vicerè vuole siano erogate da suo nipote, erede universale, ad alcune persone. Uno dei due riguarda vitalizi annui a favore di uomini che da molti anni gli stanno accanto: 150 ducati annui a Ottaviano Pignatelli che cura gli interessi della famiglia a Napoli; 100 a Ettore de Rosa e 72 a Federico Lombardo più volte suoi procuratori; 50 ducati a Giovanni Battista Pizuto e 60 a Giacomo Valenzano fedelissimi servitori; 50 a madonna Federica Lavina Cita che in un codicillo abbiamo conosciuto come moglie di Federico Lombardo e alla quale, in passato, il vicerè ha costituito la dote. Avrà cura, poi, il nipote di dividere “a li nostri alumpni, creati e servitori di casa” altri 2000 ducati⁵³. Ritroviamo nell'elenco anche il nome di Antonio Minturno davanti al quale, in segno di opportuna distinzione, è scritto, prima e unica volta “misser”.

Il memoriale si chiude con una raccomandazione particolare per Bartolomeo Boezio “nostro cammarere a multo tempo chi ni have servuto in dicto ufficio et al presente per essere di età se retrova uxorato in questo regno e cum figlioli et Dio gratia sta bene cum facultà chi lo habia de favorire et aiutare in tucte le bisogna chi le occurresero”. L'altro memoriale, invece, ricorda che mastro Vincenzo da Pavia dovrà ancora avere onze dieci e tarì venticinque per l'icona dei Sette Angeli, Antonello Gagini, onze 30 per le statue, e onze 160 per il sepolcro, entrambi da portare a Monteleone, e Luigi de Battista onze 43 e tarì 15, per i cinque tabernacoli di pietra che accoglieranno le statue del Gagini nella chiesa di Santa Maria di Gesù a Monteleone e per la porta della chiesa dei Sette Angeli a Palermo.

Da questo punto in avanti non troveremo più documenti dettati o firmati da Ettore Pignatelli. Da alcune procure che il notaio De Marchisio scrive nell'interesse del giovane Ettore apprendiamo che il vicerè è morto il 7 marzo 1535. La prima è una procura “ad capiendum possessionem Status” scritta in data 10 marzo a favore di Sigismondo Pignatelli, governatore di Monteleone, al quale si delega di prendere possesso del ducato in nome dell'erede universale. Ma quel giorno per la stesura della procura oltre al notaio, al nuovo duca di Monteleone e ai testimoni, intuivamo ci fossero anche altri, che furono fedelissimi del vicerè ed ora sono sostenitori e consiglieri di un erede universale poco più che adolescente. Quel giorno infatti fu deciso cosa scrivere sulla tomba del vicerè appena morto e il notaio De Marchisio usa

⁵¹ Ibid., doc del 1° marzo 1535.

⁵² Ibid., doc. del 1° marzo 1535.

⁵³ Verranno divisi dal nipote il 20 marzo, poco dopo la morte del nonno, seguendo una lista di 31 nomi tra i quali leggiamo quelli già noti di Boezio, Valenzano, Molinaro, Mormile, ma altri ne troviamo relativi ai “mastri” e servitori più umili che vengono chiamati solo per nome: mastro Geronimo, mastro Ferrante, mastro Giuliano, Andrea staffiere, mastro Gasparro etc. Ibid., doc. del 20 marzo 1535.

l'ultima carta bianca della procura, con il foglio ripiegato a metà e quindi dal margine inferiore dello stesso, per scrivere l'epitaffio così come gli veniva dettato. Sono solo quattro versi, ma potrebbe essere stato l'unico poeta presente a comporli. E l'unico in grado di farlo quel giorno era misser Minturno che sappiamo già presente alla corte del vicerè e che ora dopo la sua morte troveremo sempre, come testimone, accanto ad Ettore:

“Hectora qui dextrera excessit, qui mente Catonem

Minoem sepiro, religione Numam,

Pignatellus hic est Hector, Trinacrius annos

Ter senos presess, dux, comes, hicque iacet”⁵⁴

Antonio Minturno, Ottaviano Pignatelli e G. Giacomo Valenzano sono con Ettore quando il giovane è costretto a chiedere un mutuo di 250 onze ad Antonio Mezzavilla per pagare le spese del funerale del nonno. Il Mezzavilla riavrà i suoi soldi trattenendoli dagli introiti del diritto dei 4 grani su ogni salma esportata dal regno di Sicilia, diritto che appartiene all'erede universale; per facilitare l'incasso del credito viene rilasciata ampia procura che autorizza anche a comparire, in caso di lite con portulano, viceportulano e portulannotti, davanti al vicerè nella Magna regia curia rationum o nella stessa curia del mastro portulano⁵⁵.

Dopo poco più di un mese dalla morte del nonno, il giovane duca di Monteleone ha già deciso di lasciare Palermo e la Sicilia. In una procura generale a favore di Francesco Bologna, tesoriere del regno, Ettore e la moglie Diana de Cardona manifestano l'intenzione di lasciare il regno “cum tota eorum domo et familia” per trasferirsi in Calabria nel ducato di Monteleone. Al tesoriere viene data procura per gestire ed amministrare i loro affari in Sicilia ma “maxime” l'incarico di incassare quei 13.000 fiorini della dote di Diana che ancora il fratello Artale e la madre Susanna Gonzaga dovranno versare. Con questi soldi o parte di essi il procuratore è autorizzato a saldare i debiti lasciati dal defunto vicerè e gravanti sull'eredità del nipote⁵⁶.

Nessun atto del notaio ci rivela in quale giorno Ettore intraprese il viaggio di ritorno verso le terre dalle quali suo nonno era partito tanti anni prima per farsi “Trinacrius” come dice l'epitaffio. Deduciamo però, da una sua lettera, che era già a Monteleone il 7 giugno del 1535, a soli tre mesi dalla morte del vicerè. La lettera autografa è inviata al Conservatore del real patrimonio di Sicilia per chiedergli di consentire una sostituzione di alcuni pezzi in argento. Ettore Pignatelli invia un suo vassallo da Monteleone perché riscatti l'argento rimasto “in pegno” a Palermo nelle mani di Perotto Torangi; chiede però al Conservatore del real patrimonio di voler sostituire questi pezzi spignorati con altri da lui tenuti in pegno e custoditi⁵⁷. La richiesta di scam-

⁵⁴ Ibid., doc. del 10 marzo 1535.

⁵⁵ Ibid., doc. del 20 marzo 1535.

⁵⁶ Ibid., doc. del 18 aprile 1535.

⁵⁷ Ettore Pignatelli si riferisce ad una lunga lista di argento lavorato che fu lasciato come pegno al

bio è motivata “dall’essere li detti pezzi atti ad servitio et io haverne molto bisogno”⁵⁸.

Intanto però, prima di trasferirsi in Calabria, Ettore Pignatelli alla presenza di Francesco Bologna, tesoriere, e di Antonio Branciforti, barone di Melilli, chiede la stesura dell’inventario ereditario.

E proprio anche dalla lettura, ormai un po’ di anni fa, di questo documento, unico per i molteplici aspetti che trasformano un comune inventario ereditario del cinquecento in una testimonianza storica di eccezionale rilievo, nasce il piacere di esplorare tra le carte del fidato notaio De Marchisio per ricostruire e conoscere quanto della vita e dei sentimenti di un uomo si può attraverso documenti d’archivio. Ciascuno sa che gli oggetti posseduti nelle nostre case, oggi come ieri, oltre ad esprimere la consistenza delle nostre possibilità finanziarie, portano impresso il segno di scelte e selezioni che non sono solo frutto di un alto tenore di vita.

Affascinante inventario delle “cose” del vicerè che ci porta tra le stanze della sua piccola corte e fin in quelle povere e spoglie dei più umili servi dei quali egli, padrone ricco e potente, come padre buono e premuroso, si è ricordato chiamandoli per nome nei suoi ultimi memoriali e includendoli nella spartizione del denaro a tale scopo destinato.

L’inventario porta la data del 17 aprile 1535; accanto ad Ettore c’è sempre Antonio Minturno che firmerà poi come teste insieme ad Antonio Bologna, Pietro Cabrera e a Giovanni Vincenzo De Marchisio che già conosciamo come figlio del notaio. Interamente scritto in un volgare comune alla prosa notarile del cinquecento siciliano, presenta tuttavia parole come “previti” o “perna”, che ricordano più da vicino la lingua di Napoli e Calabria. Oltre che per l’inconsueta lunghezza, esso si distingue per la ricchezza dei particolari che indicando forme, colori, peso e lavorazione degli oggetti, rivela l’attenzione posta nella sua compilazione, che certamente avrà impegnato per più giorni il notaio e tutti i presenti.

L’inventario inizia con la descrizione degli oggetti d’argento e dei gioielli che appartennero all’arredo dell’oratorio e della cappella. Mano a mano che si procedeva nell’elencazione, essi venivano riposti in casse, cassoni e scrigni ricoperti di cuoio, in previsione del loro trasporto in Calabria. Con lo stesso sistema verranno conservati tutti gli oggetti anche quelli di minor valore. Gli ambienti del palazzo viceregio che il notaio elenca per identificare la provenienza degli oggetti che si sistemano nelle casse sono, oltre all’oratorio e alla cappella destinati il primo alla preghiera e al raccoglimento e la seconda alla celebrazione delle funzioni religiose, il “guardarobba” che doveva trovarsi molto vicino alle stanze private del vicerè e quindi non facilmente accessibi-

Conservatore del real patrimonio Federico Lombardi, per un debito di 930 onze da pagare a creditori elencati in un memoriale firmato dal defunto vicerè, del quale non abbiamo trovato traccia agli atti del notaio. Ibid., doc. del 18 aprile 1535.

⁵⁸ Ibid., doc. del 7 giugno 1535.

li visto che è proprio lì che vengono conservate le casse contenenti le cose più preziose come l'argento, i gioielli e le "scripturi", il "reposto", la "butteglaria", il "tinello", la "cucina e dispenza". Seguono poi le camere degli impiegati e degli inservienti, alcuni identificati con nome e cognome, altri, invece, con il mestiere che svolgono a palazzo: mastro Lorenzo è il "repostere", Buzuto il fattore, mastro Ferrante il panettiere. Mastri di sala, mastri di casa e famiglia, paggi, aiutanti di camera e di "riposto e butteglaria", il medico, schiavi negri di stalla o di cucina formano la piccola corte che abita il palazzo. L'arredamento delle loro camere è veramente essenziale. Quelli fra loro che contano di più hanno un letto con materasso e lenzuoli. I negri della stalla solo un sacco e una coperta. Spesso nella camera degli impiegati riposa anche il "garzone" o il "famiglio" per i quali c'è solo sacco e coperta accanto ai letti dei padroni. Letto, tavoli, sedie e casse sono comunque il solo mobilio che arreda gli ambienti. Per far luce solo tre paia di candelieri e una lanternula, entrambi in argento. I candelieri grandi, a colonna o più piccoli ma sempre a colonna e con la croce, sono per l'altare della cappella e per l'oratorio. Fra gli argenti dell'oratorio, e quasi certamente sull'altare davanti al quale ci si raccoglieva in preghiera, due grandi icone d'argento, una raffigurante la Madonna con Gesù in braccio e l'altra san Giovanni con il calice in mano. Tra le due, forse, era un Crocifisso d'argento dorato con il piede lavorato a rilievo e arricchito con le figure della Madonna e san Giovanni. Un panno intrecciato con fili d'oro sul quale spiccavano ricami di seta bianca, ricopriva l'altare. Altre icone di legno e alcune con la cornice d'argento adornavano le pareti dell'oratorio. Una grande medaglia d'oro con l'effigie di san Giorgio e tutta circondata di foglie anch'esse d'oro, guarniva una immagine "in un tondo" della Madonna con il Bambino che a sua volta era tutta circondata da una cornice d'argento impreziosita da quattro angeli pure d'argento. Alle pareti anche un quadro di Cristo che porta la croce, un altro con la Madonna e Giuseppe, e un "nostro Signore del sudario".

Sempre nell'oratorio il vicerè conservava un "quatro di bronzo" nel quale egli stesso era stato "depinto" con il re e il Consiglio. In uno scrigno ricoperto di cuoio chiaro vengono conservati gli argenti, gli arredi sacri e i paramenti usati per le funzioni religiose nella cappella. Sull'altare una croce d'argento con il piede dorato e smaltato e con un lavoro di madreperla, sull'altra faccia, raffigurante il Volto Santo e i quattro evangelisti; poi due grandi candelieri a colonna, il calice, la patena, le ampollette, l'ostensorio, l'aspersorio e la campanella: tutto in argento. Alcuni paramenti e tovaglie d'altare portano ricamate in oro le armi dei Pignatelli. Cuscini di velluto nero vengono usati per mettersi in ginocchio.

In una cassa, ricoperta di vecchio cuoio, viene conservato l'argento da tavola che si trovava in "reposto". I piatti sono "mezzani", "cupi" o "piactelletti"; poi i piatti grandi "da portata" e le scodelle, le saliere, il portaspezie e le oviere. Un "marzapane grande" viene usato per servire i confetti e un altro più piccolo per lo zucchero. Per posate, solo cucchiari che però hanno varie

misure compresa quella molto ridotta per mangiare le uova e per la saliera. Sulla tavola del vicerè si servivano anche i granchi con cucchiaino e paletta, e le lumache con apposito punteruolo; anche per il midollo c'era un cucchiaino adatto. La presenza di speciali posate per questi cibi lascia intendere che essi erano di uso comune e frequente sulle tavole. In guardaroba c'è l'argento che serve per uso personale e quotidiano del vicerè come i "bacili" per lavarsi e i "bocali" per versare l'acqua e i "bacili di barba". Un "pumo" di argento dorato e tutto bucherellato racchiudeva sostanze profumate. Nella bottiglieria si conservano i boccali e le tazze grandi e piccole per bere, insieme a fiaschetti di stagno e "una quartara" di rame. Una tasca di cuoio adatta a contenere sei piccoli fiaschi di stagno serve per dissetarsi quando si è in viaggio.

Dopo gli argenti vengono elencati i gioielli. Tre grandi anelli, due con diamanti e uno con rubino sono conservati dalla nuora del vicerè, contessa di Burrello, e i primi due sono quelli già destinati per testamento ai nipoti Fabrizio e Girolamo. Altri anelli, sempre d'oro, portano incastonati zaffiri o pietre dure come "niccola et calzidonia". Una tavoletta, guarnita d'oro intorno, è l'unico oggetto di corallo. Moltissime invece le perle che sono di varie misure, sciolte o legate in filo. Non mancano le pietre false che già allora molto diffuse, vengono chiamate diamanti e smeraldi di Milano prendendo il nome della città che li esportava. Un'antica medaglia d'oro era stata montata ad anello. Per alleviare i dolori al fianco, dei quali il vicerè forse soffriva, c'erano degli "ingastetti" d'oro, uno dei quali conteneva una pietra di "pixicorno". La contessa di Burrello conserva i gioielli destinati al suo uso personale: un fermaglio d'oro con un grosso rubino di forma allungata sormontato da un diamante sfaccettato e quasi quadrato, e con tre grosse perle pendenti; per il collo, un filo d'oro con quattro perle "a piro". In alcune casse foderate di cuoio vengono riposti i vestiti del vicerè. Per primi i più nuovi e poi quelli vecchi e scuciti. Per l'inverno lunghi vestiti di raso, damasco o velluto foderati di pelli di zibellino, di martora siciliana o di agnello; il colore è sempre nero. Un lungo vestito cammellotto foderato di agnello è l'abbigliamento per le notti invernali. I vestiti più leggeri sono di velluto foderato di panno o di raso, o di raso foderato di taffetà, ma sempre neri e privi di ogni segno che possa far pensare a un vestire elegante o ricercato. Ci sono poi i cosciali e i calzoni, sempre di panno o velluto, e per la parte superiore il "sayo" di velluto foderato di raso o di damasco e tela. Cosciali e calzoni erano foderati di pelle di agnello o di volpe, o di tela e seta per la stagione calda. Vengono anche conservati i cortinaggi del baldacchino e i drappi che ricoprono il letto della duchessa nuora: tela d'oro e argento foderata di damasco incarnato con frangia di seta rossa e oro, e panni di velluto pardiglio foderati di tela cangiante per "paramento di camera" e per ricoprire porte e finestre. E poi ancora cortinaggi verdi e turchesi, tappeti di seta rossa e gialla e coperture di letto di taffetà arancio e tela bianca. L'arredo delle camere da letto è straordinariamente ricco di colori e sfumature soprattutto se confrontato con il rigore dei vestiti. L'assenza di mobilio, che non siano sedie e tavoli, è compen-

sato dall'esposizione alle pareti e ai pavimenti di arazzi e tappeti. Gli arazzi o "panni di raso" raccontano per figure episodi biblici di Betsabea e Salomone, o disegnano fiori e animali. I tappeti più lunghi arrivano a 28 palmi e sono quasi tutti gialli con la bordura turchina; molti anche i panni di cuoio argentato o azzurro. Un bel paramento di camera è un panno tutto d'oro e d'argento con un disegno di garofani ai bordi. In uno scrigno a parte viene conservata la biancheria da letto e quella intima. Lenzuoli, tovaglie, comprese quelle "di mano", camicie per la notte e per il giorno, pettinatoi, "mutanti seu brachi", cuffie e fazzoletti per il naso sono tutti di tela di Olanda; uniche eccezioni 24 tovaglie per piedi e "altri servizi" in tela calabrese, e una tovaglia di tela di Cambrai lavorata in seta gialla e ad intaglio. Per coprire il capo sia di giorno che di notte, ci sono "coppuletti" di raso nero e "berretti" di velluto nero. I cappelli grandi sono, invece, di raso o taffetà di seta con lacci e fiocchi ma sempre neri. Di feltro bianco, invece, tre cappelli che hanno, però, "le ali" di velluto nero.

Le tovaglie da tavola, la più grande è lunga 36 palmi e larga 11, e le salviette sono di damasco, o di "lavuri comuni" indicando con questo termine quelle di uso quotidiano. Un'altra cassa contiene gli stivali per cavalcare, di cuoio nero o bianco, gli stivaletti neri aperti davanti, le scarpe di velluto foderate di cuoio, le pantofole di velluto e quelle fatte di cuoio fuori e dentro rivestite di panno. Per giudicare di straordinario interesse l'inventario dei beni che Ettore Pignatelli tiene nel palazzo in cui vive basterebbe tutta la serie di oggetti minuti ma di ogni genere e qualità che vanno a riempire uno scrigno che verrà poi messo in una cassa più grande. Pensiamo possa trattarsi degli oggetti che riempivano le stanze destinate al riposo notturno o al lavoro e alla lettura⁵⁹. Si inizia con un gran numero di "paternostri" che sono da intendere nel senso di "corona del rosario" o semplicemente di "grani". Il loro uso come gioielli da portare alla cintura, tanto da uomini che da donne, o come bracciali e collane risale già al secolo XIV ed è per questo che alcuni sono di materiali preziosi come il corallo, il diaspro, l'ambra e l'argento. Molti sono di "juvetto" il materiale fossile di colore nero di uso comune in Sicilia e di antichissime origini. La presenza di un sacchetto nel quale sono rinchiusi alcuni paternostri conferma che ad essi si attribuiva anche una funzione curativa: è infatti detto che essi "servino per medichini". I più umili sono fatti di peli di cavallo. Scopo curativo aveva anche "la uigna di lo animale de la granbestia" che si usava contro il mal caduco: così veniva chiamata l'epilessia e ciò conferma la provenienza non terrena e le cause extrasensoriali attribuite in passato alle convulsioni tipiche di quel male. Il vicerè era anche, certamente, raffinato collezionista, come dimostrano i due medaglieri con i piccoli cassetti per conservare le medaglie e la bilancetta con i

⁵⁹ La grande biblioteca del vicerè con il prezioso elenco dei testi che la componeva è argomento del lavoro di Carmen Salvo, *La biblioteca del vicerè - Politica religione e cultura nella Sicilia del Cinquecento*, Il Cigno edizioni, Roma 2004.

suoi pesi “per pisari dinari”; di grande significato culturale, perché siamo nei primi del '500, un globo di legno con dipinto il mondo: “uno pumo di ligno dove sta pentato lo mundo”. Gli specchi erano incorniciati con l'acero, legno che veniva pure usato per salassare uomini e cavalli. Per leggere il vicerè usava gli occhiali di cristallo guarniti di argento ma ci sono ben 22 paia di occhiali di cristallo verde ed altri colori racchiusi in un cofanetto. Tanti anche gli orologi che si distinguono fra quelli che suonano ogni dodici ore o che danno anche i quarti. Per il gioco ci sono gli scacchi di osso o di legno. Ogni singolo oggetto è una curiosità o una scoperta ma, ovviamente, di più ci attraggono quelli che restano oscuri alla nostra comprensione: una verga di ottone “per tenirli supra literi seu archimia”, una lingua o corno di serpe, due denti di lupo e una pietra “prena”, un grande dente di gigante, una pietra “de trono”. Anche i brevi le bolle e le indulgenze trovano posto nelle casse, così come le carte geografiche piccole e grandi del regno di Sicilia, di Napoli, di Malta e dell'intero mondo. C'è anche un'intera armatura e alcune balestre che vengono sistemate in un'alta cassa coperta di cuoio nero e foderata di tela azzurra. E poi ancora le sedie e i tavoli compreso quello rotondo con il piede e due catene sul quale il vicerè era solito mangiare, i “bracieri” e gli scaldaletto di rame e tutti gli utensili di cucina. Sono inventariate anche le mule e i cavalli che sono in stalla con tutti i loro guarnimenti, le selle e le briglie. E tra tre muli, due morelli e un baio, e la mula morella della quale si serviva “Sua Signoria Illustrissima” ci sono anche Martino, Serafino e Serbaco, i tre schiavi neri “chi servino alla stalla”⁶⁰.

LIBORIA SALAMONE

Note al testo

L'edizione riproduce fedelmente i testi nella forma in cui essi appaiono nelle minute notarili.

Gli interventi sono limitati all'introduzione della punteggiatura essenziale per la comprensione del testo e alla accentazione delle forme verbali “essere” ed “avere”.

Per l'identificazione della maggior parte degli oggetti descritti nell'inventario è stata utile la consultazione di F. Gabotto, *Inventari messinesi inediti del Quattrocento* in “A.S.S.O.” 1907, ma ancor di più del meno noto R. Bevere, *Vestimenti e gioielli in uso nelle provincie napoletane dal XII al XVI secolo*, in “Archivio storico napoletano”, Anno XXII - fasc. I, 1897; e dello stesso autore: *Ordigni ed utensili...*, *Arredi e suppellettili...*, ibid. Anno XXI - fasc. I, 1896 e Anno XII - fasc. I, 1897.

Nel volgare siciliano sono state adottate le seguenti forme:

⁶⁰ Notaio G. De Marchisio, minute 3807, doc. del 17 aprile 1535. L'inventario è integralmente trascritto, tranne la parte relativa alla biblioteca. In “Documenti IV”. Si segnala che alcune brevi parti dell'inventario sono state pubblicate in: Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell'età di Carlo V, a cura di Teresa Viscuso, Palermo, 1999.

- cha - e - i - o - u che ha il suono cia - e - i - o - u (ad es: officium = officium; dichi = dici; dechi = deci; vintichinco = vinticinco, etc.);
- x ha il suono di sci (ad es: lixi = lisci; caxa = cascia; coxali = cosciali, etc.);
- gla - e - o - u ha il suono di glia - glie - glio - gliu (ad es: intaglo = intaglio; fogla = foglia, etc.).

Inoltre va segnalato che anche nel volgare siciliano si riscontra l'uso di scrivere come unica parola, raddoppiando la consonante iniziale, taluni termini preceduti da proposizioni (ad es.: affaccetti = a faccetti).

DOCUMENTI

I

Archivio di Stato di Palermo, Notaio G. De Marchisio, registro 3797, c. 116v.

Die secunda mensis decembris quinte indictionis 1531

Honorabilis magister Vincentius de Pavia pittor habitator Panormi coram nobis sponte promisit et se sollemniter obligavit et obligat illustrissimo domino don Hectori Pignatello duci Montis Leonis vicerregi et capitaneo generali armorum huius regni Sicilie ultra farum presenti et stipulanti depingere bene et magistrabiliter ut decet sine inpericia quamdam yconam laboratam oleo in tabula sibi danda et consignanda per dictum illustrem dominum in qua debet depingere septem principes angelorum et ymages infrascriptas iuxta formam capitulorum infrascriptorum videlicet:

item lo ditto mastro Vincenzo promecti et obligasi a ditto illustrissimo signori duca infra termino di misi sey di contari di ogi inanti ditta ycona depingere in oleo bene et magistrabiliter comu conveni senza impericia dictos septem principes angelorum et omnes alios ymages et angelos contentos in quodam designo facto per dicto mastro Vincenzo, in la quali ycona digia depingiri primo loco in lo scabello di sucta videlicet: a la parti destra di dicto scabello li ymagini di Adamo et Eva quando peccaro in lo modo chi appari in lo designo et in mezo di lo dicto scabello divi depingiri uno Dio Patri stanti in trono et magistratu circundato di cherubini et di l'uno canto debiano esseri sey ordini di angili li quali vegnano ad obediencia di l'altro canto zoe di la parti sinistra debia essiri una sedia cum li ordini di li angeli li quali foro discachati ad inferos cum li angili li quali li discachano et in l'altra punta di lo ditto scabello debiano esseri tri angili cum tri pani et li altri cosi designati in lo designo conservato in potiri mio.

Item di la parti di supra di dicto scabello debiano essiri setti angili cum Lucifero sucta li pedi di san Micheli cum tucti li altri qualitati et proporcioni chi su in lo dicto designo.

Item in lo mezo tundo chi veni supra li primi tri angili di in mezo divi dipingiri una ymagini di Nostra Donna tutta circundata di cherubini acompagnata di quatro angili zoe dui per canto.

Item in la volta di supra li dicti secti angeli di dicto mezo tundo sia tenuto et cussi promecti lo dicto mastro Vincenzo dipingiri di la parti di supra un mezo Dio Patri tutto circundato di cherubini et di intrambo li bandi di lo dicto Dio Patri divi dipingiri li novi ordini di li angeli zoe novi ordini di omni quatro.

Item lo ditto mastro Vincenzo promecti deorari tucti li cornichi et cornichuni chi su in la dicta opera et mectiri oro in li dicti imagini in lo loco necessario e convenienti et ancora coluri azolo fino et li altri coluri fini et perfecti li quali opera lo dicto Vincenzo promecti a tucti soy dispisi laborari et dari expedita a dicto illustrissimo signuri duca infra lo dicto tempo.

et quisto per prezzo et integro pagamento di docati chento di oro di li quali docati chento lo dicto mastro Vincenzo confessa et dichi haviri havuto et richiputo di dicto illustrissimo signuri duca docati vintichinco per bancum puplicum per manus magnifici Petri Pauli Molinari eius guardarobe.

Renuncians etc. Et lo restanti docati settantachinco dicto illustrissimo signuri duca li prometti pagari in lo modo infradicto videlicet: docati vintichinco per tucti li XV di lo misi di iennaro. Item altri docati vintichinco per tucti li XV di marzo et docati vintichinco a complimento complita et consignata la ditta ycona.

Item chi mancando et contraveniendo dicto mastro Vincenzo in fari et compliri la dicta opera beni et magistrabilmente cum li debiti proporcioni coluri et qualitati necessarij voli essiri tenuto a tucti et singuli dapni interesse et spisi ad restitutioni di quillo chi havira havuto di dicto prezzo et sia licito a dicto illustrissimo signuri duca quilla fari fari a soy interessi. Que omnia etc. Promisit rata habere etc. In omnes eventum etc. Sub ypoteca et obligationem omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et stabilium habitorum et habendorum cum refectione omnium et singulorum dapnorum interesse et expensarum litis et extra etc. Et pignora non adiudicentur etc. Renuncians etc. Et specialiter cum inventario beneficio more etc. Et cuiuscumque alterius dilactionis etc. et predicta omnia attendere et observare etc. Iuravit etc.

Testes: nobilis Bartolomeus Ianconti et Bartolomeus Comitopoli.

nota dorsale sinistra:

die XI iulii VI.e indictionis 1533

prefatus magister Vincentius de Pavia in proximo contractu nominatus coram nobis ad instantiam mei notarii stipulantis per dicto illustrissimo domino prorege absentis sponte dixit et confessus est ab eodem habuisse et recepisse alios ducatos viginti quinque per manus magnifici Stephani Vassalli et sunt ad complimentum ducatorum quinquaginta computatis dictis ducatis viginti quinque contentis in proximo contractu per causa in dicto contractu contenta.

DOCUMENTI

II

Archivio di Stato di Palermo, notaio G. De Marchisio, appendice 36

(La suddivisione in 36 carte dell'intero documento corrisponde a cartulazione apposta in fase di trascrizione)

c. 1r.

In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Anno dominice incarnationis millesimo quingentesimo tricesimo primo, mense octobris die vero vigesima quarta eiusdem mensis quinq[ue] indictionis.

Regnantibus serenissimis et invictissimis domino nostro domino Karulo divina favente clementia romanorum imperatore et semper augusto, Ioanna eius matre eodemque Carulo Dei gratia regibus Germanie Legionis Castille Aragonum utriusque Sicilie Ierusalem Valentie Maioricarum Sardinie et Corsice Barchinone domino Indiarum et maris oceani duce Athenarum et Neopatrie Comite Rossilionis et Ceritanie marchione Oristanni et comite Gociani, feliciter amen. Nos unus ex iudicibus ideotis Regie Curie Preture felicis urbis Panormi anni presentis Ioannes de Marchisio de eadem urbe regia auctoritate per totum regnum Sicilie et insolas coadiacentes iudex ordinarius atque notarius publicus cum potestate scribi et recipi faciendi et testes subscripti ad hoc vocati speciali atque rogati presenti scripto publico.....

Universis et singulis tam presentibus quam futuris presens publicum instrumentum lecturis visuris pariter et auditoris pateat evidenter et sit notum quod illustrissimus dominus don Hector Pignatellus dux Montisleonis vicerrex et capitaneus generalis armorum huius regni Sicilie ultra farum sanus per Dei gratiam corpore sensu mente et intellectu considerans instabilem caducumque statum humane fragilitatis et quod nil certius morte nilque incertius hora ipsius considerans divinum iudicium aliquando repentinum et dubium mortis eventum volens dum corpus sanitate viget mensque interior pleniori utitur ratione salutem anime sue providere et de bonis suis salubriter disponere ne (quod absit) ab hoc seculo intestatus decederet cassis prius per eum et viribus evacuatis omnibus et

c. 1v.

quibuscumque aliis testamentis codicillis donationibus causa mortis et quibuscumque aliis ultimis voluntatibus per eum hactenus conditis atque factis non obtentibus quibuscumque verbis et clausulis derogatoriis et derogatarum derogatoriis etiam de quibus deberet et fieri expressa vel specialis mentio quibus omnibus derogavit et derogatum iri voluit ac si de verbo ad verbum fuissent expressata in presenti testamento presens suum numcupativum et sine scriptis condidit testamentum quod valere voluit et obtinere iussit omnimodam roboris firmitatem.

Et ante omnia pia et devotamente animam suam summe comendavit et comendat omni potenti et immortalis Deo qui eam ex nichilo creare dignatus est etiam supplicans ob suam infinitam clementiam et per merita sanctissime Passionis Domini nostri Iesu Christi filii sui qui suo pretioso sanguine humanum genus reddemut dum vitam in humanis duxerit semitas suas dirigat et in die obitus sui ad celestem patriam misericorditer subscipere dignetur humiliterque etiam supplicans gloriosissimam Virginem Mariam et gloriosos sanctum Michaellem Arcangelum sanctum Iohannem Evangelistam sanctum Iosep sanctam Mariam Magdalenam totamque celestem curiam ut pro eo benigniter intercedere et assistere dignentur.

c. 2r.

Item dictus illustrissimus dominus testator iussit ordinavit et mandavit corpus suum humari et sepelli in ecclesia seu conventu sancte Marie de Iesu ordinis minorum sancti Francisci de observantia fundata in dicta terra Montisleonis indutum habitu dicti ordinis sancti Francisci de observantia in qua ecclesia apponitur sine aliqua pompa funerali. Mandans quod hoc modo aliquo non mutetur sed inviolabiliter observari debeat et si contingerit dictum illustrem dominum decederet extra dictam terram tam in hoc regno quam alibi voluit iussit et mandavit quod cadaver suum depositetur et deponatur in ecclesia seu conventu sancti Francisci ordinis minorum de observantia si reperiri contingerit in illa civitate seu terra in qua dictus illustrissimus dominus vitam cum morte commutabit sine auctoritate in aliqua alia ecclesia vel monasterio benevisio habentibus curam sui funeris et posteam quam primum fieri poterit conducatur et apponitur in dictam ecclesiam seu conventum sancte Marie de Iesu dicte terre Montisleonis de qua condutione habeant curam infrascripti domini fideicommissarii et exequutores quod fiat quam citius fieri poterit.

Et quia caput et origo cuiuslibet testamenti est heredis institutio propterea dictus illustrissimus dominus testator instituit fecit creavit et sollempniter ordinavit in suum heredem universalem illustrem dominum don Hectorem

c. 2v.

Pignatellum comitem Burrelli eius carissimum nepotem filium primogenitum legitimum et naturalem quondam illustris domini don Camilli Pignatelli olim comitis Burrelli filii primogeniti legitimi et naturalis ipsius illustrissimi domini et condam illustris domine donne Ipolite de Gesualdo comitis Montisleonis olim consortis ipsius illustrissimi domini, et illustris domine donne Iulie Carraffa comitis Burrelli relicte dicti quondam illustris domini don Camilli de et super omnibus et singulis bonis suis mobilibus sese moventibus et immobilibus nominibus debitorum iuribus et actionibus universis presentibus et futuris ubique existentibus et melius apparentibus tam in regno Neapolis quam in hoc regno Sicilie ultra farum in insula Meliveti et generaliter ubique locorum preterquam in ducatu Montisleonis comitatu Burrelli baroniis terris castris pheudis iuribus granis quatuor domibus et bonis per dictum illustrem dominum testatorem unitis aggregatis et in unicum corpus individuum redditis restrittis et vinculis virtute publici actus celebrati manu mei notarii infrascripti die decimanona presentis mensis octobris nec non et exceptis baronia vulgariter dicta la baronia di Trentola et pheudo Iuliani cum vassallis et eorum integro statu ac bonis allodialibus in civitate Averse existentibus ac etiam iure mensuratione salis regii fundaci et dohane salis civitatis Neapolis domo et viridario etiam

c. 3r.

per dictum illustrem dominum unitis restrictis vinculatis et in unum aliud corpus individuum redduttis virtute supradicti attus. De quibus ducatu cum iuribus suis et aliis bonis ei unitis dictus illustrissimus dominus disponet in personam dicti illustris domini don Hectoris et deducta baronia Trentule cum iuribus et bonis ei agregatis disponet in personam illustris domini don Hieronimi Pignatelli eius carissimi et dilecti nepotis filii tertio geniti dicti quondam illustris domini don Camilli eius filii pro ut inferius particulariter declarabitur nec non etiam salvis legatis fideicommissis et dispositionibus inferius declarandis et expressandis adhimendo ab eis et quo libet eorum ius falcidie et trabellianice portionis. Item etiam dictus illustrissimus dominus instituit fecit creavit et sollempniter ordinavit in suos heredes particulares illustres dominos don Fabritium Pignatellum baiulum sancte Euphemie eius carissimum nepotem filium secundogenitum dicti quondam illustris domini don Camilli, don Hieronimum predictum dominam Catherinam dominam Hipolitam et dominam Camillam Pignatelli eius nepotes etiam filias dicti quondam illustris domini don Camilli et domine Iulie comitis et comitisse Burrelli et illustrem dominam Constantiam Pignatellam comitissam Morconi eius carissimam filiam uxorem illustris domini don Iacobi Marie Gaitani comitis Morconi in iuribus et bonis inferius declarandis.

c. 3v.

Item illustrissimus dominus testator considerans multiplices virtutes prudentiam et sagacitatem dicte illustris domine donne Iulie Carraffa comitisse Burrelli eius nurus quam semper ut carissimam filiam reputavit et reputat et quia bene dicta illustris se gesserit et gerat cum dicto illustri domino don Hectore et omnibus aliis filiis suis tam vivente dicto quondam illustri domino don Camillo comite Burrelli eius viro quam post eius mortem presentium serie ipse illustrissimus dominus rogavit et rogat ac summe hortatur dictum illustrem dominum don Hectorem comitem Burrelli nec non et illustres dominos don Fabritium baiulum sancte Euphemie don Hieronimum dominam Caterinam dominam Ipolitam et dominam Camillam Pignatellu fratres et sorores filios dicte illustris domine comitisse et nepotes carissimos ipsius illustrissimi domini quatenus toto tempore vite eorum totis eorum viribus velint et debeant eidem illustris domine eorum genetrici prestare omnia obsequia obedientiam reverentiam et honores debitos parentibus prestari et mandata sua numquam preterire ut sint longevi super terram et apud Deum vota et desideria eorum compleantur. Et similiter dictus illustrissimus dominus hortatur et mandat eisdem illustribus fratribus et sororibus quatenus velint et debeant ut decet bonos fratres et sorores ad invicem se diligere amare honorare et bene trattare et precipuo eidem illustri domino don Hectori

c. 4r.

comiti quia velit cum eis bene se gerere et in eos non solum ut fratrem verum etiam ut decet patrem in filios curam habere et oculis cordis inspicere. Item quia dictus illustrissimus dominus testator virtute et auctoritate gratie licentie et facultatis sibi concesse et attribuite per cesaream maiestatem imperatoris et domini nostri regis Caroli feliciter regnantis virtute regii privilegii dati in civitate Granate die VII mensis decembris XV indictionis 1526 proxime preteritis habuit et habet potestatem et facultatem uniendi aggregandi et in unum corpus individuum reddu-

cendi eius comitatus baronias terras castra pheuda et quecumque alia bona et iura pheudalia et allodialia habita et habenda sibi melius benevisa eaque restringendi gravandi vinculandi et submittendi legibus ordinacionibus vinculis et restritionibus sibi melius benevisis. Ex inde dictus illustrissimus dominus virtute supradicti privilegii univit agregavit et in unum corpus individuum redduxit dittum eius ducatum Montisleonis comitatum Burrelli baronias terras castra pheuda iura et bona infra-scripta videlicet terram Montisleonis cum eius arce et suis casalibus cum turri dohana portu et carricatorio Bibone ac redditibus ducatorum ducentorum

c. 4v.

annualium inperpetuum debitorum super secretia et gabellis regiis dicti portus et carricatorii Bibone cum pheudo etiam quod dicitur de Santa Venera sub titulo ducatus, terram Burrelli cum arce et suis casalibus sub titulo et honore comitatus, terram seu baroniam Misiani cum arce et casalibus suis, terram Philocastrum cum arce et casalibus suis, terram Rosarni cum arce et casalibus suis, terram Ioppuli cum arce et casalibus suis. Nec non ius superioritatis recognitionis successionis et devoluttionis ac cognitionis secundarum causarum et aliorum quorumque iurium qui dictus illustrissimus dominus testator habet super terra Quinquefrondium et pheudo quod dicitur de Mobro Gallico que ad presens ut subpheudatarius ipsius illustrissimi domini tenet filius et heres quondam magnifici Ferdinandi Curialis sub annuo censu. Que omnia supradicta bona sunt pheudalia sita in provincia Calabrie Ulterioris suis certis finibus limitata. Nec non etiam omnia bona burgensatica et allodialia que dictus illustrissimus dominus tenet et possidet infra fines dittarum terrarum et pheudorum. Item etiam bona et iura infrascripta existentia in provincia terre Laboris videlicet castrum seu fortillitium quod dicitur de Bellovidere prope territorium civitatum Neapolis et Averse cum iurisdictione civili et criminali ac cum territoriis allodialibus et nemoribus arbustis viridariis

c. 5r.

vineis et aliis bonis burgensaticis per duo miliaria vel circa circum dictum castrum. Que omnia sunt allodialia preter dittum castrum et iurisdictionem. Nec non etiam quandam domum magnam sitam in dicta civitate Neapolitana in pertinentiis sedilis nidi quatuorviis circumdatam in cuius frontespitio est ecclesia sanctissime Trinitatis et alia domus parva ipsius illustrissimi domini similiter quatuorviis circumdata et ex altera domus illustris ducis Amalfe et ex altera domus magnifici Mattei de Mastroiudice. Item etiam dittam domum parvam contiguam et coniuntam cum dicta ecclesia sanctissime Trinitatis que est iuxta domum illustris ducis Sunie et in frontispitio ditte domus magne ipsius illustrissimi domini. Nec non etiam alias domos ipsius illustrissimi domini cum vivario et viridario mediante ponte qui est supra viam publicam qua itur ad castrum Ovi sitas extra dittam civitatem prope viridaria monasteriorum sancte Marie de la Nova Sancte Crucis et sanctissime Trinitatis et prope mare quod est in frontespitio turris que dicitur de san Vincentio et alios confines. Que domus omnes et viridaria sunt allodialia. Item etiam ius introitus redditus et proventus granorum quatuor pro singula salma debitum ipsi illustrissimo domino et successoribus suis inperpetuum in bonum burgensaticum de et super omnibus extrationibus faciendis in hoc regno Sicilie ultra farum virtute privilegii sibi concessi per dittam cesaream maiestatem inperatoris

c. 5v.

et domini nostri regis Caroli dati in civitate Granate die VIII decembris 1526 XV indictionis proxime preteritis et exquoriat in hac urbe felici Panormi die ultimo mensis martii XV indictionis predictae 1527. Item etiam omnia alia et singula bona que in ditis ducatu Montisleonis comitatu Burrelli baroniis terris castris et pheudis predictis de presenti reperiuntur alienata submissa et subiugata quam primum per ditum illustrem dominum aut successores suos recuperabuntur et reementur. Quequidem ducatum comitatum baronias terras castra pheuda iura granorum quatuor domos et bona supradicta unita agregata et in unum corpus individuum redutta cum iuribus et iurisdictionibus omnibus ac eorum integro statu dictus illustrissimus dominus univit restrinxit gravavit et submisit certis vinculis legibus et conditionibus voluitque disposuit et mandavit quod post obitum ipsius illustrissimi domini in ditis ducatu comitatu terris castris pheudis iuribus et bonis unitis et agregatis primo loco succederet dictus illustris dominus don Hector Pignatellus comes Burrelli eius nepos dilectissimus filius primogenitus legitimus et naturalis dicti quondam illustris domini don Camilli comitis Burrelli et illustris domine donne Iulie Carraffa etiam comitisse Burrelli eius consortis ut patet virtute et auctoritate attus dicte unionis et vinculationis celebrati manu mei notarii infrascripti die qua supra. Propterea dictus illustrissimus

c. 6r.

dominus don Hector dux testator instituit fecit creavit et sollemniter ordinavit in successorem suum particularem ditum illustrem dominum don Hectorem eius carissimum et dilectum nepotem in toto dicto ducatu Montisleonis comitatu Burrelli baroniis terris castris pheudis granis quatuor domibus et bonis supradictis unitis et agregatis cum omnibus et singulis eorum iuribus iusticiis et pertinentiis eorum iurisdictionibus civili et criminali et gratis spetialibus iuxta formam privilegiorum ipsius illustrissimi domini mero et mixto imperio cognitione primarum et secundarum causarum eorumque integro et indiminuto statu pro ut et quemadmodum ad ipsum illustrem dominum testatorem spettant et pertinent ac melius spettare et pertinere possunt et poterunt in futurum in quibus omnibus et singulis et quolibet ipsorum dictus illustris dominus don Hector comes Burrelli tamquam secessor particularis succedat et succedere debeat sub omnibus legibus vinculis oneris conditionibus restrinctionibus et ordinacionibus contentis et expressatis in ditto actu unionis et restrinctionis celebrato manu mei predicti notarii die quo supra et non aliter nec alio modo post mortem cuius illustris domini don Hectoris comitis secessoris particularis voluit dictus illustrissimus dominus disposuit ordinavit et mandavit quia in ditis ducatu comitatu et aliis bonis ut supra

c. 6v.

simul agregatis etiam titulo particularis successionis succedant et succedere debeant omnes eiusdem illustris domini don Hectoris comitis filii masculi legitimi et naturales nepotes et pronepotes et alii descendentes ex eo per directam lineam usque in perpetuum servata prerogativa gradus et primogeniture. Et descendentes forte (quod absit) dicto illustri domino don Hectore comite et omnibus descendentes suis masculis per directam lineam legitimis et naturalibus legitime descendentes adeo quod nullus masculus ex eius linea descendente superesset legitimus et naturalis quia ut supra succedere posset in dictis ducatu comitatu et bonis simul agregatis ut

supra tunc et eo casu ex quo illustris dominus don Fabritius Pignatellus baiulus Sancte Euphymie etiam nepos ipsius illustrissimi domini filius secundogenitus dicti quondam illustris domini don Camilli et frater utrinque coniunctus dicti illustris domini don Hectoris comitis Burrelli habet habitum et ordinum sancti Ioannis Hierosolimitane militie ideo dictus illustrissimus dominus voluit et vult disposuit et disponit mandat ac mandavit quod dicto titulo particularis successionis succedat et succedere debeat in ducatu comitatu baroniis terris et bonis predictis unitis et agregatis, illustris dominus don Hieronimus eius nepos etiam filius tertio genitus dictorum illustrium dominorum don Camilli et donne Iulie comitis et comitisse Burrelli

c. 7r.

et eiusdem illustris domini don Hieronimi filii masculi legitimi et naturales nepotes et pronepotes et omnes alii eius descendentes inperpetuum legitimi et naturales per directam lineam legitime descendentes servata prerogativa gradus et primogeniture sub omnibus legis vinculis et dispositionibus in dicto actu unionis contentis et expressatis. Et si forte quod absit omnes supradicti illustres domini don Hector et don Hieronimus et eorum filii masculi nepotes et pronepotes descendentes inperpetuum defecerint sine filiis et liberis masculis legitimis et naturalibus de eorum corporibus per directam lineam legitime descendentibus adeo quod ex eorum linea descendente nullus superesset masculus legitimus et naturalis qui succedere possit ut superius dictum est tunc et eo casu voluit et expresse mandavit dicitus illustrissimus dominus testator quia alii quicumque remoti et naturales non successibiles de domo et familia ipsius illustrissimi domini de Pignatellis legitimi et naturales in dicitis ducatu comitatu baroniis terris castris pheudis iuribus granorum quatuor domibus et bonis unitis et agregatis tamquam particulares successores inperpetuum succedant et succedere debeant ut infra videlicet : vero quando et quotcumque vicibus aliquem eorumdem descendentium masculorum legitimorum et naturalium ab eodem illustrissimo domino vel in eorum defectu aliquem eorum de dicta domo et familia sua de Pignatellis quo ut infra successerit in ditto ducatu comitatu et aliis bonis

c. 7v.

simul agregatis ut supra decedere contingerit absque filiis sive filio masculis aut descendentibus vel descendente vel aliis masculis successibilibus seu successibili in ditto ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis ut supra et fuerint eidem mortuo seu ultimo morienti superstites filia vel filie femine aut neptes sive neptis aut alia femina successibilis et aliter quod propter existentiam eiusdem seu eorumdem ducatum et comitatum predicti et bona pheudalia non aperiantur nec devolvantur regio fisco ditti regni Neapolis eo casu masculi de domo et familia ipsius illustrissimi domini de Pignatellis quantumque remoti et alios non successibiles sive sint ex descendentibus ab eodem illustrissimo domino sive de aliis collateralibus sive transversalibus legitimi et naturales legitime descendentes servata prerogativa gradus et etatis cum representatione gradus et persone premorientis iuxta formam ditti instrumenti unionis tamquam particulares successores inperpetuum succedant et succedere debeant in dicitis ducatu comitatu baroniis terris castris pheudis iuribus granis quatuor domibus et bonis unitis et agregatis dicitis feminis a successione eorumdem ducatus comitatus et bonorum agregatorum ut supra exclusis proinde ac si essent penitus extranee et tantum habere possint dotes de paragio prout inferius disponitur. Ita tamen quia dicti

c. 8r.

masculi seu masculus particulares successores sit succedentes dittas feminam seu feminas a dittis ducatu comitatu et bonis ut supra agregatis sic per dittum illustrem dominum exclusas ut supra masculi ipsi qui suis vicibus succedent dotare et dotes de paragio prestare et solvere teneantur filie vero femmine neptes et alie femmine tam descendentes ab ipso illustrissimo domino quam etiam transversales non solum concurrentes in eodem gradu successibili cum masculis descendentibus aut transversalibus sed etiam proximiores in gradibus seu gradu ultimo morienti que tempore de late successionis reperirentur et successibiles essent a successione dictorum ducatus comitatus et bonorum ut supra unitorum et agregatorum penitus repellantur prout eas dictus illustrissimus dominus repellit et penitus excludit preteque in defettu omnium et singulorum masculorum legitimorum et naturalium descendentium et transversalium in gradu esset alios non successibili de domo familia et agnatione de Pignatellis ut supra dittum est. Et voluit dictus illustrissimus dominus testator et expresse mandavit quod dittis femminabus constituentur et taxentur ditte dotes de paragio super omnibus bonis supradictis unitis et agregatis ut supra secundum Constitutiones capitula et iura ditti regni Neapolis. Et casu quo ducatus comitatus et bona predicta devenirent ad aliquem transversalem

c. 8v.

de cognomine de Pignatellis ut supra quia non esset descendentibus ab ipso illustrissimo domino tali casu ditte femmine ultra dotes predictas de paragio in augmentiis dotium superius fructibus predittis habeant et habere debeant et ita teneantur masculi suo casu succedentes eis solvere alios ducatos quatuor mille quo ad primogenitam et alie habeantur duos mille pro qualibet in augmentum ut est dictum earum dotium. Solutio vero dictarum dotium de paragio sit constituta et taxata solvatur et satisfiat super medietate fructuum omnium et singulorum dictorum bonorum tam pheudalium quam allodialium unitorum et agragatorum ut supra et ita super medietate fructuum preditorum a solo seperatorum et perceptorum ut infra consequantur et habeant vitam et militiam illi masculi qui iuxta Constitutiones et capitula prefati regni super ducatu comitatu baroniis pheudis et bonis predittis pheudalibus vitam et militiam consequi debuerint reliquam vero medietatem fructuum tam bonorum pheudalium quam burgensaticorum unitorum ut supra una cum dominio et possessione ditti status et bonorum prefatus illustrissimus dominus penes dictum succedentem in ducatu comitatu et bonis simul unitis et agregatis ut supra remanere voluit et mandavit pro honorabili substentatione domus et familie sue et titulo ducalis dignitatis prohibendo

c. 9r.

penitus et expresse dictus illustrissimus dominus ex eisdem ducatu comitatu et bonis omnibus supradittis unitis et agregatis omnem et quamcumque alienationem etiam ex causis predictis ad eoque corpora dictorum ducatus comitatus et aliorum bonorum supra unitorum et agregatorum nec sub pretextu dictarum dotium de paragio debitarum nec sub pretextu vite et militie aut obligationis dotis constituyente seu constitute solvende aut recepte et solute restituende nec pro melioramentis utilis aut necessariis forte faciendis in ducatu comitatu et bonis predittis unitis vel quamcumque alia causa quovis modo dismembrari aut diminui aut quovis titulo submitti aut alienari possint etiam pro quacumque causa concernente onera pheudi pro

qua aliis ex iuris comunis dispositione utriusque regni Constitutionum et capitulorum pragmaticarum consuetudinum et quarumvis ordinacionum alienatio submissio subiugatio ypotegatio divisio diminuittio vel alia quemvis alienationis species esset premissa etiam quam non subessent alia bona super quibus solutio fieri possit sed super fructibus tamen usque ad medietatem fructuum annualium ex eis percipiendorum a solo tamen separatorum et aliorum perceptorum ut supra ditorum ducatus comitatus et aliorum bonorum superius unitorum et agregatorum solvi exigi obligari subiugari submitti aut ypotecari possint tam coniunctim

c. 9v.

quam divisim et si ad petitionem unius vel plurium pro uno vel pluribus predictis oneribus agatur et reliquum quod deficiet voluit et mandavit dictus illustrissimus dominus quia super alia medietate fructuum aliorum annorum subsequentium suppleatur usque ad integram satisfactionem. Itaque alia medietas fructuum ducatus comitatus et aliorum bonorum feudaliū allodialium et burgensaticorum predictorum unitorum in unum corpus individuum reductorum pro honorabili sustentatione ducis succedentis in ducatu comitatu baronibus terris castris feudis et bonis prediis et familie sue integra penes ipsum succedentem quolibet anno et indimuta remaneat absque alia obligatione onerum predictorum de qua medietate dictus dux successor in dictis ducatu comitatu et aliis bonis unitis quamdiu vixerit disponere possit ad sui libitum voluntatis pro sua sustentatione ut supra et quia creditoribus si qui forte pro tempore fuerint ex causis dotium restituendarum ac de paragio et vite militie prout superius dictum est super alia medietate fructuum predictorum tamen satisfiat et non super medietate fructuum deputatorum ad opus sustentationis ducis successoris ut supra dictum est etiam si super dicta medietate vel aliter solvi non possent. Item voluit etiam

c. 10r.

dictus illustrissimus dominus testator ac disposuit et mandavit quod si forte aliquando non reperiretur aliquis masculus quantumcumque remotus de domo et familia de Pignatellis legitimus et naturalis qui ut supra succedere possit in dictis ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis ut supra et super essent femine vel filii descendentes ex feminibus descendentes ab ipso illustrissimo domino vel transversales in gradu successibili secundum Constitutiones et iura dicti regni Neapolis et secundum privilegia que dictus illustrissimus dominus nunc habet et in futurum habebit tam ipse illustrissimus dominus testator quam successores sui habiles ad succedendum in dictis ducatu comitatu et bonis aliis unitis et agregatis eo casu femine predictae et eorum filii et successores habiles ad succedendum secundum Constitutiones dicti regni et privilegia predicta ut superius dictum est succedant et succedere debeant iure particularis successionis in dictis ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis servata tamen quo ad filias feminas prerogativa gradus et primogeniture quo vero ad descendentes ex feminibus servata prerogativa gradus sexus et primogeniture cum hoc quod filii seu filie feminarum in quolibet casuum predictorum succedentium in ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis succedant et succedere debeant eo modo et forma

c. 10v.

quibus superius est expressum et non aliter nec alio modo. Ita tamen quod tam femina quam filius masculus seu femina ab eadem femina descendentes et alii qui

in dictis ducatu comitatu et bonis predictis succedant inperpetuum servata prerogativa sexus et primogeniture ac maritus eius cui femmina ipsa nubserit seu post hanc successionem nubet eo tunc statim et incontinenti teneantur et debeant assumere continuare et retinere cognomen et arma familie domus ipsius illustrissimi domini testatoris de Pignatellis. Et ita se tam verbo quam in scriptis cognominare debeant simpliciter et absolute absque aliqua mixtura cognominis proprii vel alterius agnationis et familie sue aut alterius armorum et insignium parentum suorum sed solum remaneant eis cognomen et arma atque insignia ipsius illustrissimi domini scilicet de Pignatellis proinde ac si ab ipso illustrissimo domino masculi descendentes de sua familia ac cognomine essent et sic servare debeat per descendentes tam masculos quam feminas et successores eorum in ducatu comitatu et bonis unitis et in unum corpus individuum redditis inperpetuum quibus forte contravenientibus aut non servantibus predicta aut aliquid predictorum ipso facto sint et intelligantur exclusi a successione dictorum ducatus comitatus et bonorum unitorum et agregatorum ut supra. Et eo casu alius masculus seu femmina proximiores in gradu successibili secundum superiores formas et privilegia predicta servata prerogativa sexus

c. 11r.

et primogeniture ut superius dictum est. Ipso iure et ipso facto succedant et succedere debeant in dictis ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis inperpetuum iure particularis successionis quam sic dictus illustrissimus dominus voluit et vult disposuit et disponit et mandavit et mandat ac servari placuit et placet et cum hoc quod ipsi et filii sui et successores sui inperpetuum in ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis semper debeant retinere simpliciter cognomen et arma ipsius illustrissimi domini et omnia alia servare ut supra dictum est. Et sic voluit dictus illustrissimus dominus quod successive servetur per quoscumque masculos et feminas et successores dictarum feminarum in suis casibus inperpetuum servata prerogativa sexus et primogeniture ut superius dictum est. Item voluit etiam et mandavit dictus illustrissimus dominus quod si filius aut filia descendentes ex femina recusaverint assumere cognomen et arma sua de Pignatellis ut superius dictum est et alius vel alia proximior ad quem vel quam forte devolverentur successio dicti ducatus comitatus et bonorum supradictorum unitorum et agregatorum secundum formam supradictam videlicet: vero etiam sit remotior et secundum regni Constitutiones esset insuccessibilis admittatur in locum dicti seu dicte contravenientis qui successibilis esset casu predicto propter negligentiam vel non observantiam presentis ordinationis unionis

c. 11v.

vinculationis restrinsionis et dispositionis ipsius illustrissimi domini in assumendo retinendo et continuando tam verbo quam in scriptis cognomen et arma predicta tunc statim et incontinenti succedat et ei aperiatur via agendi ad successionem dictorum ducatus comitatus et bonorum predictorum unitorum et agregatorum quia infra annum a die scientie agere debeat iuxta formam presentis ordinationis et dispositionis. Proibendo et expresse mandando ipse illustrissimus dominus quia nullo modo nulloque iure possit nec valeat cum ditto successore et proximiori ducatus comitatus et bonorum unitorum et agregatorum transigi et pacisci. Et sic inperpetuum per successores predictos in casu successibili secundum formas supradictas dictus illustrissimus dominus inviolabiliter servari voluit et mandavit. Item etiam dictus illustrissimus dominus voluit et vult disposuit et disponit ac expresse preci-

piendo mandavit et mandat quia dictus ducatus comitatus baronie terre castra pheuda iura granorum quatuor domos et bona superius unita et agregata nullo unquam tempore possint nec valeant tam per dictum illustrissimum comitem Burrelli et descendentes ab eo quam etiam per alios quoscumque successores predictos in presenti testamento et actu unionis vocatos ad succedendum in casu suo singula singulis referendo quam etiam per

c. 12r.

quoscumque successores ut superius dictum est in toto vel in parte aliqua etiam minima vendi donari permutari obligari in dotem aut pro restitutione dotis aut insolutum dari subiugari dismenbrari aut quovis titulo alienari tam inter vivos quam in quacumque ultima voluntate nec eis aut cuilibet eorum aliqua servitus inponi possit nec ad aliquem attum alienationis dictorum ducatus comitatus et bonorum unitorum coniuntim vel divisim deveniri possit ex quacumque causa etiam superveniente tam incogitata quam cogitata etiam ex urgentissima necessitate ac pia causa nec pro recuperatione persone proprie possidentis dictum comitatum et bona predicta unita et agregata vel filiorum suorum etiam si in carcere forte detinerentur vel ab hostibus seu infidelibus caperentur nec pro quovis onere dictorum ducatus et bonorum et iurium unitorum et agregatorum etiam quia alia non superessent bona superquibus predicta compleri et solvi possint nisi tantum et dum taxat super medietate fructuum predictorum a solo seperatorum et perceptorum ut supra casu suo succedente ut superius dictum est nec successores dictorum ducatus comitatus et bonorum supradictorum unitorum et agregatorum possint nec valeant ullatenus et vivente proximioe alienante huiusmodi alienationem donationem dispositionem aut quomodolibet diminutionem vel servitutis inpositionem conficere

c. 12v.

contrahere nec approbare nec ex quavis causa consentire nec consensu regium aut dispensacionem inpetrare nec ratificare aut inpetrato uti etiam si proprio motu principis concederentur cum causa vel sine nec pro aliis successoribus suis de rato promictere nec filios aut successores consentiri aut obligari vel ratificari facere sub quavis verborum forma nec talis eorum consensus obligatio aut ratificatio valeat etiam durante vita successoris consentientis seu obligantis aut ratificantis sed omnia et singula supradicta superius narrata et exposita per dictum illustrem dominum ex nunc pro tunc et eius casu suo succedente intelligantur et sint ipso iure nulla et invalida quatenus forte tenderent contra presentem ordinacionem dospositionem restrictionem et vinculationem ac nullius roboris et momenti ac si facta non fuissent. Itaque uno suo interveniente consensu excluso alius proximior revocare possit quantum dictus illustrissimus dominus sic voluit et vult et ita ei placuit omni tempore servari. Et voluit etiam et mandavit dictus illustrissimus dominus ac disposuit et disponit quod masculi succedentes et casu suo femmine ut superius cavetur in dittis ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis quamdiu vixerint et possiderint supradicta ducatum comitatum et bona unita et agregata restricta et vinculata sint et esse debeant durante vita cuiuslibet

c. 13r.

eorum tamen usufructuarii et dum dictorum ducatus comitatus et bonorum unitorum et agregatorum et eis defuntis ius eorum qui habebant supradictis ducatu co-

mitatu et bonis superius unitis et agregatis restrictis et vinculis sit et intelligatur ipso iure resolutum et extintum et alteri immediati successori sit et intelligatur ipso iure acquisitum et tanslatum cum obligationibus tamen solutionis dotium restituendarum et de paragio ac vite militie forte debendorum super medietatem fructuum a solo seperatorum et aliorum perceptorum ut supradictum est et successive in aliis successoribus serventur et fiat inperpetuum. Itaque si per quempiam ex dictis successoribus ipsius illustrissimi domini contingerit deveniri ad aliquem actu dictorum ducatus comitatus et bonorum unitorum divisionis alienationis subiugationis ac dispositionis seu quomodolibet dismenbrationis permutationis aut servitutis impositionis quocumque et qualitercumque tam inter vivos quam etiam in quacumque ultima voluntate dispositione et ex quacumque causa etiam favorabili et pia etiam clausa in corpore cuiscumque iuris pro ut supradictum est predictae alienationes et dispositiones seu alienatio et dispositio et subiugatio sub quacumque verborum forma etiam de qua oporteret in presentibus fieri expressa mentio sint ipso facto et ipso iure et esse debeant nullius roboris validitatis firmitatis et efficacitae sintquam et intelligantur cassi irritae nulle et inanes in iuditiis et extra

c. 13v.

etiam si essent iurate cum iuramento successoris in preiudicium alterius et presentis unionis et ordinationis vinculationis et dispositionis etiam si essent auctoritate regia vallate valere non possint quam sit per dittam cesaream maiestatem ad supplicationem ipsius illustrissimi domini virtute dicti privilegii unionis fuit provisum et concessum. Et ita dictus illustrissimus dominus disposuit et disponit mandavit et mandat ac omni tempore servari voluit quinimodo etiam si ad translationem possessionis ditorum dicatus comitatus et bonorum unitorum ad aliquorum ex eis in toto vel in parte aliqua etiam minima esset processum per dittum alienantem et disponentem sint ipso iure nulle inanes et invalide liceatque reliquis successoribus maribus sive feminis secundum ordinem et formam supradictas propria auctoritate et de facto sine iubsu curie aut alicuius magistratus vel officialium quorumcumque iuxta formam dicti privilegii ad se revocare possint supradictum ducatum comitatum et bona predicta unita sic in toto vel in parte aliqua etiam minima alienata disposita aut subiugata et in ea vel in eis manu iniectioe uti et quo suo quoque casu et vicibus morientibus dicto illustrissimo domino testatore aut prefato illustrissimo domino don Hectore et aliis suis successoribus predictis intelligatur et sit ipso iure et ipso facto possessio eorundem ducatus comitatus et bonorum unitorum restrittorum et vinculatorum continuata

c. 14r.

in successores de quibus ut supra dictum est etiam nullo extrinseco corporali aut legitimo interveniente actu. Et si forte per alios quospiam et quoscumque esset eorundem in toto vel in parte capta possessio contra formam presentis dispositionis illa intellegatur et sit nulla nulliusquam roboris momenti et efficacitae sed pro violenta seu clandestina in iuditiis et extra habeatur et reputatur et possit tam ipse idem alienator qui contra formam presentis testamenti alienavit iure spetiali vel etiam post mortem successores in suo quolibet et casuum predictorum propria auctoritate et de facto portionem eandem capere et recuperare manu etiam armata si opus fuerit iuxta formam dicti privilegii auctoritatem licentiam et facultatem concessam ipsi illustrissimo domino testatore et suis in casibus predictis virtute ditti privilegii unio-

nis ad quod in omnibus habeatur relatio perinde et si in presenti testamento et ultima voluntate esset insertum qui successores omnes particulares masculi legitimi et naturales inperpetuum et quilibet eorum et casu suo femine ut superius dictum est succedant et succedere debeant in dittis ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis restrittis et vinculatibus sub omnibus et singulis legibus vinculis oneribus restrictionibus et gravaminibus contentis et expressatis in presenti testamento et ditto actu unionis et restrictionis ac etiam infrascripta perinde ac si essent expresse et individuo nominati et vocati in presenti successione

c. 14v.

particulari et ultima voluntate et non aliter nec alio modo ac teneatur et debeant ad unguem servare et adimplere omnia legata vincula dispositiones leges ordinationes et conditiones facta per dictum illustrem dominum testatorem tam virtute dicti instrumenti et actus unionis et presentis dispositionis quam etiam virtute codicillorum per dittum illustrem dominum forte faciendorum et sub dictis conditionibus intelligantur et sint institutum substitutum et vocatum particulares successores. Sub legibus et conditionibus supradictis et non aliter nec alio modo.

Et ut tollatur illa difficultas in successione quis preferatur filius primogeniti premortui vivente avo an parvus vult et declarat dictus illustrissimus dominus quia in casu huiusmodi dubii forte advenientis semper filius primogenitus premortui preferatur parvo et subintret in gradum locum et prerogativam sui patris vel avi premorientis in ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis in dicta institutione et particulari successione contentis quancumque et quotienscumque casus evenerit tam in successione descendentium quam collateralium iuxta formam dicti instrumenti et actus unionis restrictionis et vinculi et ita dictus illustrissimus dominus disposuit et disponit ac inperpetuum servari voluit et vult.

c. 15r.

Item dictus illustrissimus dominus testator voluit et vult disposuit et disponit ac mandavit et mandat quod deficientibus forte (quod absit) omnibus successoribus ipsius illustrissimi domini habilibus ad succedendum tam masculis quam feminis in dictis ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis qui succedere possunt iuxta formam privilegiorum habitorum et habendorum per dictum illustrem dominum et successores suos iuxta formam dicti actus et instrumentis unionis et presentis dispositionis et ultime voluntatis adeo quia bona ipsa pheudalia aperirentur fisco dicti regni Neapolis tunc et eo casu in dictis bonis allodialibus et burgensaticis unitis et agregatis in dicto actu unionis cum dictis ducatu et bonis pheudalibus supradictis videlicet in dictis iuribus granorum quatuor extrationum huius regni item in territoriis allodialibus nemoribus arbustis viridariis vineis et aliis bonis burgensaticis per duo miliaria vel circa circumcirca supradictum castrum ipsius illustrissimi domini quod dicitur de Bellovidere nec non in domo magna sita in dicta civitate Neapolis in pertinentiis Sedilis Nidi quatuorviis circumdata in cuius frontespitio est ecclesia sanctissime Trinitatis nec non in aliis domibus ipsius illustrissimi domini cum vivario et viridario sitis extra dictam civitatem

c. 15v.

Neapolis mediante ponte qui est super viam publicam qua itur ad castrum Ovi prope viridaria monasteriorum Sancte Marie de la Nova Sancte Crucis et Sanctissime

Trinitatis superius confinatis et expressatis in dicta particulari successione. Nec non etiam in omnibus et singulis bonis burgensaticis et allodialibus que dictus illustrissimus dominus habet infra fines ducatus comitatus baroniarum et bonorum pheudalium stet et remaneat particularis successio vinculum et restrictio unio substitutio prohibitio alienationis ac modus et forma succedendi videlicet in masculis legitimis et naturalibus inperpetuum de domo agnattione et familia de Pignatellis gradus et etatis prerogativa servata in quorum omnium masculorum legitimorum et naturalium defectu ad feminas proximiores ultimo morienti servata prerogativa gradus sexus et primogeniture cum onere assumendi cognomen insignia et arma iuxta formam traditam per dictum illustrem dominum testatorem tam in ditto actu unionis quam in presenti testamento eo modo et forma prout est dictum dispositum et ordinatum in successione ducatus et bonorum pheudalium preditorum singula singulis referendo perinde ac si dicta successio particularis ordinatio vinculatio unio et prohibitio alienationis ac modus predictus succedendi fuissent a principio facta divisim et deperse

c. 16r.

in dictis bonis allodialibus et burgensaticis tantum tamquam deperse unitis et agregatis iuxta formam dicti actus unionis et agregationis et non aliter nec alio modo. Item dictus illustrissimus dominus testator voluit et vult mandavit et mandat quia omnes successores sui tam per lineam descendentium quam collateralium in dictis ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis intelligantur et sint vocati tamquam particulares successores instituti et substituti in dicta successione particulari iuxta dispositionem predictam. Itaque sint et esse debeant legitimi et naturales legitime nati ex legitimo matrimonio et non legitimati per rescripta seu privilegia principum vel quorumcumque aliorum habentium potestatem legitimandi tam ecclesiasticorum quam secularium nec adoptivi vel arrogati nec aliis quovis titulo habilitati et cum quibuscumque clausulis derogatoriis ad successionem predictam nec etiam clerici in sacris ordinibus constituti vel cuicumque alterius ordinis aut religionis taliter quod uxorem ducere non possint. Item dictus illustrissimus dominus testator instituit fecit et creavit et sollempniter ordinavit in suum heredem

c. 16v.

particularem eius vitam durante tantum et dum taxat illustrem dominum don Fabritium Pignatellu baiulum Sancte Euphymie ordinis Sancte Ioannis Yerosolimitane militie eius carissimum nepotem filium secundogenitum dicti quondam illustris domini don Camilli Pignatelli comitis Burrelli et illustris domine done Julie Carraffa etiam comitisse Burrelli in quodam hospitio domorum quod dictus illustrissimus dominus habet in civitate Neapolis vocato la casa nova in pertinentiis Sedilis Nidi quatuorviis circumdato ex uno latere in frontispitio alterius domus magne ipsius illustrissimi domini in dicta contrata similiter quatuorviis circumdata via mediante et ex alio latere in frontispitio domus illustris domini comitis Golisani via mediante et ex alio latere per oppositum et in frontispitio domus magnifici domini Cesaris Pignatelli baronis Martignani similiter quadam via mediante et ex alio latere in frontispitio domus magnifici Johannis de Mansolino similiter via mediante in quo hospitio domorum vocato la casa nova olim habitabat quondam reverendus dominus Fabritius Pignatellus prior Baroli frater ipsius illustrissimi domini. Item et in

quodam viridario sito et posito extra et prope menia dicte civitatis Neapolis in contrata Porte Regalis quod etiam tenebat et possidebat dictus condam reverendus dominus Fabritius prior Baroli cum iuribus et pertinentiis eorum universis

c. 17r.

De quibus hospitio domorum et viridario illustris dominus don Fabritius sit et esse debeat usufructuario eius vita durante tantum et dum taxat et post eius mortem ab eo tunc quia incipit mori in antea perveniant et pervenire debeant ac intelligantur et sint ipso facto devoluta et translata ac acquisita ditto illustri domino don Hieronimo Pignatello nepote ipsius illustrissimi domini filio dicti quondam illustris domini don Camilli comitis Burrelli et illustris domine donne Iulie Carraffa etiam comitisse Burrelli fratri utrinque coniunto ipsius illustris domini don Fabritii et omnibus successoribus suis iuxta formam attus preditti unionis et dispositionis ipsius illustrissimi domini ducis. Et ex quo dictus illustris don Fabritius baiulus Sancte Euphemie habet et consequitur quolibet anno scutos quingentos auri annue pensionis super fructibus et introitibus dicti baiulatus Sancte Euphemie. Et mortuo reverendo fratre Petrino de Ponte etiam baiulo dicti baiulatus debet ipse illustris dominus don Fabritius consequi alios scutos quingentos pensionis quolibet anno. Et mortuo reverendo fratre Friderico de Urries etiam baiulo dicti baiulatus vel pro aliqua causa eo dimittente dictum baiulatum debet ipse illustris don Fabritius consequi et habere possessionem integram et omnes introitus dicti baiulatus prout lacius hec omnia per bullas seu breve apostolicum et per bullas reverendissimi domini

c. 17v.

magni magistri dicte hierosolimitane religionis continentur et apparent propterea ut dictus illustris don Fabritius possit honorifice vivere dictus illustrissimus dominus iure particularis institutionis etiam instituit dictum illustrem don Fabritium in ducatis mille currentibus anno quolibet eius vita durante tamen et dum taxat et dum non habebit portionem integram dicti baiulatus et introituum ipsius solvendis ipsi illustri don Fabritio tertiatim per dictum illustrem dominum don Hectorem comitem Burrelli et successores suos in dicto ducato Montisleonis comitatu et bonis supradictis unitis et agregatis. Itaque mortuo dicto illustri domino don Fabritio vel cum primus ipse illustris don Fabritius habebit possessionem integram dicti baiulatus fructuum et introituum ipsius modo quo supra dictus illustris dominus don Hector et sui non teneantur amplius ad solutionem dictorum ducatorum mille currentium. Et hoc pro omni et quocumque iure eidem illustri domino don Fabritio competenti aut in futurum competituro de et super bonis ipsius illustrissimi domini testatoris tam iure vite et militie de et super dicto ducatu Montisleonis comitatu Burrelli baroniis terris castris iuribus pheudalibus ipsius illustrissimi domini quam iure legitime et suplimenti legitime in bonis allodialibus et alio quocumque iure et successionis paterni avite aut alio quocumque iure sibi quomodolibet competenti aut competituro

c. 18r.

quomodocumque et qualitercumque quocumque iure titulo ratione seu causa de qua institutione debeat se tenere tacitum et contentum et nihil ultra petere possit in bonis predictis.

Item quia dictus illustrissimus dominus testator similiter etiam univit et in unum corpus individuum redduxit ac restrinsit et vinculavit baroniam vulgariter dictam la baronia di Trentola pheudum Iuliani dictum di la Regina cum casalibus vassallis territoriis molendinis fusariis aquis aquarum saltibus et decursibus pratis campis nemoribus ac bonis omnibus iuribus et pertinentiis eorum meroque et mixtoque imperio iurisdictionibus civilibus et criminalibus tam intus quam extra civitatem Averse coniuntim vel divisim competentis et competituris ipsi illustrissimo domino virtute privilegiorum et cauthelarum suarum ac cum territoriis allodialibus existentibus in territorio dicte civitatis Averse et quandam domum magnam veluti bonum allodiale sitam et positam in dicta civitate Averse in frontespitio ecclesie sancti Aloisii et alios confines nec non ius mensuratione salis regii fundaci et dohane salis dicte civitatis Neapolis et quoddam hospitium domorum vocatum la casa nova in quo habitabat quondam reverendus dominus Fabritius Pignatellus

c. 18v.

frater ipsius illustrissimi domini situm in dicta civitate Neapolis in pertinentiis Sedilis Nidi quatuorviis circumdatum in frontespitio alterius domus magne ipsius illustrissimi domini situm in dicta civitate etiam quatuorviis circumdatum via mediante et ex altero latere in frontispitio domus illustris domini comitis Golisani etiam via mediante et ex alio latere domus magnifici domini Cesaris Pignatelli baronis Martignani similiter via mediante ex alio latere in frontispitio domus que fuit quondam magnifici Johannis de Mansolino etiam via mediante et cum viridario existente extra menia porte Regalis dicte civitatis Neapolis quod similiter tenebat et possidebat dictus quondam reverendus don Fabritius olim prior Baroli frater ipsius illustrissimi domini ut patet virtute actus dicte unionis et vinculi celabrati manu mei notarii infrascripti die qua supra. De quibus baronia pheudo casalibus vassallis molendinis iurisdictionibus iuribus domo et viridario supradictis dictus illustrissimus dominus sibi reservavit posse disponere et in eius particularem successorem instituere illustrem dominum don Hieronimum Pignatellis scribam rationis regni Neapolis eius carissimum et dilectum nepotem filium tertio genitum legitimum et naturalem ditti quondam illustris domini don Camilli Pignatelli eius filii primogeniti et illustris domine donne Iulie Carraffa comitis et comitisse Burrelli. Sub legibus vinculis restrictionibus prohibitionibus

c. 19r.

et aliis contentis et declaratis in ditto actu unionis ac etiam infrascriptis propterea dictus illustrissimus dominus stante dicto actu unionis vinculi et restrictionis in suo robore presentium serie instituit fecit creavit et sollemniter ordinavit in successorem suum particularem dittum illustrem dominum don Hieronimum in ditta baronia Trentule pheudo Iulianii casalibus vassallis territoriis molendinis fusariis aquis aquarum saltibus et decursibus nemoribus pratis campis cum mero mixtoque imperio iurisdictionibus civilis et criminalibus tam intus quam extra dictam civitatem Averse coniuntim vel divisim competentibus et competituris ipsi illustrissimo domino virtute privilegiorum et cauthelarum predictarum ac cum territoriis allodialibus existentibus in ditta civitate Averse et dicta domo veluti bona allodialia sita in dicta civitate Averse in frontispitio dicte ecclesie sancti Aloisii et alios confines nec non in dicto iure mensuratione salis regii fundaci dohane salis dicte civitatis Neapolis hospitio predicto domorum sito in dicta civitate Neapolis in pertinentiis Sedilis Nidi vocato la casa no-

va quatuorviis circumdato in qua habitabat dictus quondam reverendus dominus Fabritius Pignatellus prior Baroli superius confinato ac etiam dicto viridario quod fuit dicti quondam reverendi domini prioris Baroli extra et prope menia dicte civitatis Neapolis cum iuribus et pertinentiis eorum universis eorumque integro et indimnuto statu prout et quemadmodum ad ipsum illustrem dominum spettant et pertinent ac melius spettare et pertinere possunt et

c. 19v.

poterunt in futurum .Itaque de dicto hospitio domorum vocato la casa nova et viridario prope et extra menia dicte civitatis superius confinatis dictus illustris dominus don Fabritius baiulus Sancte Euphymie sit et esse debeat usufructuarius vita durante tamen et dum taxat iuxta formam precedentis capitulis et eo mortuo perveniant et pervenire debeant ad dittum illustrem don Hieronimum et successores suos in quibus baronia Trentule pheudo Iuliani et bonis supradittis superius unitis et agregatis dittus illustris dominus don Hieronimus ditti titulo particularis successionis succedat et succedere debeat sub omnibus et singulis legibus vinculis oneribus gravaminibus restritionibus et conditionibus expressatis in ditto actu unionis vinculi et restritionis ac etiam infrascriptis et non aliter nec alio modo videlicet quod post mortem ipsius illustrissimi domini don Hieronimi in eisdem baronia pheudis casalibus vassallis molendinis fusariis aquis aquarum saltibus et decursibus iurisdictionibus civilibus et criminalibus iure mensuratione salis domibus viridario bonis et iuribus omnibus supradittis unitis et agregatis succedant et succedere debeant omnes eiusdem illustris domini don Hieronimi filii masculi leitimi et naturales nepotes et pronepotes et alii descendentes servata prerogativa gradus et primogeniture et deficientibus forte (quod absit) dicto illustri domino don Hieronimo et omnibus descendentibus suis masculis per directam lineam legitimis et naturalibus legitime descendentibus adeo quod nullus ex eius linea descendente superessent

c. 20r.

masculus legitimus et naturalis qui succedere possit in dittis baronia pheudo et bonis superius unitis et agregatis iuxta formam dicti actus unionis et vinculi tantum et eo casu in ditta baronia pheudo et bonis supradictis unitis et agregatis ditto titulo particularis successionis succedat et succedere debeat dictus illustris dominus don Hector Pignatellus comes Burrelli et omnes eius filii masculi primogeniti legitimi et naturales nepotes et pronepotes usque inperpetuum per directam lineam legitime descendentes servata prerogativa gradus et primogeniture et si forte (quod absit) omnes supradicti illustres domini don Hieronimus et don Hector et eorum filii masculi nepotes et pronepotes descendentes inperpetuum deficerint sine filiis et liberis masculis legitimis et naturalibus de eorum corporibus per directam lineam legitime descendentibus adeo quod ex eorum linea descendente nullus superessent masculus legitimus et naturalis qui succedere possit tunc et eo casu dictus illustrissimus dominus voluit et expresse mandavit quia deficiente dicta linea omnium masculorum legitimorum et naturalium descendentium ab eodem illustrissimo domino inperpetuum alii quicumque remoti et alii non successibiles de domo et familia ipsius illustrissimi domini de Pignatellis legitimi et naturales et casu suo femine et filii dictarum feminarum et omnes alii successores inperpetuum dicto titulo particularis successionis in dicta baronia Trentule pheudo Iuliani

c. 20v.

et bonis predittis succedant et succedere debeant eius modo forma et sub omnibus et singulis illis legibus restrinsionibus vinculis oneribus gravitiis tam dotis de paraggio vite et militie et omnium onerum predictorum ac sub omnibus et singulis legibus vinculis conditionibus ordinationibus restrinsionibus modis et formis succedendi quibus per dictum illustrem dominum dispositum et ordinatum est de dicto ducato de Montisleonis comitatu et bonis superius unitis et agregatis in quibus est successor particularis dictus illustris dominus don Hector comes Burrelli singula singulis referendo iuxta formam dicti actus unionis et particularis successionis in omnibus et per omnia ac si de verbo ad verbum essent declarata et expressata in presenti capitulo. Que omnia scilicet dictus actus unionis et successio particularis in personam dicti illustris domini don Hectoris habeantur pro insertis in presenti capitulo de verbo ad verbum et taliter debeant succedere dicti illustri domini don Hieronimus et don Hector et eorum filii masculi et in eorum defectu alii quicumque remoti et eo casu femmine et filii dictarum feminarum et omnes aliis successores cum onere assumendi cognomen et arma et omnia alia in ditto actu unionis et particularis successionis contentis. Et ita dictus illustrissimus dominus voluit et vult disposuit et disponit ac mandavit et mandat inperpetuum inviolabiliter observari et non aliter nec alio modo. Volens et mandans dictus illustrissimus dominus quia dictus illustris dominus don Hieronimus non possit nec valeat a dicto illustri domino don Hectore ullo unquam

c. 21r.

tempore aliquid petere tam ratione vite et militie dicti ducatus Montisleonis comitatus terrarum baroniarum iurium et bonorum pheudalium in quibus ipse illustris dominus don Hector est successor particularis ipsius illustrissimi domini quam etiam totius status et bonorum pheudalium dicte illustris domine donne Iulie Carraffa comitisse Burrelli eorum matris quia etiam iure successionis paterne et materne et alio quocumque titulo ratione seu causa ei quomodolibet competenti aut competituro tam in pheudalibus quam etiam in allodialibus petere non possit ius legitime nec supplimenti legitime itaque nichil aliud ultra petere possit immo debeat se tenere contentum tacitum et satisfactum et non possit portionem dictorum bonorum in presenti institutione particulari contentorum capere quin primo et ante omnia acceptet ratificet et confirmet presentem dispositionem et omnia et singula in ea contenta cum animo sibi preiudicandi et preiudicium generandi in omnibus et quibuscumque iuribus supradictis et non aliter nec alio modo declarando ipse illustrissimus dominus instituisse dictum illustrem don Hieronimum in ditto baronia Trentule et in omnibus iuribus et bonis supradictis etiam intuitu et ad complacentiam dicte illustris domine donne Iulie Carraffa comitisse Burrelli eius nurus et matris ipsius illustris domini don Hieronimi et de consensu et voluntate ipsius illustris domine Iulie eundem don Hieronimum exclusisse a dicto iure vite militie sibi competente de et super statu et bonis pheudalibus ipsius illustris comitisse quia aliter cum non instituisset in omnibus supradictis.

Item ditto illustrissimus dominus voluit et vult disposuit et disponit ac mandavit et mandat quia deficiente forte quandocumque (quod absit) dicto illustri domino don Hieronimo et omnibus descendentibus suis masculis legitimis et naturalibus per directam lineam legitime descendentibus adeo quia ex eius linea descendente nullus superesset masculus legitimus et naturalis eo casu ex nunc pro tunc

c. 21v.

et equo in ditta baronia Trentule pheudo Iuliani cum casualibus vassallis molendinis fusariis nemoribus pratis campis iurisdittionibus civilibus et criminalibus iure mensuratione salis domibus viridario et bonis predittis unitis et aggregatis succedat et succedere debeat dictus illustrissimus dominus don Hector comes Burrelli et omnes eius filii masculi primogeniti legitimi et naturales nepotes et pronepotes usquam in perpetuum per directam lineam legitime descendentes et in eorum defettu alii quicumque remoti de domo et familia de Pignatellis sub omnibus et singulis illis legibus vinculis restrinctionibus prohibittionibus et omnibus aliis condittionibus et ordinationibus quibus dispositum et ordinatum est per dittum illustrem dominum de ditto ducatu Montisleonis comitatu et bonis superius unitis et agregatis singula singulis referendo et voluit etiam dittus illustrissimus dominus dux quia quociuscumque contingerit et casus acciderit quod ditta baronia Trentule pheudum Iuliani iura et bona preditta superius unita et agregata in quibus est particularis successor institutus dictus illustris dominus don Hieronimus forte pervenerint penes dittum illustrem dominum don Hectorem successorem in ditto ducatu Montisleonis comitatu et bonis superius unitis aut alios successores in ipso ducatu comitatu et bonis supradittis unitis cum ditto ducatu Montisleonis utiquam dittus dux qui suis vicibus succedere in ditta baronia Trentule pheudo Iuliani et iuribus predittis unitis et agregatis teneatur et debeat de eis disponere in unum ex aliis

c. 22r.

filiis suis masculis secundogenitum tertio genitum aut quartogenitum aut alium quem habebit et eliget ex filiis suis masculis sub legibus condittionibus vinculis restrinctionibus prohibittionibus et aliis supradittis et non aliter nec alio modo. Et sic fiat successive quotiescumque ac quocumque vicibus usquam in perpetuum dittam baroniam Trentule cum iuribus et bonis ei unitis et agregatis pervenire contingerint in dittum ducem successorem particularem et viceversa sic servetur et fiat in perpetuum quando ille gerit successor in ditta baronia Trentule pheudo Iuliani iuribus et bonis predittis unitis et agregatis forte successerit in ditto ducatu Montisleonis iuribus et bonis predittis unitis vinculatatis et in unum corpus individuum redduttis quo casu debeat dittus successor eandem baroniam Trentule cum iuribus predittis unitis dare uni ex aliis eius filiis et in defettu filiorum fratribus suis secundum ordinem et formam supradittas. Itaque semper et omni futuro tempore usque in perpetuum in ditto ducatu Montisleonis iuribus et bonis insimul unitis et agregatis ditto ducatu sit et esse debeat unus successor silicet primogenitus et in ditta baronia Trentule cum iuribus predittis unitis et agregatis et in unum corpus individuum redduttis et vinculatatis sic alius successor et silicet secundo tertio vel quarto genitus ut supra ditto est pretequam in casu preditto quo aliquis dittorum successorum careret filiis aut fratribus in quibus possint ditti status et bona dividi in duos maiores ut superius est expressum. Vero in tali casu

c. 22v.

possit ditti status insimul permanere donec et quovisquam alius successor sive successores habeant duos vel plures filios aut fratres ut possint ditti status dividi in duos ut superius ditto est. Volens et mandans dittus illustrissimus dominus dux quia omnes successores preditti tam in ditto ducatu et statu Montisleonis cum iuribus eidem statu unitis quam etiam in ditta baronia Trentule cum iuribus unitis et agregatis

tis semper et omni futuro tempore intelligantur et sint instituti particulares successores substituti et vocati per dittum illustrem dominum sub omnibus et singulis vinculis legibus conditionibus restrinsionibus et prohibittionibus suoradittis et non aliter nec alio modo. Et si forte ille dux qui successerit in ditta baronia Trentule iuribus et bonis predittis unitis vel ille successor ipsius baronie qui forte successerit in ditto ducatu Montisleonis cum iuribus predittis unitis et in unum corpus reddittis habuerit plures filios aut fratres et forte decesserit ab intestato vel non fatta ditta electione successoris in ditta baronia pheudo iuribus et bonis predittis utiquam tali casu filius secundogenitus intelligatur et sit successor particularis iuribus et bonis suprapradittis. Sub omnibus legibus et conditionibus predittis et non aliter nec alio modo dummo dittus secundogenitus non sit in sacris ordinibus constitutus vel habeat aliquem ordinem taliter quod uxorem ducere non possit quo casu succedat tertio-genitus. Et ita dittus illustrissimus

c. 23r.

dominus voluit et vult disposuit et disponit ordinavit et ordinat ac mandavit et mandat inviolabiliter observari inperpetuum quocumque vicibus huiusdem casum evenire contingerit.

Item quia determinata intentio ditti illustrissimi domini fuit et est quia ditti ducatus comitatus et bona unita et agregata et eodem modo ditta baronia Trentule cum aliis bonis ei unitis et agregatis sint et esse debeant franca libera et exempta ab omnibus et quibuscumque gravittiis subiugattinibus oneribus et responsionibus super eis inpositis et que super eis tempore obitus ipsius illustrissimi domini reperiri contingerint et quia illustris don Hector comes Burrelli et pari formitate dittus illustris don Hieronimus et omnes successores inperpetuum teneant et possideant dittus status et bona unita et vinculata libera et expedita sine aliquo onere iuxta presentem dispositionem propterea dittus illustrissimus dominus presentium serie voluit et expresse mandavit quod omnia nomina debitorum debita ipsi illustrissimo domino tempore sui obitus perveniant in banco tuto aut penes personas tutas defectu huius banci et per infrascriptos duos fideiussarios convertantur et exponantur in et circa reluictionem et exorenactionem onerum reddituum et responsionum tunc ex nunc de et super dicto ducato Montisleonis comitatu Burrelli baronia Trentule iuribus et bonis superius unitis et agregatis et non possint nec valeant quacumque ex causa usum conversum et voluit et disposuit et expresse mandavit et mandat quia omnes singuli fructus introitus et proventus dittorum iurium granorum quatuor predittarum extractionum perveniant et pervenire debeant anno singulis in banco tuto et solutis prius ex eis omnibus interusuriis debitis et debendis dittis subiugatariis et personis habentibus onera preditta super eis utiquam totum id quod supererit qolibet anno debeat converti in et circa reluittionem reddituum onerum et gravittiarum predittorum constitutorum super dittis

c. 23v.

iuribus et introitibus granorum quatuor et reemptis omnibus oneribus supradittis si forte tunc temporis onera supraditta existentia super ditta baronia Trentule iuribus et bonis ei unitis et agregatis ac de et super dicto ducatu et aliis bonis cum eis unitis et agregatis non erunt reempta et exonerata utiquam ditti introitus et proventus dittorum iurium granorum quatuor similiter et parimodo debeant pervenire in banco tuto ad opus et effectum ut ex eis reemantur et reddimantur one-

ra predicta tunc temporis forte existentia super dittis baronia Trentule ducatu comitatu iuribus et bonis ei unitis et agregatis quibus reemptis ab inde in antea dittus introitus et proventus dittorum iurium granorum quatuor perveniant et pervenire debeant penes dittum illustrem dominum comitem Burrelli et successores suos iuxta formam ditti attus unionis et presentis dispositionis et non aliter nec alio modo. Et dittus illustrissimus dominus voluit et vult ac expresse mandavit et mandat.

(la parte finale della c. 23v., l'intera c. 24r. e la parte iniziale della 24v. sono state casate per mano del notaio)

c.24v.

Item dittus illustrissimus dominus testator instituit sibi heredes pariculares illustres dominas dominam Catherinam dominam Ipolitam et dominam Camillam eius nepotes filias legitimas et naturales ditte quondam illustris domini don Camilli olim comitis Burrelli et illustris domine Iulie Carraffa etiam comitisse Burrelli in dotibus de paragio eis et cuilibet earum competentibus de et super ditto ducatu Montileonis comitatu baroniis terris castris et iuribus omnibus pheudalibus in quibus est successor particularis institutus dittus illustris dominus don Hector comes Burrelli ac etiam de et super ditte baronia Trentule et aliis iuribus pheudalibus in quibus

c. 25r.

est successor particularis dittus illustris dominus don Hieronimus eorum fratres solvendis iuxta formam ditti attus unionis restrinsionis et vinculi. Cum hoc quia si tempore obitus ipsius illustrissimi domini ditte illustres domina Catherina domina Hipolita et domina Camilla vel eorum aliqua invenirentur nuptui tradditas et nondum in totum solutas de dotibus eis constituendis per dittum illustrem dominum utiquam teneatur dittus illustris dominus don Hector et successores sui satisfacere de dotibus predittis super medietate frutuuum ditti ducatus comitatus et bonorum-superius unitorum et agregatorum non obstante. Vero dittus illustrissimus dominus eis constituet et promittet in dotem et dotis nomine ultra illud quod forte de iure competit eisdem illustribus dominabus iure dotium de paragio de et super dittis ducatu comitatu et bonis predittis iuxta constitutiones et capitula ditti regni Neapolis quantum sic dittus illustrissimus dominus voluit et expresse mandavit. Itaque si forte invenirentur ditte illustres aut earum aliqua nuptui traddite et in totum solute de dotibus constituendis eis utiquam ille que invenirentur nupte intelligantur et sint pariculares heredes instituti in dittis dotibus eis promissis et solutis et aliis ducatis centum pro qualibet et non possint nec valeant ultra predicta aliud petere sed de predittis sint et teneant se tacitas et contentas.

c. 25v.

Item dittus illustrissimus dominus testator instituit fecit et creavit et sollemniter ordinavit in eius heredem particularem illustrem dominam donnam Constantiam Pignatellam comitissam Morconi eius dilettam filiam legitimam et naturalem natam et procreatam ex eo et quondam illustri domina donna Ipolita de Gesualdo olim comitissa Montisleonis eius dilettissima consorte uxorem illustris domini Iacobi Marie Gaitani comitis Morconi in dotibus per dittum illustrem dominum constitutis et consignatis ditte illustris domine Constantie et ditto illustris eius viro nec non et in aliis

ducatis quingentiis currentibus monete regni Neapolis tam pro iure legitime et successionis paterne et matris et eius supplemento quam pro supplemento dotium suarum et pro omni et quocumque iure ei melius competenti et competituro pro quacumque causa. Pro quibus omnibus dicitur illustrissimus dominus testator iussit et mandavit dicitur illustrem dominam fore et esse contentam et quod nichil ultra petere possit.

Item etiam dicitur illustrissimus dominus testator voluit disposuit ordinavit et mandavit quod si forte dicitur illustris dominus Iacobus Maria Gaetani comes Morconi non poterit recuperare et habere dicitur comitatum vel dicitur illustris domina Constantia Pignatella eius uxor filia ipsius illustrissimi domini non poterit recuperare eius dotes taliter quod mortuo ipso illustrissimo domino testatore

c. 26r.

dicitur illustris domina donna Constantia habeat ad minus ducatos sexcentos currentes introitus et proventus quolibet anno cum quibus possit honorifice vivere tali casu voluit dicitur illustrissimus dominus quod dicitur illustrissimus don Hector comes Burrelli eius successor particularis et successores sui teneantur et debeant dare et solvere annis singulis eidem illustri domine Constantie eius vita durante tantum et dum taxat ducatos sexcentos currentes quolibet anno tertiatim ut possit honorifice vivere.

Item dicitur illustrissimus dominus testator voluit disposuit et mandavit quod dicitur illustris dominus don Hieronimus consequatur et habeat fructus introitus et proventus ditte baronie Trentule pheudi Iuliani iuris mensuratione salis et bonorum omnium in quibus est successor particularis institutus completis prius per eum annis viginti et inter ea fructus ditte baronie et bonorum preditorum unitorum ut supra percipiantur per aliquam personam deputandam prefatum illustrem dominum comitem Burrelli et dicitur introitus et proventus converti debeant in restitutionem onerum et gravittiorum existentium super dicitur baronia et bonis eis agregatis et non possint in alium usum converti quacumque ex causa ita tamen quo in casu quia dicitur

c. 26v.

illustris don Hieronimus ex aliqua causa non consequeretur effectualiter salarium sibi debitum a regia Curia regni Neapolis de suo predicto officio scribe rationum tunc et eo casu de fructibus predictis dicitur illustris dominus comes Burrelli eundem illustri don Hieronimi debeat vivere honorifice ut decet verum quod si completis per dicitur illustrem dominum don Hieronimum annis quatuordecim ipse don Hieronimus duceret uxorem et illam traduceret in eius domum tali casu ab inde in antea consequatur et habeat omnes fructus introitus et proventus ditte baronie et bonorum supradictorum luet nondum pervenerit ad dicitur etatem annorum viginti. et sic dicitur illustrissimus dominus voluit et vult ac mandavit et mandat.

Item ex quo super dicitur baronia Trentule pheudo Iuliani et bonis supradictis in quibus dicitur illustris dominus don Hieronimus est particularis successor institutus sunt nonnulla onera seu debentur super eis nonnullae responsiones diversis personis imposita et constituta super eis per dicitur illustrem dominum ducem testatorem ad rationem de decem pro centenario que possunt reddimi propterea dicitur illustrissimus dominus voluit et expresse mandavit quia si ante mortem ipsius illustrissimi domini dicitur onera non invenirentur per eum redempta utique completis per dicitur illustrem don Hieronimum dicitur annis viginti

c. 27r.

conducente uxore completis annis quatuordecim et illa traducente in eius domum ut superius dictum est ab inde in atea onera supraditta inposita per ipsum illustrem dominum super eis cedant et incubant oneri ipsius illustris domini don Hectoris comitis teneaturque et debeat dittus illustris don Hector ab inde in antea responsiones predittas de proprio solvere et satisfacere annis singulis personis habentibus dit-
tas responsiones et ab eis eundem illustrem don Hieronimum et successores suos servare indempes penes et sine dampno volens ipse illustrissimus dominus expresse mandans quod dittud illustris dominus don Hector comes Burrelli particularis successor in dittis ducatu teneatur et debeat infra terminum annorum sex computan-
dorum a die quo dittus illustris don Hieronimus adeptus fuerit ac consequetur et habebit fructus introitus et proventus ditte baronie Trentule pheudi Iuliani et bo-
norum supradittorum agregatorum ut supra reddimere et reluere onera preditta et liberari facere penitus et absolvere dittam baroniam et bona supraditta agregata et in
unum corpus redutta ab oneribus predittis taliter quod dittus illustris don Hieronimus consequatur et habeat dittam baroniam pheudum et bona supraditta simul unita et agregata franca libera et exempta ab omnibus oneribus supradittis et
tantummodo remaneant super eis illa onera et census que antiquitus debeantur super
dittis pheudis territoriis et bonis et non aliter nec alio modo.

c. 27v.

Item dittus illustrissimus dominus testator in signum paternalis amoris quod gessit et
gerit erga illustrem dominam donnam Iuliam Carraffa comitissam Burrelli eius caris-
simam nurum quam semper reputavit in filiam legavit et legat eidem illustri domine
donne Iulie omnia ornamenta oratorii ipsius illustrissimi domini tam imagines et cruce-
ces yconas auri et argenti quam omnium aliarum rerum etiam reliquiarum cum ioca-
libus ornatis in eodem oratorio existentibus et ad usum ditti oratorii destinatarum.
Item ex quo illustrissimus dominus testator pro salute anime sue virtute et autorita-
te puplicorum instrumentorum celebratorum manu mei notarii infrascripti die pri-
mo mensis octobris prime inictionis 1527 proxime preteritis titulo et causa donatio-
nis mere pure simplicis et inrevocabilis per se et successores suos inperpetuum dedit
et legitime concessit ducatos ducentos triginta duos currente monete regni Neapolis
annuales et rendales universitatibus sindacis et elettis ac etiam conventui infrascripti
videlicet ducatos quadraginta otto currentes anno quolibet inperpetuum nobili-
bus sindacis et elettis terre Montisleonis ad opus illos solvendi et consignandi anno
quolibet yconomo et guardiano devoti conventus Sancte Marie de Jhesu fundati in
ditta terra ad opus infrascriptum videlicet

c. 28r.

ducatos triginta in fine mensis septembris cuiuslibet anni in subsidium vestimento-
rum necessariorum fratribus ditti conventus et ducatos decem et otto successivo sin-
gulo mese in subsidium vittum quotidiani fratrum predittorum. Item ducatos decem
et otto currentes anno quolibet yconomo et procuratori venerabilis conventus Sancte
Marie de Succurso alias Sancti Sebastiani ordinis predicatorum fundati in terra Rosarni
in subsidium vestimentorum fratruum ditti conventus. Item ducatos centum quin-
quaginta currentes anno quolibet inperpetuum universitatibus infrascriptis pro ma-
ritagio quinque puellarum virginium orfanarum pauperum et indigentium videlicet
ducatos triginta currentes nobilibus sindacis et elettis preditte terre Montileonis ad

opus maritagii unius puelle virginis orphane pauperis et indigentis terre Montileonis. Item alios ducatos triginta currentes nobilibus sindacis et eletis terre Burrelli ad opus maritagii unius puelle virginis et orfane. Item ducatos triginta currentes nobilibus sindacis et eletis terre Misiani ad opus maritagii unius puelle virginis orfane et indigentis. Item ducatos triginta currentes nobilibus sindacis et eletis terre Philocastri ad opus predittum maritandi aliam puellam virginem orfanam et indigentem ditte terre Pholocastri. Et alios ducatos triginta currentes nobilibus sindacis et eletis terre Rosarnii ad opus predittum maritandi aliam orfanam pauperem et indigentem terre preditte. Item alios ducatos sexdecim currentes annuales dittis nobilibus sindacis et

c. 28v.

eletis eiusdem terre Montisleonis ad opus illos solvendi duobus sacerdotibus civibus ditte terre pro celebrattione unius misse die quolibet in cappella gloriosissimi Sancti Michaelis Arcangeli fundati intus castrum ditte terre Montisleonis. Ipsosque ducatos ducentos triginta duos annuales inperpetuum prefatus illustrissimus dominus testator constituit et perpetuo inposuit et assecuravit regio tamen assensu reservato de et super certis redditibus terrarum predittarum ad effectus predittos cum patto lege et conditione quia semper et quandocumque ipse illustrissimus dominus et successores sui inperpetuum vellent eximere et liberare in totum vel in partem in uno eodem tempore seu diversis temporibus et in una vel pluribus terris prout in cuique melius videbitur sibi coniuntim vel divisim expedite ditte iura introitus et proventus terrarum predittarum ab annua soluttione dittorum ducatorum ducentorum triginta duorum utiquam possint et valerent etiam post lapsum mille annorum et ultra illos eximere et liberare dando et consignando eisdem universitatibus et conventui tot et tanta bona burgensatica et allodialia libera et expedita in pertinentiis dittarum terrarum ubi redditus preditti solvendi sunt quorum annuus valor et introitus ascenderet ad summam dittorum ducatorum ducentorum triginta duorum prout supraditta omnia latius et diffusius continentur et apparent virtute

c. 29r.

contrattuum et instrumentorum predittorum factorum manu mei notarii infrascripti die primo mensis octobris prime indictionis 1527 ad quos in omnibus relatio habeatur que instrumenta et contrattus confirmavit et confirmat quatenus opus est virtute presentis dispositionis et testamenti propterea ditte illustrissimus dominus presentium serie voluit et vult ac expresse mandavit et mandat ditto illustri domino don Hectori comiti Burrelli eius nepoti heredi universali et successori particulari et successoribus suis in ditto statu quia si forte tempore obitus ditti illustrissimi domini testatoris ditti redditus ducatorum ducentorum triginta duorum per ditte illustrem dominum donatorem personis supradittis non invenirentur per ditte illustrem dominum testatorem reempti et dati eisdem universitatibus et conventui excambium equivalens ut supra utique ditte illustrissimus dominus don Hector comes Burrelli vel successores sui teneantur et debeant infra terminum annorum decem computandorum a die obitus ipsius illustrissimi domini in antea dare et integre consignare universitatibus conventui et ecclesiis predittis ad effectus predittos tot et tanta bona burgensatica vel allodialia in terris predittis ubi redditus solvendi sunt quorum annuus valor capiat summam predittam sub omnibus legibus et conditionibus contentis et expressatis in dittis instrumentis et contrattibus dittosque introitus et proventus terrarum et gabellarum predittarum eximere

c. 29v.

et liberare a dittis annuis soluttionibus. Volens et mandans dittus illustrissimus dominus testator quia prettium dittorum bonorum burgensaticorum et allodialium dandorum per dittum illustrem dominum don Hectorem aut successores suos eisdem universitatibus conventui et ecclesiis in excambium per dittum deducatur et deduci et defalcari debeat pro concurrenti quantitate de summa illorum ducatorum decem mille de quibus dittus illustrissimus dominus habet facultatem et potestatem disponendi ad pias causas virtute privilegii sue cesaree maiestatis datum in ditta civitate Granate die VII decembris XV indictionis proxime preteritis. Voluitque etiam et expresse mandavit dittus illustrissimus dominus quia idem illustris dominus don Hector et successores sui inperpetuum teneantur eisdem universitatibus et conventui de legitima et quacumque alia evittione bonorum predittorum eis dandorum in excambium predittum taliter quod omni futuro tempore ditti nobiles sindaci nomine ditte universitatis ecclesie et yconomus dittus conventus consequantur et habeant dittos annuos redditus et introitus ut voluntas et dispositio ipsius illustrissimi domini omni futuro tempore debitum fortiarum effettum. Et similiter teneatur de evittione illarum unciarum triginta annualium per dittum illustrem donatorem donatarum cappelle septem principum angelium fundate in hac urbe de iure patronatus ipsius illustri domini. Item etiam ex quo dittus illustrissimus dominus testator dedit et consignavit in elemosinam infrascriptis ecclesiis videlicet ecclesie conventuali Sancti Francisci ditte terre Montis

c. 30r.

leonis, ecclesie Sancti Augustini eiusdem terre, ecclesie Sancti Francisci etiam conventuali terre Burrelli et ecclesie Sancti Sebastiani ordinis Sancti Dominici fundate in terra Rosarni tot salmas seu iugera terrarum ex quibus quilibet dittarum ecclesiarum consequitur et habet salmas sex frumenti anno quolibet inperpetuum sine aliqua intromissione celebrare missam unam ad laudem et honorem omnipotentis Dei pro salute anime ipsius illustrissimi domini prout patet virtute et autoritate quatuor puplicorum instrumentorum videlicet trium celebratorum manu notarii Andree Brancati videlicet duo apud dittam terram Montisleonis XXIII mensis aprilis XIII indictionis 1526 proxime preteritis et alterius apud terram Burrelli die XXVIII mensis aprilis ditti anni XIII indictionis et alterius celebrati manu mei notarii infrascripti die primo mensis octobris prime indictionis 1527 proxime preteritis propterea dittus illustrissimus dominus presentium serie voluit et vult ac mandavit et mandat quia dittus illustrissimiu dominus don Hector eius nepos dilettissimus heres universalis et successor particularis et omnes successores ditti illustrissimi domini in ditto ducatu comitatu et bonis unitis et agregatis inperpetuum teneantur terras predittas eisdem ecclesiis datas et consignatas omni futuro tempore legitime defendere ab omni calupnianti molestanti et adventi persona etc.

c. 30v.

Et de legitima quacumque alia evittione teneatur adeo et taliter quod ecclesie preditte omni futuro tempore consequantur et habeant dittas salmas sex frumenti videlicet quelibet earum salmas sex anno quolibet pro celebratione ditte misse iuxta formam contractuum et instrumentorum predittorum et non aliter nec alio modo. Item quia illustrissimus dominus testator fecit concessionem ditte ecclesie seu conventui Sancte Marie de Ihesu ordinis minorum de observantia fundate in ditta terra

Montisleonis de ducatis tribus mille de carlinis argentis monete regni Neapolis ad carlinos decem pro quolibet ducato solvendis yconomo procuratori et gardiano pro tempore existentie ditti conventus in termino annorum decem videlicet anno quolibet ducatorum tricentis quia expendantur pro fabrica et complimento ditti conventus ut apparet per instrumentum fattum in nobili civitate Messane die..... manu egregii notarii Ieronimi Manjanti et iam quolibet anno solvuntur et per aliquos annos septem fuit solvi voluit propter ea et expresse mandavit dittus illustrissimus dominus quia si forte tempore obitus dicti illustrissimi domini semper essent aliq̄ue annate solvenda illa annuatim solvantur ditto conventui ad opus predittum de et super

c. 31r.

introitibus fruttibus redditibus et proventibus ditte terre Montisleonis silicet anno quolibet singulis mensibus quatuor ducati centum itaque completis soluttionibus dittorum annorum decem dittus illustris dominus don Hector comes et sui etc. ulterius non teneantur in quibus et earum soluttiones dittus illustrissimus dominus specialiter et expresse obligavit et ypothecavit introitus predittos et voluit et mandavit ac declaravit et declarat dittus illustrissimus dominus testator quia ditti ducati tresmille deducantur et compensentur ac deduci et compensari debeant pro concurrenti quantitate de summa illorum ducatorum decem mille de quibus dittus illustrissimus dominus potest disponere super fruttibus ditti status virtute ditti privilegii et licentie sibi concesse et attribute per dittam cesaream maiestatem date in civitate Granate die VII decembris XV indictionis proxime preteritis.

Item dittus illustrissimus dominus testator voluit ordinavit et mandavit quia post eius obitum celebrentur duomille misse de requie pro exoneratione peccatorum suorum in ecclesiis infrascriptarum suarum terrarum videlicet duocentum in ecclesia maiori ditte terre Montisleonis alie duocentum in ecclesia Sancte Marie de Ihesu ordinis minorum de observantia alie duocentum in

c. 31v.

ecclesia Sancti Francisci et duocentum in ecclesia Sancti Augustini eiusdem terre item alie duocentum in ecclesia maiori terre Burrelli et alie duocentum in ecclesia Sancti Francisci ditte terre item alie duocentum in ecclesia maiori terre Misiani et alie duocentum in ecclesia maiori terre Philocastri item alie centum in ecclesia maiori terre Rosarni item alie duocentum in ecclesia Sancte Marie de Succursu alias Sancti Sebastiani ordinis predicatorum ditte terre Rosarni et centum in ecclesia terre Ioppuli que celebrari debeant in qualibet dittarum ecclesiarum quantum celebrari poterit. Itaque tempus mensium quatuor non excedat et solvantur elemosine solite et competentes.

Item dittus illustrissimus dominus testator voluit et mandavit quod infra mensem unum computandorum a die sui obitus in antea induantur tresdecim viri pauperes et septem mulieres pauperes de vassallis ipsius illustrissimi domini eligendi arbitrio et videre ditti illustri domini heredis universalis.

Item licet ab experto dittus illustrissimus dominus testator cognovatur dittum illustrem dominum don Hectorem comitem Burrelli eius

c. 32r.

carissimum nepotem heredem universalem et successorem particularem summo amore semper prosequutum fuisse omnes alupnos familiares et bonos servitores ipsius il-

lustrissimi domini et ita dittus illustrissimus dominus sperat et certius est quia ipse illustris don Hector in posterum effectu et opere demonstrabit et cum summo opere conveniat proceribus et personis illustribus alumpnis et fidelibus servitoribus et benemeritis gratitudinem exhibere propterea dittus illustrissimus dominus hortatur et rogat eundem illustrem dominum don Hectorem heredem et successorem suum quia ob paternalem amorem quem dittus illustrissimus dominus erga eundem illustrem dominum don Hectorem comitem semper gessit et gerit dittos alumpnos servitores et familiares ipsius illustrissimi domini debeat diligere favere et benetrattare eosque ut decet habere comendatos. Et quia eisdem alumpnis servitoribus et familiaribus dittus illustrissimus dominus legabit et relinquet nonnulla legata prout apparebit in codicillis seu in memoriali vel memorialibus faciendis subscriptis manu ipsius illustrissimi domini propterea dittus illustrissimus dominus voluit et mandavit quia tam preditti codicilli quam memorialia habeant vim et efficaciam publice scripture et codicillorum seu cuiuslibet ultime voluntatis omni debita solempnitate vallatorum gravando idem illustrissimus dominus eundem illustrem dominum don Hectorem nepotem suum carissimum heredem universalem et successorem particularem et omnes alios eius successores quatenus omnia illa legata invenientur fatta per dittum

c. 32v.

illustrem dominum tempore sui obitus in benefittium dittorum alumpnorum familiarium et servitorum tam per dicta memorialia quam per quoscumque codicillos cum quibus ipse illustrissimus dominus decedet velint et debeant dittus illustrissimus dominus don Hector et omnes successores preditti omni obstaculo et contradictione cessanti adimplere quam sic ex mente ipsius illustrissimi domini procedit licet in presenti testamento et ultima voluntate de quolibet ipsorum non fiat mentio particularis.

Item quia vassalli ipsius illustrissimi domini semper prosequuti fuerunt eundem illustrem dominum testatorem omni fidelitate amore et animi sinceritate prestando ei debita obsequia ipseque illustrissimus dominus eos semper dilexit reputavit et trattavit ut filios cum dominis summe conveniat sudditos et vassallos suos diligere et cum eis mite se gerere propterea dittus illustrissimus dominus totis suis viribus rogavit et rogat ac etiam hortatur dittum illustrem dominum don Hectorem comitem nepotem suum dilectissimum heredem universalem et successorem particularem quatenus intuitu paternalis amoris quem dittus illustrissimus dominus erga eum semper gessit et gerit velit et debeat dittos vassallos bene humanissime trattare regere et gubernare rogans etiam dittus illustrissimus dominus et mandans ditto illustri domino don Hectori et omnibus

c. 33r.

successoribus suis quatenus velint et debeant... vassallis observare omnia privilegia exemptiones gratias immunitates que et quas dittus illustrissimus dominus testator eisdem vassallis concessit et illis eis uti fecit et promisit et in eos dittos vassallos et successores eorum omni futuro tempore manutenere et defendere onerando ex hoc et expresse gravando conscientiam ipsius illustrissimi domini don Hectoris comitis nepotis sui carissimi et successorum suorum.

Item dittus illustrissimus dominus testator voluit et ordinavit et mandavit quod dictus illustris dominus heres universalis et successor particularis teneatur et debeat infra terminum anni unius numerandi a die obitus sui in antea solvere et integre sati-

sfacere omnia debita ad que dittus illustrissimus dominus tenebitur tempore ditti obitus. Et quia posset evenire quod dittus illustrissimus dominus teneretur et ad aliquas summas pro aliquibus rebus necessariis domui que in dies accidere solint de quibus debitis non inveniretur fatta cahutela ditti creditoribus et inveniretur esse annotata in libris domus ipsius illustrissimi domini descriptis et detemptis pro servitores domus ipsius illustrissimi domini propterea dittus illustrissimus dominus voluit et mandavit quia dittus creditoribus satisfiat et si forte contigerit quia in ditti libris non esset fatta mentio de ditti debitis nec ipsis creditoribus inveniretur fatta cahutela voluit propterea et mandavit

c. 33v.

dittus illustrissimus dominus quod constituto legitimedebitis summariem per testes fidedignos simpliciter et de plano sine scriptis nec alio iudicio eisdem creditoribus satisfiat pro summa qua legitime constitit eos consequi debere ex causis predittis.

Item dittus illustrissimus dominus legavit ducatos viginti quinque currentes archiepiscopatus civitatis Neapolis semel tantum.

Item dittus illustrissimus dominus legavit venerabili monasterio monialium Sancte Marie de Donna Romana civitatis Neapolis ducatos quadraginta currentes semel tantum.

Item dittus illustrissimus dominus legavit venerabili ecclesie Sancte Marie de la Nova civitatis Neapolis ordinis Sancti Francisci de observantia ducatos sexaginta currentes semel tantum.

Item dittus illustrissimus dominus legavit venerabili ecclesie seu conventui Sancte Marie de Carmeno ditte civitatis Neapolis ducatos septuagintas currentes semel tantum.

c. 34r.

Item dittus illustrissimus dominus legavit venerabili monasterio monialium Sancti Francisci de elemosina ditti civitatis Neapolis ducatos triginta currentes semel tantum.

Item dittus illustrissimus dominus legavit venerabili monasterio monialium Sancti Hieronimi civitatis Neapolis ducatos triginta currentes semel tantum.

Item dittus illustrissimus dominus sciens vires sui patrimonii prohibuit et prohibet posse deduci et defalcari falcidia et quarte trabellianica de omnibus et singulis legatis et fideicommissis universalibus et particularibus.

Item ut effettive et cum omni celeritate adimpleatur omnes dispositiones per dittum illustrem dominum fattas in presenti testamento et faciendas in quibuslibet aliis codicillis et ultimis voluntatis aut memorialibus forte faciendis et ordinandis prefatus illustrissimus dominus testator voluit disposuit et mandavit quia post eius obitum omnia eius iogalia pecunie aurum et argentium in inventario mediante per infra-scriptos dominos fideicommissarios depositentur in banco tuto si reperiri contingerit in eo loco in quo ipse illustrissimus dominus vitam cum morte commutabit

c. 34v.

alioquin depositentur et reponantur penes personas tutas et per dittos fideicommissarios vendantur pro ea summa que necesse et opus erit pro adimplenda voluntate ipsius illustrissimi domini et ex eorum pretio ditti domini fideicommissarii et

exeutores presenti testamenti teneantur et debeant satisfacere et adimplere omnes dispositiones supradittas et solvere omnibus creditoribus ipsius illustrissimi domini preterquam creditoribus habentibus redditus onera et responsiones super bonis suis quibus satisfiat per dittum illustrem comitem successorem et non super pretio ditorum iogalium pecuniarum auri et argenti et satisfactis et adinpletis dispositionibus et creditoribus supradittis illud quod supererit de rebus et pecuniis predittis debeant dicti domini fideicommissarii statim dare et consignare prefato illustri domino don Hectori comiti Burrelli heredi universali et successori particulari. Et si forte pretium dicti auri argenti et iogalium non sufficiet ad solutionem et satisfactionem ditorum dispositionum et creditorum non dictos redditus et responsiones ut superius dictum est tali casu dictus illustrissimus dominus voluit et mandavit quod illud quid forte deficiet pro adimplendis supradittis suppleatur et satisfiat de et super illis bonis que non sunt vinculata unita et agregata et restitutioni subietta iuxta formam

c. 35r.

dittus attus unionis et vinculi que bona superius dicta si forte non sufficiere ad satisfactionem predittam tunc et eo casu voluit et mandavit dictus illustrissimus dominus quod suppleatur de illo pluri quod superesset de illis docatis decem mille de quibus iuxta privilegium per dictam cesaream maiestatem ei concessum potest disponere super fructibus dicti status deductis tamen prius ex eis omnibus dispositionibus super illis per ipsum illustrem dominum factis virtute presentis testamenti et aliorum dispositionum et non aliter.

Item dictus illustrissimus dominus testator constituit fecit creavit et sollemniter ordinavit in suos fideicommissarios et exeutores presentis testamenti ultime voluntatis codicillorum et memorialium per eum forte faciendorum illustrem dominum Iacobum Mariam Gaitani comitem Morconi eius generum nec non et spectabiles dominos Iacobum Pignatellum Anibalem Pignatellum Cesarem Pignatellum et venerabilem abbatem protempore existentem devoti monasterii Sancti Soverini civitatis Neapolis ordinis Sancti Benedicti et abbatem seu priorem qui protempore fuerit devoti monasterii Sancte Marie Montis Oliveti ditte civitatis Neapolis ordinis sancti Benedicti quibus dominis fideicommissariis et exeutoribus prefatus illustrissimus dominus

c. 35v.

testator auctoritatem dedit licentiam et liberam potestatem tribuit et concessit cum libera et generali amministrazione quia auctoritate propria et de facto sine iubsu curie aut alicuius magistratus decreto possint et valeant inventario mediante depositari et reponi facere dictum aurum argentum pecunias et iogalia penes bancum tutum aut personas tutas defettu dicti banci ut superius dictum est ad effectum illaque pro ea quantitate que opus et necesse erit arbitrio eorum vendendi complendi et satisfaciendi omnibus dispositionibus per dictum illustrem dominum factis et faciendis ut superius dictum est. Itaque maior pars ditorum dominorum fideicommissariorum qui tempore executionis presentis dispositionis et omnium in ea contentorum reperietur adesse in dicta civitate vel in loco ubi oportuerit executioni mandati dispositiones predittas personaliter interveniat in omnibus et singulis eis commissis et exequendis iuxta formam presentis testamenti et codicillorum forte faciendorum et non aliter nec alio modo. Dans et concedens dictus illustrissimus dominus testator eisdem dominis fideicommissariis et exeutoribus ut supra in premissis et pre-

missorum quolibet auctoritatem plenissimam licentiam et liberam potestatem cum libera et generali administratione cum suis dependentibus emergentibus et connexis at vices et voces omnes ipsius illustrissimi domini testatoris in et circa

c. 36r.

satisfactionem omnium dispositionum predittarum. Mandans presentium serie dicitur illustrissimus dominus testator prefato illustri domino don Hectore comiti Burrelli eius dilectissimo nepoti heredi universali et successori particulari et omnibus aliis successoribus vocatis in presenti testamento quatenus intuitu paternalis amoris quem ipse illustrissimus dominus erga eum semper gessit et gerit velint et debeant ipse illustris dominus don Hector et omnes successores preditti vocati in presenti testamento eisdem dominis fideicommissariis et executoribus in executione omnium et singulorum premissorum prestare auxilium brachium et favorem taliter quod omnia legata et dispositiones preditti quam citius fieri poterit compleantur et mandentur debite executioni.

Item dicitur illustrissimus dominus testator hortatur et rogat dicitur illustrem dominum don Hectorem comitem Burrelli eius dilectissimum nepotem heredem universalem et successorem particularem et dicitur illustrem dominam dominam Iuliam Carraffa comitissam Burrelli eius carissimam nurum nec non et illustrem dominam dominam Constantiam Pignatellam comitissam Morconi eius carissimam et dilectissimam filiam quatenus velint et debeant trattare et curare cum effectu quam dicitur domini fideicommissarii quam citius et celerius fieri poterit velint et debeant adimplere omnes dispositiones predittas gravando ex hoc et onerando conscientias eorum sub eis paterne benedictionis obtentu.

c. 36v.

Et hec est eius ultima voluntas et ultimum testamentum nuncupativum quam et quod dicitur illustrissimus dominus testator valere voluit et vult iure testamenti et si iure testamenti non valeret salve iure codicillorum et si iure codicillorum forte non valeret valeat et valere debeat iure donationis causa mortis vel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere potest et poterit in futurum. Et voluit dicitur illustrissimus dominus hoc testamentum seu ultimam voluntatem omnibus aliis testamentis seu ultimis voluntatibus per eum hinc retro factis prevalere habitis per casus omnibus aliis testamentis codicillis et ultimis voluntatibus ut supra.

Testes vocati et rogati magnificus Bartholomeus Boectius magnificus Ioannes Baptista De Marco magnificus Petrus Paulus Molinarus magnificus Ioannes Iacobus Valenzanus magister Ioannes Baptista Pizuto magnificus Antonius Mormile magnificus Guillelmus de Forti et nobilis Ioannes Porchi.

DOCUMENTI

III

Archivio di Stato di Palermo, notaio G. De Marchisio, minute 3807

Die XX decembris VIII.e indictionis 1534

Honorabilis magister Antonellus Gagini scultor marmorum civis Panormi coram nobis sponte promisit et se sollemniter obligavit et obligat magnifico Innocentio Pronesti nuncio specialiter ad hec deputato et negotiorum gestori et scribe portio- nis illustrissimi domini don Hectoris Pignatelli ducis Montis Leonis vicerregis et ca- pitanei generalis huius regni Sicilie pro quo nichilominus ad maiorem cauthelam de rato promisit presenti et stipulanti construere facere et sculpire ad omnes expensas tam magisterii et marmori quam omnium aliarum rerum necessariarum quoddam sepulcrum marmoreum ad opus reponendi cadaver quondam illustri domini don Camilli Pignatelli comitis Burrelli filii primogeniti ipsius illustrissimi domini ducis cum laboribus intaglis et imaginibus contentis et annotatis in quodam designo fatto per ipsum magistrum Antonellum consignato ipsi magnifico Innocentio et subscripto manu mea notarii infrascripti bene et magistrabiliter ut decet laboratum et sculpi- tum boniri marmori albori et illius proportionis qualitatis et conditionis prout yco- na et imagines maioris panormitane ecclesie laborati et sculpiti per ipsum magistrum Antonellum. Quod sepulcrum cum laboribus predittis debeat esse proportionis et qualitatis infrascripti et iuxta formam capitulorum inferius descriptorum quorum tenor talis est videlicet:

in primis lu ditto magistro Antonello si obligao et obliga a lo illustrissimo signuri don Hectore Pignatello duca di Muntiliuni fari laborari et sculpiri a tutti soi spisi tanto di marmori como di ognuotra cosa necessaria uno sepulcru di marmora bian- ca cum li imagini figuri et laburi infrascripti di la qualitati proportioni et condictioni infrascripti ad opu di reponiri lo corpu di lo condam illustre don Camillo Pignatello conti di Burrello.

Item lo ditto sepulcro digia esseri di altiza di terra fina a la culmitati di lo arco di pal- mi vintitre et uno quarto senza lo fiorone di supra lo quale fiorone ha di esseri dui pal- mi chi in tutto ha di essere palmi XXV et uno quarto cioe lo scaluni di abaxo alto quarti dui da terra chi ha da sportari fora del segio palmo uno e mezo.

Item lo segio sia alto palmi dui et uno quarto quali segio ha da sportare fora del mu- ro palmi dui.

Item lo scabello sia alto palmo uno lo quali ha da sportare supra lo segio mezo palmo.

Item le arpie siano alte palmi uno.

Item la caxa seu sepulcro in lo quali si ha di reponiri lo corpo sia alta palmi dui et me- zo cum tutta la cornichi quali caxa ha di sportari fora del muro palmi uno e mezo.

Item lo copercho di ditto caxa seu sepulcro ha di esseri alto quarti dui.

Item supra lo ditto copercho chi hanno di esseri tri figure et uno disco di tutto relevo videlicet: lo disco di la parti sinistra di lo pilastro lo quali disco digia esseri di altiza cum tutto lo libro palmi tri et davanti lo ditto disco sia la imagini di lo ditto quondam illustre signuri conti di Burrello in ginochuni cum li mano iunti chi fa orationi di tutto relevo armato in armi bianchi sculti beni et magistralmenti como è ditto di supra di altiza di palmi chinco senza lu chumazo lo quali chumazo sia di la debita proportioni et beni lavorato a lavuri di burcato.

Item darrerri seu appresso la ditta figura serranno dui altri pagi lavorati di tutto relevo lo primo cum lo elmetto in mano lo quali sia di alteza di palmi chinco a la dritta et l'altro cum una lanza in mano zoe lo pagio di altiza di palmi quatro e mezo a la dritta et la lanza sia longa fina a lo complimento di ottu palmi.

Item tutta la volta di lo vacanti di lo ditto arco havi di esseri di largicza di palmi otto di vacanti di pilastro a pilastro di la parti dintra et tanto divi esseri la caxa longa chi apogia di uno pilastro a l'altro et lo ditto vacanti sia tutto marmoreo lavorato plano in mezo di lo quali arco seu volta supra li ditti figure digia lavorari et sculpiri una imagini di nostra Donna cum lo figlo in braza chi staia in mezu di uno trono di serafini secundo la forma di lo ditto designo la quali sia sculpita di mezo relevo.

Item la largicza di ditta sepultura da extremo ad extremo di ditti pilastri di la parti di fora serra palmi undichi di largicza zoe palmi uno e mezo per ogni pilastro di largicza et lo resto di vacanti.

Item lo pilastro digia esseri di altiza di palmi tredichi e mezo in dui pezi et la base di ditto pilastro alta quarti tri et lo capitello di ditto pilastro palmo uno et uno quarto di alteza compresa la cornichi.

Item lo ditto pilastro sia di grossicza di palmi mezo et chi sporta di fora di lo muro uno quarto di palmo et la basa et basamento iuxta laboro raxuni et proportioni.

Item lo arco havi di nexiri fora di lo muro palmi dui et sia di mezo tundo et cum la debita misura et proportioni cum quelli serafini lavuri et intagli como si demustra per lo designo et similiter li pilastri et tutti li altri lavuri cornichi et intagli como si demustra in ditto designo.

Item in canto di lo ditto arco in ogni banda degia fari uno candilieri seu ciborii marmoreo di altiza di palmi chinco chi stiano fora di lo muro intaglati et lavorati iuxta la forma di lo ditto designo di tutto relevo.

Item lo ditto mastro Antonello sia tenuto e cussi si obliga fari et sculpiri tutta la ditta opera di lo lavuri proportioni misuri conditioni et qualitati como si conteni in lo ditto designo di bona marmora bianca et receptibili in la quali marmora non chi digia esseri alcuna vina ne in fachi ne in li mano ne in la caxa di lo ditto sepulcro zoe quanto teni lo davanti seu quanto serra lo epitafio et siano di la proportioni bontati chi è la opera di la ditta maiuri panormitana ecclesia la quali opera divi dari completa et expedita in sua potiga per tutto lo misi di dechembro di lo anno VIII. e indictionis proxima di veniri alias volsi esseri tenuto a tutti dapni interesse et spisi.

Et quisto e per prezzo et integro pagamento di unzi chento sessanta di lo piso generali di la monita di questo regno li quali unzi chentosessanta lo ditto magnifico Innocentio nomine quo supra dari et pagari promisi a lo ditto mastro Antonello presenti et stipulanti in li pagi et cathamini infrascripti videlicet unzi quaranta per tutto lo misi di ienaro di lo anno presenti et unzi quaranta in l'ultimo di mayo proximo di veniri essendo però fatta la mitati di la ditta opera et l'altri unzi quaranta per tutto lo misi di agosto di lo anno presenti essendo fatti li tri parti di la ditta opera et li altri unzi quaranta a complimento di li ditti unzi chentosessanta per tutto lo ditto

misi di dechembro di lo ditto anno VIIIIL.e indictionis in lo quali tempo prometti dari tutta la ditta opera conplita et expedita in la sua potiga como è ditto di supra.

Item perchi la detta opera si havi di portari assettari et reponiri in la venerabile ecclesia di Sancta Maria di Ihesu fundata in la ditta terra di Muntiliuni et maxime in lu loco di eligiri per sua illustrissima Signoria, pertanto lo ditto mastro Antonello in virtuti di lo presenti si obligao et obliga expedita che serra la ditta opera a prima et semplici requesta di Sua Signoria Illustrissima mandarili dui soi maystri seu lavoranti habili et sufficienti li quali habiano di dari ordini et indrizo chi la ditta opera si repona et assetta debitamenti et stari illa persuna chi la ditta opera serra repostata et assettata a li quali maystri seu lavoranti per la causa preditta Sua Signoria Illustrissima non sia tenuto pagari iornati excepto farili li dispisi di mangiari et biviri et darili calcaturi per lo andari et veniri et per lo tempo chi starrano illà, li quali capituli et tutti li cosi supraditti et infrascritti li ditti contrahenti promettino haviri rati et firmi etc. Que omnia etc.

Testes: magnificus Anibal Cochia et Donatus Truysi de Gifanio.

nel verso del documento si legge:

Nota chi li chinco tabernaculi chi ha da fari mastro Antonio de Abbatissa li quatro si hanno di reponiri in la ecclesia di Santa Maria di Ihesu di Muntiliuni intra li quali si hanno di reponiri li 4 ymagini zoe quilla di Nostra Donna di la Maddalena di san Ioanni et di santo Luca et lo altro tabernaculo si ha di reponiri in lo castello di Muntiliuni intra lo quali si ha di reponiri la figura di Nostra Donna intro lo ditto castello.

DOCUMENTI

IV

Archivio di Stato di Palermo, notaio G. De Marchisio, minute 3807

(La suddivisione in 49 carte dell'intero documento corrisponde a cartulazione apposta in fase di trascrizione)

c. 1r.

Die XVII^o mensis aprilis VIII indictionis 1535

Cum hiis diebus sicut Domino placuit condam illustrissimus dominus don Hettor Pignatellus dux Montis Leonis vicerrex et capitaneus armorum generalis huius regni Sicilie viam universe carnis fuerit ingressus, condito prius per eum nuncupativo testamento celebrato manu mea notarii Johannis De Marchisio die XXIII^o octobris V indictionis 1531 proxime preteritis et ultimis codicillis etiam celebratis manu mea die prima presentis mensis martii quibus decessit in quibus suum instituerit heredem universalem et successorem particularem illustrem dominum don Hettorem Pignatellum ducem Montis Leonis eius nepotem filium primogenitum legitimum et naturalem condam illustris domini don Camilli Pignatelli comitis Burrelli filii ipsius condam illustrissimi domini, propterea volens dictus illustrissimus dominus dux dictam hereditatem adhire illique se inmiscere non inconsulto sed cum benefittio legis et inventarii ne deducto here alieno creditoribus et legatariis de proprio teneretur et ut ius falcidie quarte Trebellianice et alia iura a legibus intro(ductis) serventur inlesa mox quam potuit infra legitima tempora a die mortis ipsius quondam illustrissimi domini facere procuravit in presentia spectabilis don Giliberti de Bononia utriusque iuris doctoris et iudicis regie curie Preture felicis urbis Panormi, anni presentis, vocatis prius creditoribus et legatariis dicti condam in pleno iudicio auditorii dicte regie curie Preture huius urbis ut constitit per Franciscum de Raynaldo et nunc reysterato in confettione presentis inventarii per Paulinu Cappello porterio voce preconia loco quorum creditorum vocatorum et non comparitum assumptis spectabilibus dominis don Francisco de Bononia barone Chifale et regio thesaurario huius regni Sicilie et don Antonio de Blanchiisfortibus barone Mililli

c. 1v.

personis probis fidedignis substantiam possidentibus dittumque illustrissimi domini defuntum et eius facultatem cognoscientibus preposito prius predictum illustrem dominum ducem venerabili signo Sancte Crucis omni malignitate sublata, idem illustrissimus dominus dixit in dicta hereditate invenisse bona infradicta videlicet in primis:

Argentum iogalia et ornamenta oratorii

In primis una ymagini di nostra Donna tutta di argento cum lo figlo in braza la quali pisa una cum lo pede del proprio argento libri chinco et unzi chinco

item una ymagini di santo Johanni cum lo calichi in mano tutta di argento cum lo scabello di argento la quali pisa libri sey et unzi sey
item uno cruchifisso di argento deorato cum la ymagini di nostra Donna et di santo Joanni cum lo pedi di relevo lavorati la quali pisa dui libri et dui quarti
item dui reliquiarii di argento deorati li quali pisano libra una et meza in li quali reliquiarii sunno diversi reliquii
item una cruchetta piccola cum lo cruchifixo di argento la quali pisa unzi chinco et una quarta e meza

c. 2r.

item dui candileretti di argento li quali pisano unzi setti et dui quarti e meza
item dui altri candileretti piccoli di argento a culonna li quali pisano unzi setti et quarti tri e meza li quali su del proprio lavuri di la cruchetta
item uno sichetto cum la sponzera seu ysope di argento la quali pisa unzi otto cum tutta la sponsa
item una paletta di argento di teniri candila la quali pisa unze chinco e meza
item una ymagini di la gloriosa nostra Donna cum lo figlo in braza di legno in uno tundo guarnita di argento cum quatro angili di argento et una miragla grandi di oro cum li soi foglachi attorno di oro di martello in la quali chi è circa setti libri di argento iuxta lo arbitrio di mastro Jo (anne) Mayolino aurifichi la quali havi visto et non si po pisari chi bisogninci isgatarisi et in la dicta miragla di san Jorgi cum li foglachi iudicalo ditto mastro esserili circa docati dechi di oro
item un altra conetta piccola cum la ymagini di nostra Donna cum lo figlo in braza guarnuta di argento in la quali ditto mastro estima esserichi circa unzi dechi di argento zoè di piso
item un altra conetta piccola cum la ymagini di nostra Donna cum lo figlo in braza in la quali chi sunno alcuni reliquii cum li imposti la quali cona si è di ligno
item un altra yconetta picchotta di legno a la grecha cum la ymagini di nostra Donna cum nostro Signuri in braza di ligno

c. 2v.

item un altra conetta di ligno cum li porti in la quali chi è la ymagini di la trapassioni et diversi altri ymagini et a li porti di la banda di fora chi è la ymagini di santo Francesco et santo Dominico et di supra lo sudario
item un altra yconetta di legno lavorata a dui fachj et in l'una banda chi è la ymagini di la pietati di Cristo cum uno chirchetto di argento deorato intorno in lo quali chi è circa unza una di argento et di l'altra banda la ymagini di nostro Signore Jeshu Cristo in braza di la nostra Donna dexiso di la cruchi
item un altra ycona di legno a la greca cum li porti in la quali chi è la ymagini di Cristo dexiso di la cruchi cum alcuni altri figuri et in li porti di la banda dintra Cristo in cruchi et diversi figuri et in li porti di fora la ymagini del glorioso santo Joanni Battista et santo Jeronimo
item un altra conetta picchotta di legno cum la ymagini di nostra Donna cum nostro Signore in braza
item uno quatretto fatto a libro et di l'una banda è la ymagini di nostra Donna et Jeshu Cristo morto et di l'altra banda la ymagini dila Madalena
item uno quatretto cum la ymagini di nostro Signore Jeshu Cristo in cruchi
item uno quatro cum la figura di nostro Signuri quando portava la cruchi in collo

item un altro quatro cum la figura di nostra Signora cum lo figlo in braza et santo Joseppi

c. 3r.

item un altro quatro dove è la figura del nostro Signore del Sudario
item uno cruchifixo a rilievo cum sua cruchi deorata et uno capo di morti a pedi
item tovaglia una lavorata di sita carmesina
item uno panno di altare de oro lavorato a la moresca cum lo frontale di siti carmisi-
no cum supra lavore di siti bianco
item panni dui di taffita jalno e verde de tili vintisetti tucti dui
item dui feruli pentati cum la massima de santo Andria
item uno quatro di bronzo in lo quali chi è depinto Sua Maesta cum sua Signora
Illustrissima et lo Consiglo

c. 3v.

Argentum iocalia et ornamenta Cappelle li quali su in uno scrigno coperto di cuiro
bayo charo esistenti in guardarobba
item una cruchi di argento lavorata cum lo cruchifixo et deorata di latra parti uno vul-
to santo e quatro Evangelisti di matriporni cum lo suo pedi dorato et ismaltato lo
quali pisao libri chinco et unzi dui cum suo stuchio di coyro
item uno caliche di argento cum la patena deorato cum suo stuchio di coyro pisao li-
bri dui et unzi tri senza lo stucho
item una pachi di argento in la quali è dipinta la nativita di Cristo miniata di oro
supra smalto la quali pisa libra una unzi dechi et quarti dui cum suo stucho de
coyro
item ostiaria una di argento cum sua cornichi deorata pisa unzi sey et quarti dui
item candileri dui grandi di argento a culonna cum alcuni foglachi et balausti deo-
rati et armi dorati li quali pisano libri undichi et meza cum soy stuchi de coyro
item ampulletti dui di argento per lo vino et acqua ingaglunati li quali pisano libri
dui et unzi chinco e meza cum suo stucho
item uno bauletto di argento laborato tutto dintro et deorato dintro cum li armi di
Pignatello in mezo lo quali pisao libra una et unzi undichi cum suo stucho

c. 4r.

item uno ficho di argento grandi cum soy cornichi deorati lo quali pisao libri tri et
unzi quatro cum suo stucho
item uno ysopo di argento cum lo sponzario deorato pisao libra una et unzi chinco
item una canpanella di argento parti di ipsa deorata cum suo manico di seta la qua-
li pisa una libra et unzi sey
item uno supra altaro di domasco bianco cum sua cruchi et guarnitioni di siti car-
mixino
item una chianeta de domasco bianco cum la cruchi di siti carmixino cum li armi di
oro di ricamo di Pignatello
item uno ante altare del medesimo cum sua francha di sita di grana
item stola una del medesimo domasco
item anipulo uno del medesimo domasco
item caxa una di corporale di villuto bianco guarnita di raso carmixino
item uno cuxinetto del medesimo villuto guarnito del ditto raso carmixino

item una tovaglia, di tila di Landa lavorata a li capi di sita turchina et ialna et cum li frinzi a li capi et circumcirca di ditta sita et lavorata ad una banda di la ditta sita

c. 4v.

item uno paro di corporale

item una tovaglia grandi per lo altare di tila de Olanda cum li cordelli di sita carmixina et bianca a li capi et circumcirca et cum li frinzi a li capi et circumcirca

item uno camiso cum soy guarnimenti di domasco bianco cum soy guarnimenti di siti carmixino

item uno ammitto guarnito del medesimo domasco bianco et siti carmixino

item un altro ammitto vecho del medesimo domasco guarnito como l'altro

item dui tovagli bianchi

item uno ante altare di siti nigro cum la franzia di sita russa

item una chanetta del medesimo siti negro cum la cruchi di siti carmixino et li scuti di oro recamato

item una supra altare del medesimo siti cum soy cruchi et guarnitioni di siti carmixino et armi di oro ricamato

item manipulo uno del medesimo siti

item ammitto uno de tila guarnuto del medesimo siti cum soy frisi di siti carmisino

item cammiso uno de tila cum soy finbri di siti nigro guarnuto di siti carmixino

c. 5r.

item uno altaretto musiato cum sua inbesta

item una tuvaglia di sita per la pachi cum li frinzi di sita ialna e russa

item dui tovagli di li ampulletti lavorati di siti nigra a li capi

item uno cingulo di sita murata

item due tuvagletti bianchi quando si lava li mano lo previti et uno muccaturi bianco

item uno missale coperto di villuto carmisino vecho con li bucculi di argento

Su intro una caxa di abito grandi undi stanno li cosi di lo oratorio chi su li infra-scripti altri cosi di la Cappella ultra li supra dicti

item uno supra altare di villuto carmixino cum la cruchi et guarnimenti di tila di oro et li armi di Sua Signoria Illustrissima supra li scuti di tila di oro cum li frinzi di oro et sita carmisina et li guarnimenti di ditta tila di oro torniati cum lazi di sita turchisca

item uno ante altare di villuto carmesino cum li guarnimenti di ti la di oro scuti et armi predicti guarnuti di lo modo chi è lo sopra altare

item chaneta una di villuto carmixino cum li guarnitioni di tila di oro cum li scuti et armi supraditti

item uno cammiso novo cum soy guarnitioni et ammitto di villuto carmixino como è llo supra altare

c. 5v.

item una casa di corporale di villuto carmixino vecha

item uno cuxinetto di villuto carmisino guarnuto di burcato vecho

item uno manipulo et una stola di villuto carmixino cum li cruchi di tila di oro

item un altra stola di villuto carmixino vecha

item tri altri stoli di raso carmixino vechi

item una tovaglia di sita morisca nova per la pachi

item uno ante altare di taffita nigro cum dui serafini di oro et a li cascati taffita verdi
item uno cingulo di filo bianco
item intro un altra caxa di abbito bianca intro la quali infrascritti videlicet
item uno tappito grandi per el sedile
item tri cuxini grandi di villuto nigro
item dui altri cuxini di villuto nigro usati

Argentum et alia existentia in reposito

item intro una caxa coperta di coyri veteris
item tre piatti grandi di argento li quali pisaro libri sidichi et unzi setti

c. 6r.

item novi piatti mezani piu grandetti di li altri di argento pisaro libri vintiotto unzi
novi et meza
item sidichi piatti mezani un poco piu picculi di argento li quali pisaro libri quaran-
tasey et meza unza
item quatro piatti mezani cupi di argento pisaro libri undichi et unzi novi
item sidichi scutelli di argento pisaro libri vintidui et unzi otto
item sey altri scutelli di argento pisaro libri ottu et una quarta li quali su dati al reposito
di la Signora Contessa
item piattellecti dudichi di argento pisaro libri sidichi et unzi novi
item altri piattellecti sey di argento pisaro libri ottu et unzi chinco e meza li quali su
dati al reposito de la Signora Contessa
item una ossera di argento pisao libri quatro et unzi setti
item una salera grandi cum lo alicorno deorata pisao libri chinco et unzi novi e me-
za et la casa
item un altra salera in dui pezi deorata et pipera pisao libra una ot unza una e meza
item un altra salera in dui pezi deorata intro et fora pisao una libra et unzi chinco
item salera una a la franzesa deorata chi sta in lo reposito di la Signora Contessa pisao
unzi undichi e meza

c. 6v.

item dui spettieri deorati pisaro libra una et unzi undichi
item scutelli di oricha dui pisaro libri dui et unzi quatro
item una coconzera cum lo copercho deorata di dentro pisao libra una et unzi tri e
meza
item tri overi pisaro libra una et unzi otto e mezo
item uno marzapani grandi cum lo copercho et spartimento in mezo per confetti pi-
sao libri tre et unzi chinco
item un altro marzapani pichulo per lo zuccaro cum lo cupercho pisao libra una et
unzi dechi et meza
item uno bocali pisao libri dui et unzi tri
item uno tiganello pisao libra una et unzi novi e meza
item quatro tazuni per acqua calda pisaro libri setti et ottu unzi e meza
item brocchi dui grandi cum tutto lo ferro pisaro libra una et unzi tri computati un-
zi 3 di ferro
item undichi brocchi picculi fra li quali chindi è una a quatro punti pisaro libra una
item cuchari dui grandi l'una pertusata pisaro unzi sey et meza

item cucharelli undichi fra li quali chindi è una pertusata pisaro libra una et unzi dechi

c. 7r.

item cucharetti tre per li ova et un altro cucharetto per la salera un altro cucharo per li midulli un altro cucharetto per li granchi et una palletta per li granchi et uno puntarolo per li babaluchi tutti pisaro unzi chinco e meza

item lo argento chi teni lo illustre signor Don Fabritio è lo infrascripto videlicet

item uno bacile pisao libri chinco et unzi dechi

item uno bocale pisao libri dui et unza una

item una taza martellata pisao libri dui et unzij dechi

item una salera a la francesa pisao libra una deorata

item dui cochari pisaro unzi quatro

item dui brocchi pisaro unzi dui

item otto scutelle pisaro libri undichi et unzi dui

item piattellecti ottu pisaro libri dechi et otto unzi

item piatti menzani dui luno piu grandi di laltro pisaro libri chinco et unzi undichi e meza

item una overa pisao unzi sey et triquarti

item una scutella di orecchie pisao unzi otto

item dui candileri di argento pisaro libri dui et unzi undichi

c. 7v.

Argento che se ritrova in guardarobba

item due bachili di argento grandi laborati deorati dintra cum la fonti pisaro libri sedichi et unzi setti

item dui stagnati grandi di argento deorati cum loro covercho lavorati a dinarello pisaro libri undichi et unzi setti cum li armi di Pignatello cum li loro inbesti di coiro

item dui fiaschi di argento lavorati a la turchesca cum loro cuperchi et canni et cannetti deorati alcuni foglachi cum li armi di Pignatello pisaro libri quindichi e quatro unzi

item un altro paro di fiaschi di lavuri piano cum soy cuperchi et catene. di argento pisaro libri quatorndichi et quatro unzi

item una lanchella di argento cum suo copercho pisao libri setti et unzi setti

item uno bachili di barba di argento plano pisao libri sey et unzi setti

item uno bocale di argento cum li cornichi deorati pisao dui libri e meza

item tri para di candileri di argento plani pisaro libri ottu et unzi dechi

item dui tazi martellati a denarello di argento pisaro libri chinco et unzi novi

item una scutella et uno piattelletto di argento pisaro libri dui et unzi otto

item una coppa a la franzesa cum suo cupercho lavorata a dinarello et deorata dentro et di fora pisao tri libri e tri unzi

c. 8r.

item una tazetta cum lo munti di dentro di argento pisao libra una et dui quarti

item quatro puma di la travacca in parti deorati pisaro libri tri unzi undichi et una quarta

item una tazetta a dinarello deorata a lo pedi pisao una libra et unza una
item una scutelletta di oricha pisao unzi tri
item uno corno di serpi ingastato di argento et parti deorato di piso di una libra et
unzi dechi e meza
item un pezo di alicorno pisao libri dui e meza et lo guarnimento di argento cum
uno alicorno di rilevo
di argento supra dorato pisao una libra et ottu unzi e meza
item una lanternula di argento pisao unzi sey
item lo pulverino di argento pisao unzi chinco et una quarta
item uno pumo di oduri di argento deorato perchato pisao unzi dui et triquarti
item quatro cuchari zoe dui grandi et dui piccoli et una brocchetta pisaro unzi sey et
una quarta
item una paletta di spettiali di argento pisao tri unzi e meza
item uno sigillo cum li armi di Pignatello pisao unza una e triquarti
item una paletta et una cannella di cristieri pisaro tri quarti
item una aguglia di argento

Lo argento chi è pigno in potiri di lo Reverendisimo Archiepiscopo di Messina:
bachili di argento grandi lavorato di mazorana con le arme di Pignatello pisao libri
tridichi et unzi quatro et quarto una
item un altro bachili simili cum li armi di Pignatello pisao libri tridichi et unzi tri

c. 8v.

item dui altri bachili lavorati di mazorana cum li armi Vostra Signoria pesano libri di-
chisetti et unzi ottu
item dui altri bachili cum alcuni parti relevi cum li armi Vostra Signoria pisano libri
sidichi unzi undichi et dui quarti
item bachili uno deorato lavorato di relevo a la antica pisa libri sey
item dui bachili lavorati di relevo parti de ipso deorati pesano libri sidichi unzi de-
chi et dui quarti e meza
item dui altri bachili lavorati alla domaschina parti deorati cum la fonte pesano libri
quatordichi
item uno bocali cum lo pizo parte de ipso deorato con suo coperchio pisa libri qua-
tro unza una et tri quarti
item dui bocali a la franzesa con lor coperchi pesano libri novi et unzi tri
item stagnate dui grandi con lor coperchi pesano libri trentauno
item coppe tre de argento deorate ungare con lor coperchi pisano libri ottu et unza
una
item coppe due altre deorati de argento deorate ungare con lor coperchi pesano li-
bri dechi et unzi setti
item due altre coppe deorate e lavorate con lor coperchi pesano libri chinco unzi
sey et una quarta
item due altre coppe deorate liscie con lor coperchi pisano libri sey unza una et tri
quarti
item due altre coppe alla tedesca lavorate a folle pesano libri quatro unza una et un
quarto
item due altre coppe deorate con una sopra guarnitione de argento bianco pesano
libri cinco unzi dui et quarti uno

item giarrotta una da bere aqua lavorata a folle pisa libri dui et unzi sey
item carraffe due de argento lavorate alla domaschina pesano libri ottu
item giarro uno de argento grande de bere aqua pesa libri quatro et unza una
item confettere due deorate lavorate de mazorana pesano libri chinco et quarti dui
item quatro candilieri grandi di argento quali pisano libri dudichi unzi quatro et quarti tri e meza

Lo argento de la butteglaria

item dui bachili cum la fonti grandi deorati dintro et fori cum li armi di Pignatello lavorati di foglachi pisaro libri novi et novi unzi
item dui altri bacili piani cum li armi di Pignatello cum alcuni giri deorati pisaro libri quatordichi et dui quarti
item uno bocali cum lo pizo parti deorato cum suo cupercho pisao libri quatro et chinco unzi
item dui bocali di argento cum li cornichi deorati pisaro libri quatro et unzi undichi
item una taza martellata deorata dentro et fori quali pisao libri dui tri unzi et tri quarti
item tazetta una piccola deorata dintro et fori cum suo copercho pisao libra una et unza una e meza
item una taza grandi deorata dintro e fora cum suo copercho pisao libra una et unzi ottu

c. 9r.

item tri tazi martellati a dinarello pisaro libri novi et unza meza
item una tazetta cum dui manichi parti deorata et parti martellata pisao libra una et unza una
item dui coverchi di carrabbi di argento pisaro unzi dui et dui quarti

Robbe bianche di la buttiglarìa et altre robbe

in primis dui tinelli di tela di tili una e meza per una
item tovagli di mano dechi
item quatro fiaschi di stagno grandi vechi
item tre fiaschetti di stagno usitati
item chinco altri fiaschetti di stagno vechi
item una fiaschera di coyro di camino cum sey fiaschi scachati di stagno videlicet quatro pichuli et dui grandetti
item dui candilieri di ramo
item uno rifriscaturi di ramo
item una quartara di ramo vecha cum lo becco
item una conca cum li manichi usitati

c. 9v.

Yocalia existentia in guardarobba in parti ut infra

item uno anello di oro cum uno diamanti grandi per lo dicto quondam illustrissimo signor vicerre lassato a lo illustre signor don Fabritio di piso di tarpisi dudichi e mezo
item un altro anello di oro cum un altro diamanti grandi ingastato di piso di tarpisi

quatordichi mino un circhio lu quali dicto quondam illustrissimo signor duca lassao a lo illustre signor don Hyernimo

item un altro anello di oro cum uno rubbino grandi ingastato di piso di tarpisi undichi et dechi cochi seu acini li quali tri anelli supraditti su in potiri di la illustre signora contessa de Burrello matri di ipso illustrissimo signor duca

item dui filetti di anelli di oro uno piu grandi di l'altro pisano quatro tarpisi e mezo li quali restano in potiri di la dicta illustre signora contessa ancora

item uno anello di oro cum uno zaffiro in lo quali è intagliata la testa di Ponpeo pisao tarpisi novi

item un altro anello di oro cum una petra di niccola et calzidonia in la quali è intagliata la testa di Alexandro pisao tarpisi setti et quarti tri

c. 10r.

item un altro anello di oro cum una petra di plasma de smeraldo grandi in la quali è intagliata la testa di Alessandro pisao tarpisi vintiquatro

item un altro anello di oro in lo quali chi è ingastato una midagla di oro antiqua cavata pisao unza una et una quarta

item un altro anello cum una petra di alicorno pisao tarpisi tri e meza

item un altro anello di oro cum una petra tonda como ocho di gatto pisao tarpisi tri et uno quarto

item tri vergetti di oro piccoli li dui sono ismaltati et l'altra a trunco pisaro tarpisi chinco et uno quarto

item un altro anello di oro ismaltato cum uno zaffiro pisao tarpisi novi e meza

item anelli dui di argento cum alcune letteri dentro chi son fatte per aiutare lo male del fianco pisaro tarpisi quatro meza

item uno anello di oro cum uno smeraldo falso ingastato pisaro tarpisi ottu et sey cochi

item ingastetto uno di oro in lo quale chi è una petra di pixicorno appropriata a la dogla del fianco pisao tarpisi tri e meza

c. 10v.

item quatro uno seu tavoletta di corallo chi è guarnita di oro intorno pisao tarpisi vintiquatro e meza

item dentigleri uno di oro consistenti in quatro pezi pisao tarpisi vintichinco e mezo

item un altro dentigleri di oro pisao tarpisi chinco manca dui cochi

item uno lignetto picculo guarnito di li dui capi di oro apropiato a la dogla del fianco pisao tri tarpisi

item uno ingastetto di oro et argento iunto pisao tarpisi tri et un quarto chi è apropiato a la dogla del fianco

item uno fermaglio di oro consistenti in uno rubino brichuni grosso et longetto cum uno diamanti supra lavorato affachetti quasi quatro cum tri perli grossi tonde pendenti di piso di unza una et tarpisi vintinovi

item perli quarantachinco tonde e grosse di piso di tarpisi vintiquatro

item perli chinco tonde poco piu piccole di piso uno tarpiso e uno quarto

item un altro filo di perle grosse di numero novantaquatro di piso di unza una e tarpisi quatordichi e mezo

item un altra perla grossa a piro legata cum oro di piso di tarpisi dui et uno quarto

item un altra perla grossa meza tunda ligata in uno filo di oro di piso di tarpisi duy et uno quarto

c. 11r.

item quatro perli mezani a piro legati in uno filo di oro separati di piso di due tarpisi et uno quarto

item due pumetti di oro e perli di piso di dudichi tarpisi cum tutta la cordella

item zaffiri quatro et balaxi octo pertusati di piso di tarpisi quindici e mezo le quali fermaglo perli pumetti zaffiri e balaxi dicti sonno in potere di la illustre signora contessa di Burrello

item tri mazi di perli pichuli di piso di unze chinco et tarpisi dudichi compresi la sita undi sonno infilati chi su in guardarobba

item unzi dui e quarti tri di perli minuti isfilati

item unzi otto e meza di oro filato compresa la caria undi è ligato

item una cruchecta di oro in la quali è dentro uno pezo di ligno dila vera Cruchi di piso di tarpisi sidichi

item dui petri grossi di culuri di smiraldo di Sichilia

item uno anello di oro cum una rosa di rubino falso chi pisa tre tarpisi

c. 11v.

item dui brichuni di robini ingastate in oro chi pesano tarpise quattro e mezo

item una cruchetta di diamanti di Milano ingastata in oro di piso di tarpese nove et uno quarto

item birilli zoe diamanti falsi di quelli di Milano

item duy petri di smiraldi falsi di quelli di Milano

item octo perli di boza chi pisano tri tarpese et uno quarto

item una guarnicione di chintura cum quatro plactoni socta e sopra di ramo deorata

item una caxetta longa di abito intro la quale chi è uno antealtare guarnito di perle et oro filato

Una caxa coperta di coyro vecho intro la quali su li cosi e robbi infrascritti

In primis una robba di raso nigro infoderata di gibillini fini per la persona di sua signoria illustrissima

item un altra robba longa di siti nigro foderata di gibillini non tanto fini

item octo gibillini sani et secti martore siciliane inbogliate in una tela

item un gipponecto di domasco nigro cum li soy faldi foderato di colli di gibellini vechi chi le spalle de dentro e senza fodera

Un altra caxa foderata di coyro lavorato claro

intro la quale so le robbe infrascritte

In primis una robba di villuto nigro foderata de agnini novi

c. 12r.

item un altra robba di villuto nigro longa foderata de agnine

item un altra robba di raso longa foderata de agnine

item un altra robba longa di chamellocto per la notte infoderato di agnine vechi

item uno gipponecto di raso nigro foderato di agnine

Un altra caxa coperta di coyro lionato vecha in la quali

su li robbi infrascripti vedelicet

item una robba de villuto nigro di cavalcare foderata de panno lionato

item un altra robba di villuto nigro de cavalcare foderata di saya di fera
item un altra robba di villuto nigro foderata de raso
item un altra robba de raso foderata di taffeta
item una robba di taffeta isfoderata cum guarnicione di raso dintro e laze de fora
item un altra robba de taffeta senza guarnicione
item una robba di domasco longa isfoderata cum una faxia di villuto et dintra una di raso

Un altro scrigno coperto di coyro leonato intro lo quale
sonno le robbe infrascripti videlicet

item una robba di domasco isfoderata et scusuta cum dui faxecti di villuto supra
item un altra robba di domasco iscusuta e sfoderata senza guarnicione

c. 12v

item un altra robba di domasco vecha e scusuta senza pugnale
item un altra robba di villuto vecha e scusuta
item una robba di raso vecha e scusuta
item una robba di taffita vecha e scusuta
item una robba di chamellocto vecha e scusuta
item un altra robba vecha di chamellocto longa e scusuta
item uno rubbone de chamellocto cum uno roverso di villuto
item una robba di chamellocto longa
item una robba di dublecto di sita nigra
item una bavarola di chamellocto
item un altra bavarola di chamellocto vecha e pertusata
item un altra robba vecha di chamellocto curta
item una zamarra bianca nova de agnini
item uno gipponetto di domasco vecho scusuto
item uno paro di coxali di villuto foderati di agnini
item uno paro di cauzetti di panno foderati di pelli di gulpi

Un altro scrigno coperto di coyro leonato intro lo quale sono le robbe infrascripte

item una robba di panno di Fiorenza
item un altra robba di panno di Fiorenza
item una robba di cavalcare di lilla di Marcha cum lu cullaro foderato di siti
item un altra robba di cavalcari di mini di Marcha

c. 13r.

item uno sayo di Fiorenza foderato lo corpo di tela
item uno cappuzo cum una faxetta di raso di panno di Fiorenza
item un altro cappuzo di panno di Fiorenza usato cum la faxetta dentro di raso
item uno paro di coxale di panno foderati di agnina
item uno paro di cauzuni foderati di agnini bianche
item sey para di cauzi foderati di panno e di tila vechi e novi
item chinco para di cuxali
item uno paro di cauzuni novi foderati di tila
item uno paro di cauzuni di saya di sita

item dui para di mezi cauzi et uno paro di mezi cauzetti
item uno paro di pedali di panno foderati di agnina
item un altro paro di cauzetti

Una caxa coperta di coyro leonato in la quale sonno le robbe infrascripte

item uno sayo di villuto nigro vecho foderato di panno di frixonetto ‘
item un altro sayo di villuto nigro bono cum lo corpo di raso infoderato di panno
item un altro sayo di villuto nigro usato cum lu corpo di raso infoderato di agnino
item un altro sayo di villuto cum lo corpo di raso
item un altro sayo di raso usato infoderato di panno
item un altro sayo di raso cum lo corpo infoderato di tila
item uno sayo di domasco cum lo corpo infoderato di tila
item uno sayo di taffita minato
item un altro sayo simili

c. 13v.

item un altro sayo di taffita minato
item uno paro di manichi di raso bone per sayo
item undichi gippone de raso nigro dechi minati et uno novo
item uno gippone di domasco per la notte

Uno caxone grande de abbito intro lo quale so le robe infrascripte videlicet

item quatro tappiti dui grandi e dui pichole
item una travacca integra di tila di oro e di argento foderata di domasco incarnato
cum frinzi di oro et seta russa la quali è di la Signora Dochessa et fui data in conser-
vare in guardarobba
item un altra travacca integra di villuto verde foderata di taffita verde cum li frinzi di
sita verde et de oro
item una tela verde de sopra la quale è a tre tele chi serviva a la libreria

Un altro caxone de abbito simile in lo quale sonno le cose infrascripte videlicet:

item dui tappete mezzane
item secte panne di villuto pardiglo e lionato chi sonno tele quarantasette per para-
mento di cammara foderata di tila chelandrata de più colore et un altra tela senza
fodera di villuto pardiglo la quale so di la Signora Duchessa et fo data a conservare
a guardarobba
item uno portale di villuto lionato et pardiglo de quatro tele foderato de tela che-
landrata rossa

c. 14r.

item una sopra fenestra de lo medesimo villuto lionato e pardiglo de tele chinco fo-
derato de tela chelandrata
item un altro portale de lo medesimo villuto leonato et pardiglo de tele quatro fode-
rato de tila chilandrata le quali panno portali et sopra fenestra sonno di la signora
duchessa et foro dati a conservare in guardarobba
item una travacca integra de taffeta verde et torchesio cum li franze de seta verde et
torchesio

item uno paramento di camara in panne secte de taffeta de deverse colore de taffeta torcheso in tele sessanta
item uno tappcto de seta russa e jalna et altri colori
item uno barracane porpora
item quatro poma di travacca di attone deorato

Uno scrigno coperto di coyro leonato in lo quale so le cose infrascripte

item una travacca a la franzesa di domasco leonato e pardiglo cum quatro bandi supra colonne cortinazo tornialetto cum li franzi di sita pardigla et leonata
item un altra travacca a la franzesa di domasco negro integra cum li franchi di sita negra
item uno paviglone seu sprivere di domasco pardiglo et leonato scuro cum soy franzi di sita del medesimo colore cum suo cappello et suo tornialetto cum sua guarnitione di tela di oro
item uno paviglone di taffeta verde et leonato cum suo cappello et tornialetto cum sua frangia del medesimo colore

c. 14v.

item copertura una di letto di campo di sita moresca cum una curtapresa intorno di siti pardiglo infasciato di tila chilandrata
item un altra copertura di letto di chambellotto turchino et leonato foderato di tela chilandrata
item panno uno di villuto negro per la tavoletta di tili dui foderato di tela chilandrata nigra
item pannello uno di chambelloto leonato scuro de una tela chi servia la notte per li candileri

Uno scrigno leonato intro lo quale chi su li robbi infrascripte videlicet

item una travacca integra de grana guarnita de velluto negro cum alcuni faxi di taffita negro dentro cum li franchi di sita negra
item una cultra de taffita arangiata
item un altra cutra di taffita leonato et verde foderata di tela bianca
item un altra cultra di tela bianca
item copertura una di letto di chambelloto negro foderato di tela negra
item uno fediale de velluto nigro vecho foderato di tela negra
item uno pezo di barracani moresco russo e negro de circa chинco palmi

Uno scrigno coperto di coyro leonato in lo quali so le cose infrascripte

item uno paviglone seu spriveri di grana guarnito di alto et baxo di faxetti di villuto negro frappati cum li franchi di sita negra et leonata cum uno cappelletto et tornialetto

c. 15r.

item un altro paviglone seu sprivere de panno rosato de Valencia cum soy frangi di seta negra cum suo cappello et tornialetto
item sey spatii tre cum li guarnimenti deorati et li altri negri et uno stocco deorato a li guarnimenti et di li ditti sey chindi è una cum uno teniri di argento

item uno pezo di feltro russo circa canni dui.

Un altra caxa di abito quatra in la quali sono li infrascripti panni de razo videlicet:

item uno panno di la historia di Betsabe de altezza 30 largo palmi XV e 1/2
item un altro panno simile de la medesma hystoria largo palmi XIII
item un altro panno di detta istoria antiqua di altezza 25
item un altro panno di detta istoria nova di altezza 30
item un altro panno di ditta ystoria di altezza 25
item un altro panno di la ystoria di Salamone de altezza 30
item un altro panno di detta istoria di altezza 27
item un altro panno di altezza 25
item un altro panno di altezza 22 e 1/2
item un altro panno di altezza 25
item un altro panno di altezza 17

Un altro caxone di abito quatro in lo quale so le infrascripte robbe

item panno uno de Caravona di altezza 50
item panno uno di detta istoria di altezza 50
item un altro panno di altezza 42 di detta istoria
item un altro panno di detta istoria di altezza 4
item un altro panno di detta istoria di altezza 25

c. 15v.

Una caxa di abito quatra in la quale so le infrascripte robbe

item chinco panni di fiori diversi comprati in Messina da Joanne Faraone
item dui portali di diversi fiori simili
item uno panno di la istoria di Betsabe di altezza 22
item quatro pumi di travacca di ligna deaurate
item dui portali di figuri usitati

Una caxa di abito quatra in la quale so le infrascripte robbe

item uno panno di fiori cum certi animali grandi di altezza 50
item un altro panno simile de altezza 50
item un altro panno mezano simile de altezza 37 1/2
item un altro panno simile de altezza 27 1/2
item un altro panno simile de altezza 25
item un altro panno simile de altezza 25

Un altra caxa di abito quatra in la quali so le infrascripte robbe

item tappito uno di dui pezi a la domaschina chi servi per terra di palmi 14 et largo palmi 12 1/2
item un altro tappito grandi longo palmi 24 e largo palmi 9 chi anco serve per terra

c. 16r.

item un altro tappito simile longo de palmi 28 et largo palmi 9
item tappito un altro simile longo palmi 14 1/2 et largo palmi 9

item panno uno di intersole de altezza 20
item un altro panno di intersole de altezza 19
item panno un altro di intersole di altezza 20

Una caxone di abito quatro intro lo quale so le infrascripte robbe

item uno tappito giallo cum cortapisa turchina longo palmi 9 et largo palmi V
item un altro tappito ialno cum dicta cortapisa longo palmi 9 e largo palmi V
item un altro tappito giallo cum ditta cortapisa, longo palmi VIII e largo palmi
VIII $\frac{2}{3}$
item un altro tappito jallo cum ditto cortapisa longo palmi VIII e largo palmi IIII
 $\frac{2}{4}$
item un altro tappito giallo cum ditta cortapisa longo palmi 8 e largo palmi $4 \frac{1}{3}$
item un altro tappito jallo cum ditta cortapisa longo palmi VII e largo palmi IIII $\frac{1}{4}$
longa palmi 8
item un altro tappito jallo fino cum cortapisa gialla longa palmi 8 e largo palmi $4 \frac{2}{3}$
item un altro tappito jallo cum cortapisa turchina longo palmi $8 \frac{1}{3}$ et largo pal-
mi $4 \frac{2}{3}$
item un altro tappito jallo cum ditta cortopisa longo palmi $7 \frac{2}{3}$ e largo palmi IIII
 $\frac{1}{2}$

c. 16v.

item un altro tappito jallo cum ditta cortapisa palmi $7 \frac{1}{3}$ e largo palmi 5
item un altro tappito jallo cum la ditta cortapisa longa palmi 7 e largo palmi $4 \frac{1}{2}$
item uno tornialetto di tappito longo dui canni e palmi dui et largo palmi dui e
mezo
item dui manti cardati una russa e una bianca
item sey barracani moreschi fini per paramento di camara
item dui barracani vechi et lacerati
item quatro portali figurati usitati
item un altro portale figurato vecho

Uno caxone di abito quatro in lo quale so le infrascripte robbe

item uno panno di coyro argentato cum soy frisi largi deorati di tele sey
item un altro panno simile di tele chinco
item un altro panno simile di tele chinco
item un altro panno simile di tele quatro
item un altro panno simile di tele quatro
item un altro panno simile di tele tre
item un altro panno simile di tele tre li quali supraditti panni consistino in tili tren-
ta de chinco pelli sani
item uno altro paramento di cammera di oro et argento con frisi dove so garofali
quale consisti in panni sette videlicet
item panno uno di tele sey

c. 17r

item un altro panno simile di tele sey
item un altro panno simile di tele quatro

item un altro panno simile di tele quatro
item un altro panno simile di tele tre
item un altro panno simile di tele tre item panno un altro di coyro azulo di tele
chinco
item un altro panno azulo di tele due
item un altro panno di coyro russo vecho di tele dui
item dui altri pannetti quatri di dui teli l'uno l'uno russo et l'altro azulo cum le loro
frisi
item uno cuxino di villuto nigro vecho
item tri pannetti di coyro chi servino supra li matarazi di lo letto

Uno caxone di abito quatro in lo quale so le infrascripte robbe

item panno uno de coyro de colore azurro con le frese de oro lavorati di tele sette
item un altro panno sirnile di tele chinco
item un altro panno simile di tele chinco
item un altro panno simile di tele chinco
item un altro panno simile di tele quatro
item un altro panno simile di tele quatro
item altro panno simile di tele tre
item paramento uno de camara di panno di oro con frisi russi et oro lu quale consi-
stino in tele trentadui de panne chinco l'una de altezza videlicet
item panno uno simile di tele sette
item panno un altro simile di tele chinco

c. 17v.

item panno un altro simile di tele chinco
item panno un altro di tele chinco
item panno un altro di tele chinco
item un altro panno simile di tele chinco
item uno candileri di ottuni cum la plangia di allustrare camera fatto a dui candileri
item uno portale vecho picculo di fiuri
item dui pannetti picculi di dui pelli l'uno, l'uno russo et l'altro azulo senza frisi
item dui archibuxi deorati et inbernizati
item chinco tappiti quatro usitati et uno vecho strazato

Uno scrigno coperto di coyro leonato intro la caxa di diversi cosi
in lo quale so le infrascripte

item un paro di paternostri di curallo tundi consistenti in 50 paternostri cum lo la-
zo et fiocco di sita perdagla
item una resta di paternostri di ebano piccoli tondi quale è una corona cum lo lazo
di seta negra
item paternostri dechi di profumo lavorati cum suo lazo di pardaglo et buttuni di
oro
item paternostri undichi di juvetto grossi lavorati cum lo lazo et fiocco di seta negra
item paternostri dechi di juvetto grossi lixi cum lo fiocco et lazo di seta negra
item paternostri dechi di ligno di ebano cum suo lazo di seta negra et cum sua cru-
chi di ditto legno

c. 18r.

item paternostri di juvetto lavorati undichi cum suo lazo et fiocco di seta negra et morata

item paternostri dechi di profumo cum suo lazo et fiocco di sita pardigla

item paternostri di argento cum lo suo lazo verdi chento et sey cum uno paternostro grosso di argento

item paternostri vinti uno lattaroli cum suo lazo et fiocco

item paternostri di ambra chinquantanovi cum suo lazo di seta verde

item paternostri quaranta de osso de frutto cum suo lazo di sita pardiglo

item paternostri fatti di sita nigra a modo di santo Francesco una resta

item paternostri undichi zoe sey di ambra et chinco di diaspro cum suo lazo e fiocco di seta negra

item serti uno di paternostro di pelo di cavallo leonato cum lo lazo di seta nigra et suo fiocco

item un altro paro di paternostri di pelo di cavallo pardigli fiocco di sita verdi et lazo

item paternostri di ligno cum signaculi di oro cum lo lazo di seta nigra

item paternostri di ambra piccoli sessanta cum lo lazo di seta turchina

item paternostri di coralli piccoli dechi cum uno a lo capo deorato

item paternostri dudichi di ambra et dui altri più grossi alcuni picculi di corallo et altri de ambra lavorati et alcuni lattaroli et alcuni di diaspro chi servino per medichini tutti dentro uno sacchetto.

c. 18v.

item paternostri dechi di diaspro cum suo lazo et fiocco de seta nigra lavorati a fachetti

item paternostri di legno undichi cum suo lazo di seta negra cruchetta et anello di detto legno

item paternostri dichidotto fatti a tavoletta d'osso computati tri grandi tundi

item paternostri undichi di juvetto lavorati a fachetti cum sua cruchi et anello di osso cum suo lazo et fiocco di seta negra

item un altro paro di paternostri simili a li supradetti

item una serta di paternostri fatti di legno santo dati per Tomasi di Guerrera

item diaspro uno senza intaglio

item diaspro uno a modo de una palla

item agata una grandi per tenere supra litri

item triangulo uno de vetro

item una verga di attuni per tenirli supra literi sua archimia chi pari deorata

item una lingua seu corno di serpi

item cruchifixi dui di legno multi picculi

item alicorno uno cum una punta spizata ingastato di argento

item un altro alicorno picculo ingastato di argento

item la ugna di lo animale de la granbestia chi è appropriata al mal caduco

item penni dui di cerru lavorati di seta et di oro

c. 19r.

item una navicella piccula di matriperle ingastata di argento deorato

item colomba una piccula lavorata cum perli picculi

item agnus Dey uno tundo lavorato di seta carmesina et di oro filato
 item un altro agnus Dey lavorato di oro matto e perli
 item un altro agnus Dey lavorato ut supra
 item uno manico di deaspro seu tunni di spata di suo pumo
 item chinco manichi di diaspro di cortelli rutti
 item specho uno tundo grandi dove son pintay li armi di Pignatello
 item un altro specho quatro grandetto di azaro
 item un altro specho di azaro quatro piu piccolo
 item un altro specho tundo posto in uno pedi di grua cum sua inbesta
 item quatranti uno di avolio de hore
 item una pulvera di osso negro
 item una campanella de metallo cum la manica guarnita di sita negra
 item caxetta una di osso cum alcuni ymagini de relevo tutta musiata d'osso di piu colori
 item una caxetta di nuchi cum soy caxonetti dentro duvi si tenino le midagle la quali la teni lo signor don Fabriccio
 item una caxetta di legno coperta di coyro leonato per teniri li medaglie
 item barcholetta una serrata cum sua chavi
 item barcholetta un'altra più piccola
 item un'altra barcholetta più piccola

c. 19v.

item un'altra barcholetta più grandetta
 item uno paro di bilanzetti di pisari dinari cum soy pisi
 item paro un altro di bilanzetti rutti
 item uno ysopo lavorato di oro filato
 item signacoli per officio
 item quatranti un altro di avolio de hore
 item uno Santo Yacobo di juvetto
 item denti dui di lupo
 item una pietra prena
 item uno junco de quelli de Spagna guarnito di argento deorato a li capi
 item uno pezo di canna d'India
 item boyto uno de lavore moresco
 item bacchetti dui
 item cappelletti di falcuni tre et uno di torzolo di astore et dui piccolini di smiriglo
 item balestra una de azaro de sagnare cavalli
 item dui altre balestri di osso cum suo arco di azaro de sagnare li homini
 item cornetto uno de osso negro de tenere pulvere de scopetta
 item un altro cornetto piccolo de terre pulverino
 item fiaschette due de ligno coperte de coyro nigro fatti a quaquigle per tenere polvere de scopetta
 item uno timpanetto piccolo di cacha turchisio
 item uno tondo de cristallo a modo de uno specho tundo de avolio qual se tene supra lettere per fare le lettere grosse
 item una burza di villuto carmisino da tenere dinari cum suo lazo de sita carmesi
 item un'altra burza da tenere denari tunda de seti nigro con partimendo in mezo con soi lazi e fiocchi de seta negra

c. 20r.

item uno pumo de legno dove sta pentato lo mundo
item dui ymagini de bronzi una de nostra Signora et un'altra di San Joanni
item pumo uno di ramo per tenere a le mane
item dissiplina una de filo bianco
item uno dente grande de gigante
item uno joco de scacchi di osso
item uno fiasco coperto di villuto verde cum sua bucca di argento
item branchetti due de corallo in uno marzapane
item rochetta una de corallo in la quale sonno nate certe branchette de corallo consistente in pezi grandi e pichule dichidotto
item pezi quatro de cristallo longi et una tonda per fare una croce
item sidichi altri pezi di cristallo quali hanno di serviri per lo supradetto effetto
item caxetta una de radica di canna pintata di lavuri turchesco cum li fibii di argento
item pinna di argento bella intaglata
item una brocchetta di argento deorata et cristallo
item uno dentiglere lavorato di oro matto cum alcuni perli
item uno paro di signaculi di officio videlicet lo buttuni di oro mattu et li signaculi di sita russa et turchina
item uno bottone di argento filato deorato per teniri musco et dui paternostri di diaspro
item dudichi chiovetti deorati per segi

c. 20v.

item uno pezo di alicorno bianco
item uno pettini di avolio et dui altri pettini di buxo
item una buxuletta di navicari
item uno quatro di porfido per teniri sopra litteri
item uno marzapanetto duvi chi su piu reliqui di cera
item uno pezo di lo vero legno di la Croce in uno pezo di argento
item uno marzapanetto picculo cum alcuni altri reliqui
item dui Domini di raso nigro seu Jesu
item uno dentigleri di osso in chiu pezi
item uno denti di giganti
item dui cuxinetti di taffitao uno verdi et l'altro russo e giallo per altaro
item una cruchetta di matriporni
item uno cruchifixetto di ligno intaglato e posto dintro una penna
item uno paro di ochali cum li guarnimenti di argento di cristallo
item vintidui para di ochali intro uno marzapanetto zoe di cristallo verdi et altri culuri
item circa vintisei pezi di corallo sia grandi e pichuli
item una tavoletta dove sta pintata una croce deorata
item dechi quaterni pichuli di carta di coyro netta di dechi carti l'uno
item uno signaculo cum lo pumo di oro matto et li signaculi di sita di diversi colori
item uno cruchifixo di argento deorato multo picculo

c. 21r.

item uno paro di scacchi di ligno
item dui chinturi di villuto nigro vechio di portare spata in tri pezi cum li guarnimenti di argento deorati
item dichinovi curdunetti di sita nigra per robba antiqua
item dui altri curduni per robba antiqua di sita nigra
item uno scrignetto seu caxetto cum lo coperchio tundo di azaro multo piccolo a la franzesa
item setti para di paternostri di ligno grossi di undichi pezi l'uno cum loro cruchi et anelli di ditto ligno
item trentadui tundi di cordi di zimbalo
item dui collara di villuto carmisino cum li loro curduni di sita carmixina per li gatti di zibbetto
item una buxuletta piccula di ligno viniata chi pari chi fussi porfido chi su tri paternostri di ambra et certi altri paternostri del proprio ligno
item uno faxetto di frinzi vechi di oro et sita nigra
item un altro faxetti di ditti frinzi
item quatro buttuni di sita carmixina et oro vechi per coxini
item trentasey para e meza di chova di attuni deorati per segii
item uno paro di paternostri di ligno cum li signaculi di vitro
item uno pezo grandi di ligno aloy et sey pezi altri di ditto ligno aloy
item dui vitti seu cordelli di cuda di cavalli di lana verdi e gialla
item una petra dicta de trono in dui pezi
item uno inbogletto di zirnatura di grana
item dui vitti di pavigluni stagnati fatti a curruli

c. 21v.

item uno pumo di bandera deorato
item uno cutello moresco guarnito di argento cum suo affilaturi et guayna et guarnita di argento
item una guarnera de velluto con li ferri imberniziati et montati
item uno paro di cotelli cum li manichi verdi cum sua guayna di coyro
item dui culluri di candili di chira bianca
item cutelli grandi dui videlicet uno spezzaturi et l'altro di truncari cum li manichi di argento et parti di ipso deorati a la francesa
item sey altri cutelli pichuli di lo modo supraditto
item una caxetta di mistura cum dui buxuletti l'una senza coperchio
item una runchitella cum lo manicho di ligno e parti di ipsa deorata cum suo fodaro di coyro leonato
item dui cordi di pavigluni uno di cavallo seu capixolla l'uno turchino et l'altro violato
item una certo ferro di lanza chi sona
item un altro ferro di lanza grandetta di quelli di aspi
item un altro ferro di lanza di homo d'armi
item un altro ferro di lanza a la janetta
item tri archi turcheschi
item una annetta pettini di cuda di cavallo seu suprabandera turchesca
item uno calamaro fatto a caja di coyro nigro deorato cum uno paro di forfichi dintra deorati

c. 22r.

item uno orologio guarnuto di argento quatro chi al presente non sona
item un altro orologio quatro lo quale sona da dudichi huri in dudichi et li quarti cum
sua caxa di ligno
item un altro orologio coperto di attone deorato chi sona da dudichi ori in dudichi
item un altro orologio multo picculo tundo coperto di argento deorato
item piu bulle et brevi indulgentie
item una berretta di una chica nigra
item un altra berretta nigra cum lo papavero
item dui pezi di tila chilandrata azuli chi serviano a la libreria
item un altro pezo di tela verdi per la libreria et uno pezo di chambellotto verdi

Uno scrigno coperto di coyro bianco in lo quale so le cose infrascripte

item uno paviglioni di tela banbachina seu filo indenti cum suo cappilletto
item un altro paviglione di tela de Olanda cum suo cappilletto cum frinzi di fili bian-
co cusuti a puntillo
item un altro paviglione di tila di meza Olanda cum suo cappelletto cum frinzi di fi-
lo bianco cusuti a puntillo
item uno pavigluni di meza Olanda cusuto a ritichella cum suo cappello et frinzi di
filo bianco

c. 22v.

item lenzola para quatro di meza Olanda videlicet tri linzola di tri tili e meza l'una et
chincio altri linzola di tri tili l'uno
item tri linzola vechi di meza Landa zoe uno paro di tri tili e meza e l'altro di tri tili
item uno paro di linzola di meza Olanda di tili tri e meza
item una tuvaglia di tela di Olanda lavorata di oro e seta carmisina cum frangi di si-
ta et oro
item tre tovagli lavorati di seta carmisina cum frangetti intorno di lo medesimo et se-
ta bianca di tila di Olanda
item una tovaglia di tila di Olanda lavorata di sita carmisina et turchina cum frangi di
ditti siti intorno
item sey tovagli di Olanda lavorati di sita nigra intorno et soy frinzi di sita nigra et
bianca
item pittinaturi dui di tila di Olanda lavorata di sita carmesina
item pettinaturi tri di tila di Olanda lavorati di sita negra
item pettinaturi dui altri lavorati di sita negra
item una cammisa di tila di Olanda lavorata a la turchesca usitata
item un altra cammisa di tila di Olanda cum uno cullaretto xaccata davanti usi-
tata
item dui cammisi di tila di Olanda cum lu cullaretto aperti a lu lato usitati
item quatro altri cammisi incrispati di Olanda usitati
item quatro cammisi di notti di meza Olanda usitati
item tri gippunetti di notti di tila di meza Olanda usitati cum soy pitteri
item chincio tovagli di mano di meza Olanda usitati
item mutanti seu brachi di meza Olanda ottu usati
item dui coxini lavorati di sita carmesina di tila di Olanda a la morisca

c. 23r.

item dui altri cosini di tila di Olanda lavorati di sita jalna et torchina a la moresca

Uno scrigno coperto di coyro leonato in lo quale so le infrascripte

item cammisi sey di jorno di Olanda vechi et un altra senza manichi

item quatro cammisi di tila di Olanda di notti vechi

item tovagli di mano di Olanda vechi lavorati di sita carmesina dui

item una tovaglia grandi di tila moresca cum uno lavoretto moresco di sita nigra a li
pedi

item mutanti di tila di meza Olanda setti vechi

item tovagli vintiquatro di tila Calabrisa per piedi et per altri servittii

item cuxini dui grandi lavorati di sita nigra di tila di Olanda

item tri para di cuxinetti picculi di tila di Olanda lavorati di sita nigra

item scuffii di tila di meza Olanda chinco

item tovaglia una di tila di Cambray lavorata di sita jalna cum uno lavuri di in-
taglo

item pannetti di testa dudichi

item dui para di causetti di tela di meza Olanda

item dechi para di pidali di tila vechi

item tri para di cauzetti di agugla di cuttuni

item uno paro di cauzetti di agugla di sita nigra

item sey para di guanti di Spagna

item muccaturi fra novi et vechi di tila d'Olanda novi

c. 23v.

item muccaturi per li ochi tridichi vechi

item toccati foderati et sfoderati setti di tila di Olanda

item toccati a la Spagnola tri di tila di Olanda

item muccaturi quatro lavorati di sita nigra

item coppuletti di raso negro undichi infra quelli di jorno et notti

item bavaro uno di berretta di camino di villuto nigro vecho

item setti berretti di villuto nigro foderati parti di villuto et parti di domasco

item tri cappelli grandi di raso nigro cum li soy lazi et fiocchi di sita nigra

item dui altri cappelli di raso di lo modo di li supraditti

item uno cappello coperto di taffita di sita

item tri altri cappelli di feltro bianchi cum li ali di velluto nigro vechi

item un altro cappello di feltro leonato scuro foderato di sutta di domasco nigro
vecho

Uno scrigno coperto di coyro leonato in lo quale so le infrascripte

item palmi quatro e mezo di tila di argento et un altro palmo in dui pezi di dicta ti-
la di argento

item palmi quatro di villuto carmesino alto et baxo

item uno palmo et un terzo di villuto carmisino piano

item palmi quatro di raso carmisino

item canni quatro e palmi tri e mezo di raso pannazo carmesino

item canni quatordichi et palmi setti et tri quarti di domasco arangiato scuro

c. 24r.

item canni quindichi et mezo palmo di domasco jallo de li quali dui pezi di domasco arangiato scuro et jallo sono de la illustrissima donna Ippolita per farisene una travacca

item una peza di villuto nigra a dui peli in canni dechi et palmi mezo

item villuto nigro di un tilo e mezo canni tri e palmi tri e quarti tri

item canna una e palmi chinco e mezo in setti pezi di villuto pardiglo

item canni dui e palmi tri di villuto lionato scuro in pezi setti

item canna una e palmi tri e mezo di domasco nigro in tri pezi

item canni dechi di villuto verde vecho chi su di una travacca consistenti in piu pezi

item sey pezi di taffita verde vecho di palmi 15 l'uno et certi altri pezi del ditto taffita chi sono canni tridichi e mezo quali servio per pararamento di cammara

item pezi dichidottu di taffita jallo vecho et certi altri pezi del ditto taffita chi sono canni chinco et palmi sey

item canni tre et dui terzi di saya bianca de seta

item una cuperta di sella di cavallo di burcato carmesino cum li soy falsi retine largi cum la faxia di la groppia cum secti altri pezi di lo simile burcato chi servino a dicata coperta di sella et guarnimento

item uno paro di retini cum li buttuni et fiocchi di oro e sita carmesina et corduni di sita carmesina

c. 24v.

item uno gipponetto raso morato raccamato di oro et diversi coluri di sita consistenti in dui pezi per lo corpo et uno paro di manichi chi solia servire quando la donna era figlata alletto

item canni dui et setti palmi di taffita moresco di canjacolori et diversi altri coluri

item una cammisa di tila lanbachina sottili cum lo lavuri grandi di oro et sita nigra a li manichi et parti di lo inbusto

item pannello uno di tavula di villuto vecho di dui tili foderato di tila nigra longo circa palmi sey

item una vesta e meza di villuto vecho nigro di coxino

item uno pappafico di raso nigro foderato di taffita nigro

item uno gipponetto di villuto nigro vecho scusutu chi servi per portari li armi

item vinti para di chimusi di villuti et siti

item canna una et palmi dui e mezo di jambellotto turchino

item canni tri e palmi sey di jambello nigro consistenti lin dui pezi

item palmi quatro di chambello leonato

item canni dui et palmi dui et dui rosi di frixo di villuto carmixino et li frappi di tila di oro chi servia per avanti e supra altare

item uno manipulo vecho di ditto villuto et curnichi di tila di oro

item una fimbria di cammiso del ditto villuto e tela d'oro

c. 25r.

item una cuperta di messale di villuto foderata di raso negro

item uno pannello di taffita verde chi servia a la finestra in tili chinco

item uno pannello deorato di taffita verdi e jallo in tili otto

item una pittera di domasco nigro foderata di stametta russa

item canna una e palmi tri e mezo di mezi tele di chambellotto turchino e leonato

Uno scrigno coperto di coyro leonato vecho in lo quale so le infrascripte

item messale uno lavorato a domasco duppio longo palmi 36 et largo palmi 11

item mesale uno a domasco novo longo palmi 18 et largo palmi 11

item mesale uno a domasco novo longo et largo ut supra

item mesale un altro simile

item mesale un altro simile

item mesale una a domasco usato Iongo palmi 21 1/2 et largo palmi 10 1/2 servia per lo letto

item mesale uno a domasco longo palmi 8 et largo palmi 11

item uno pezo di mesale a domasco novo longo palmi quatro et largo palmi 10

item un altro pezo di mesale simile

c. 25v.

item mesale pezo un altro de simile grandeza

item un altro pezo di mesale di simile grandeza usato

item mesale uno ad ochitelle usato longo palmi 28 e largo palmi 8

item uno mesale usato de lavore comune longo palmi 18 e largo palmi 8

item un altro mesale usato longo palmi 12 e largo palmi 8 et un altro mesale simile vecho

item uno mesale grande a domasco vecho di palmi 18 di longeza et largo palmi 11

item sey mesale longi palmi 11 et largi palmi 7 1/2 di lavuri comuni

item una peza di mesale di lavuri comuni di canni undichi et palmi setti et largo palmi 7 1/2

item salvietti seu truccamucchi grandi di lavori a domasco novi usati

item altri salvietti dechi a domasco usati

item tri duzini di salvietti usati a lavuri comuni

item dichinovi salvietti vechi di lavuri comuni

item novi salvietti di lavuri comuni usitati

c. 26r.

Li matarazi

item quatro matarazi de fustayno bianco pieni de lana barbaresca col suo capitali

item altri quatro matarazi de tela pieni de lana fina de Valencia col suo capitale

item un altro matarazo de tela pieno de lana barbaresca

item un altro matarazo qual serve per tenere in mezo li altri matarazi che servono nel letto

item matarazi dui piccoli de tela pieni de lana fina servono per letto de riposo col suo capitale

item supra zembuli vintiotto computati quelli chi su posti intro li caxi

item coxini dui di fustayno pieni di lana fina

item cuxini dui altri piccoli l'uno pieno di lana et l'altro di penni

item un altro cuxinetto di coyro russo pieno di lana

item uno cimbalo cum sua caxa pintata

Una caxa di abito grandetta in qua sunno infrascripte

item tri cuxini di villuto verde usitati
item cuxini tri di villuto nigro vechi
item uno ammitto vecho di villuto carmixino et tila di oro cum lo riccamo di lazo di
sita turchina
item uno tornialetto di chambellotto turchino et russo foderato de tila jalla

c. 26v.

item due bachiletti di ramo jallo di serviri missa
item carta una del papamundo
item carta un'altra del papamundo
item carta un'altra de l'isula de Malta
item una carta grande di navigare
item un'altra carta piccola di navigare
item un'altra carta intitulata arbori del regno di Sicilia
item una carta del regno di Napole et parte de Ytalia
item una carta del regno di Sicilia

Intro una caxa tunda serrata

item una armatura de armi bianche a la leggera tutta fornuta zioe brazale arnesi schi-
neri cilata bavera et guanti

Intro uno sacchetto di tila grossa su li armi infrascripte

item uno gipponetto de maglie gisaranti
item una cotta de magle fine de Flandea de magla gisaranti
item ferri dui multo belli como buttavanti domaschini

c.27r.

item una lanza brochera cum suo ferro deorato

Una caxa auta uno palmo cum lo covercho tunda coperta di coyro negro
infursata di tila azula di intra

item balestra una cum suo tilere musiato et guarnito di rame cum sua gaffa
item un'altra balestra guarnita ut supra cum sua gaffa
item una balestra cum sua leva coperta de coyro russo
item un'altra balestra de minare pallottole
item un'altra balestra di pallottole cum sua gaffa et guarnimento parti deorato
item sey tarcasci chinco de coyro et una de ligno

le segie

item una segia di spalle di noce tutta lavorata et musiata de osso et guarnita de vil-
luto carmesino alta et baxo cum frinzi de oro et sita carmesina et chovi deorati
item un'altra segia de noce di spalle tutta lavorata et musiata de osso et guarnita de
velluto negro et chovi di ferro deorato cum frinzi di seta nigra
item un'altra segia de spalle de nuce senza musia guarnita de villuto nigro cum li
chovi deorati
item un'altra segia simile
item quatro ferri de fare nevole

c. 27v.

item un'altra seggia de nuche de spalle piccola musciata guarnita di velluto nigro vecho cum chovi deorati

item un'altra seggia senza musia di noce guarnita de velluto nigro vecho cum li chovi deorati quali fu data al signor don Fabritio

item segi de spalle dechi novi guarniti de coyro

item segi chinco piccoli guarniti de coyro

item una tavola de mangiare de tre pezi et cum soy tre pedi et catinette de ferro cum sua caja

item un'altra tavola de noce con suo pede musciata tutta de osso bianco cum soy chappi deorati

item un'altra tavoletta piu piccola lavorata seu musciata de osso bianco cum suo pede plano cum soy chappi dorati

item una tavola di dui pezi cum lavuri di ligno bianca fatta in Spagna cum soy pedi

item un'altra tavoletta cum lavuri di ligno bianco fatta in Yspagna cum soy ferri di attuni

item un'altra tavola grande fersciata di nuche et de tiglio nova cum suo pedi et catina cum ferri stagnati

item un'altra tavoletta di nuchii senza lavuri cum suo pedi chi servi per teniri li candileri a l'anticamara

c. 28r.

item scrittorii dui de nuchi cum li loro caxi seu stipi cum soy pedi

item balichuni dui de coyro per portari matarazi per camino

item balichunetti tri picculi di coyro

item lettera una cum sua guarnitione de colonne seu travacca deorata quale colonne so levatizi cum altri quatro pedi piccole da pondersi senza colonne

item un'altra lettera cum soy pedi et cologni tutti de un pezo deorati servi per la travacca di tela di oro

item lettera un'altra simile

item un'altra lettera per letto de riposo cum soy pedi

item un'altra lettera nova cum soy trispedi levatizi

item uno cuncumo de rami chipri vecho

item bachili uno de rami chipri di barbieri quali serve per li pedi

item cazoletta una de rame deorata de fare perfumi usata

item un'altra cazoletta de rame piccola

item un'altra cazoletta de rame

item conca una grande de rame chipri con tri pedi del medesimo da tenere braxa

item conca un'altra mezana stagnata serve per lavare le piedi

c. 28v.

item uno roagno de ramo vecho

item chinco cuncumi de ramo grandi usitati dui cum lo cupercho et dui senza

item una cuccumetta pichula cum lu pizo

item una conca seu staynata di fari confetti

item scarfaletto uno de rame cum suo manico di ferro et copercho

item braxiere uno de rame chipre

item braxiere un altro de ramo comune novo

item un altro braxiere simile
item un altro braxiere de ramo comune vecho
item una lanchella stagnata intro et di fora senza copercho
item tri candilere di attone
item chinco vasi de rame de tenere acqua rosa et un altro pieno di acqua rosa che lo tene la signora contessa
item uno paro de tinagle et uno martello
item una paletta di ferro di focu
item capifochi di rami chipri dui di quelli di Venettia
item uno paro di viti di ligno di stringiri berretti

Una caxa coperta di coyro leonato seu scrigno in qua sunt infrascripta bona
in primis para quatro de stivali di cavalcari tri negri et uno bianco

c. 29r.

item dui para di busachinii aperti avanti et di lato di coyro negro
item stivali a meza gamba para dui
item tri para di stivaletti aperti davanti dui nigri et uno invillutato
item para dui di scarpi di villuto alti foderati di coyro
item un altro paro di scarpi di villuto novi
item dui altri para di scarpi di villuto poco usati
item vintiottu para di scarpi di villuto nigro a la franzesa vechi
item dui altri para di scarpi di villuto como li supradetti usati
item uno paro como mezi stivaletti di villuto nigro vechi
item uno paro di scarpi di panno
item dui para di pantofoli di villuto vechi
item uno paro di pantofoli di coyro novi
item un altro paro di pantofoli di coyro vechi foderati di panno
item uno paro di scarpi di coyro grandi fatti a la monachesca altetti
item una torchera coperta di coyro guarnita di ferro per teniri torchi dentro
item un altra torchera rustica bianca

c. 29v.

item una peza di tela de Olanda sottile chi havia di servire per cammise integra
item dui pezi altri di tela di meza Olanda una integra et di l'altra indi è levato canna
una et palmi tri e mezo
item uno paro de mezi cauzetti di taffita nigro

Robbe bianche et altre cose di lo riposto intro uno scrigno coperto
di coyro leonato consignati per Lorenzo repostere a lo guardarobba

item dui misali a domasco l'uno de palmi 19 e l'altro 18 di longeza et largi palmi 16
1/2 l'uno
item quatro mesali comuni quando magniava cum la signora Contessa longo canni
dui et largi canna una
item dui altri mesali per la tavula del letto vechi
item dui altri mesali a denarello vechi
item salvietti trentauno usati

item truccaramuchi 24 mezi boni
item dui altri mesali a dinarello longi palmi 11 l'uno et largi palmi 7 1/2
item tinelli dui di lo riposto et dui di lo trunganti
item due cotelli cum li manichi di sandalo guarniti di argento

c. 30r.

item cutelli pichuli di ferro 33
item tri brocchi pichuli di li quali chindi e dui rutti
item tovagli per quelli chi portano lo piatto setti
item scutelli tre uno di porchellana l'altra de mistura et l'altra de mursia
item uno pignato di rame
item una lanchella de rame per l'acqua calda
item conca una de rame per lavare argento vecha
item fiaschi dui di stagno
item una cucuma cum lo pizo di ramo
item una cunculina per lavari inzalata de ramo
item uno mortaro di brunzo cum lo pistuni
item una tavula undi mangiava sua illustrissima Signora cum suo pede e dui catene
item dui altri tavoli cum dui pedi dovi mangiava lo signor Conti l'uno di li quali la teni
lo signor Ottaviano et l'altra la teni lo Buzuto per fari li armi di Pignatello
item tri altri tavuli cum li loro pedi di li quali l'una la teni lo signor don Fabritio
item tavuli dui per lo riposto cum li pedi chi l'una la teni Buzutu per fari li armi pre-
ditti
item tavoletta una per lo letto

c.30 v.

Una caxa di abito grandetta intro la quali chi è lo infrascritto vitro videlicet

item dui carraffi seu fiaschetti di cristallo lavorati di oro supra azulo e bianco
item un altro carraffuni a modo de fiasco lavorato di oro e bianco
item dui cuccumi cum certi buchi a fungia
item dui altri cuccumetti cum lo lavuri bianco
item dui carraffetti a busi cum quatro buchi
item una scatula grande lavorata di oro et cum certi ymagini
item dui rfriscaturetti lavurati cum lavuri bianco
item dui altri rfriscaturetti di lavuri piano
item dui stagnati di lavuri piano
item dui carraffi di estanio galbo
item quatro tazi spari
item zaynii tri listati di bianco
item zaynii dui chani et zaynii dui martellati
item tri altri gotti auti cum lu pedi senza manichi
item un altro gotto senza manichi azulo rutto
item dui cannarelli di vitro
item dui altri tazetti pichuli
item dudichi coperchi di gottu et zayni
item dui jarretti di porchillana
item tre vasi a cannarelli di vitro in burza di porchillana bianca cum lo lavuri di oro

c. 31r.

item dui selli una turchesca cum soy guarnimenti et l'altra a la guisa guarnita parti di villuto cum sua coperta di coyro blanco
item dui puma di pavigluni seu sprovieri deorato
item uno pavigluni de campo moresco in diversi pezi
item setti torchi verde grande
item chinco altri torchi di cera bianca piu pichole et un altra torcha pichula
item uno candilone di chera bianca deorato
item otto intorchetti et candilone di chera verde
item dechi capuzuni seu mezi torchi di chira bianca
item uno candiluni bianco et uno verde
item una torchetta verde
item dichinovi candilunetti bianchi di chera
item dichinovi candiletti di chira bianca
item tri altri duzini di candiletti piu piccoli di chira bianca
item candilunetti ottu di chira verdi

Una caxetta di abito pichotta a quatro pezi in qua sunt infrascripte

Item dui para di candileri a culonna di ecclesia di attune jallo

item un altro paro piu piccole di culonne supraditti
item sey sichi di acqua benedicta di ecclesia di attone jallo tri picculi e tri piu grandetti cum soy manichi tundi

c. 31v.

Item dui sichetti cum lo pedi di attuni multi picculi cum soy manichi tundi di acqua benedicta per ecclesia
item setti pachi di legno musciati di ossu bianco et altri coluri di osso cum diversi figuri zoe di Cristo Nostro Signuri et altri Santi et lo suo vitro supra ogni figura (da c. 31v. a c. 37v. è inventariata la biblioteca del vicerè per la quale si rinvia a: Carmen Salvo, *La biblioteca del vicerè - Politica*, cit.)

c. 37v. (parte finale)

item uno caxuni di tavuli Venectiani longo
item un altro caxuni piu picculo di abito
item dui segetti di evacuare coperti di panno russo

Li cosi consignati per mastro Ioanni Barbero a lo guardarobba

item una canna di panno di Londres verde charo per la tavoletta quando iocava
item uno stuccho di coiro nigro deorato et azulo cum sua inbesta di velluto verdi foderata di raso arangino vecho intra lo quali chi su li cosi infrascripti videlicet:
item quatro pezi di rasola cum li manichi di avoluo guarnimenti di argento capo e cuda
item dui petri di affilari rasolo una verdi et una blanca ingastati insemi di argento cum li armi di Sua Signoria Illustrissima et cum la catinetta di argento

c. 38r.

item dui para di forfichi cum li manichi deorati

item dui pettini di avolio rutti a li capi
item uno pettinetto di osso negro di carusari
item dui linzola vechi strazati di tila franzisa a dui tili
item uno matarazo di tila grossa pieno di lana comuni
item una frazata bianca
item una caixa ferrata coperta di coyro leonato vecho cum li pedi
item uno scrigno coperto di coyro nigro vecho chi chi su cherti intrechi di chira
bianca
item una caixa coperta di coyro leonato vecha plena di scripturi
item un altra caixa simila plina di scripturi
item una caixa di abito plina di scripturi
item uno scrigno coperto di coyro leonato vecho
item una caixa di nuchi grandi musiata

Bona existentia in tinello

item dui tazi di argento lixi cum loro pedi pisaro II
item dui saleri di argento tundi in quatro pezi pisaro V
item dui bachili di attune piano di acqua mano
item piatti vintisey mezani di stagno di li quali chindi su assay chi servino et parti
rutti

c. 38v.

item trentachinco piatti et scutelli pichuli fatti a la franzesa di stagno fra li quali chin-
di su tre che non servino
item uno piatto grande de stagno vecho
item fiaschi di stagno grandi quatro
item stagnati di stagno sey
item bucali di stagno quatro
item tri tazetti di stagno per la famigli
item quatro saleri di stagno per famiglia
item chinco candileri di attuni di li quali servino li quatro
item dui altri candileri rutti et vechi
item cotelli setti vechi
item tri brocchi
item conchi dui di rame grande
item una conchetta per lo relevo
item una cucuma vecha per scalfare acqua
item uno sporsone coytrato vecho
item tre caxie vechi

Le panne bianche

item tovagle due sottili di canni dui per una per la tovaglia de mastro de sala
item tovagle due piu grossetti per la tavula de li pagie lacerate de canne dui l'una
item tovagle setti per la tavola di mastro de casa et famigla de canni dui l'una
item tovaglia un altra simile de canna una
item troccamucchi novi settantadui
item tovagli di mano per li gentilomini otto

c. 39r.

Li furnimenti di la cuchina

item una pignata grande de ramo cum suo copercho usati
item una pignata mezana de rame usati
item un'altra pignata de rame piu piccula usata
item un'altra pignata de rame piu piccula usitati
item una conchetta per fare lo bianco usati de rame
item dui caudaretti novi de ramo
item tri cazoli grandi usati di rame
item chinco cazoli mezani e piccoli usati de ramo
item una cazoletta pertusata usati di ramo
item dui tielli cum loro coperchi de ramo
item dui cuperchi di tielli vecchi de ramo
item chinco cuchari pertusati quatro grandi et una picchula de ferro
item tri cuchari coppute di ferro
item uno furnello de rame vecho
item una sartania grande de ramo vecha
item tri altri sartanii dui mezane et una piccula de rami usati
item tri lucherni di ferro grandi dui novi et una vecha
item dui grattarola novi
item una gradigla di ferro grande
item uno pare de capifochi grandi di fero
item un altro paro de capifoche piu picchulu de ferro
item uno tripedi di ferro grande
item uno paro di spiteri grandi
item uno spito grandi tri mezani et dui piccoli

c. 39v.

item una cuccuma de rame mizana de scalfare acqua
item una mortare de marmore grande et un altro picchulo
item uno spurtuni cum sua chavatura coperto di coyro vecho
item una tavula de nuche per lavurare la pasta
item tuvagli di tila grossa tre de dui tili l'una dove se pone la vidanda
item cannavazzi sey

Li robbi di li letti di li pagi

item tri litteri cum soy trispedi
item tri sacchi pieni di pagla
item tri matarazi pieni di lana comuni
item dui capitali pieni di ditta lana
item tre manti cardati
item tre pavigluni
item tre tornaletti di bancali
item uno candileri di attuni
item una tavoletta cum soy pedi a cruchi
item dui segi di legno
item saccuni uno di pagla per li scavi et una scavina
item sey para di linzola per li pagi

c. 40r.

Lista de li guarnimenti et robbi di la cavallariza muli et cavalli li quali consigna lo signor don Carlo a lo magnifico Giovanni Battista Puzuto li quali su intra una caxa serrata coperta di coyro leonato

item uno guarnimento a la stranera di villuto negro usato lavorato a passamano

item uno guarnimento di mula di villuto nigro vecho cum passamani

item uno guarnimento di mula di villuto nigro vecho strazato deorato cum suato cum sua frangia

item quatro para e meza di bozi pichuli e grandi parti nigri e parti deorati

item dui para di spirunii deorati dui para nigri et uno paro di pantofoli nigri

item uno paro di retini di coyro leonato a la spagnola

item una xachina di portari cavalli a mano cum frangi e lavori di sita verdi e yalla et altri coluri moresca

item uno guarnimento di villuto nigro a la turchesca cum soy frangetti et passamani di sita negra

item uno guarnimento di mula di villuto nigro servia per la persona di Sua Signoria Illustrissima usati

item un altro guarnimento di mula como lo sopradicto di la mula balsana

item uno guarnimento di panno vecho

item una cuperta di sella di cavallo di villuto nigro foderata di tela nigra per la persona di Sua Signoria Illustrissima

item dui coperti di sella di mula di villuto nigro una vechissima e l'altra usitata

item dui gualdrappi grandi di mula di villuto nigro per la persona di Sua Signoria Illustrissima una nova et una usitata

c. 40v.

item un altra gualdrappa di panno vecha

item una coperta di sella di mula di coyro cum laczuni di villuto spilato

item uno cuxinetto per camino di villuto nigro chi servia per la persona di Sua Signoria Illustrissima

item dui guarnimenti de coyro uno leonato et uno negro cum li chappi deorati

item una caxa di abito vecha intra la quali chi sunno setti para di staffi vechi di diversi sorti et altri ferri vechi et certi altri guarnimenti di villuto di panno et di coyro vechi lazerati

item tri catini di mula di ferro

item dudichi brigli di cavallo vechi

item sey brigli a la jannetta et a la turca vechi

item sey brigli di mula vechi

item sey brigli di cavallo et muli et a la ginetta vechi ruti

item una lettica di camino foderata di fora di coyro negro et dintra foderata di villuto verde cum sua barra di ligno et scaletta

item dui selli di la lettica cum soy furnimenti

item una sella di la Fiantra

item una sella di mula vecha

item dui selli azariati usati

item una sella deorata guarnita di villuto nigro chi è a lo guardarobla la quali è scripta di supra un altra volta

Li muli et cavalli

item la mula portuesa cum sua sella et guarnimento di coyro
item la sacca del signor Buzuto cum sua sella et guarnimento
item lo soy morello cum sua sella et brigla senza guarnimento
item lo cavallo di lo compraturi cum sua sella brigla et guarnimento

c. 41r.

item una sella di mula cum lo guarnimento di coyro frappato vecho
item uno cavallo morello cum dui selli una bianca et una nigra cum sua brigla
item tri muli et carriagio videlicet dui morelli et uno bayo
item tri scavi nigri chi servino a la stalla uno nomine Martino l'altro Serafino et l'altro Serbaco
item una mula morella di la persuna di gua Signoria Illustrissima la quali si dedi a lo illustre signor conti di Caltanixetta per lo legato li fichi lo dicto quondam illustrissimo signore di ditta mula
item lo cavallo sauro lo quali fu consignato a ditto illustrissimo signor conti di Caltanixetta lo quali li legao lo dicto quondam illustrissimo Signor Duca

In la cammara de mastro Joanni Jacobo Valenzano

item una lettera servita et dui matarazi
item uno capitale et una farsata
item dui para de lenzola
item dui spruieri et uno tornialetto
item dui candileri di attone et quatro segie de ligno
item una tavoletta cum suo pedi in nuchi

Per li famigli

item uno matarazo
item dui para di linzola
item uno saccone et una scavina

c. 41v.

In la cammara del signor Sagante

Item una littera cum soy trispidi
item dui matarazi
item uno pavigluni di tila di Calabria usato
item dui para di linzola
item una farsata bianca
item uno tornialetto di Fiandra usato
item dui tavoletti cum loro pedi di abito
item una segia di ligno
item uno candilere di attone

In la medesima cammara le robe del signor Joanne Ventosa

item una farsata bianca
item uno tornialetto
item uno candilere di attone

In la cammara del mastro di sala

item una farsata bianca
item un paro di linzola di tila di Burgogna usati
item una tavoletta cum soy pedi
item uno candileri di attone
item una schiavina
item uno sacco di cannavazo

Robbi chi teni mastro Yeronimo Ferraro

item uno matarazo plino di lana
item uno sacco di pagla
item uno paro di linzola di tila di Burgogna
item per lo suo ayutanti uno sacco di pagla et una schiavina

c. 42r.

In la cammara di lo signor Buzuto

item una littera cum soy trispedi
item dui matarazi plini di lana
item uno capitale plino di lana
item una manta cardata bianca
item dui para di linzola di tila di casa
item uno tornialetto
item uno candilere di attone
item una schiavina per lo garzuni

Alla cammara di mastro Joambertino Canchillieri et di mastro Thomasi Bruno

item una lettera
item dui matarazi pleni di lana
item capitale umo usato
item una farsata bianca
item dui para de lenzole
item uno spronere di pezi 18
item due tavolette nove cum loro pedi
item dui candileri di attone
item dui segie di legno
item uno saccone et una scavina
item una caxa serrata coperta di coyro leonato plino di scripturi

In la medesma cammara robbe chi tene mastro Petro Bruno

item dui matarazi plini di lana
item uno capitale
item una farsata
item una caxa serrata coperta di coyro leonato plino di scripturi

c. 42v.

item uno paro di linzola di tila di casa
item uno spronere di tila di casa

item una tavoletta cum suo pede
item una seggia di ligno
item una caixa di abito bianca plena di scripture

In la cammara di mastro Innocentio

item una matarazo usato
item uno spronere di tila di Calabria
item uno paio di linzola di tila di Burgogna
item uno candilere di attone
item una tavoletta cum soy pedi
item uno sacco et una scavina per lo famiglio

In la caramara di mastro Aniballe

item una littera cum soy trispedi
item dui matarazi
item uno capitale
item dui para de lenzola
item una farsata bianca
item uno spronere vecho
item una tavoletta cum suo pede
item una seggia di ligno
item uno candilere di attone
item per lo famiglo uno sacco et una cutra vecha

c. 43r.

A la stanza di mastro Ferrante panitteri

item uno materazo pleno di lana
item uno sacco
item uno paro di linzola di tila grossa
item una schiavina
item una mayella grandi cum suo copercho
item un altra pichula

A la cammara di mastro Antonio Mormile

item dui para di lenzola vechi
item una farsata bianca

A lo guardarobba di Thomasi Bona

item uno matarazo
item una farsata bianca
item dui para di linzola
item per lo nigro uno strapontino plino di lana
item uno paro di linzola grossa
item dui candileri di attone

Di li ayutanti di cammara

item uno matarazo
item uno paro di linzola

item una frazata russa
item uno capitale
item uno paro di linzola chi li teni Cabrera
item un altro paro di linzola nova per frosteri conservati in guardarobba
item una manta cardata per li frusteri conservati in guardarobba

c. 43v.

A la cammara di lo compraturi

item una lettera servuta
item uno sacco di pagla
item uno matarazo
item dui para di lenzola grosse
item una cultra
item per lo suo ayutante uno sacco di pagla et una scavina

In la medesma cammara lo letto di lo buttiglieri

item una lettera
item uno sacco di pagla
item uno matarazo de
item uno capitale
item uno paro di linzola grosse
item una scavina

In la ditta cammara per lo ayutante di lo riposto et buttiglieria

item uno sacco di pagla
item uno strapontino di lana
item linzola para dui grossi
item una scavina

In la cammara di lo medico

item dui matarazi
item uno sacco di letto
item uno paviglone
item dui lenzoli
item una scavina per lo famiglio

c. 44r.

A li tri nigri di la stalla

item dui saccuni
item dui scavuni

Li robbi chi teni lo tenelleri

item una lettera
item uno matarazo
item uno saccuni
item una scavina

item uno paro di linzola uno vecho et uno usato
item per lo ayutanti uno saccuni et una scavina

Li robbi di la cuchina

item uno matarazo
item una scavina
item uno paro di linzola
item una littera
item per lo garzuni di la cochina una scavina

Le robbe de lo negro di la cuchina

item uno saccuni
item una scavina

Li robbi chi sono in la dispenza in potere di Donato despenzero

in primis uno caudarone seu caccabo grande de rame
item uno forno de rame grande cum suo copercho
item dui statere una grandi e l'altra piccola
item uno quartucho seu ferrata di rame vecha

c. 44v.

item un altra ferrata simile
item uno inbuto di rame per vino
item uno inbuto di rame per oglio
item un altro inbuto grande de legno
item dui cutellazi seu pertiniri di ferro vechi
item dui rotuli di piso di ferro
item uno paro di bilanzi di ligno
item dudichi sacchi usati di cannavazo
item dui caxuni di abito senza coperchi per lo compraturi
item in lo chellaro di ditta dispenza tri butti plini di vino
item trentasei butti vacanti
item chinco carratelli vacanti
item in un altro chellaro vintiquattro butti plini di vino
item tri quartaroli plini di guarnacha
item dechi butti vacanti
item dui quartaroli vacanti
item una littera cum soy trispidi
item uno paro di linzola
item per li garzuni dui sacchi et una scavina
item una tavola cum soy pedi

Bona inmobilia

In primis pheidum vocatum la Marsa situm et positum in insola Meliveti
item dictus illustrissimus dominus dixit eumdem quidem illustrem dominum ducem
cum instituisse heredem et successorem particularem in dicto ducatu Montis Leonis
cum comitatu Burrelli et omnibus iuribus et bonis eidem ducatu unitis

c. 45r.

et aggregatis ut patet in dictis testamento et codicillis prope fidem suam dictus ducatus et status cum iuribus bonis unitis et aggregatis debent in presenti inventario hereditario apponi atque ipse illustrissimus dominus illum posuit et ponit in presenti inventario et que non debent apponi nec describi utique habeant per non apposita nec descripta etc. hac contestatione illum describi non aliter nec alio modo etc.


Item dictus illustrissimus dominus dixit quod si aliqua deessent in presenti inventario que deberent apponi utique habeant per apposita et si aliqua deessent que non deberent apponi utique habeant per non apposita, non aliter etc.

c. 49r.


Testes magnificus Antonius Minturnus, magnificus don Antonius de Bononia miles sancti Johannis Hyerosolomitane Militie, magnificus Petrus Antonius La Liotta, magnificus Petrus Cabrera et magnificus don Iohannis Vincentius de Marchisio.



A.S.Pa. Not. G. De Marchisio, reg. 3795 Signum Tabellionis: contrassegno personale del notaio De Marchisio.



A.S.Pa. Not. G. De Marchisio, app. 36, 29 ottobre 1531: firme autografe in calce al contratto di matrimonio tra Ettore Pignatelli, nipote del vicerè e Diana Cardona.



A.S.Pa. Not. G. De Marchisio, app. 36, 12 maggio 1532: firme autografe in calce al contratto di matrimonio tra Caterina Pignatelli e Francesco Moncada, conte di Caltanissetta.

frusca duraty trentasoj Curreny
 no fossiro pagat se bano a pagat
 con many vnyta 1577
 Fel sur a de
 Monteleone

A.S.Pa. Not. G. De Marchisio, min. 3807, 1 marzo 1534: ultime firme autografe del vicerè Monteleone.

dele nof may vnyta de casa vni epta a ma
 quillo veneno donate tenno abant paly me
 carany eptone pnyta felty chira volunty
 habia nni pnyta eptone eptone pnyta pnyta
 ad primo de charge vnyta 1577
 Fel sur a de
 Monteleone
 Are you many may pnyta 1577: fuy pnyta
 demarito se onygnat pnyta sup pnyta
 mornab e no rany pnyta pnyta pnyta
 hule carossa vnyta pnyta pnyta pnyta

Hæciora quidæm epaffit: qui meae catinam
Muniam sepis: & elligione blumam:
Pignarellus huic Hædor: Immarum amos
Ter ferali præceps: dno: Comes: hucq; fere.

A.S.Pa. Not. G. De Marchisio, min. 3807 1 marzo 1534: epitaffio per il vicerè Monteleone.

INDICE

<i>Prefazione</i> di Claudio Torrìsi	3
Paola Carucci <i>La consultabilità dei documenti</i>	7
Daniela Grana <i>La gestione informatica degli archivi correnti</i>	25
Salvo Torre <i>Gli archivi digitali. Traduzioni del sapere archivistico e stratificazioni concettuali.</i>	41
Francesca Burgarella <i>L'archivio della Cappella Palatina di Palermo.</i>	51
Renata De Simone <i>L'archivio Alliata, principi di Villafranca. Fondo Correria</i>	105
Liboria Salamone <i>Un vicerè ed il suo notaio: Ettore Pignatelli e Giovanni De Marchisio</i>	149

Finito di stampare
nel mese di settembre 2005
presso la Tipolitografia Luxograph
di Palermo

